



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

L'iter delle proposte di legge regionale è pubblicato e reso disponibile su Internet per iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche:

Silvana Amati, *presidente*

Bonita Cleri *vicepresidente*

Fabrizio Grandinetti *vicepresidente*

Carlo Ciccioi *consigliere segretario*

Cesare Procaccini *consigliere segretario*

*Progetto e coordinamento*

Carlo Emanuele Bugatti

*Direttore responsabile*

*dei Quaderni del Consiglio regionale*

*Le schede sono state redatte*

*a cura di Giuliana Ginnetti*

*del Servizio Studi Legislativi e Fattibilità del Consiglio regionale*

*hanno collaborato:*

Paola Santoncini

*Servizio Assemblea*

Ginevra Gavazzi

*Ufficio Legislativo*

Elisa Moroni

*Ufficio Legislativo*

Piero Alberto Tulli

*Servizio Sistema Informativo*

Maurizio Toccaceli

*Ufficio Stampa*

*Il testo è consultabile sul sito Internet*

*del Consiglio regionale delle Marche:*

*[www.regione.marche.it/consiglio](http://www.regione.marche.it/consiglio)*

# **ITER**

## **DELLE PROPOSTE**

### **DI LEGGE REGIONALE**

|

Volume II



QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE



L'esercizio delle potestà legislative e regolamentari, attribuite alla Regione, costituisce la parte caratterizzante di quello che credo sia utile definire "il lavoro del Consiglio regionale".

Una raccolta, come questa ora pubblicata per iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, ricostruendo l'iter di tutte le proposte di legge regionale, consente di disporre di un quadro del lavoro svolto dalla sesta legislatura regionale (aggiornato al novembre 1997).

Le schede illustrative, volutamente sintetiche, riportano l'oggetto, l'iniziativa legislativa e la data di presentazione di ogni proposta di legge.

**Silvana Amati**

*Presidente Consiglio regionale delle Marche*



# Indice

## **PROPOSTA DI LEGGE N. 51**

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Brachetta e Modesti  
presentata in data 25 ottobre 1995

*Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983 n. 39*

..... 15

## **PROPOSTA DI LEGGE N. 52**

a iniziativa dei consiglieri Ricci, Carassai e Procaccini  
presentata in data 25 ottobre 1995

*Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale*

..... 19

## **PROPOSTA DI LEGGE N. 53**

a iniziativa del consigliere Modesti  
presentata in data 25 ottobre 1995

*Modificazioni alla l.r. 28 giugno 1994, n. 22 "Ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle unita' sanitarie locali" e successive modificazioni ed integrazioni*

..... 37

## **PROPOSTA DI LEGGE N. 54**

a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Pacetti, Cleri, Modesti e Giannotti  
presentata in data 27 ottobre 1995

*Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1989 n. 4 così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30*

..... 41

## **PROPOSTA DI LEGGE N. 55**

a iniziativa dei consiglieri Ciccanti, Ricci G. e Giannotti  
presentata in data 30 ottobre 1995

*Nuove norme per la disciplina degli interventi in materia di bonifica e di consorzi di bonifica*

..... 45

**PROPOSTA DI LEGGE N. 56**

a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 30 ottobre 1995

*Disposizioni finanziarie relative all'attuazione del programma operativo  
di iniziativa comunitaria "Pesca"*

..... 55

**PROPOSTA DI LEGGE N. 57**

a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 26 ottobre 1995

*Disciplina del trasporto infermi*

..... 61

**PROPOSTA DI LEGGE N. 58**

a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Cesaroni, Melappioni, Cleri, Cecchini,  
Spacca, Donini, Pacetti e Carassai  
presentata in data 3 novembre 1995

*Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1989 n. 4 così  
modificato dall'articolo 35 della legge regionale 26 aprile 1990 n. 30*

..... 65

**PROPOSTA DI LEGGE N. 59**

a iniziativa dei consiglieri D'Angelo, Brachetta e Cecchini  
presentata in data 9 novembre 1995

*Prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente derivanti  
dai campi elettromagnetici*

..... 69

**PROPOSTA DI LEGGE N. 60**

a iniziativa del consigliere Cesaroni  
presentata in data 9 novembre 1995

*Integrazione alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 11 "Istituzione del servizio  
fitosanitario regionale"*

..... 81

**PROPOSTA DI LEGGE N. 61**

a iniziativa dei consiglieri Brachetta, Cleri e Cecchini  
presentata in data 7 novembre 1995

*Ordinamento della professione di guida ambientale escursionistica*

..... 85

**PROPOSTA DI LEGGE N. 62**

a iniziativa del consigliere Cleri  
presentata in data 8 novembre 1995

*Istituzione di un archivio informatico per la catalogazione della ceramica  
istoriata dell'antico ducato dei Montefeltro - della Rovere*

..... 97

**PROPOSTA DI LEGGE N. 63**

a iniziativa dei consiglieri Rocchi e Cleri  
presentata in data 15 novembre 1995

*Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero*

..... 101

**PROPOSTA DI LEGGE N. 64**

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Brachetta e Modesti  
presentata in data 15 novembre 1995

*Disciplina della valutazione di impatto ambientale*

..... 127

**PROPOSTA DI LEGGE N. 65**

a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 20 novembre 1995

*Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 1994*

..... 141

**PROPOSTA DI LEGGE N. 66**

a iniziativa del consigliere Cleri  
presentata in data 28 novembre 1995

*Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1987, n. 38 "Organizzazione  
e disciplina dei centri di diabetologia e malattie del ricambio"*

..... 149

**PROPOSTA DI LEGGE N. 67**

a iniziativa dei consiglieri Ricci G., Giannotti, Pupo e Grandinetti  
presentata in data 16 novembre 1995

*Nuove norme sull'ente regionale di sviluppo agricolo delle marche (ESAM)*

..... 153

**PROPOSTA DI LEGGE N. 68**

a iniziativa dei consiglieri Giannotti, G. Ricci e Ciccanti  
presentata in data 23 novembre 1995

*Intervento straordinario per le spese di parte corrente delle strutture  
ospedaliere minori dell'entroterra*

..... 161

**PROPOSTA DI LEGGE N. 69**

a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 29 novembre 1995

*Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996 e del bilancio  
pluriennale 1996/1998*

..... 165

**PROPOSTA DI LEGGE N. 70**

a iniziativa dei consiglieri Ricci A., Procaccini e Carassai  
presentata in data 4 dicembre 1995

*Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 9  
"Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione"*

..... 181

**PROPOSTA DI LEGGE N. 71**

a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 4 dicembre 1995

*Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenzia-  
le pubblica e riordino del consiglio di amministrazione degli istituti autonomi  
per le case popolari della regione*

..... 185

**PROPOSTA DI LEGGE N. 72**

a iniziativa dei consiglieri Rocchi e Spacca  
presentata in data 29 novembre 1995

*Interventi a favore della città di Loreto*

..... 219

**PROPOSTA DI LEGGE N. 73**

a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 13 dicembre 1995

*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1996*

..... 223

**PROPOSTA DI LEGGE N. 74**

a iniziativa dei consiglieri Cesaroni e Spacca  
presentata in data 12 dicembre 1995

*Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni sanitarie private  
che erogano prestazioni di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico*

..... 227

**PROPOSTA DI LEGGE N. 75**

a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 15 dicembre 1995

*Durata in carica dei Commissari Straordinari degli enti  
dipendenti dalla Regione*

..... 247

**PROPOSTA DI LEGGE N. 76**

a iniziativa dei consiglieri Giannotti, Rocchi, Agostini, Spacca, Melappioni  
e Cesaroni

presentata in data 13 dicembre 1995

*Celebrazioni del 25° anniversario dello statuto della Regione Marche*

..... 251

**PROPOSTA DI LEGGE N. 77**

a iniziativa dei consiglieri Secchiaroli, Rocchi, Melappioni, Amati, Carassai,  
Meschini, Ricci G., Ciccioni, Giannotti e Spacca

presentata in data 13 dicembre 1995

*Modifiche e riapertura dei termini della legge regionale 17 gennaio 1991, n. 1  
concernente "Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale  
comandato in servizio presso la Regione Marche"*

..... 255

**PROPOSTA DI LEGGE N. 78**

a iniziativa dei consiglieri Spacca, Cesaroni, Rocchi e Meschini

presentata in data 22 dicembre 1995

*Norme in materia di organizzazione del servizio infermieristico nelle strutture  
sanitarie pubbliche*

..... 259

**PROPOSTA DI LEGGE N. 79**

a iniziativa dei consiglieri Donini, Ricci A., Cesaroni, Rocchi e D'Angelo

presentata in data 28 dicembre 1995

*Intervento straordinario sulle strutture sanitarie minori*

..... 263

**PROPOSTA DI LEGGE N. 80**

a iniziativa del consigliere Rocchi

presentata in data 28 dicembre 1995

*Organizzazione e funzionamento della Commissione di esame per il rilascio  
del certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative  
all'impiego di gas tossici*

..... 267

**PROPOSTA DI LEGGE N. 81**

a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 8 gennaio 1996  
*Assestamento del bilancio per l'anno 1995*

..... 271

**PROPOSTA DI LEGGE N. 82**

a iniziativa dei consiglieri Spacca, Meschini e Cesaroni  
presentata in data 8 gennaio 1996  
*Linee programmatiche e di indirizzo per un piano stralcio nei settori  
della sanità in cui e' indifferibile l'intervento della Regione*

..... 279

**PROPOSTA DI LEGGE N. 83**

a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 12 gennaio 1996  
*Nota di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1996*

..... 293

**PROPOSTA DI LEGGE N. 84**

a iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 29 gennaio 1996  
*Seconda nota di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1996*

..... 303

**PROPOSTA DI LEGGE N. 85**

ad iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 11 gennaio 1996  
*Contributi straordinari a favore degli enti autonomi della calzatura di  
Civitanova Marche e Fiera di Ancona a ripiano dei disavanzi pregressi*

..... 305

**PROPOSTA DI LEGGE N. 86**

ad iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 11 gennaio 1996  
*Interventi straordinari per investimenti sulle strutture ospedaliere*

..... 309

**PROPOSTA DI LEGGE N. 87**

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 22 gennaio 1996

*Adesione della Regione Marche al Centro delle Regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA)*

..... 313

**PROPOSTA DI LEGGE N. 88**

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 22 gennaio 1996

*Modifica della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 concernente*

*“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”*

..... 317

**PROPOSTA DI LEGGE N. 89**

a iniziativa dei consiglieri Ricci A., Secchiaroli, Carassai e Bartolomei

presentata in data 2 febbraio 1996

*Integrazione della l.r. 13 aprile 1995, n. 50 avente ad oggetto: norme*

*di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”*

..... 323

**PROPOSTA DI LEGGE N. 90**

ad iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 8 febbraio 1996

*Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico*

*sperimentale dell'Umbria e delle Marche*

..... 327

**PROPOSTA DI LEGGE N. 91**

a iniziativa dei consiglieri Ciccanti, Grandinetti e Pistarelli

presentata in data 12 febbraio 1996

*Modifiche alla tabella degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali*

*allegata alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 22*

..... 335

**PROPOSTA DI LEGGE N. 92**

a iniziativa dei consiglieri Amati, D'Ambrosio, Cleri, Procaccini e Donini

presentata in data 1 febbraio 1996

*Interventi per la promozione di una cultura dei diritti umani della pace*

..... 339

**PROPOSTA DI LEGGE N. 93**

ad iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 14 febbraio 1996

*Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative*

..... 345

**PROPOSTA DI LEGGE N. 94**

a iniziativa dei consiglieri Giannotti, Ricci G. e Ciccanti  
presentata in data 15 febbraio 1996

*Sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative*

..... 355

**PROPOSTA DI LEGGE N. 95**

ad iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 19 febbraio 1996

*Partecipazione della Regione Marche al costituendo consorzio Interform*

..... 363

**PROPOSTA DI LEGGE N. 96**

ad iniziativa dei consiglieri Cecchini, Modesti e Brachetta  
presentata in data 26 febbraio 1996

*Disposizioni di semplificazione per la partecipazione delle imprese alle procedure di gara pubblica*

..... 367

**PROPOSTA DI LEGGE N. 97**

a iniziativa dei consiglieri Pacetti, Melappioni e Modesti  
presentata in data 28 febbraio 1996

*Modifica della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 finanziamento delle attività di gruppi consiliari*

..... 373

**PROPOSTA DI LEGGE N. 98**

ad iniziativa della Giunta regionale  
presentata in data 29 febbraio 1996

*Nuove norme in materia di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale*

..... 377

**PROPOSTA DI LEGGE N. 99**

a iniziativa dei consiglieri Ricci G., Giannotti, Gasperi, Marucci, Nuciari, Villa, Pupo, Agostini, Ciccanti, Grandinetti, Ciccioli e Pistarelli

presentata in data 21 febbraio 1996

*Nuova disciplina dell'agriturismo*

..... 387

**PROPOSTA DI LEGGE N. 100**

a iniziativa del consigliere Ciccanti

presentata in data 22 febbraio 1996

*Istituzione di un servizio di radioterapia nelle USL di Ascoli Piceno e Pesaro*

..... 405



# PROPOSTA DI LEGGE N. 51

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Brachetta e Modesti  
*presentata in data 25 ottobre 1995*

*Modifiche ed integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 39*

divenuta: Legge regionale 29 aprile 1996, n. 15

L.R. 5 dicembre 1983, n. 39. Contributi di esercizio  
e di investimento ai sensi della Legge 10 aprile 1981, n. 151 sui  
trasporti pubblici locali articolo 2 - Modifiche ed integrazioni  
*BUR n. 32 del 9 maggio 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 26 ottobre 1995*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 12 gennaio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1996, n. 39*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 199/GAB.96 del 24 aprile 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio trasporti***



*Art. 1*

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 39 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti commi:

"A far tempo dall'esercizio 1995, al fine di razionalizzare il sistema regionale del trasporto locale, una quota massima del 2 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a) è riservata all'incentivazione di aggregazione di aziende, pubbliche e private, nonché a quelle aziende che singolarmente realizzino una riduzione

dei chilometri rispetto a quelli autorizzati e concessi dalla Regione, a prescindere da processi di aggregazione.

Le aziende, per ottenere tale incentivazione, dovranno, altresì, garantire i livelli occupazionali accertati alla data del 31 dicembre 1994 e dovranno impegnarsi, per la durata del periodo di erogazione degli incentivi, a mantenere gli stessi livelli occupazionali.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina criteri e modalità dell'intervento di incentivazione."



# PROPOSTA DI LEGGE N. 52

a iniziativa dei consiglieri Ricci, Carassai e Procaccini  
*presentata in data 25 ottobre 1995*

## ***Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale***

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 27 ottobre 1995*



*TITOLO I*  
*Disposizioni generali*

*Art. 1*  
*(Finalità)*

1. In attuazione della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e della normativa statale conseguente, la Regione Marche con la presente legge disciplina la Valutazione di impatto ambientale (VIA), quale strumento di tutela preventiva dell'ambiente, della salute e della qualità della vita nonché di promozione della trasparenza amministrativa, dell'informazione e della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.

2. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti di opere e interventi hanno sui seguenti fattori e sulle loro interrelazioni:

- a) l'uomo, la fauna, la flora;
- b) il suolo, il sottosuolo, l'acqua, l'aria, il clima;
- c) i beni materiali e il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico;
- d) il paesaggio e l'ambiente socio-economico.

3. La procedura di VIA individua, descrive e giudica, in via preventiva, l'impatto ambientale di progetti, pubblici e privati, individuati ai sensi del successivo articolo 4, commi 1 e 2.

*Art. 2*  
*(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina:  
a) la procedura di VIA concernente i progetti delle opere, e delle loro modifiche sostanziali, individuati ai sensi del successivo articolo 4;

b) la partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale.

2. La procedura di VIA non si applica a:

- a) progetti di manutenzione ordinaria;
- b) progetti di interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, dalle competenti autorità pubbliche nella misura dello stretto necessario per salvaguardare l'incolumità delle persone da pericoli imminenti.

3. In ogni caso la procedura di VIA deve intervenire prima della conclusione della procedura amministrativa che consente l'avvio della realizzazione dei progetti.

*Art. 3*  
*(Soggetti della procedura di VIA)*

1. I soggetti della procedura di VIA sono:

a) proponente: è il soggetto privato che richiede l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione relativa a un progetto o l'autorità pubblica che prende l'iniziativa relativamente a un progetto;

b) autorità competente: è l'ente che effettua la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto;

c) ufficio competente: è la struttura organizzativa dell'autorità competente

designata dalla stessa a curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione della procedura di VIA.

2. E' assicurata la partecipazione, nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge, di chiunque abbia interesse alla procedura.

#### *Art. 4*

##### *(Ambito di applicazione)*

1. Sono sottoposti alla procedura di VIA di competenza regionale i progetti di iniziativa pubblica o privata compresi nell'allegato A della presente legge. Sono altresì sottoposti alla procedura di VIA di competenza regionale i progetti di iniziativa pubblica o privata compresi nell'allegato B della presente legge qualora il sito di localizzazione o l'area potenzialmente interessata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, punto a), ricade sul territorio di due o più Province.

2. Sono sottoposti alla procedura di VIA di competenza provinciale i progetti di iniziativa pubblica o privata compresi nell'allegato B della presente legge, tranne nei casi previsti dal comma 1.

3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono sottoposti alla procedura di VIA di competenza regionale o provinciale a condizione che non rientrino tra quelli la cui procedura di VIA è di competenza statale. Per questi ultimi la partecipazione della Regione, o delle Province e dei Comuni interessati è regolata dalle disposizioni contenute nell'articolo 14 della presente legge.

4. La procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applica anche a progetti riguardanti modifiche ad opere, impianti e interventi esistenti non compresi nelle categorie individuate ai sensi dei commi 1 e 2, qualora da esse ne derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresì a progetti riguardanti modifiche a opere, impianti e interventi esistenti compresi nelle categorie individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 qualora da esse derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente.

## *TITOLO II*

### *VIA di competenza regionale e provinciale*

#### *Art. 5*

##### *(Studio ordinario di impatto ambientale per la procedura di VIA di competenza regionale)*

1. Tutti i progetti di cui all'articolo 4, comma 1, sono integrati a cura del proponente da uno studio ordinario di impatto ambientale.

2. Lo studio ordinario di impatto ambientale deve contenere:

- a) la definizione del sito di localizzazione e dell'area potenzialmente interessata in modo diretto ed indiretto, permanente e transitorio, dalla costruzione, esercizio ed eventuale dismissione dell'opera o intervento proposto;
- b) la descrizione analitica delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, bio-

logico e antropico del sito e dell'area potenzialmente interessata;

c) la descrizione delle finalità delle opere e degli interventi proposti;

d) la descrizione del progetto con particolare riferimento:

1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;

2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi adottati durante le fasi di costruzione, esercizio ed eventuale dismissione, con l'indicazione della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato;

3) alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previsti relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, da rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, rischio di incendi risultanti dalla costruzione, esercizio ed eventuale dismissione dell'opera progettata;

4) alla quantità e qualità dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti e alla specificazione dei mezzi di trasporto previsti durante le fasi di costruzione, esercizio ed eventuale dismissione;

5) alle modalità e ai tempi di realizzazione dell'opera;

e) l'illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale, con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e con i piani e programmi di settore interessati;

f) la descrizione e la valutazione quantitativa e qualitativa dei probabili effetti del progetto sull'ambiente dell'area potenzialmente interessata, con particolare riferimento a:

1) viabilità, traffico e trasporti;

2) agricoltura, vegetazione, flora e fauna;

3) assetto urbanistico e insediativo;

4) aspetti naturalistici e paesaggistici;

5) aspetti storici, archeologici, architettonici e artistici;

6) assetto geologico geomorfologico;

7) aspetti turistici e ricettivi;

8) aspetto ambientale in relazione agli inquinamenti;

9) qualità delle acque (dolci, salmastre, marine);

10) qualità dell'aria;

11) aspetti climatici;

12) condizioni socio-economiche;

g) la descrizione quantitativa e qualitativa delle misure adottate per eliminare gli effetti negativi sull'ambiente o per minimizzare quelli non eliminabili;

h) la simulazione degli effetti sull'ambiente in caso di possibili incidenti e la descrizione delle misure adottate per prevenirli e per minimizzarne gli effetti;

i) la descrizione dei sistemi di monitoraggio previsti;

l) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta in merito alla localizzazione, costruzione, esercizio ed eventuale dismissione dell'opera, in riferimento alle possibili alternative, ivi compresa la non realizzazione del progetto, con indicazione delle determinanti ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale e dei criteri e risultati dell'analisi di valutazione comparata adottati;

m) l'analisi costi-benefici dell'opera o dell'intervento proposti;

n) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;

o) la descrizione e la motivazione delle metodologie d'indagine e di valutazione impiegate e un sommario delle eventuali difficoltà incontrate dal proponente nella redazione dello studio.

3. Ai fini della predisposizione dello studio, il proponente ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente.

#### *Art. 6*

*(Studio semplificato di impatto ambientale per la procedura di VIA di competenza provinciale)*

1. Tutti i progetti di cui all'articolo 4, comma 2, sono integrati a cura del proponente da uno studio semplificato di impatto ambientale.

2. Lo studio semplificato di impatto ambientale deve contenere:

a) la definizione del sito di localizzazione e dell'area potenzialmente interessata in modo diretto ed indiretto, permanente e transitorio, dalla costruzione, esercizio ed eventuale dismissione dell'opera o intervento proposto;

b) la descrizione delle opere e degli interventi proposti e delle modalità e dei tempi di attuazione;

c) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente interessato;

d) la descrizione delle modificazioni qualitative e quantitative indotte sull'ambiente;

e) l'illustrazione della coerenza del progetto con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti;

f) la descrizione qualitativa e quantitativa delle misure previste per eliminare o minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente nelle fasi di costruzione, esercizio ed eventuale dismissione delle opere e degli interventi proposti;

g) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.

#### *Art. 7*

*(Presentazione e pubblicità dello studio di impatto ambientale)*

1. Il proponente, prima dell'inoltro del progetto alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla-osta od altri atti che consentono l'avvio della realizzazione dell'opera o intervento proposti, deve depositare presso l'Amministrazione regionale il progetto di cui all'articolo 4, comma 1, accompagnato dallo studio ordinario di impatto ambientale o presso l'Amministrazione provinciale il progetto di cui all'articolo 4, comma 2, accompagnato dallo studio semplificato di impatto ambientale. Il proponente provvede altresì al deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale presso le Province e presso i Comuni nei cui territori è prevista la realizzazione del progetto.

2. Entro dieci giorni dal deposito dello studio, il proponente provvede a far pubblicare su due quotidiani a diffusione regionale l'avviso dell'avvenuto deposito, con la specificazione dell'oggetto delle opere e degli interventi proposti, del soggetto proponente, della localizzazione e con una sommaria descrizione delle opere e degli interventi medesimi. L'avviso contiene altresì l'indicazione degli uffici presso cui progetto e studio d'impatto ambientale sono consultabili, il termine entro il quale possono essere presentate osservazioni scritte e l'indicazione della sede e della data di svolgimento della presentazione pubblica del progetto di cui al comma 3. Il procedimento si intende iniziato dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito che risulta pubblicato per ultimo.

3. Entro quindici giorni dalla data di inizio del procedimento, i proponenti di progetti soggetti a procedura di VIA di competenza regionale organizzano, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto in sede prossima all'area interessata alla localizzazione del progetto.

4. Chiunque può prendere visione del progetto e dello studio di impatto ambientale presso gli uffici pubblici in cui sono depositati e ottenerne, a proprie spese, copia.

5. Chiunque ne abbia interesse può presentare all'autorità competente osservazioni scritte entro quarantacinque giorni dalla data di inizio del procedimento.

## Art. 8

### *(Istruttoria dell'ufficio competente)*

1. L'ufficio competente di cui all'articolo 15, esaminato lo studio di impatto ambientale, le osservazioni scritte pervenute e gli eventuali elementi emersi, conclude l'istruttoria entro novanta giorni dalla data di inizio del procedimento mediante la redazione di un rapporto sull'impatto ambientale del progetto proposto.

2. L'autorità competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione e per una sola volta, entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento eventuali integrazioni e chiarimenti. In tal caso, la data di inizio del procedimento diviene quella del deposito da parte del proponente delle integrazioni e chiarimenti richiesti.

## Art. 9

### *(Pronuncia d'impatto ambientale)*

1. La Giunta regionale, per i progetti compresi nelle categorie elencate nell'allegato A, o la Giunta provinciale per i progetti compresi nelle categorie elencate nell'allegato B, delibera la pronuncia d'impatto ambientale entro centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento, sulla base del rapporto dell'ufficio competente, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni scritte presentate.

2. La pronuncia di impatto ambientale si intende negativa se l'autorità competente non delibera entro il termine previsto dal comma 1.

3. La deliberazione è notificata al proponente, comunicata alle autorità regionali, provinciali e comunali competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla-osta od altri atti che consentono la realizzazione dell'opera e pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Art. 10*  
*(Effetti della pronuncia)*

1. La pronuncia di impatto ambientale positiva costituisce condizione imprescindibile per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione, concessione, parere, nulla-osta od altro atto di competenza di autorità regionali, provinciali e comunali che consente la realizzazione dell'opera o dell'intervento proposto.

2. La pronuncia di impatto ambientale positiva può prevedere prescrizioni particolari o condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto. Il proponente è obbligato a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le autorità regionali, provinciali e comunali competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla-osta od altri atti che consentono la realizzazione dell'opera, sono obbligati a conformare i relativi provvedimenti autorizzatori e concessori alle eventuali prescrizioni in essa contenute.

3. L'autorità competente per la pronuncia di impatto ambientale, anche in deroga alle norme vigenti, rilascia contestualmente, ove occorra, i pareri,

nulla osta o autorizzazioni relative:

a) tutela del paesaggio, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431;

b) assetto idrogeologico, di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267.

*Art. 11*  
*(Efficacia temporale della pronuncia)*

1. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo di tempo limitato, in ogni caso non inferiore a tre anni, che viene stabilita di volta in volta in relazione alle caratteristiche del progetto. Entro tale termine l'area progettata deve essere completata, a pena di decadenza della pronuncia e dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 1 e comma 3.

2. Per motivate ragioni l'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare il predetto termine, una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito inizialmente.

*Art. 12*  
*(Opposizione)*

1. Contro la deliberazione dell'autorità competente è ammesso motivato ricorso in opposizione, da parte di chiunque abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.

2. L'autorità competente si pronuncia sul ricorso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

*Art. 13*  
*(Vigilanza e sanzioni)*

1. Le autorità competenti alla pronuncia di impatto ambientale vigilano sul rispetto della presente legge e sull'osservanza dei provvedimenti adottati in base alla stessa.

2. Chiunque provveda alla realizzazione di un progetto da assoggettare a VIA di competenza regionale o provinciale senza aver ottenuto la relativa pronuncia positiva è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 150.000.000.

3. Chiunque realizzi il progetto o gestisca l'opera in violazione dei contenuti della pronuncia di VIA di competenza regionale o provinciale ottenuta, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 100.000.000 per la violazione commessa.

4. All'accertamento e all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Presidente della Giunta regionale o il Presidente dell'Amministrazione provinciale, nei casi di rispettiva competenza, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di violazione di cui ai commi 2 e 3 è sempre disposta, da parte del Presidente della Giunta regionale o del Presidente dell'Amministrazione provinciale, nei casi di rispettiva competenza, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio. Nei casi previsti dal precedente comma 3 è inoltre disposto l'adeguamento del progetto e delle modalità di esercizio dell'opera alla pronuncia di VIA

6. Il Presidente della Giunta regionale o il Presidente dell'Amministrazione provinciale, nei casi di rispettiva competenza, ordinano altresì il ripristino dello stato dei luoghi o l'eventuale adozione di misure per la rimozione delle conseguenze negative prodotte sull'ambiente.

7. Non è ammessa la pronuncia di VIA in sanatoria per progetti già realizzati.

*TITOLO III*  
*Partecipazione alla procedura*  
*di impatto ambientale*  
*di competenza statale*

*Art. 14*  
*(Partecipazione della Regione*  
*alla procedura di competenza statale)*

1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale, la Giunta regionale acquisisce il parere delle Province e dei Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto. Tali pareri sono espressi entro quarantacinque giorni dalla richiesta della Regione, trascorsi inutilmente i quali i pareri sono considerati favorevoli. A tal fine, il proponente provvede al deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale presso le Province e i Comuni suddetti. Se i Comuni interessati sono più di tre, il deposito è limitato ai tre maggiormente interessati per territorio.

2. Entro dieci giorni dalla richiesta del parere alle province e ai Comuni interessati, la Regione cura la pubblicazione nel B.U.R. di un avviso contenente la specificazione dell'oggetto delle opere e degli interventi proposti, del soggetto proponente, della localizzazione e una sommaria descrizione delle opere e degli interventi medesimi. L'avviso contiene altresì l'indicazione degli uffici presso cui progetto e studio d'impatto ambientale sono consultabili e il termine entro il quale possono essere presentate osservazioni scritte.

3. Chiunque può prendere visione del progetto e dello studio di impatto ambientale presso gli uffici pubblici regionali, provinciali e comunali in cui sono depositati e ottenerne, a proprie spese, copia.

4. Chiunque ne abbia interesse può presentare al Presidente della Giunta regionale osservazioni scritte entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel B.U.R..

5. La Giunta regionale delibera sulla base del rapporto istruttorio dell'ufficio competente di cui al successivo articolo 15.

#### *TITOLO IV*

#### *Struttura operativa per la procedura di VIA di competenza regionale e provinciale*

#### *Art. 15 (Ufficio competente)*

1. L'ufficio competente della Regione per la procedura di VIA di compe-

tenza regionale e per la partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale, disciplinate dalla presente legge, è il Servizio centrale di settore della Giunta regionale "Tutela e risanamento ambientale", di cui alla l.r. 26 aprile 1990, n. 30, allegato B, voce 29.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le strutture operative e i moduli organizzativi del servizio "Tutela e risanamento ambientale" per l'esercizio delle attribuzioni e l'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della stessa.

3. Alle strutture operative di cui al comma 2 sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attivazione delle fasi di informazione e partecipazione secondo quanto previsto dalla presente legge;

b) svolgimento delle funzioni procedurali connesse alle diverse fasi della procedura di VIA e rapporto con i diversi livelli amministrativi e istituzionali coinvolti;

c) organizzazione delle istruttorie e redazioni dei rapporti di impatto ambientale;

d) sperimentazione di metodologie e tecniche di valutazione di impatto ambientale;

e) promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale;

f) redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della VIA;

g) cura e gestione dell'archivio degli

studi di impatto ambientale ove sono catalogati e conservati gli atti e i documenti relativi alle procedure di VIA.

4. Per la redazione del rapporto di cui alla lettera c) l'ufficio competente ha la facoltà di chiedere e di ottenere collaborazioni, pareri e contributi agli altri servizi e uffici della Regione.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Province individuano le strutture operative competenti per l'esercizio delle attribuzioni in materia di VIA di cui alla presente legge.

## *TITOLO V*

### *Norme transitorie e finali*

#### *Art. 16*

##### *Norme transitorie*

1. I progetti individuati ai sensi dell'articolo 4 sono sottoposti a procedura di VIA a partire dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A partire dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge devono altresì essere sottoposti alla

procedura di VIA di cui alla presente legge, i progetti, aventi le caratteristiche definite negli allegati A e B, che hanno già avviato i procedimenti, presso autorità regionali, provinciali e comunali, per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla-osta od altri atti che consentono la realizzazione dell'opera. Per i suddetti progetti l'atto finale di approvazione, autorizzazione o concessione da parte di autorità regionali, provinciali e comunali è senza eccezioni condizionato dalla pronuncia di impatto ambientale positiva.

3. La procedura di VIA non si applica per i progetti per i quali, alla data del novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuto l'atto finale di approvazione, autorizzazione o concessione a norma delle vigenti disposizioni.

#### *Art. 17*

##### *(Abrogazione)*

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 7 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34;
- b) gli articoli 63bis e 63ter delle Norme Tecniche di Attuazione del PPAR.

## Opere soggette alla procedura di VIA di competenza regionale

<b>Settori</b>	<b>Soglie d'intervento</b>
<b>Agricoltura</b>	
1) Piani di riordino fondiario	oltre 30 ettari
2) Progetti volti a destinare terreni a coltivazioni agricole o forestali intensive	oltre 20 ettari
3) Primi rimboschimenti e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad altro tipo di sfruttamento del suolo	oltre 20 ettari
4) Impianti per volatili da cortile	oltre 20.000 capi
5) Impianti per suini	oltre 100 capi
6) Impianti per bovini	oltre 100 capi
7) Impianti per conigli	oltre 10.000 capi
8) Impianti per ovini	oltre 400 capi
9) Piscicoltura	oltre 5 ettari
10) Serre	oltre 6.000 mq
11) Recupero di terre dal mare, dai laghi, dagli alvei fluviali	oltre 1 ettaro
<b>Industria estrattiva</b>	
1) Estrazione della torba, estrazione da cave di materiale da costruzione, di materiali refrattari e per ceramica	oltre 200.000 mc
2) Impianti per l'estrazione di combustibili solidi, petrolio e gas naturali, minerali metalliferi, esclusi quelli di cui al precedente punto 1)	tutti i progetti
3) Distillazione a secco del carbone e delle scisti bituminose	tutti i progetti
4) Impianti destinati alla produzione di cemento, calce, gesso e refrattari	tutti i progetti
5) Trivellazione in profondità per lo stoccaggio di rifiuti di ogni genere	tutti i progetti
6) Raffinerie di petrolio greggio	tutti i progetti
<b>Industria energetica</b>	
1) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda	oltre 10 kv di potenza termica complessiva al generatore
2) Trasporto di energia elettrica mediante linee aeree	con tensione nominale superiore a 100 kv

---

**Settori****Soglie d'intervento**

---

- |   |  |
|---|--|
| 3) Stoccaggio di combustibili liquidi e gassosi   | con capacità complessiva superiore a 10.000 kv |
| 4) Stoccaggio di combustibili gassosi liquefatti  | con capacità complessiva superiore a 500 mc    |
| 5) Stoccaggio di combustibili solidi  | con capacità complessiva superiore a 10.000 t  |
| 6) Impianti di ricerca per la produzione e trasformazione di materiali fissili e fertili; per la produzione, arricchimento e trattamento di combustibili nucleari; per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi | tutti i progetti                               |
| 7) Impianti geotermici, eolici e solari per la produzione di energia  | oltre 3 kv di potenza nominale                 |
| 8) Impianti per la produzione di energia idroelettrica  | con potenza nominale superiore a 220 kv        |
| 9) Impianti per la produzione di energia elettronucleare  | tutti i progetti                               |

**Lavorazione di metalli**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie, fucine, trafilerie e laminatoi  | tutti i progetti                               |
| 2) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi salvo i metalli preziosi; imbutiture, tranciatrici di pezzi di notevoli dimensioni; trattamento in superficie e rivestimento dei metalli | con capacità complessiva superiore a 30.000 mc |
| 3) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori; cantieri navali; impianti per la costruzione di materiale ferroviario   | tutti i progetti                               |
| 4) Imbutitura di fondo con esplosivi   | tutti i progetti                               |
| 5) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici  | tutti i progetti                               |

**Fabbricazione del vetro**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Impianti per la produzione di vetro, lana di vetro e lana di silicati | tutti i progetti |
|--|------------------|

**Industria chimica**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici; produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di clastometri e perossidi; produzione di mastici, di inchiostri da stampa | tutti i progetti                               |
| 2) Produzione di sapone e detergenti sintetici, di prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria   | con capacità complessiva superiore a 15.000 mc |
| 3) Impianti di stoccaggio di petrolio e derivati   | con capacità complessiva superiore a 15.000 mc |
| 4) Impianti di stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici  | con capacità complessiva superiore a 1.000 mc  |

**Industria dei prodotti alimentari**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Impianti per la produzione di grassi e olii vegetali e animali  | oltre 10.000 mc  |
| 2) Impianti per la produzione di conserve di origine animale e vegetale  | oltre 10.000 mc  |
| 3) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari  | oltre 10.000 mc  |
| 4) Impianti per la produzione di vino, di acquaviti, di birra, di liquori, di sciroppi, di dolciumi, di cioccolato, di gelato, di amidacei | oltre 10.000 mc  |
| 5) Impianti per la macellazione di animali   | con capacità di macellazione superiore a 5.000 capi/grossi/anno o 100.000 capi/anno di bassa corte |
| 6) Impianti per la lavorazione e conservazione del pesce e prodotti ittici; impianti per la produzione di farina di pesce e olio di pesce  | oltre 10.000 mc  |
| 7) Impianti per la produzione di fecola  | oltre 10.000 mc  |
| 8) Zuccherifici  | oltre 10.000 mc  |
| 9) Impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di frutta, ortaggi e funghi   | oltre 10.000 mc  |
| 10) Impianti per la produzione del caffè, di sucedanei del caffè e del tè  | oltre 10.000 mc  |

**Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) Fabbricazione di paste per carta, carta e cartone; stabilimenti per la produzione e lavorazione di cellulosa | tutti i progetti      |
| 2) Stabilimenti per la concia e l'allumatura  | tutti i progetti      |
| 3) Officine di lavaggio, sgrassaggio imbiancamento della lana   | superiore a 30.000 mc |
| 4) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati                                      | superiore a 30.000 mc |
| 5) Stabilimenti per la tintura e il trattamento chimico di fibre tessili  | superiore a 20.000 mc |

**Industria della gomma e delle materie plastiche**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Industria della gomma, degli elastomeri                                     | tutti i progetti     |
| 2) Costruzione e trattamento dei pneumatici; industrie delle materie plastiche | superiore a 3.000 mc |

**Altre industrie**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Impianti per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e derivati, impianti per la costruzione di mole e di altri corpi abrasivi | tutti i progetti |
| 2) Impianti per la produzione industriale di ceramica   | tutti i progetti |
| 3) Impianti di verniciatura   | oltre 10.000 mc  |

**Altri progetti**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1) Grandi opere urbane (ospedali, fiere, complessi alberghieri, centri commerciali, interporti, mercati, parcheggi, centri direzionali, edifici di culto, edifici di abitazioni e similari) | oltre 5 ha o 50.000 mc            |
| 2) Centri turistici e direzionali   | tutti i progetti                  |
| 3) Campeggi   | oltre 10 ettari                   |
| 4) Piste permanenti per corse e prove d'automobili, motociclette e altri veicoli a motore   | tutti i progetti                  |
| 5) Smaltimenti rifiuti urbani   | tutti i progetti                  |
| 6) Smaltimenti rifiuti speciali   | tutti i progetti                  |
| 7) Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali   | oltre 50.000 mc                   |
| 8) Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi  | tutti i progetti                  |
| 9) Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi   | oltre 5 t                         |
| 10) Impianti di depurazione delle acque e smaltimento di fanghi   | oltre 10.000 abitanti equivalenti |
| 11) Piste da sci di discesa   | oltre 2 km                        |
| 12) Fabbricazione di fibre minerali artificiali; fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivi   | tutti i progetti                  |
| 13) Banci di prova per motori, turbine e reattori   | tutti i progetti                  |
| 14) Grandi strutture scientifiche   | oltre 3 ha e 20.000 mc            |
| 15) Capannoni industriali   | oltre 40.000 mc                   |

**Progetti d'infrastrutture**

- |  |  |
|--|--|
| 1) Impianti funiviari bifuni e ad agganciamento automatico   | tutti i progetti                                 |
| 2) Costruzione di strade poderali, interpoderali, forestali e comunali   | oltre i 15 km                                    |
| 3) Costruzione di strade provinciali e statali; gallerie stradali  | tutti i progetti                                 |
| 4) Costruzione di aeroporti  | tutti i progetti                                 |
| 5) Opere di canalizzazione e regolazione corsi d'acqua   | per una spesa complessiva superiore a 4 miliardi |
| 6) Tronchi ferroviari, tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri | tutti i progetti                                 |
| 7) Installazione di oleodotti, gasdotti ed impianti per il trasporto di vapore e acqua calda   | condotte superiori a 40 kv                       |
| 8) Porti turistici   | tutti i progetti                                 |

## Opere soggette alla procedura di VIA di competenza provinciale

<b>Settori</b>	<b>Soglie d'intervento</b>
<b>Agricoltura</b>	
1) Piani di riordino fondiario	da 10 a 30 ettari
2) Progetti volti a destinare terreni a coltivazioni agricole o forestali intensive	da 10 a 20 ettari
3) Progetti di utilizzazione a scopo agricolo delle acque	oltre 50 l/sec e/o 100 ettari
4) Primi rimboschimenti e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad altro tipo di sfruttamento del suolo	da 5 a 20 ettari
5) Impianti per volatili da cortile	da 2.000 a 20.000 capi
6) Impianti per suini	da 30 a 100 capi
7) Impianti per bovini	da 50 a 100 capi
8) Impianti per conigli	da 500 a 10.000 capi
9) Impianti per ovini	da 200 a 400 capi
10) Piscicoltura	da 1 a 5 ettari
11) Serre	da 2.000 a 6.000 mq
12) Recupero di terre dal mare, dai laghi, dagli alvei fluviali	fino a 1 ettaro
<b>Industria estrattiva</b>	
1) Estrazione della torba, estrazione da cave di materiale da costruzione, di materiali refrattari e per ceramica	da 50.000 a 200.000 mc
2) Trivellazioni in profondità per fini estrattivi escluse le indagini per lo studio della stabilità del suolo e le ricerche idriche	oltre 30 mt di profondità
<b>Industria energetica</b>	
1) Impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda	da 1,1 a 10 kv di potenza termica complessiva al generatore
2) Stoccaggio di combustibili liquidi e gassosi	capacità complessiva da 1.000 a 10.000 mc
3) Stoccaggio di combustibili gassosi liquefatti	capacità complessiva da 50 a 500 mc
4) Stoccaggio di combustibili solidi	capacità complessiva da 1.000 a 10.000 t
5) Impianti geotermici, eolici e solari per la produzione di energia	da 1 a 3 kv di potenza nominale

---

**Settori****Soglie d'intervento**

---

- 6) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale da 20 a 220 kv

**Lavorazione di metalli**

- 1) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi salvo i metalli preziosi; imbutiture, tranciatrici di pezzi di notevoli dimensioni; trattamento in superficie e rivestimento di metalli capacità complessiva da 10.000 a 30.000 mc
- 2) Costruzione di tubi, di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera; costruzione di motori, generatori, trasformatori ed altro materiale elettrico e dielettrico capacità complessiva superiore a 20.000 mc

**Industria chimica**

- 1) Produzione di sapone e detergenti sintetici, di prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria capacità complessiva da 2.000 a 15.000 mc
- 2) Impianti di stoccaggio di petrolio e di prodotti derivanti di prima distillazione capacità complessiva da 2.000 a 15.000 mc
- 3) Impianti di stoccaggio di altri prodotti chimici e petrolchimici capacità complessiva da 100 a 1.000 mc

**Industria dei prodotti alimentari**

- 1) Impianti per la produzione di grassi e olii vegetali e animali da 5.000 a 10.000 mc
- 2) Impianti per la produzione di conserve di origine animale e vegetale da 5.000 a 10.000 mc
- 3) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari da 5.000 a 10.000 mc
- 4) Impianti per la produzione di vino, di acquaviti, di birra, di liquori, di sciroppi, di dolciumi, di cioccolato, di gelato, di amidacei da 5.000 a 10.000 mc
- 5) Impianti per la macellazione di animali con capacità di macellazione da 1.000 a 5.000 capi/grossi/anno o da 50.000 a 100.000 animali/anno di bassa corte
- 6) Impianti per la lavorazione e conservazione del pesce e prodotti ittici; impianti per la produzione di farina di pesce e olio di pesce da 5.000 a 10.000 mc
- 7) Impianti per la produzione di fecola da 5.000 a 10.000 mc
- 8) Zuccherifici da 5.000 a 10.000 mc
- 9) Impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di frutta, ortaggi e funghi da 5.000 a 10.000 mc
- 10) Impianti per la produzione del caffè, di succedanei del caffè e del tè da 5.000 a 10.000 mc

---

**Settori****Soglie d'intervento**

---

**Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Officine di lavaggio, sgrassaggio imbiancamento della lana              | da 3.000 a 30.000 mc |
| 2) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati | da 3.000 a 30.000 mc |
| 3) Stabilimenti per la tintura e il trattamento chimico di fibre tessili   | da 3.000 a 20.000 mc |

**Industria della gomma e delle materie plastiche**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Costruzione e trattamento dei pneumatici; industrie delle materie plastiche | fino a 3.000 mc |
|--|-----------------|

**Altre industrie**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1) Impianti per la produzione di materiali da costruzione; servizi di lavanderia, tintoria ed affini; sviluppo e stampa di prodotti fotografici e cinematografici | superiore a 5.000 mc |
| 2) Impianti di verniciatura   | da 300 a 10.000 mc   |

**Altri Progetti**

- |   |   |
|---|---|
| 1) Grandi opere urbane (ospedali, fiere, complessi alberghieri, centri commerciali, interporti, mercati, parcheggi, centri direzionali, edifici di culto, edifici di abitazioni e similari) | da 2 a 5 ha oppure da 20.000 mc a 50.000 mc |
| 2) Campeggi   | da 2 a 10 ha                                |
| 3) Discariche per inerti  | oltre 50.000 mc                             |
| 4) Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali   | fino a 50.000 mc                            |
| 5) Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi   | fino a 5 t                                  |
| 6) Impianti di depurazione delle acque e smaltimento di fanghi  | da 3.000 a 10.000 abitanti equivalenti      |
| 7) Raccolta, rottamazione e stoccaggio dei rottami di ferro e simili  | oltre 1 ha                                  |
| 8) Piste da sci di discesa  | da 500 mt a 2 km                            |

**Progetti d'infrastrutture**

- |   |  |
|---|--|
| 1) Lavori per l'attrezzamento di aree industriali   | oltre 3 ettari   |
| 2) Impianti meccanici monofune di risalita  | oltre 500 metri  |
| 3) Costruzione di strade poderali, interpoderali, forestali e comunali                                    | da 3 a 15 km   |
| 4) Opere di canalizzazione e regolazione corsi d'acqua non previsti in piani di Bacino (legge 183/89)     | opere per una spesa complessiva da 1 a 4 miliardi          |
| 5) Dighe e altri impianti destinati a trattenere o accumulare le acque in modo durevole                   | con capacità da 10.000 a 100.000 mc e altezza fino a 10 mt |
| 6) Installazione di oleodotti e gasdotti ed impianti industriali per il trasporto di vapore e acqua calda | condotte da 2 a 40 km                                      |

# PROPOSTA DI LEGGE N. 53

a iniziativa del consigliere Modesti  
*presentata in data 25 ottobre 1995*

***Modificazioni alla l.r. 28 giugno 1994, n. 22 “Ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle unità sanitarie locali” e successive modificazioni ed integrazioni***

**divenuta: Legge regionale 25 marzo 1996, n. 9  
“Ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle unità sanitarie locali”  
e successive modificazioni ed integrazioni  
BUR n. 24 del 4 aprile 1996**

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 26 ottobre 1995*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 14 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 1996, n. 35*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 145/GAB.96 del 20 marzo 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell’attuazione: **Servizio sanità***



*Art. 1*

1. La sede legale dell'ambito territoriale n. 10 di cui alla tabella allegata alla

l.r. 28 giugno 1994, n. 22, così come modificata dalla l.r. 7 aprile 1995, n. 31, è stabilita nel solo comune di Camerino.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 54

a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Pacetti, Cleri,  
Modesti e Giannotti  
*presentata in data 27 ottobre 1995*

***Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1989, n. 4  
così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale  
26 aprile 1990, n. 30***

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 31 ottobre 1995*



*Art. 1*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 14 marzo 1989, n. 4, così come modificato dall'articolo 35 della l.r. 26 aprile

1990, n. 30, è sostituito dal seguente:

"3. L'Ufficio di Presidenza provvede al conferimento degli incarichi e all'assegnazione del personale di cui al comma 2 su richiesta nominativa del consigliere interessato".



# PROPOSTA DI LEGGE N. 55

a iniziativa dei consiglieri Ciccanti, Ricci G. e Giannotti  
*presentata in data 30 ottobre 1995*

***Nuove norme per la disciplina degli interventi in materia  
di bonifica e di consorzi di bonifica***

**Legge regionale 9 maggio 1997, n. 30**

**Disciplina regionale della bonifica. Attribuzioni di funzioni  
alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.**

**Soppressione dei consorzi di bonifica**

*BUR n. 29 del 15 maggio 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 31 ottobre 1995*
- *La III Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alle proposte di legge*
  - n. 13 del 31 luglio 1995 ad iniziativa della Giunta regionale*
  - n. 1 del 30 giugno 1995 ad iniziativa del consigliere Marucci*
  - n. 4 dell'11 luglio 1995 ad iniziativa dei consiglieri Bartolomei, Donini, Ricci, D'Angelo, Rocchi, Cesaroni, Modesti e Avenali*
  - n. 6 del 14 luglio 1995 ad iniziativa del consigliere Villa*
  - n. 24 del 6 settembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Ricci, Pupo, Gasperi, Agostini, Giannotti e Grandinetti*
- *Parere espresso dalla I Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 30 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1996, n. 38*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n. 198/GAB.96 del 24 aprile 1996*

- *Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 luglio 1996, n. 58*
- *Impugnata avanti la Corte costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso in data 2 agosto 1996, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 126/1997*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio agricoltura***

*Art. 1*  
*(Finalità)*

1. La Regione Marche riconosce e promuove l'attività di bonifica idraulica e di irrigazione, come mezzo permanente di conservazione, sistemazione, di difesa del suolo e di raccolta ed utilizzazione delle risorse idriche ad uso agricolo nonché come mezzo di valorizzazione della produzione agricola.

2. Tale attività è destinata in particolare:

a) assicurare la stabilità ed il buon regime idraulico dei terreni declivi;

b) assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio;

c) conservare ed incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli;

d) favorire lo sviluppo e la valorizzazione agricola del territorio.

3. Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione statale e regionale, con particolare riferimento ai piani ed agli interventi previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni e ai piani e agli interventi per il settore irrigazione e i programmi di azioni contemplate per lo specifico settore dalle direttive e dai regolamenti comunitari con gli interventi delle Regioni e degli Enti locali in materia di agricoltura e foreste e di lavori pubblici.

*Art. 2*  
*(Interventi ed opere di bonifica idraulica e di irrigazione)*

1. Sono opere pubbliche di bonifica idraulica quelle da realizzarsi nei

comprensori di bonifica che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dei terreni per conservarne ed incrementarne la produttività, e, comunque, per favorirne l'utilizzazione.

2. Esse sono costituite prevalentemente da:

a) i canali della rete scolante, le opere di regimazione delle acque interne e di sistemazione idraulico ed idraulico-agraria dei terreni;

b) gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni;

c) le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette;

d) le infrastrutture e le apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quelle di irrigazione;

e) le opere di competenza privata rese obbligatorie dal piano generale di bonifica.

3. Sono opere pubbliche di irrigazione quelle da realizzarsi nei comprensori di bonifica per la provvista, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché gli interventi comunque finalizzati all'irrigazione dei terreni.

*Art. 3*  
*(Classificazione del territorio e delimitazione dei comprensori di bonifica)*

1. Per conseguire il riassetto organizzativo della bonifica finalizzato all'istituzione di Enti omogenei sotto il

profilo idrografico e rispondenti a criteri di funzionalità nella gestione degli interventi di cui al precedente articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta delle Province territorialmente interessate e sentiti i Consorzi di bonifica operanti sui rispettivi territori, provvede:

a) alla classifica, declassifica o riclassifica ai fini della bonifica del territorio regionale;

b) alla delimitazione dei comprensori di bonifica e alla istituzione dei relativi anche attraverso la fusione dei Consorzi esistenti.

2. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1 interessino i comprensori ricadenti nei territori di due o più Regioni, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

*Art. 4*  
*(Funzioni delle Province)*

1. Le Province provvedono nell'ambito della programmazione regionale, alla determinazione dei piani poliennali e annuali di interventi tenendo conto delle proposte formulate dai Consorzi di bonifica con i piani generali di cui al successivo articolo 6.

2. Le Province provvedono alla definizione dei piani di cui al precedente comma tenendo conto delle direttive contenute nei propri piani territoriali di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nei piani di bacino di cui alla legge 183/1989.

3. I piani annuali di bonifica e di irrigazione predisposti dalle Province indicano le opere e gli interventi da realizzare in ciascun comprensorio.

4. Qualora il comprensorio comprenda il territorio di più Province, all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi provvede la Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del bacino, sentite per le funzioni di programmazione e per gli interventi ricadenti nel territorio di competenza, le altre Province interessate.

5. Qualora la Provincia interpellata non si pronunci entro novanta giorni dalla data richiesta, provvedono alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 2 individuate con i piani di cui ai precedenti commi, mediante concessione al Consorzio di bonifica competente per territorio.

*Art. 5*  
*(Compiti dei Consorzi di bonifica)*

1. I Consorzi di bonifica, persone giuridiche pubbliche ai sensi dell'articolo 862 c.c. provvedono alla progettazione ed esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 2 su concessione della Provincia ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 4 o su concessione dello Stato per le opere irrigue di rilevanza nazionale.

2. I Consorzi di bonifica provvedono altresì alla manutenzione, all'esercizio ed alla vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione da essi realizzati o comunque ad essi affidati per la gestione, nonché ai compiti

di cui all'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. Provvedono all'elaborazione del piano generale di bonifica di cui al successivo articolo 6, alla formulazione di proposte per gli schemi previsionali e programmatici e per i piani di bacino di cui alla legge 183/1989. A tal fine la Regione consulta i Consorzi di bonifica per l'individuazione delle opere e attività di bonifica da attuare nei bacini idrografici determinati ai sensi della legge 183/1989 ricadenti nei rispettivi comprensori, avendo particolare riguardo agli interventi di sistemazione idraulico e idraulico-agraria e di ricerca, raccolta, adduzione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo.

4. Le Province, i Comuni e le Comunità montane possono affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di propria competenza riguardo alle azioni per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente.

5. Ai Consorzi di bonifica sono attribuite con provvedimento del Consiglio regionale le funzioni dei Consorzi idraulici di 3ª categoria, ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520.

#### *Art. 6*

#### *(Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale)*

1. I Consorzi di bonifica provvedono alla predisposizione del piano generale e di tutela del territorio rurale quale strumento propositivo per la determinazione, da parte delle Province, dei

piani poliennali e annuali di intervento di cui al precedente articolo 4.

2. Il piano generale di cui al precedente comma, dispone la ripartizione idrografica e le esigenze di difesa e sistemazione idraulica e secondo le possibili utilizzazioni produttive.

3. Il piano inoltre provvede alla individuazione di massima delle opere pubbliche di bonifica ed irrigua di cui all'articolo 2, da proporre alle Province.

4. Il piano inoltre propone eventuali vincoli a tutela del territorio rurale e dell'ambiente naturale del comprensorio.

5. Il piano, depositato presso la Provincia, è trasmesso ai Comuni e alle Comunità montane competenti per territorio.

6. Nel caso in cui il comprensorio ricada in più Province, il piano è depositato presso la Provincia in cui ricade la maggior parte del territorio del comprensorio ed è trasmesso anche alle altre Province per le relative osservazioni.

7. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e negli albi dei Comuni interessati.

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano, presso la Provincia, le Comunità montane e il Consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni al Consorzio.

9. Il Consorzio di bonifica entro i successivi trenta giorni, trasmette alla

Provincia le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.

10. I Comuni, le Comunità montane possono proporre alla Provincia, entro novanta giorni dal ricevimento del piano, per i singoli territori di competenza, le modifiche ritenute necessarie per l'adeguamento ai propri atti di programmazione.

11. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Provincia, tenuto conto anche del proprio piano territoriale di coordinamento, delibera il piano, decidendo sulle eventuali osservazioni, e lo trasmette alla Giunta regionale.

12. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro sessanta giorni, esaminata la congruità del piano con la programmazione regionale con gli eventuali piani di bacino, lo approva.

13. Nelle more di elaborazione e di approvazione del piano generale, i Consorzi di bonifica provvedono a proporre annualmente alle Province il programma di azioni e di interventi di bonifica idraulica e di irrigazione, che sono necessari in ciascun comprensorio.

#### *Art. 7*

##### *(Poteri di vigilanza e di polizia idraulica)*

1. I Consorzi ai fini della conservazione e della gestione delle opere di cui al precedente articolo 2, svolgono le funzioni di vigilanza e di polizia idraulica sulle opere e sulle acque di bonifica e di irrigazione secondo le disposizioni det-

tate in materia dal r.d. 23 febbraio 1933, n. 215 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 386 e successive modificazioni e integrazioni.

#### *Art. 8*

##### *(Accordi di programma)*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni e di Consorzi di bonifica, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalentemente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove, ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/1990, la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 142/1990.

#### *Art. 9*

##### *(Contributi a carico dei consorziati)*

1. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali i Consorzi di bonifica hanno potere di imporre contributi sugli immobili siti nel comprensorio consortile, che traggono beneficio dall'attività del Consorzio.

2. L'importo annuale complessivo dei contributi è determinato sulla base delle spese individuate ed approvate in sede di bilancio preventivo.

3. La ripartizione della spesa fra i consorziati è effettuata ai sensi degli articoli 10, 11 e 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere eseguite nel comprensorio del Consorzio. Rimanendo pertanto escluso che possono essere assoggettabili a contribuzione gli immobili che non traggono alcun beneficio. I benefici sono determinati sulla base dei criteri stabiliti da appositi piani di classifica predisposti dai Consorzi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvati dalla Regione, sentite le Province territorialmente interessate.

4. Nelle more dell'approvazione dei piani di classifica, i Consorzi provvedono alla determinazione dei contributi sulla base di indici provvisori di beneficio determinati con riguardo alla superficie dell'ambiente interessato dalle opere, nei territori irrigui, anche alle dotazioni di acqua irrigua. Tali indici sono fissati con apposita deliberazione del Consiglio, approvata dalla Provincia territorialmente interessata.

#### *Art. 10*

##### *(Concorso negli oneri di bonifica)*

1. In considerazione delle finalità di pubblico interesse realizzate dalle azioni di bonifica e di irrigazione e della

esigenza di contenere entro limiti di supportabilità economica la contribuzione a carico dei privati, di cui al precedente articolo 9, la Regione, in sede di bilancio di previsione, determina l'ammontare della propria partecipazione finanziaria alle spese per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. La Giunta regionale delibera il riparto di tali somme tra i Consorzi di bonifica operanti nella Regione sulla base dell'estensione della superficie interessata dagli interventi manutentori, sentite le Province interessate.

#### *Art. 11*

##### *(Composizione dei consorziati)*

1. Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà su immobili ricadenti nel comprensorio o a un onere derivante da contratto di affitto ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

#### *Art. 12*

##### *(Composizione del Consiglio)*

1. Il Consiglio è composto da 24 membri di cui 16 eletti dall'Assemblea dei consorziati e 8 membri di diritto, di cui 6 rappresentanti delle Province e 2 rappresentanti della Regione.

2. I membri di diritto sono nominati

dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su designazione delle Province.

3. Il Consorzio è tenuto a comunicare alle Province e alla Regione che devono designare i membri di diritto, la data delle elezioni almeno trenta giorni prima; i predetti dovranno comunicare alla Regione le proprie designazioni entro cinque giorni successivi alla data delle elezioni consortili.

4. Trascorso il termine predetto, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base delle designazioni pervenute, o, d'ufficio, in caso di carenza di designazioni.

5. In carenza della designazione di cui al precedente comma, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Consiglio potrà utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto che, successivamente effettuata, è comunque valida fino alla scadenza della durata in carica dei componenti elettivi del Consiglio.

#### *Art. 13*

##### *(Elezioni del Consiglio)*

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio i consorziati sono suddivisi sulla base della contribuzione dovuta e secondo quanto sarà stabilito dallo statuto del Consorzio, in non meno di tre o non più di cinque sezioni.

2. Ad ogni sezione viene attribuito un numero di consiglieri sul totale consi-

glieri da eleggere da parte dei consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuzione sino al limite massimo del cinquanta per cento dei consiglieri da eleggere.

3. I consiglieri eventualmente non attribuiti a una sezione perché eccedenti il cinquanta per cento dei membri da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma precedente.

#### *Art. 14*

##### *(Diritto al voto)*

1. Ogni consorziente ha diritto a un voto che è uguale, personale, non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma 2.

2. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammessa più di una delega.

3. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore e dall'amministratore.

4. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei rappresentanti della comunione stessa al quale dovrà essere conferita la delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale.

### *Art. 15*

#### *(Riordino e riassetto organizzativo dei Consorzi esistenti)*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere attuato il riordino territoriale ed il riassetto organizzativo e funzionale dei Consorzi di bonifica già esistenti secondo le delimitazioni dei comprensori effettuate ai sensi del precedente articolo 3 viene istituito un Consorzio di bonifica che succede in tutti i diritti e gli obblighi al preesistente Consorzio e ai preesistenti Consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio di nuova delimitazione qualora non vi sia coincidenza tra i nuovi comprensori e quelli preesistenti.

2. In questa ultima ipotesi con il provvedimento di costituzione del nuovo Consorzio la Regione nomina un Consiglio di amministrazione provvisorio del nuovo Ente che ha il compito di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente o degli Enti già esistenti e adottare lo statuto e l'assetto organizzativo e funzionale del nuovo Ente nonché di indire entro un anno, le elezioni degli organi ordinari del nuovo Ente.

3. La nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione provvisorio dei nuovi Consorzi è effettuata dal Consiglio regionale sulla base delle seguenti designazioni:

a) sette rappresentanti designati nel loro interno dai Consigli e dalle Consulte dei Consorzi preesistenti, ripartiti tra

ciascuno di questi, con la deliberazione di cui al precedente comma 2, in rapporto alla estensione territoriale ed alla entità della contribuzione, riferite al comprensorio del nuovo Consorzio;

b) quattro rappresentanti designati dalla Provincia nel cui territorio ricade l'intero o la maggior parte del comprensorio del nuovo Ente;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale designati dalle stesse e in misura di uno per ciascuna.

4. Le designazioni di cui al precedente comma 3 dovranno pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

### *Art. 16*

#### *(Norme finali)*

1. Sono abrogate le norme della l.r. 17 aprile 1985, n. 13 che siano in contrasto con la presente legge.

2. Per quanto non specificatamente disciplinato con la presente legge si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme della l.r. 17 aprile 1985, n. 13 e del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I rapporti di lavoro dei dipendenti consorziali restano disciplinati dalle norme contrattuali collettive a carattere nazionale vigenti per i dipendenti dei Consorzi di bonifica nonché dalle disposizioni per l'ordinamento degli uffici approvato da ciascun Consorzio.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 56

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 30 ottobre 1995*

***Disposizioni finanziarie relative all'attuazione del programma operativo di iniziativa comunitaria "Pesca"***

divenuta: Legge regionale 5 dicembre 1995, n. 65  
**Disposizioni finanziarie relative all'attuazione del programma operativo di iniziativa comunitaria "Pesca"**  
*BUR n. 90 del 14 dicembre 1995*

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 31 ottobre 1995*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 14 novembre 1995*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 17 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 1995, n. 17*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 726/GAB.95 del 2 dicembre 1995*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio agricoltura - ufficio zootecnia e pesca***



### *Art. 1*

1. La presente legge contiene disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma operativo integrato "Fondi strutturali, iniziativa comunitaria Pesca, Italia", approvato con decisione della Commissione C(95)41 del 19 maggio 1995 e, in particolare, del sotto-programma "Regione Marche", finanziato per un investimento globale pari a lire 9.515.158.000, come da tabella A.

2. Le modalità ed i criteri per l'attuazione del programma di cui al comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle disposizioni regolamentari allegate al programma stesso.

### *Art. 2*

1. La Regione concorre nella misura del 30 per cento al finanziamento degli interventi attuativi della misura "riassetto dei porti di pesca per accogliere nuove attività, comprese quelle turistiche", affidando ai Comuni, su loro richiesta, gli adempimenti relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2, la Giunta regionale definisce le procedure ed i criteri per l'assegnazione ai Comuni richiedenti del finanziamento degli interventi relativi al riassetto dei porti di pesca.

3. Il fabbisogno per la quota a carico della Regione, relativa agli interventi di cui al presente articolo, è previsto in lire 1.250.000.000 per l'intero programma pluriennale, da ripartirsi tra le diverse

annualità come segue: lire 150.000.000 per il 1995, lire 350.000.000 per il 1996, lire 400.000.000 per il 1997, lire 250.000.000 per il 1998, lire 100.000.000 per il 1999.

### *Art. 3*

1. Per l'attuazione del programma "Pesca" previsto dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere i conseguenti impegni finanziari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con:

a) i fondi provenienti dalla Comunità europea e dallo Stato, secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione della Comunità europea di cui all'articolo 1, comma 1, e nelle tabelle A e B;

b) per quanto riguarda la misura indicata all'articolo 2, con le risorse regionali iscritte in bilancio a carico dei fondi globali al capitolo 5100201, partita 15 dell'elenco 2, i cui stanziamenti sono preordinati all'attuazione di programmi di interesse comunitario, fino alla concorrenza di lire 150 milioni per il 1995 e 350 milioni per il 1996; per gli anni successivi, si provvederà con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. L'attuazione delle iniziative, di cui al programma "Pesca" previsto dalla presente legge, è subordinata alla adozione, da parte del CIPE, del provvedimento di concessione dei fondi relativi al contributo dello Stato.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti per l'attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria, previsto dalla presente legge, negli stati di previsione del bilancio 1995 e pluriennale 1995/1997 e ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

5. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione, le variazioni di bilancio che si

rendessero necessarie sulla base di decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, come previsto dal punto 5.1 delle disposizioni regolamentari allegate al programma "Pesca" approvato dalla CE.

*Art. 4*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Piano finanziario per l'attuazione del programma d'iniziativa comunitaria  
"Pesca"  
Anni 1995 - 1999**

Sottoprogramma Regione Marche

Valori in ECU  
1 ECU = 1995, 6 LIRE

ZONE	SPESE INVESTIMENTO GLOBALE AMMESSA	QUOTA UE 30%	QUOTA STATO 20%	QUOTA BENEFICIARI 50%
Obiettivo 2	338.665	101.600	67.733	169.333
Fuori Ob. 1, 2, 5B	4.429.404	1.328.821	885.880	2.214.701
<b>TOTALE</b>	<b>4.768.069</b>	<b>1.430.421</b>	<b>953.613</b>	<b>2.384.034</b>

**Iniziativa Comunitaria "Pesca" - Anni 1995 - 1999  
Articolazione delle spese per fondo**

Sottoprogramma Regione Marche

Valori in ECU  
1 ECU = 1995, 6 LIRE

QUOTA UE 30 %		
S F O P	F E S R	TOTALE
583.054	847.367	1.430.421



# PROPOSTA DI LEGGE N. 57

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 26 ottobre 1995*

## *Disciplina del trasporto infermi*

**divenuta: Legge regionale 29 luglio 1996, n. 33**

**Disciplina del trasporto infermi**

*BUR n. 56 dell'8 agosto 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 7 novembre 1995*
  - *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 14 giugno 1996*
  - *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 29 maggio 1996*
  - *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 1996, n. 56*
  - *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 434/GAB.96 del 29 luglio 1996*
- Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio sanità***



### *Art. 1*

1. In attesa dell'istituzione del sistema regionale di emergenza sanitaria l'organizzazione del trasporto sanitario degli infermi è disciplinata da quanto disposto dalla presente legge.

2. Le operazioni di trasporto sanitario sono gratuite per i cittadini iscritti e assistibili dal Servizio sanitario nazionale, nonché per gli assistiti di istituzioni sanitarie estere temporaneamente in Italia e beneficiari delle prestazioni sanitarie in territorio italiano in applicazione di accordi internazionali o bilaterali, nei seguenti casi:

a) quando il trasporto al pronto soccorso è seguito dal ricovero ospedaliero del paziente;

b) quando il trasporto al pronto soccorso, ancorché non seguito dal ricovero ospedaliero del paziente, determina gli accertamenti radiologici e laboratoristici richiesti dal pronto soccorso ad altra struttura;

c) quando il trasporto è relativo ad un paziente per il quale si richiede un intervento terapeutico non differibile;

d) quando il trasporto viene richiesto a seguito di fatti traumatici.

3. Oltre a quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui le condizioni cliniche accertate del paziente non consentano l'uso di altri mezzi ordinari di trasporto personale, sono da considerare a carico del Servizio sanitario nazionale i trasporti sanitari con ambulanza:

a) richiesti dal medico di reparto della struttura pubblica curante, di pazienti ricoverati, per trasferimenti o consulenze tra presidi ospedalieri pubblici nonché tra presidi ospedalieri pubblici

e case di cura private convenzionate o accreditate;

b) richiesti dal medico di reparto della struttura pubblica curante o competente per materia, di pazienti da sottoporre a prestazioni sanitarie.

4. Allo scopo di valorizzare sotto il profilo sanitario, il ricovero diurno e la ospedalizzazione a domicilio, l'Azienda USL assume a proprio carico i trasporti in ambulanza di cittadini ammessi ad effettuare le terapie di day-hospital dal domicilio alla struttura sanitaria pubblica e viceversa, esclusivamente nel caso in cui le condizioni cliniche accertate non consentano l'uso di mezzi diversi. Il medico ospedaliero cui è affidata la cura del paziente deve attestare che le condizioni del paziente richiedono il ricorso all'ambulanza.

5. Sono da considerare a totale carico del paziente:

a) il trasporto per ricovero programmato o non urgente o per dimissione dall'ospedale con esclusione di quei trasporti per cui il medico di reparto della struttura pubblica richiede il trasporto sanitario in ambulanza in relazione alle condizioni cliniche del paziente;

b) il trasporto per trasferimento da strutture private non convenzionate o non accreditate con il servizio sanitario nazionale alla struttura pubblica e/o privata convenzionata o accreditata;

c) il trasporto per accertamenti diagnostici, visite ambulatoriali, visite fiscali o assimilabili anche se motivati da certificazione medica e che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3;

d) i trasporti per prestazioni diagnostico-terapeutiche in generale. In questi

casi se il trasporto avviene da case di cura private, da case protette e RSA, la spesa del trasporto è a carico della struttura di provenienza quale onere non sanitario;

e) i trasporti per finalità non sanitarie.

*Art. 2*

*(Finanziamento delle spese)*

1. Agli oneri derivanti dalla applica-

zione della presente legge si provvede con le quote del fondo sanitario nazionale annualmente attribuite alla Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente.

*Art. 3*

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 58

a iniziativa dei consiglieri Rocchi, Cesaroni, Melappioni,  
Cleri, Cecchini, Spacca, Donini, Pacetti e Carassai  
*presentata in data 3 novembre 1995*

***Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1989, n. 4  
così modificato dall'articolo 35 della legge regionale  
26 aprile 1990 n. 30***

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 7 novembre 1995*



*Art. 1*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 14 marzo 1989, n. 4, nel testo introdotto dall'articolo 35 l.r. 26 aprile 1990 n. 30, è sostituito dal seguente:

"3. L'Ufficio di Presidenza provvede

al conferimento degli incarichi e all'assegnazione del personale di cui al comma 2 su richiesta nominativa del consigliere interessato. A tale personale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e giuridico del personale regionale".



# PROPOSTA DI LEGGE N. 59

a iniziativa dei consiglieri D'Angelo, Brachetta  
e Cecchini

*presentata in data 9 novembre 1995*

## ***Prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente derivanti dai campi elettromagnetici***

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 14 novembre 1995*



*TITOLO I*  
*Norme generali*

*Art. 1*  
*(Finalità)*

1. La Regione Marche, a complemento e ad integrazione della vigente normativa statale, al fine di salvaguardare la salubrità, l'igiene e la sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, adotta misure atte a regolamentare l'utilizzazione delle radiofrequenze e delle microonde, per quanto riguarda sia gli insediamenti di elettrodotti e di ripetitori radio-televisivi e sia di apparecchiature ed infrastrutture presenti sul territorio regionale, al fine di prevenire i possibili danni alla salute derivanti dai campi elettrici e magnetici, nonché, indirettamente, gli eventuali danni all'ambiente e al paesaggio.

*Art. 2*  
*(Definizioni)*

1. Per l'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:

a) valore efficace del campo elettrico (E): è il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato, misurato in Volt al metro (V/m);

b) valore efficace del campo magnetico (H): è il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo magnetico nel punto considerato, misurato in Tesla (T);

c) elettrodotto: è l'insieme delle linee

elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione;

d) ambiente di lavoro: è il luogo nel quale vengono utilizzate apparecchiature che producono campi elettromagnetici di frequenza compresa fra 100 Khz e 300 Ghz e nel quale occorre effettuare controlli periodici al fine di prevenire, nei confronti dei lavoratori, gli effetti sanitari dovuti a stimolazione, riscaldamento, scosse elettriche e ustioni a radiofrequenza;

e) area di rispetto: è lo spazio, attorno alla linea elettrica, all'esterno del quale debbono essere verificate contemporaneamente le seguenti due condizioni:

1) il rispetto dei valori fissati dall'articolo 5 del d.p.c.m. 23 aprile 1992;

2) il rispetto dei valori fissati dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

*TITOLO II*  
*Elettrodotti*

*Art. 3*  
*(Campo di applicazione)*

1. Il presente titolo fissa i limiti massimi di esposizione, relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico generali alla frequenza industriale nominale (50 Hz).

*Art. 4*  
*(Livelli di esposizione ai campi magnetici)*

1. Fino alla fissazione con norma statale, ai sensi del comma 14 dell'articolo

2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei limiti massimi di accettabilità, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per esposizioni che provocano effetti sulla salute a lungo termine, attualmente non considerati dal d.p.c.m. 23 aprile 1992, il livello massimo di esposizione ai campi magnetici generati da elettrodotti non deve superare i limiti di 5 KV/m per l'intensità del campo elettrico e di 0,1 milli Tesla per l'intensità di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui la popolazione può accedere liberamente.

2. Le misure del campo magnetico, di cui al presente articolo dovranno essere effettuate secondo gli specifici standards internazionali riconosciuti, in condizioni di corrente nominale della linea elettrica.

*Art. 5*  
*(Area di rispetto)*

1. Viene individuata un'area di rispetto entro la quale i valori del campo magnetico misurati superano quelli fissati al comma 1 dell'articolo 4.

*Art. 6*  
*(Strumenti urbanistici)*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli esercenti degli elettrodotti dovranno fornire ai Comuni interessati i tracciati delle linee aeree esterne di tensione compresa tra 1.000 e 150.000 Volt, nonché le relative fasce di rispetto di cui all'articolo 4, calcolate

sulla base delle caratteristiche costruttive e di esercizio.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti dovranno essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne e le relative aree di rispetto, di cui al comma 1.

3. All'interno delle suddette aree di rispetto non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o per altra attività che comporti tempi di permanenza prolungata di persone.

4. Le situazioni difformi, da quanto previsto al comma 3, dovranno essere notificate dai Comuni nei mesi successivi all'adempimento, di cui al comma 2, agli esercenti degli elettrodotti per le azioni di risanamento ambientale di cui all'articolo 9.

*Art. 7*  
*(Autorizzazioni)*

1. Le domande di autorizzazione a costruire ed esercire nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie ovvero a variare le caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti aventi tensioni comprese tra 1.000 e 150.000 Volt presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle aree di rispetto di cui al comma 1 dell'articolo 5 calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e di esercizio, considerato altresì il d.l. 19 settembre 1994.

2. In sede di collaudo, si procederà a cura delle autorità sanitarie locali competenti per territorio, alla verifica delle aree di rispetto previste nella domanda di autorizzazione.

3. In caso di violazione di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 6, si procede alla revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata.

4. Per gli elettrodotti aventi tensioni superiore ai 150.000 Volt il parere regionale, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, deve tener conto delle norme stabilite dalla presente legge.

#### *Art. 8*

##### *(Pianificazione territoriale)*

1. Il tracciato di linee elettriche aeree di tensione compresa tra i 30.000 e i 150.000 Volt non può attraversare aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A, ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1988, n. 1444, nonché aree o "beni individui" soggetti a specifici provvedimenti di tutela, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Norme sulla protezione delle bellezze naturali" e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le situazioni difformi, da quanto previsto al comma 1, devono essere notificate dai Comuni nei sei mesi successivi all'adempimento, di cui al comma 2 dell'articolo 6, agli esercenti degli elettrodotti per le azioni di risanamento ambientale di cui all'articolo 9.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, il soggetto autorizzato alla co-

struzione ed all'allestimento di linee aeree, con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 Volt, deve presentare un piano di razionalizzazione e ammodernamento delle linee esistenti che preveda la soppressione e/o l'interramento di linee, anche a tensione inferiore, di pari lunghezza.

4. Inoltre il titolare dell'autorizzazione dovrà adottare tutte le soluzioni tecnologiche costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a mitigare l'impatto ambientale sul territorio, scegliendo tracciati o corridoi già sfruttati da linee esistenti, da autostrade o linee ferroviarie e con l'interramento anche parziale delle linee.

#### *Art. 9*

##### *(Risanamento ambientale)*

1. Le situazioni difformi, di cui al comma 4 dell'articolo 6 e al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge, vengono individuate quali zone di recupero, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ove effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati al risanamento ambientale, secondo quanto previsto al comma 2.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere programmati nel quadro di una proposta di piano di recupero che gli esercenti degli elettrodotti, in deroga all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono tenuti a presentare ai Comuni interessati entro cinque anni dalla data di entrata di in vigore della presente legge.

3. E' fatto carico agli esercenti degli

elettrodotti di assumersi il costo degli interventi di risanamento di cui al presente articolo.

4. Il risanamento ambientale deve essere completato entro il 31 dicembre 2005.

*Art. 10*

*(Cabine di trasformazione -  
Sottostazioni)*

1. La distanza di sicurezza dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista dall'articolo 5 del d.p.c.m. 23 aprile 1992.

2. All'interno dell'area definita da tale distanza non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale o per altra attività che comporti tempi di permanenza prolungata di persona. L'area così definita deve essere delimitata con barriere fisiche e resa non accessibile al pubblico.

*TITOLO III*

*Ripetitori radiotelevisivi*

*Art. 11*

*(Campo di applicazione)*

1. Il presente titolo fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici dei ripetitori radiotelevisivi nel campo delle frequenze comprese fra 300 KHz e 300 Ghz.

*Art. 12*

*(Livelli di esposizioni)*

1. I valori di seguito indicati sono

osservati in tutto il territorio regionale ed in tutti i luoghi accessibili alla popolazione. I limiti di esposizione sono espressi nei seguenti termini di grandezze fisiche: "valore efficace del campo elettrico", "valore efficace del campo magnetico" e "densità di potenza media":

a) per il campo di frequenze comprese fra 300 KHz e 3,0 Mhz compreso non debbono essere superati i seguenti valori:

1) valore efficace del campo elettrico 60 V/m;

2) valore efficace del campo magnetico 0,2 A/m;

3) densità di potenza media (non significativa in questo intervallo di frequenza);

b) per il campo di frequenze comprese fra 3,0 Mhz e 1,50 Ghz compreso non debbono essere superati i seguenti valori:

1) valore efficace del campo elettrico 20 V/m;

2) valore efficace del campo magnetico 0,05 A/m;

3) densità di potenza media 1 W/m<sup>2</sup>;

c) per il campo di frequenza compresa fra 1,50 Ghz e 300 Ghz compreso non debbono essere superati i seguenti valori:

1) valore efficace del campo elettrico 40 V/m;

2) valore efficace del campo magnetico 0,1 A/m;

3) densità di potenza media 4 W/m<sup>2</sup>.

2. I limiti di cui sopra sono riferiti ad ogni insediamento e non a ciascuna singola emissione di frequenza.

3. Per esposizioni contemporanee a campi elettromagnetici derivanti da più antenne con frequenze caratterizzate da limiti diversi, la somma dei campi prodotti da ciascuna antenna non deve superare i limiti predetti per ciascun parametro preso in considerazione.

*Art. 13*  
*(Autorizzazione)*

1. L'installazione di impianti fissi oppure mobili, nuovi e degli impianti esistenti, con potenza massima immessa in antenna superiore a 5 W, per gli impianti fissi, oppure superiore a 25 W, per gli impianti mobili è subordinata ad autorizzazione regionale. Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti su cui si intende intervenire con modifiche tali da determinare il superamento dei limiti, di cui sopra, della potenza massima immessa in antenna.

2. La domanda di autorizzazione va inviata alla Regione Marche, Assessorato tutela e risanamento ambientale, e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) titolare della ditta esercente l'impianto;
- b) ubicazione precisa dell'impianto;
- c) descrizione della zona scelta, specificando l'altitudine e le coordinate geografiche del punto o della zona scelta per installazione dell'impianto, con il corredo di carte topografiche nelle quali sono evidenziate le caratteristiche altimetriche e di insediamenti abitativi della zona circostante l'installazione;

d) nome del costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale;

e) costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;

f) caratteristiche di irradiazioni dell'antenna quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione; direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali; guadagno dell'antenna (valore numerico ed in decibel); altezza dell'asse di massima irradiazione della base del traliccio o palo cui è ancorata l'antenna;

g) potenza massima immessa in antenna;

h) frequenza portante o canale di trasmissione.

3. La Giunta regionale, acquisito:

a) per gli aspetti urbanistici: il parere dei Comuni interessati;

b) per gli aspetti protezionistici: una relazione tecnica, rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio (ARPA), nella quale vengono evidenziati i livelli di inquinamento da radio frequenze e/o microonde preesistenti nelle ventiquattro ore sia nei giorni feriali che in quelli festivi;

c) per gli aspetti amministrativi: il parere del Servizio tutela e risanamento ambientale che lo rilascia, sentito il Comitato tecnico scientifico, concede l'autorizzazione all'installazione, di cui all'articolo 13, o ne respinge la domanda.

4. Il Servizio tutela e risanamento ambientale invierà copia dell'autorizzazione all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

5. L'autorizzazione ha una validità di dodici mesi, dalla data del rilascio, e può essere rinnovata al massimo per altri dodici mesi, solo nel caso in cui i lavori siano già avviati.

6. La domanda può essere comunque ripresentata.

#### *TITOLO IV Apparecchiature*

##### *Art. 14 (Campo di applicazione)*

1. Il presente titolo definisce i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 KHz e 300 Ghz negli ambienti di lavoro, al fine di prevenire, nei confronti dei lavoratori, gli effetti sanitari specifici di quegli ambienti in cui vengono impiegate sorgenti emittenti nei campi suddetti.

##### *Art. 15 (Grandezze significative)*

1. Nel campo di applicazione della presente legge, le grandezze significative ai fini della definizione dei limiti di base sono:

a) la densità di corrente indotta nel corpo umano, per quanto riguarda la stimolazione di tessuti elettricamente eccitabili;

b) il rateo di assorbimento specifico

(SAR), per quanto riguarda il riscaldamento dei tessuti indotto dall'assorbimento di energia elettromagnetica;

c) l'assorbimento specifico (SA), per quanto riguarda gli effetti uditivi dovuti ad esposizione a campi pulsati.

##### *Art. 16 (Livelli di riferimento)*

1. Considerata la difficoltà di misurare le grandezze di base così definite, vengono utilizzate altre grandezze fisiche più facilmente misurabili e che si riportano:

- a) l'intensità di campo elettrico: E;
- b) l'intensità di campo magnetico: H;
- c) la densità di potenza dell'onda piana equivalente: P;
- d) la corrente elettrica indotta che fluisce verso terra;
- e) la densità di flusso di energia.

2. Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i livelli di riferimento dei valori efficaci dell'intensità del campo elettrico E, dell'intensità del campo magnetico H e della densità di potenza dell'onda piana equivalente P, in considerazione di campo imperturbato.

3. La tabella 1 si riferisce ai valori mediati su un qualsiasi intervallo di sei minuti.

4. La tabella 2 si riferisce sia ai valori istantanei, che ai valori di picco per radiazione pulsata.

5. Il livello di riferimento relativo alla corrente elettrica indotta che fluisce verso terra è pari a 100 mA attraverso ciascun piede.

6. Il livello di riferimento relativo alla

densità di flusso di energia integrata sulla durata di ogni impulso di frequenza portante compresa nell'intervallo 300 Mhz e 300 Ghz e di durata inferiore a 30 microsecondi, è pari a 0,1 J/mq.

## *TITOLO V*

### *Controlli periodici Organi di controllo*

#### *Art. 17 (Controlli periodici)*

1. Il detentore degli apparati di cui ai titoli II e III deve verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge negli ambienti limitrofi agli apparati, con periodicità almeno triennale.

2. Compito del datore di lavoro che usa nella sua azienda apparecchiature, di cui al titolo IV, è quello di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge in ogni ambiente di lavoro, con periodicità almeno biennale e comunque ogni qualvolta vengano modificate le condizioni di lavoro.

3. L'esito delle rilevazioni, di cui ai precedenti commi, deve far parte di tutto il carteggio afferente alla sicurezza e deve essere conservato a cura del datore di lavoro, in conformità a quanto stabilito nel d.l. 19 novembre 1994, n. 626.

#### *Art. 18 (Vigilanza e controllo)*

1. La vigilanza e il controllo sono esercitati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

2. L'organo di controllo, per ogni insediamento di trasmettitori, provvede alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione globale, come precisato nel successivo articolo 19, precisando i limiti da non superare per ogni installazione, nel contesto di tutti gli impianti esistenti nella zona prescelta.

3. Il controllo sul territorio viene effettuato a vista e sperimentalmente, rilevando i limiti globali previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna. Nei casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 16 l'autorità di controllo individua le fonti di emissione che causano detto superamento e ne dà comunicazione alla Regione per i conseguenti interventi di bonifica e la riduzione percentuale della potenza dei diversi trasmettitori.

4. I criteri, di cui sopra, saranno definiti dal Comitato tecnico scientifico, di cui all'articolo 19.

5. L'autorizzazione di cui all'articolo 10, viene revocata, nel caso di inosservanza delle prescrizioni formulate dal competente Servizio regionale.

#### *Art. 19 (Comitato tecnico scientifico)*

1. Viene costituito un apposito Comitato tecnico scientifico, che è composto da:

- a) Assessore all'ambiente, o da un funzionario del Servizio tutela e risanamento ambientale, che lo presiede;
- b) cinque esperti, che vengono nomi-

nati dalla Giunta regionale, di cui un ingegnere elettrotecnico o di telecomunicazioni dell'ARPA o un medico della prevenzione di un Presidio multizonale; un medico esperto di igiene ambientale; un fisico del laboratorio radiazioni dell'ISPEL; un rappresentante del CNR - CEI (settore RF - MW) - Comitato elettrotecnico italiano; un ricercatore del CNR - CEI - CENELEC;

c) Assessore alla sanità, o suo delegato, quale Vicepresidente.

2. Le funzioni di segretario del Comitato sono espletate da un funzionario regionale appartenente ad un livello non inferiore al VII, designato dalla Giunta regionale.

3. Il Comitato esprime parere sui progetti, di cui all'articolo 13, fissa i criteri da seguire per le rilevazioni sperimentali ed i criteri tecnici per gli interventi di bonifica e propone ogni altro intervento utile alla prevenzione dall'inquinamento dell'ambiente da onde elettromagnetiche. Ai componenti del Comitato spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, se effettuata per conto del Comitato.

tali ed i criteri tecnici per gli interventi di bonifica e propone ogni altro intervento utile alla prevenzione dall'inquinamento dell'ambiente da onde elettromagnetiche. Ai componenti del Comitato spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, se effettuata per conto del Comitato.

## *TITOLO VI*

### *Norme transitorie*

#### *Art. 20*

##### *(Impianti esistenti)*

1. Gli impianti fissi esistenti sono tenuti ad adeguarsi alle norme della legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Tabella 1**

Intervallo di frequenza f (MHz)	Campo elettrico imperturbato E rif. (V/m)	Campo magnetico imperturbato H rif. (A/m)	Densità di potenza (onda piana eq) P rif. (W/m <sup>2</sup> )
0, 1-1	614	1,6/f	--
1-10	614/f	1,6/f	--
10-400	61	0,16	10
400-2.000	3 Vf	0,008 Vf	f/40
2.000-300.000	137	0,36	50

**Tabella 2**

Intervallo di frequenza f (MHz)	Campo elettrico imperturbato E rif. (U/m)	Campo magnetico imperturbato H rif. (A/m)	Densità di potenza (onda piana eq) P rif. (W/m <sup>2</sup> )
0, 1-1	17370	46,1/f	--
1-10	17370/f	46,1/f	--
10-400	1737	4,61	8000
400-2.000	86,8 Vf	0,23 Vf	20 f
2.000-300.000	3883	10,3	40000



# PROPOSTA DI LEGGE N. 60

a iniziativa del consigliere Cesaroni  
*presentata in data 9 novembre 1995*

*Integrazione alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 11*  
**“Istituzione del servizio fitosanitario regionale”**

divenuta: Legge regionale 15 ottobre 1996, n. 43  
Integrazione alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 11  
**“Istituzione del Servizio fitosanitario regionale”**  
*BUR n. 78 del 24 ottobre 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 14 novembre 1995*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 11 luglio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1996, n. 63*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 565/GAB.96 del 12 ottobre 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio organizzazione***



*Art. 1*

1. All'articolo 4 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 11, nella tabella di cui al comma

2 alla figura professionale 6.04 dopo le parole "Geometra - Perito agrario" aggiungere la parola "Agrotecnico".



# PROPOSTA DI LEGGE N. 61

a iniziativa dei consiglieri Brachetta, Cleri e Cecchini  
*presentata in data 7 novembre 1995*

## ***Ordinamento della professione di guida ambientale escursionistica***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 20 novembre 1995*



*Art. 1*  
*(Oggetto della legge)*

1. La presente legge definisce e regolamenta la professione di guida ambientale escursionistica e le specializzazioni nelle quali eventualmente si può articolare.

*Art. 2*  
*(Figura professionale)*

1. E' guida ambientale escursionistica chi, per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, illustra a persone singole o gruppi di persone, tutti gli aspetti ambientali nella loro articolazione, complessità, interazione e dinamicità permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza, con i modi, i mezzi e nelle sedi che di volta in volta saranno ritenute più opportune. La guida ambientale escursionistica svolge le seguenti attività:

a) conduce in escursione in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, escludendo quei percorsi che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi;

b) conduce in visita ad ambienti e/o strutture di carattere naturalistico ed etnografico;

c) può affiancare, in ambito scolastico, il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale.

2. Nell'ambito della loro qualifica professionale le guide ambientali escursionistiche:

a) permettono l'apprendimento di caratteristiche e tecniche legate all'escursionismo ambientale;

b) individuano, anche in collaborazione con Enti e/o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche ambientali, definendone i principali elementi quali la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e della miglior viabilità e ne stabiliscono il tracciato nonché le tappe, e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi anche in ambienti antropizzati (giardini, parchi urbani, ecc.) per renderli didatticamente fruibili;

c) collaborano alla manutenzione degli itinerari ed alla manutenzione della segnaletica.

3. La guida ambientale escursionistica può inoltre acquisire le seguenti specializzazioni:

a) metodologia e tecniche didattiche;

b) lingue straniere;

c) canoa;

d) cavallo,

e) nuoto;

f) ambienti subacquei;

g) mountain bike;

ed altre che si renderanno necessarie, individuate dal collegio regionale GAE di cui all'articolo 13.

4. La guida ambientale escursionistica può svolgere la propria attività su tutto il territorio regionale secondo le modalità definite nella presente legge.

*Art. 3*  
*(Albo professionale delle guide ambientali escursionistiche)*

1. L'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica, è subordinato alla iscrizione nell'apposito albo professionale regionale tenuto dal col-

legio regionale delle guide ambientali escursionistiche, di cui al successivo articolo 13.

2. Per ogni iscritto all'albo professionale debbono risultare anche le eventuali specializzazioni conseguite, secondo le quali l'iscritto intende svolgere la propria attività.

3. L'iscrizione va fatta all'albo delle Regioni nel cui territorio la guida ambientale escursionistica intende esercitare la professione.

#### *Art. 4*

##### *(Modalità di iscrizione all'albo)*

1. Possono essere iscritti all'albo delle guide ambientali escursionistiche, coloro che sono in possesso della relativa abilitazione, all'esercizio della professione ed alle eventuali specializzazioni, conseguita con le modalità di cui al successivo articolo 5, nonché con il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) maggiore età;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Unione locale socio-sanitaria del Comune di residenza o da un centro di medicina dello sport;

d) possesso del diploma di scuola media superiore (cinque anni);

e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 deve essere comunque conseguita entro il triennio precedente la data di presentazione della relativa domanda di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all'albo coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore ai tre anni da quella della presentazione della domanda, abbiano comunque partecipato con profitto ad un corso d'aggiornamento, di cui al successivo articolo 9, entro il triennio immediatamente precedente alla domanda di iscrizione.

#### *Art. 5*

##### *(Abilitazione professionale)*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica si consegue mediante la frequenza dell'apposito corso tecnico didattico culturale, di cui al successivo articolo 6 ed il superamento del relativo esame, di cui al successivo articolo 7.

2. I corsi sono organizzati dalla Regione con la collaborazione del Collegio regionale di cui al successivo articolo 13.

3. L'abilitazione per l'esercizio della professione viene rilasciata per l'accompagnamento a piedi e per le eventuali specializzazioni.

#### *Art. 6*

##### *(Corsi di formazione, qualifica e specializzazione)*

1. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale di cui al successivo articolo 13, promuove almeno ogni due

anni un corso di qualifica per guide ambientali escursionistiche e corsi di specializzazione ogni qualvolta siano state presentate un sufficiente numero di richieste, di cui al precedente articolo 1.

2. Il corso di qualifica ha una durata minima di ottocento ore e prevede periodi di preparazione tecnica, didattica e culturale; i corsi di specializzazione hanno una durata stabilita dalla Giunta regionale sentito il parere del Collegio regionale, variabile a seconda della specializzazione.

3. Il corso è organizzato secondo i principi e le procedure previste dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16, concernente: "Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale" e successive modificazioni, sentito il parere del Collegio regionale.

I programmi del corso e del relativo esame sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con il Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche.

4. La partecipazione al corso di qualifica è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della Comunità economica europea;

c) possesso di diploma di scuola media superiore (cinque anni);

d) certificato di idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dalla Unità locale socio-sanitaria del Comune di residenza o da un centro di medicina dello sport;

e) attestazione del superamento della

prova attitudinale tecnico-pratica-culturale.

5. La domanda per la partecipazione al corso di qualifica deve essere inoltrata alla Giunta regionale corredata dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 4.

6. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale, indice una prova attitudinale tecnico-pratica-culturale per l'ammissione al corso di qualifica, al fine di individuare i candidati idonei a frequentare tale corso.

7. La Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale, in relazione alle evoluzioni degli aspetti tecnici e culturali, con propria deliberazione può apportare modifiche ai programmi di studio dei corsi di formazione e all'elenco degli esercizi previsti per le prove attitudinali e per gli esami abilitativi.

8. I corsi di specializzazione sono attuati, con la collaborazione del Collegio regionale, di norma mediante convenzione con Istituti o Enti specializzati nell'attività o con il Collegio regionale stesso.

9. Qualora per ragioni di carattere organizzativo o economico si riveli opportuno provvedere alla formazione mediante l'organizzazione di corsi interregionali, la Regione può avvalersi, per l'organizzazione dei corsi stessi, del Collegio regionale di altre Regioni o di Istituti o Enti specializzati, mediante stipula di convenzione che definisca le modalità di organizzazione dei corsi, dello svolgimento degli esami di accertamento e la composizione delle Com-

missioni di esame garantendo il rispetto delle previsioni della l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 e successive modificazioni.

*Art. 7*  
*(Esami di abilitazione)*

1. Gli esami per l'abilitazione alla professione di guida ambientale escursionistica sono indetti al termine di ogni corso di qualifica dalla Regione e vengono effettuati davanti l'apposita Commissione regionale, di cui al successivo articolo 8 e consistono nelle seguenti prove:

- a) tecnico-pratica;
- b) didattica;
- c) teorico culturale.

2. L'ammissione agli esami di cui al comma 1 è subordinata al possesso dell'attestato comprovante la frequenza con esito positivo del corso di qualifica, di cui al precedente articolo 6. E' ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova tecnico-pratica. Successivamente è ammesso alla prova culturale chi ha superato la prova didattica.

3. Gli esami per l'abilitazione alle specializzazioni sono indetti almeno ogni due anni dalla Regione e vengono effettuati davanti l'apposita Commissione regionale di cui al successivo articolo 8 e consistono in una prova tecnico-pratica.

4. Agli esami di abilitazione per le specializzazioni si può accedere anche direttamente essendo in possesso di titoli idonei.

5. La Giunta regionale rende noto, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, i programmi, le

date e la sede delle prove, almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento.

6. I candidati devono far pervenire alla Giunta regionale, a mezzo di raccomandata, la domanda di ammissione agli esami abilitativi entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della prova.

*Art. 8*  
*(Commissioni d'esame)*

1. Gli esami di cui al precedente articolo 7 sono espletati da distinte Commissioni, per la figura di base e per ogni specializzazione, nominate dal Presidente della Giunta regionale e presiedute dall'Assessore allo sport e tempo libero o suo delegato.

2. La Commissione per la figura di base è composta da:

- a) il dirigente del servizio turismo;
- b) tre guide ambientali escursionistiche iscritte nell'albo regionale e scelte in base ad una rosa di nominativi proposti dal Collegio regionale guide ambientali escursionistiche;
- c) un medico specialista in primo soccorso;
- d) un esperto di fitogeografia e botanica;
- e) un esperto di zoogeografia e zoologia;
- f) un esperto di geologia e geografia fisica;
- g) un esperto di ecologia e ambiente;
- h) un esperto di etnografia;
- i) un esperto di turismo;
- l) un esperto in meteorologia ed ambienti innevati.

3. Le Commissioni per le specializzazioni saranno composte da:

- a) il dirigente del servizio turismo;
- b) tre guide ambientali escursionistiche iscritte nell'albo regionale, o di altra Regione se qui assenti, in possesso della specializzazione di cui tratta l'esame scelte in base ad una rosa di nominativi proposti dal Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche;
- c) un istruttore nazionale della eventuale disciplina sportiva di specializzazione scelto in base ad una rosa di nominativi indicati dal Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche;
- d) un esperto per l'eventuale lingua straniera;
- e) un esperto per l'eventuale esame di didattica ambientale;
- f) un esperto per ognuna delle materie culturali integrative eventualmente svolte durante il corso.

4. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnico-pratiche le Commissioni sono articolate in sottocommissioni.

5. La sottocommissione tecnico-pratica per la figura di base è composta dal Presidente e dai componenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.

6. La sottocommissione tecnico-pratica per la disciplina di specializzazione è composta dal Presidente e dai componenti di cui alle lettere a) e b) e dall'esperto/i idoneo/i all'esame, di cui al precedente comma 3.

7. Per ciascun gruppo di membri facente parte delle Commissioni e delle sottocommissioni sono nominati con le

stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali sostituiscono i membri titolari assenti.

8. Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione sono espletate da un dipendente regionale del servizio sport e tempo libero appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

9. Ai componenti delle Commissioni regionali spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio un gettone di presenza nella misura indicata di anno in anno dalla Giunta regionale per le Commissioni esaminatrici previste dalla l.r. 31/1984 e successive modificazioni.

10. La Regione provvede all'ospitalità della Commissione, nonché alle spese organizzative e tecniche necessarie all'espletamento delle prove.

11. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento delle Commissioni che possono recare, comunque, pregiudizi alla Regione o a terzi, nonché in caso di comprovata violazione di leggi o regolamenti, il Presidente della Giunta regionale può procedere in qualsiasi momento allo scioglimento delle Commissioni, ovvero alla sostituzione di uno o più componenti delle stesse.

12. Le Commissioni sono rinnovate ogni due anni ed i loro componenti possono essere riconfermati.

#### *Art. 9*

#### *(Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale)*

1. Gli iscritti all'albo professionale

hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione di guida ambientale escursionistica di dimostrare, con frequenza triennale, di possedere l'idoneità psicofisica nei modi previsti dalla lettera c), comma 1, del precedente articolo 4, e di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento.

2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico didattico e culturale delle guide ambientali escursionistiche sono determinate dalla Regione, sentito il Collegio regionale.

3. In caso di impossibilità di frequenza dei corsi per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, la guida ambientale escursionistica è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tali casi la possibilità di esercitare la professione è prorogata fino alla frequenza del detto corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psicofisica di cui al comma 1 ed al possesso degli altri requisiti di legge.

Gli abilitati all'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica possono conseguire le specializzazioni previste nella presente legge, mediante la frequenza con esito favorevole dei corsi di formazione ed esami finali organizzati secondo le modalità determinate dalla Regione, sentito il collegio regionale.

4. La Giunta regionale organizza i corsi di aggiornamento per guide ambientali escursionistiche nella figura di base e le eventuali specializzazioni.

#### *Art. 10*

##### *(Programmazione dei corsi)*

1. I corsi istituiti o promossi ai sensi dell'articolo 6, sono disciplinati secondo i principi e le procedure previste dalla l.r. 31 ottobre 1984, n. 31 e successive modificazioni, e dalle iniziative comunitarie 3, 4 e 5b e sono tenuti a cura del settore turismo, sport e tempo libero.

#### *Art. 11*

##### *(Assicurazione durante i corsi)*

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle Commissioni, di cui al precedente articolo 8, degli insegnanti ed allievi dei corsi per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni, limitatamente al periodo di esercizio delle loro funzioni e qualora gli stessi non siano assicurati a diverso titolo.

#### *Art. 12*

##### *(Tariffe)*

1. I valori minimi delle tariffe da applicare, vengono fissati entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base delle proposte presentate dal Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche.

2. La tariffa di cui al comma 1 è unica per tutto il territorio regionale.

#### *Art. 13*

##### *(Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche)*

1. E' istituito, come organo di auto-

disciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche. Del Collegio fanno parte tutte le guide ambientali escursionistiche iscritte nell'albo della Regione, nonché quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del Collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;

b) il Consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti fra tutti membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera c) del successivo comma 3;

c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del Consiglio:

a) eleggere il Consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Consiglio;

c) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;

d) pronunziarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali.

5. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche

nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera c) del precedente comma 3, spettano alla Giunta regionale.

#### *Art. 14*

#### *(Guide ambientali escursionistiche di altre Regioni e altri Stati)*

1. Le guide ambientali escursionistiche iscritte negli albi professionali di altre Regioni, che intendono esercitare stabilmente la professione nelle Marche debbono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Marche.

2. Il Collegio regionale delle guide ambientali escursionistiche provvede all'iscrizione previa verifica che il richiedente risulti iscritto all'albo regionale della Regione e che permangano i requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione all'albo disciplinare nei confronti della guida.

3. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma precedente l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide ambientali escursionistiche provenienti con i loro clienti dalle Regioni o Province autonome e da altri Stati.

4. Le guide ambientali escursionistiche straniere non iscritte in albi professionali italiani, che intendono esercitare l'attività professionale per periodi superiori a trenta giorni e/o stabilmente nell'ambito regionale veneto devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale del Veneto. Il nulla osta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente alla sussistenza dei requisiti indicati nel precedente articolo.

lo 4 ed al riconoscimento da parte del Collegio regionale, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza di trattamento.

#### *Art. 15*

##### *(Sanzioni disciplinari e ricorsi)*

1. Le guide ambientali escursionistiche iscritte nell'albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
- c) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti. Contro di essi entro trenta giorni dalla notifica è ammesso ricorso al direttivo del Collegio regionale stesso. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

#### *Art. 16*

##### *(Sanzioni amministrative)*

1. Chiunque eserciti nell'ambito del territorio della regione l'attività di gui-

da ambientale escursionistica o apra una scuola ambientale escursionistica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto, oltre alla sanzione disciplinare di cui al precedente articolo 15, alla sanzione amministrativa da lire ..... a lire .....

2. Chiunque applichi tariffe diverse da quelle stabilite annualmente dalla Giunta regionale, a norma del precedente articolo 12, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire ..... a lire .....

3. L'accertamento delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 639, concernente: "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

4. I rapporti di accertata violazione della presente legge, effettuati dagli appositi organismi di Stato ed agenti operanti nelle Marche, sono presentati alla Regione che ne riscuote i proventi.

#### *Art. 17*

##### *(Vigilanza)*

1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dettate dai precedenti articoli 3 e 13 sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono attribuiti compiti ispettivi ai dipendenti espressamente incaricati.

*Art. 18*  
*(Regolamento di esecuzione)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio approva un apposito regolamento di esecuzione.

*Art. 19*  
*(Norma transitoria)*

1. Coloro che, residenti ed operanti nel territorio della regione Marche, abbiano svolto negli ultimi tre anni, attività conforme all'articolo 2, oppure abbiano frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale di almeno seicento ore idonee o al profilo professionale di cui all'articolo 2 e nei tre anni precedenti all'uscita della presente legge, saranno di diritto iscritti all'albo alle seguenti condizioni:

a) presentazione di apposita domanda alla Regione Marche, Ufficio turismo non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) indicazione delle specializzazioni secondo le quali condurre i gruppi;

c) presentazione di una relazione sull'attività professionale svolta e di idonea documentazione di comprovanza.

2. E' sufficiente il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

3. Ai fini del conseguimento della abilitazione alle specializzazioni, la Giunta regionale, entro ..... giorni dall'entrata in vigore della presente legge indica apposite sessioni per verificare l'effettiva padronanza della tecnica della specializzazione.

*Art. 20*  
*(Norma finanziaria)*

1. Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1995 e successivi, nel modo che segue:

a) per le spese di cui all'articolo 6 mediante programmi previsti dal Fondo sociale europeo;

b) per le spese di cui all'articolo 8 mediante utilizzo delle disponibilità recate dallo stanziamento iscritto a carico del capitolo 1340128 del bilancio 1995 avente la seguente denominazione "Indennità e rimborsi spese spettanti ai componenti di Commissioni, Comitati o Collegi istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale";

c) per le spese di cui all'articolo 11 mediante utilizzo delle disponibilità recate dallo stanziamento iscritto a carico del capitolo 1360103 del bilancio 1995 avente la seguente denominazione "Spese per la copertura assicurativa contro i rischi derivanti da incendi, furti, rapine, responsabilità civile ed infortuni".

2. Per gli anni successivi si provvede con le somme iscritte a carico dei capitoli corrispondenti.

*Art. 21*  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 62

a iniziativa del consigliere Cleri  
*presentata in data 8 novembre 1995*

***Istituzione di un archivio informatico per la catalogazione  
della ceramica istoriata dell'antico ducato  
dei Montefeltro - della Rovere***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 20 novembre 1995*



*Art. 1*  
*(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, concorre alla valorizzazione e diffusione delle conoscenze del patrimonio artistico nel settore della ceramica istoriata realizzata nel territorio del Montefeltro - Della Rovere.

*Art. 2*  
*(Destinatari)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi al Comune di Urbania per la realizzazione di un archivio informatico presso la Biblioteca comunale sulla produzione della ceramica istoriata nel periodo del Ducato dei Montefeltro - Della Rovere.

*Art. 3*  
*(Interventi e modalità di erogazione dei contributi)*

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono destinati a:

a) acquisizione di idonea attrezzatura informatica;

b) attività di catalogazione informatica e memorizzazione di immagini in CD ROM.

2. I contributi sono erogati dalla Giunta regionale sulla base di apposita richiesta del Comune di Urbania conte-

nente una relazione tecnico-finanziaria sul progetto da realizzare.

3. A progetto ultimato, il Comune di Urbania presenterà alla Giunta regionale una relazione sugli interventi realizzati con il finanziamento regionale.

*Art. 4*  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 200 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1995, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 7 dell'elenco 2.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi al Comune di Urbania per la realizzazione di un Centro di documentazione sulla ceramica artistica" lire 200 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 200 milioni.



**PROPOSTA DI LEGGE N. 63**  
a iniziativa dei consiglieri Rocchi e Cleri  
*presentata in data 15 novembre 1995*

***Disciplina delle attività professionali nei settori  
del turismo e del tempo libero***

**divenuta: Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4**  
**Disciplina delle attività professionali nei settori  
del turismo e del tempo libero (1)**  
*BUR n. 11 del 1 febbraio 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 15 novembre 1995*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 24 novembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1995, n. 24 (vistata con nota del Commissario del governo prot. 798/GAB.95 del 22 gennaio 1996).*
- ***Servizi regionali responsabili dell'attuazione: Servizi turismo e attività ricettive sport, caccia, pesca, e tempo libero***

*(1) Modificata dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 4*



*TITOLO I*  
*Disposizioni generali*

*Art. 1*  
*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione al fine di garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche disciplina l'esercizio delle professioni turistiche elencate all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle professioni turistiche definite dalla presente legge, delle professioni di maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica.

*Art. 2*  
*(Abilitazione tecnica)*

1. L'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge è consentito a coloro che hanno conseguito l'abilitazione tecnica per la corrispondente figura professionale, previo accertamento della necessaria capacità tecnica e secondo le altre condizioni e modalità stabilite dalle norme di cui agli articoli successivi.

*Art. 3*  
*(Esercizio delle professioni turistiche nell'ambito della Unione Europea)*

1. L'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro della Unione Europea nel corso di un viaggio con durata limitata ed a circuito chiuso, è subordinato al possesso:

a) di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento dell'attività di guida turistica;

b) di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa turistica, organizzatrice del viaggio contenente:

1) denominazione e titolarità dell'impresa di viaggio con indicazione dello Stato di appartenenza;

2) dati anagrafici della guida e descrizione del rapporto di lavoro intercorrente con l'impresa di viaggio;

3) programma dettagliato del viaggio con indicato le date di inizio e fine dello stesso, il percorso da effettuare sul territorio italiano, le località e le date interessate alle singole visite turistiche, il numero dei partecipanti.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da una fedele traduzione in lingua italiana.

3. La Regione individua, d'intesa con le competenti sovrintendenze per una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori dalle sole guide turistiche abilitate ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 e che siano in possesso della licenza di cui all'articolo 6.

4. I siti di cui al comma 3 sono individuati tra i beni e le aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese aventi un eccezionale rilievo culturale nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale. In tali siti rientrano quelli ricono-

sciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

5. I siti di cui al comma 3 sono determinati con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica il d.lgs. 23 novembre 1991, n. 391 concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 75/368 e n. 75/369 ed il d.lgs. 2 maggio 1994, n. 319 concernente l'attuazione della direttiva CEE 92/51.

## TITOLO II

### *Esercizio delle professioni turistiche*

#### *Art. 4*

##### *(Accertamento idoneità)*

1. L'accertamento dell'idoneità tecnico professionale di coloro che intendono esercitare le professioni turistiche indicate all'articolo 5 è delegato alla Provincia.

#### *Art. 5*

##### *(Definizione delle professioni)*

1. E' guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e socio-economiche.

2. E' accompagnatore turistico o cor-

riere chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.

3. E' interprete turistico chi per professione presta la propria opera per la traduzione scritta od orale di lingue straniere nell'assistenza ai turisti, al di fuori delle attività riconosciute alle guide ed agli accompagnatori turistici.

4. E' organizzatore congressuale chi, per professione, svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

5. E' istruttore nautico chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

6. E' animatore turistico chi per professione organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

7. E' guida equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

8. E' programmatore di soggiorno chi, per professione, sviluppa le conoscenze, abilità, esperienze necessarie a programmare, coordinare e controllare, promuovere ed informare sui servizi rivolti

all'intero e specifico soggiorno del turista. Egli opera sul lavoro di informazione e dell'immagine turistica, attivando e convogliando nella programmazione della struttura ricettiva informazioni, proposte, servizi informativi rivolti al soggiorno.

9. E' tecnico di comunicazione e marketing turistico chi, per professione, collabora alla definizione degli obiettivi dell'attività turistica, analizzando il mercato. In particolare, determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali; cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing. Organizza manifestazioni turistiche nell'area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

10. E' accompagnatore naturalistico o guida ambientale escursionistica chi, per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico illustrandone le caratteristiche territoriali e tutti gli aspetti ambientali nella loro articolazione, complessità, interazione e dinamicità permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza, con i modi, i mezzi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune.

11. Fino alla organica disciplina della professione di cui al comma 10 si applicano alla stessa le disposizioni previste dal titolo I della presente legge.

## Art. 6

### *(Licenza per l'esercizio delle professioni turistiche)*

1. L'esercizio delle professioni è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche che intendano esercitare la professione nella regione in modo continuativo, dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio domicilio.

2. Fermo restando quanto previsto negli articoli 11 e 123, secondo comma, del r.d.l. 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della relativa professione.

3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato e deve contenere:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione;

c) lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione;

d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'Unità sanitaria locale del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione.

4. La licenza ha validità annuale e si

intende rinnovata di anno in anno previo versamento al Comune dei diritti previsti dall'articolo 14, comma 3, entro il termine di scadenza annuale, a pena di decadenza della licenza.

5. L'interessato è tenuto comunque a presentare ogni quattro anni, entro trenta giorni dal termine di scadenza annuale della licenza, domanda di rinnovo corredata dal certificato di idoneità fisica ai sensi del comma 3, lettera d). Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21, la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza delle licenze comporta la decadenza della stessa.

6. Copia della licenza e degli eventuali provvedimenti di rinnovo, revoca e sospensione della stessa, sono trasmesse dai Comuni alle Province territorialmente competenti.

7. La licenza per l'esercizio della professione di guida turistica ha efficacia per il territorio provinciale e quella per l'esercizio delle altre professioni ha efficacia per il territorio regionale.

8. Le Province, di norma, ogni quattro anni approvano il programma delle licenze concedibili sulla base delle proposte avanzate dai Comuni e delle prospettive di sviluppo del turismo in ambito provinciale.

9. La Giunta regionale con apposito atto stabilisce criteri uniformi per il rilascio delle licenze da parte dei Comuni, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

#### *Art. 7*

*(Esenzione dall'obbligo della licenza)*

1. Non sono soggetti all'obbligo di

munirsi della licenza di cui all'articolo 6:

a) chi presta la sua opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la sua attività sia direttamente resa in favore dell'amministrazione da cui dipende;

b) chi svolge a titolo gratuito e senza carattere di professionalità ed abitudine, previa comunicazione alla Provincia ed al Comune interessati e nell'osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio, le attività di cui al presente titolo esclusivamente in favore dei soci o iscritti agli Enti o Organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 10 della legge 217/1983;

c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzie di viaggio attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

d) chi, in possesso di specifica specializzazione nella traduzione simultanea o consecutiva, presta la propria opera in qualità di interprete e traduttore in occasione di congressi o convegni;

e) chi svolge a titolo gratuito attività di accompagnamento e di assistenza nei pellegrinaggi a santuari e luoghi di culto organizzati dalle associazioni ed organizzazioni aventi finalità religiose e operanti senza scopo di lucro a livello regionale o pluriregionale;

f) chi svolge l'attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza continuità professionale, su progetto di Associazioni scolastiche o di Enti locali.

*Art. 8*  
*(Esame di abilitazione*  
*tecnica all'esercizio*  
*delle professioni turistiche*  
*e Commissione esaminatrice)*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante il superamento del relativo esame di idoneità.

2. A tal fine le Province emanano di norma ogni tre anni il bando di esame di abilitazione tecnica che deve contenere i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte e orali.

3. Per i soggetti in possesso dei titoli di studio rilasciati da Istituti professionali di Stato ad indirizzo turistico relativi a corsi di durata quinquennale e per quelli che hanno frequentato un corso di formazione professionale della durata minima di 400 ore, l'accertamento dell'idoneità avviene attraverso il superamento della sola prova orale. I titoli di studio ed i corsi di formazione professionale predetti devono essere attinenti alle professioni indicate all'articolo 5.

4. Le Province costituiscono una Commissione esaminatrice per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio delle professioni turistiche, composta da:

a) un dirigente della Provincia competente in materia con funzioni di Presidente;

b) un esperto di legislazione turistica;

c) due esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza nelle materie d'esame proprie

della figura professionale di cui trattasi;

d) un rappresentante della categoria professionale interessata;

e) un docente per ciascuna delle lingue estere oggetto d'esame.

5. Funge da segretario della Commissione un dipendente provinciale di livello non inferiore all'ottavo.

6. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione provinciale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi fissati dalla Provincia nei limiti previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

*Art. 9*  
*(Requisiti di ammissione all'esame)*

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) residenza in uno dei Comuni della Regione Marche;

c) età non inferiore ad anni diciotto;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di equivalente diploma conseguito in Stato estero, oppure del diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale sta-

tale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato.

2. L'equivalenza del diploma conseguito in Paesi stranieri al corrispondente diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado italiano deve risultare da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente, apposta in calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata del titolo di studio prodotto.

#### *Art. 10*

##### *(Domanda d'esame)*

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni oggetto del presente titolo deve essere presentata alla Provincia di residenza del candidato ovvero a quella competente in relazione al Comune scelto per il domicilio.

2. Nella domanda l'interessato, oltre alle dichiarazioni da rilasciare, sotto la propria responsabilità, sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 9, deve indicare:

a) la professione per la quale intende abilitarsi;

b) le lingue estere per le quali intende sostenere gli esami.

#### *Art. 11*

##### *(Programmi dei corsi e degli esami)*

1. La Giunta regionale approva i programmi dei corsi di formazione e degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale di ciascuna delle

professioni disciplinate dalla presente legge.

2. Appositi programmi di esame sono formulati per l'esercizio della professione di guida turistica anche nei siti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.

3. I programmi indicano le materie e le modalità della formazione e degli esami, prevedendo che venga accertato tra l'altro il possesso delle conoscenze e capacità professionali prescritte dall'articolo 11, dodicesimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. Per le guide turistiche deve essere accertata la conoscenza di una o più lingue straniere, la conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche della Regione, la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica.

#### *Art. 12*

##### *(Estensione dell'abilitazione tecnica)*

1. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una delle professioni turistiche ovvero per la professione di direttore tecnico di agenzie di viaggi e turismo, possono conseguire l'abilitazione tecnica nelle altre professioni di cui al presente titolo senza sostenere l'esame nelle lingue per le quali abbiano già ottenuto l'abilitazione.

2. Coloro che siano già abilitati all'esercizio della professione, i quali intendano conseguire l'idoneità per lingue estere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame li-

mitatamente alle altre lingue straniere secondo le disposizioni del presente titolo.

#### *Art. 13*

##### *(Attestato di abilitazione tecnica)*

1. Sono abilitati all'esercizio delle professioni di cui al presente titolo, i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità.

2. Le Province rilasciano all'interessato, entro trenta giorni dal conseguimento, l'attestato di abilitazione tecnica, ai fini del rilascio della licenza di esercizio della professione da parte del Comune competente, con l'indicazione della figura professionale e delle lingue estere per cui è stato effettuato l'accertamento di capacità.

3. I candidati che hanno superato la prova d'esame e sono giudicati idonei devono produrre entro trenta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9.

4. La mancata produzione della documentazione impedisce il rilascio dell'attestato.

#### *Art. 14*

##### *(Corrispettivi per i servizi amministrativi resi)*

1. Il rilascio dell'attestato di abilitazione tecnica è soggetto al versamento della somma di lire 150.000, quale corrispettivo per il servizio reso.

2. Il rilascio della licenza di esercizio e del provvedimento di rinnovo

quadriennale della stessa ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 6, è subordinato al versamento di una somma di lire 150.000.

3. Il rinnovo annuale della licenza ai sensi del comma 4, dell'articolo 6, è subordinato al versamento di una somma di lire 100.000.

4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato su apposito conto corrente postale a favore della Provincia competente; quelli di cui ai commi 2 e 3 a favore del Comune competente.

#### *Art. 15*

##### *(Elenchi provinciali)*

1. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli idonei all'esercizio delle professioni turistiche, in cui viene specificata la professione, la località e il territorio di riferimento dell'attività, la specializzazione, le lingue straniere conosciute; negli elenchi viene altresì annotato il possesso della licenza di cui all'articolo 6, nonché i relativi rinnovi, revoche e sospensioni.

2. Gli elenchi sono aggiornati dalla Provincia annualmente.

3. La cancellazione dagli elenchi è disposta per decesso o per la perdita definitiva di uno dei requisiti previsti per ottenere l'idoneità tecnico-professionale o per sanzione amministrativa pronunciata contestualmente alla sanzione per causa di particolare gravità.

4. Chi intende essere iscritto negli elenchi di cui al comma 1 deve farne domanda alla Provincia indicando la

professione che intende esercitare, la località e il territorio di riferimento dell'attività, la specializzazione, le lingue straniere conosciute, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, nonché la ricevuta di versamento alla Provincia del contributo per il concorso alle spese di accertamento prevista dall'articolo 239 del r.d.l. 6 maggio 1940, n. 635, nella misura di lire 30.000.

5. Per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 la Provincia accerta che gli interessati possiedano i requisiti di cui all'articolo 9.

6. All'atto dell'iscrizione prevista dal comma 1, viene rilasciata all'interessato dalla Provincia apposita tessera personale di riconoscimento, che deve essere mantenuta in vista dallo stesso durante l'espletamento dell'attività professionale.

*Art. 16*  
*(Corsi di formazione*  
*e aggiornamento)*

1. La Regione provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale per le figure previste dal presente titolo secondo gli obiettivi, i principi e le procedure che disciplinano le attività di formazione professionale nelle Marche.

2. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l'ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1.

3. Le figure professionali di cui al comma 1 sono tenute a frequentare, almeno ogni triennio, un corso di aggiornamento.

*Art. 17*  
*(Tariffe professionali)*

1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono fissate dalle Province, sentite le associazioni di categoria.

*Art. 18*  
*(Divieti)*

1. E' fatto divieto di esercitare, dietro compenso, attività estranee alle professioni di cui al presente titolo nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle Agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

2. E' fatto altresì divieto ai soggetti che esercitano le professioni di cui al presente titolo e agli operatori, imprese o Enti che si avvalgano delle prestazioni professionali degli stessi, di applicare tariffe difformi da quelle determinate ai sensi dell'articolo 17.

3. E' fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di chi non è in possesso della prevista licenza, salvo le eccezioni indicate all'articolo 7.

*Art. 19*  
*(Vigilanza e controllo)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'attività professionale nonché sull'applicazione delle disposizioni del presente titolo, sono esercitati dai Comuni.

*Art. 20*  
*(Sanzioni amministrative)*

1. Salva l'applicazione delle norme penali, l'esercizio abusivo delle attività professionali, nonché l'uso abusivo di segni distintivi di professioni turistiche, danno luogo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.

3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 18, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2 milioni.

4. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 18, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva.

6. I Comuni sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge con le modalità e le

procedure previste dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16 e successive modificazioni.

*Art. 21*  
*(Sospensione e revoca della licenza)*

1. La presentazione della domanda di rinnovo della licenza oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 5 dell'articolo 6 e comunque non oltre il termine di scadenza della stessa, comporta la sospensione della licenza fino al provvedimento di rinnovo del Comune che dovrà essere compiuto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

2. La licenza, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere inoltre sospesa dal Comune che l'ha rilasciata per un periodo da sei a dodici mesi nei seguenti casi:

a) inadempimento degli obblighi professionali;

b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale e comunque contrario agli scopi del turismo;

c) violazione dei divieti previsti dall'articolo 18 della presente legge.

3. La licenza è revocata in caso di reiterazione dei comportamenti di cui al comma 2, e per la perdita da parte del titolare dei requisiti per il suo rilascio.

*Art. 22*  
*(Ingresso gratuito)*

1. Le guide turistiche munite di licenza, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno diritto all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pub-

blico, in tutti i musei, gallerie e monumenti di proprietà dello Stato, delle Regioni, di Enti locali e di privati esistenti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 del r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448.

*Art. 23*  
*(Norme transitorie)*

1. Coloro che esercitano le attività turistiche di cui al presente titolo e che sono in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa previgente hanno diritto ad ottenere il rilascio della licenza di cui alla presente legge a prescindere dal programma previsto dal successivo comma 9. A tal fine gli interessati devono presentare apposita domanda al Comune entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Provincia competente per territorio procede all'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1, nell'apposito elenco, previa comunicazione da parte del Comune dell'avvenuto rilascio della licenza.

3. Sono iscritti nei rispettivi elenchi provinciali, previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al presente titolo ai sensi della normativa previgente.

4. Sono altresì iscritti nei rispettivi elenchi provinciali, previa domanda da presentarsi nei termini di cui al comma 3, coloro che esercitano nella Regione

Marche, da almeno tre anni, le professioni turistiche diverse da guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico e corriere. A tale scopo gli interessati devono allegare alla domanda:

a) idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui l'interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 con esclusione di quelli previsti dalla lettera e).

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono esonerati dal conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 8.

6. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge inviano alle Province l'elenco nominativo dei titolari di licenze con indicazione della professione specifica esercitata.

7. I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corriere sono iscritti negli elenchi provinciali degli accompagnatori turistici.

8. In sede di prima applicazione, il bando di esame di cui all'articolo 8 è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; entro lo stesso termine, la Provincia indice, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle lingue estere indicate nella domanda, una apposita sessione, consistente nel solo colloquio nella lingua o nelle lingue richieste.

9. In sede di prima applicazione della presente legge le Province approvano il programma di cui all'articolo 6, comma 8, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*TITOLO III*  
*Esercizio della professione*  
*di maestro di sci*

*Art. 24*  
*(Definizione della professione)*

1. La professione di maestro di sci è regolata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 e dalle norme della presente legge.

2. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate e delimitate le aree sciistiche e descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi da sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci, con esclusione degli itinerari e dei percorsi fuori pista riservati alle guide alpine.

*Art. 25*  
*(Albo professionale regionale)*

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Giunta regionale, dal Collegio regionale dei maestri di sci ed al possesso dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. L'esercizio della professione di maestro di sci non è soggetto a licenza comunale.

*Art. 26*  
*(Abilitazione tecnico-didattico-*  
*culturale)*

1. La Giunta regionale istituisce almeno ogni tre anni i corsi di formazione

previsti dall'articolo 6 della legge 81/1991, avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, nonché della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991.

2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 sono ammessi i residenti in uno dei Comuni della Regione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 81/1991.

3. Le prove d'esame da superare, a conclusione degli appositi corsi di formazione, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci comprendono tre sezioni: tecnico-pratica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. La sezione culturale comprende le materie concernenti: pericoli della montagna; meteorologia alpina; nivologia; prevenzione dei rischi da valanga; soccorso in valanga; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

4. La Giunta regionale definisce il programma dei corsi e delle prove d'esame, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e garantendo comunque il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991.

*Art. 27*  
*(Commissione giudicatrice)*

1. La Commissione giudicatrice per l'abilitazione tecnica per l'esercizio della professione di maestro di sci è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, di intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci. La Commissione è presieduta dal dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi.

2. La valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma 1 e composta da tre maestri di sci e da due istruttori nazionali individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 81/1991.

3. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'Amministrazione regionale, ivi compresi gli esperti di cui all'articolo 28, comma 3, spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.

*Art. 28*  
*(Specializzazioni)*

1. I maestri di sci possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

- a) l'insegnamento ai bambini;
- b) l'insegnamento dello sci a portatori di handicap;

c) l'insegnamento di surf da neve, snowboard ed attrezzi tecnici similari.

2. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui al comma 1 sono istituiti dalla giunta regionale, che si avvale per la loro organizzazione della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991. La Giunta regionale fissa l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali. Le prove tecnico-pratiche e didattiche sono sostenute avanti la sottocommissione di cui all'articolo 27, comma 2, integrata con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale; le prove culturali sono sostenute avanti la Commissione di cui all'articolo 27, comma 1, integrata con gli stessi esperti.

*Art. 29*  
*(Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati)*

1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre regioni che intendano esercitare stabilmente la professione nelle Marche debbono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione.

2. L'iscrizione avviene previo colloquio volto ad accertare la conoscenza dell'ambiente montano e del territorio regionale, da sostenersi avanti alla

sottocommissione di cui all'articolo 27, comma 2.

3. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione di coloro che abbiano espletato il colloquio di cui al comma 2, previa altresì la verifica che il richiedente risulti iscritto all'albo professionale della regione di provenienza che ne abbia chiesto la cancellazione e che permangano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 della legge 81/1991, prescritti per l'iscrizione all'albo.

4. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede altresì a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che risultano iscritti all'albo di altre Regioni.

5. I maestri di sci iscritti agli albi di altre regioni che intendano esercitare temporaneamente la professione nelle Marche per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale, indicando le località sciistiche nelle quali intendono insegnare, il periodo di attività, il recapito nel territorio regionale e la posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e comunque tariffe non inferiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci.

6. Ai maestri di sci appartenenti alla Unione Europea che intendano esercitare la professione nelle Marche si applicano le norme di cui ai commi precedenti, nonché le norme di cui al d.lgs. 319/1994.

7. I maestri di sci non appartenenti alla Unione Europea non iscritti in albi professionali italiani che intendano esercitare la professione nelle Marche per periodi non superiori a quindici giorni, anche non consecutivi devono richiedere, almeno otto giorni prima il nulla osta al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci. Qualora i maestri di sci stranieri intendano insegnare stabilmente nelle Marche devono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione. L'iscrizione è concessa subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci di cui all'articolo 15 della legge 81/1991, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, nonché all'espletamento del colloquio di cui al comma 2. Per l'iscrizione va inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 della legge 81/1991.

8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 5 l'esercizio dell'attività per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, da parte di maestri di sci provenienti coi loro allievi da altre regioni o da altri Stati.

#### *Art. 30*

*(Collegio regionale dei maestri di sci)*

1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Di esso fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della regione,

nonché quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del Collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;

b) il Consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio nel numero e secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3;

c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio interno.

3. Un regolamento adottato dall'assemblea e approvato dalla Giunta regionale detta norme per il funzionamento del Collegio e la validità delle sedute dei suoi organi e definisce i rapporti tra essi. La vigilanza sul Collegio è demandata alla Giunta regionale.

#### *Art. 31*

##### *(Scuole di sci)*

1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività. In linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale.

2. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale, autorizza l'apertura di scuole di sci invernali o estive valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e favorendo la concentrazione delle scuole, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di tre maestri di sci, compreso il direttore cui è affidata la rappresentanza legale della scuola stessa. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo debbono impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica;

b) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri che ne fanno parte; in particolare tutti i maestri associati alla scuola da almeno un anno dovranno poter concorrere alla elezione delle cariche sociali ed i frutti dell'attività realizzata dalla scuola andranno ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro e alla sua eventuale specializzazione;

c) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;

d) che la scuola disponga di propria sede e che sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

e) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole, nonché a collaborare con gli Enti ed operatori

turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni sciistiche della regione;

f) che la scuola dimostri di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento dello sci.

3. Le scuole di sci invernali possono svolgere l'attività di insegnamento nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 31 marzo; quelle di sci estive nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.

4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge.

5. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre per le scuole di sci invernali ovvero entro il 1° aprile per le scuole di sci estive, corredata di:

a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

c) atto costitutivo e statuto della scuola,

la, deliberato a norma del comma 2, lettera b);

d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;

e) denominazione della scuola.

7. Copia delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci per l'esercizio della vigilanza sulle scuole.

8. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare entro il termine di inizio della stagione alla Giunta regionale e al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, la sede ed i recapiti.

#### *Art. 32*

#### *(Sanzioni amministrative)*

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 26, eserciti, nell'ambito del territorio della regione, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. La violazione degli obblighi previsti ai commi 5 e 7 dell'articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.

3. L'esercizio abusivo di scuola di sci ed in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della autorizzazione di cui

all'articolo 31 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni a carico di ciascuna persona che pratichi l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva; in aggiunta a quanto previsto nel presente comma, viene irrogata la sanzione da lire 5 milioni a lire 15 milioni a carico del direttore della scuola di sci abusiva.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai Comuni secondo le procedure e le modalità di cui alla l.r. 16/1983.

#### *Art. 33*

*(Norme transitorie per la professione di maestro di sci)*

1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci e fanno parte del Collegio regionale dei maestri di sci, tutti i maestri iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1983, n. 35.

2. Nella prima applicazione della presente legge sono riconosciute come scuole di sci quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 35/1983.

3. La prima assemblea del Consiglio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci.

### *TITOLO IV*

*Esercizio delle professioni di guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica*

#### *CAPO I*

*Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida*

#### *Art. 34*

*(Definizione della professione)*

1. L'esercizio delle professioni di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina è regolato dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 e successive modificazioni e dalla presente legge; esso è subordinato all'iscrizione agli albi professionali regionali, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica.

#### *Art. 35*

*(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida alpina)*

1. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi e il superamento dei relativi esami di idoneità e secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. Sono ammessi ai corsi i residenti in comuni della regione che abbiano compiuto ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e diciotto anni per gli aspiranti guida. L'aspirante guida

può essere ammesso al corso per l'abilitazione all'esercizio della professione come guida alpina-maestro di alpinismo dopo due anni di esercizio della professione come aspirante guida e deve conseguire il grado di guida alpina entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina.

3. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di cui al presente articolo è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, d'intesa con il Collegio regionale delle guide. La Commissione è presieduta dal dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da due guide alpine-maestri di alpinismo.

4. La valutazione tecnica spetta a una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma 3, composta da tre istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo.

5. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'Amministrazione regionale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.

6. La Giunta regionale, sentito il Collegio nazionale delle guide e sulla base dei criteri didattici da questo elaborati, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame.

*Art. 36*  
*(Collegio regionale*  
*delle guide alpine)*

1. E' istituito il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Le modalità di funzionamento e i compiti dell'assemblea del Collegio regionale e del suo direttivo sono disciplinati dagli articoli 13 e 14 della legge 6/1989.

*Art. 37*  
*(Tariffe professionali)*

1 Le tariffe per le prestazioni relative alle professioni di cui al presente capo sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide e approvata dall'autorità competente.

*Art. 38*  
*(Sanzioni)*

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti agli albi professionali regionali sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 17 e 18, comma 1, della legge 6/1989.

2. Chiunque, pur in possesso, dell'abilitazione tecnica per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1, esercita le professioni stesse senza essere iscritto al relativo albo professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 32.

3. Per le violazioni previste dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 6/1989, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 3 milioni.

4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono applicate dai Comuni secondo le modalità previste dalla l.r. 16/1983 e successive modificazioni.

#### *Art. 39*

##### *(Accompagnatore di media montagna)*

1. La professione di accompagnatore di media montagna viene esercitata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 6/1989 ed è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica e all'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna tenuto dal Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.

2. La Regione Marche provvede alla formazione, all'abilitazione e all'aggiornamento degli accompagnatori di media montagna. L'accompagnatore di media montagna è tenuto a partecipare ogni tre anni all'apposito corso di aggiornamento.

3. La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le zone montane ove è prevista l'attività degli accompagnatori di media montagna.

#### *Art. 40*

##### *(Promozione e diffusione dell'alpinismo)*

1. Al fine di agevolare i compiti istituzionali del Collegio regionale delle gui-

de alpine e specificatamente per l'opera prestata in operazioni di soccorso, per la promozione della diffusione dell'alpinismo e dell'escursionismo, la Regione può concedere contributi al Collegio stesso sulla base di domanda inoltrata al Presidente della Giunta, motivata e corredata da documentazione delle spese sostenute.

#### *CAPO II*

##### *Esercizio della professione di guida speleologica*

#### *Art. 41*

##### *(Definizione della professione)*

1. E' guida speleologica chi svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non continuativo le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte, cavità naturali o forre, ipogei artificiali;
- b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari.

#### *Art. 42*

##### *(Gradi della professione)*

1. La professione si articola in due gradi: guida speleologica, aspirante guida.

2. La guida speleologica svolge le attività di cui all'articolo 41. L'aspirante guida può svolgere solo l'attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quel-

le di sviluppo orizzontale, con ciò escludendo espressamente quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili e/o attrezzi per la progressione.

#### *Art. 43*

*(Licenza per l'esercizio della professione di guida speleologica)*

1. L'esercizio della professione di guida speleologica nel territorio della regione è subordinato al possesso di apposita licenza rilasciata dal Comune in cui l'interessato risiede ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche, che intendono esercitare la professione nella regione in modo continuativo, dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio domicilio.

2. Il rilascio della licenza di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della relativa professione.

3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

4. La domanda per il rilascio della licenza è redatta con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b), e d).

5. La licenza per l'esercizio della professione di guida speleologica ha efficacia per l'intero territorio regionale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, e all'articolo 14, commi 2, 3 e 4.

6. La professione di guida speleologica può essere esercitata anche dalle guide alpine-maestri di alpinismo e dagli aspi-

ranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 della legge 6/1989.

#### *Art. 44*

*(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica)*

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi organizzati ogni due anni dalla Regione secondo le modalità previste dalla legislazione regionale sulla formazione professionale, in collaborazione con il Collegio regionale delle guide speleologiche ed aspiranti guida ed il superamento dei relativi esami di idoneità.

2. Sono ammessi ai corsi i residenti in comuni della regione che abbiano compiuto diciotto anni per gli aspiranti guida speleologica e ventuno anni per le guide speleologiche, che abbiano il godimento dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore e dell'idoneità fisica allo svolgimento della professione, attestata da apposito certificato di un medico sportivo.

3. La Commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'articolo 35, comma 3; essa è presieduta dal dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da una guida speleologica. La valutazione tecnica spetta ad una sotto-

commissione di tre guide speleologiche facenti parte del Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica di cui all'articolo 46.

4. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale spettano, per ogni seduta e in caso di missione, i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida e sulla base di criteri didattici da questo elaborati, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame.

#### *Art. 45*

##### *(Albo regionale)*

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo regionale coloro che sono in possesso della licenza di cui all'articolo 43.

3. All'atto dell'iscrizione prevista dal comma 2, vengono rilasciati all'interessato apposito libretto personale ed un distintivo di riconoscimento che deve essere mantenuto in vista dallo stesso durante l'espletamento dell'attività professionale.

#### *Art. 46*

##### *(Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida)*

1. E' istituito come organo di auto-

disciplina e di autogoverno il Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida il cui funzionamento è disciplinato da uno statuto proposto dall'assemblea degli iscritti e approvato dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 6/1989 sulle guide alpine in quanto applicabili.

#### *Art. 47*

##### *(Aggiornamento professionale)*

1. Le guide speleologiche sono tenute a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Regione, secondo le procedure che disciplinano l'attività di formazione professionale nelle Marche con la collaborazione del Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.

#### *Art. 48*

##### *(Tariffe)*

1. Le tariffe per le prestazioni professionali di cui al presente capo sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide speleologiche ed aspiranti guida.

#### *Art. 49*

##### *(Divieti)*

1. E' vietato l'esercizio dell'attività professionale di guida speleologica senza la licenza di cui all'articolo 43. E' altresì vietato servirsi di segni distintivi e/o del grado di professionalità superiore

re senza specifica licenza di cui all'articolo 43.

2. E' altresì vietato applicare tariffe difformi da quelle determinate ai sensi dell'articolo 48.

*Art. 50*  
*(Vigilanza e controllo)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide speleologiche, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, sono esercitate dai Comuni.

*Art. 51*  
*(Sanzioni e ricorsi)*

1. L'esercizio abusivo della professione e la violazione delle norme di deontologia professionale sono sanzionate dal Collegio regionale delle guide speleologiche secondo le norme di cui agli articoli 17 e 18 della legge 6/1989 sulle guide alpine in quanto applicabili.

*Art. 52*  
*(Ammissione delle guide alpine)*

1. Sono ammessi all'esercizio della professione di guida speleologica anche le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità

professionale previsti dall'articolo 44 della presente legge senza necessità di frequenze dei corsi abilitanti ivi previsti. Essi sono iscritti su domanda all'albo regionale delle guide speleologiche.

2. Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo di guida speleologica ai sensi del comma 1 sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 47.

*Art. 53*  
*(Attività professionale nelle aree naturali protette)*

1. L'attività professionale di guida speleologica ed aspirante guida all'interno delle aree naturali protette di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 è libera salvo zone particolari a tutela integrale, per le quali l'espletamento dell'attività deve essere concordato con l'ente gestore.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì alle guide alpine e agli accompagnatori di media montagna.

*CAPO III*  
*Scuole per l'insegnamento delle tecniche professionali*

*Art. 54*  
*(Scuole di alpinismo, di sci alpinismo e di speleologia)*

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo, di sci alpinismo e di speleologia per l'esercizio coordinato

delle attività professionali di insegnamento delle relative tecniche.

2. Le scuole di cui al comma 1 sono autorizzate dalla Giunta regionale sentiti i rispettivi collegi professionali e debbono essere dirette rispettivamente da una guida alpina, maestro di alpinismo o da una guida speleologica iscritta ai relativi albi regionali.

3. La partecipazione degli aspiranti guida alle attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci alpinismo è disciplinata dall'articolo 19, comma 3, della legge 6/1989.

4. La delegazione regionale del club alpino italiano può organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale secondo le modalità di cui all'articolo 20 della legge 6/1989.

#### *CAPO IV*

##### *Norme transitorie*

##### *Art. 55*

##### *(Norme transitorie per le professioni di guida alpina, aspirante guida e guida speleologica)*

1. Nella prima applicazione della presente legge, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina residenti nella regione e regolarmente autorizzati ai sensi della legislazione vigente, conseguono l'iscrizione all'albo, previa domanda da presentare alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entra-

ta in vigore della presente legge, convoca la prima assemblea dei collegi regionali delle guide alpine e speleologiche, composte da tutti gli iscritti ai rispettivi albi regionali, allo scopo di procedere alla nomina dei rispettivi direttivi.

3. Chiunque abbia svolto l'attività professionale di guida speleologica per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in possesso dei requisiti tecnici richiesti per l'abilitazione alla professione può presentare alla Giunta regionale domanda per l'iscrizione nell'albo regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda di cui al comma 3, corredata di una relazione esauriente sull'attività svolta e in corso di svolgimento, nonché da idonea documentazione viene valutata da un'apposita Commissione composta:

a) dal Dirigente del servizio regionale competente, che la presiede;

b) da un medico della delegazione speleologica del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) delle Marche;

c) da un esperto di tecnica speleologica designato dalla delegazione speleologica del CNSAS.

5. La Commissione di cui al comma 4 valuta l'idoneità all'iscrizione nell'albo regionale del candidato mediante l'accertamento delle capacità tecniche anche in sede operativa.

6. Per i soggetti di cui al comma 3, l'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo per ottenere il rilascio della relativa licenza.

*CAPO V*  
*Disposizioni comuni*

*Art. 56*  
*(Norme finali)*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi 6/1989 e 81/1991.

2. Per le guide alpine, accompagnatori di media montagna, maestri di sci, gui-

de speleologiche, i certificati di idoneità fisica possono essere rilasciati anche dai centri di medicina dello sport di cui alla l.r. 12 agosto 1994, n. 33.

*Art. 57*  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le leggi regionali 31 ottobre 1983, n. 35 e 2 novembre 1983, n. 36.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 64

a iniziativa dei consiglieri Cecchini, Brachetta e Modesti  
*presentata in data 15 novembre 1995*

## ***Disciplina della valutazione di impatto ambientale***

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 20 novembre 1995*



*Art. 1*  
*(Finalità)*

1. La Regione Marche, al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione dell'ecosistema, delle risorse e delle molteplicità della specie, disciplina con la presente legge, ai sensi della direttiva 85/337/Cee del Consiglio del 27 giugno 1985, la procedura di impatto ambientale (d'ora in poi chiamata VIA) dei progetti pubblici e privati di cui all'articolo 3 riguardanti lavori di costruzioni, impianti, opere, interventi, piani e programmi che possono avere rilevante incidenza sull'ambiente naturale o sul paesaggio.

2. La valutazione di impatto ambientale consiste nel preventivo giudizio complessivo da esprimersi sulle opere e sugli interventi proposti in relazione alle modificazioni ed ai processi di trasformazione che la loro realizzazione potrebbe determinare:

- a) direttamente o indirettamente;
  - b) a breve o a lungo termine;
  - c) temporaneamente o permanentemente;
  - d) positivamente o negativamente;
- nell'ambiente naturale e nella realtà sociale ed economica.

*Art. 2*  
*(Fattori essenziali della valutazione di impatto ambientale)*

1. La valutazione dell'impatto ambientale concerne i seguenti fattori es-

senziali e le loro interrelazioni:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici ed il paesaggio;
- c) il patrimonio culturale;
- d) l'organizzazione sociale ed economica ed i suoi beni materiali.

*Art. 3*  
*(Opere soggette a valutazione di impatto ambientale)*

1. I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale sono elencati nell'allegato A della presente legge anche se consistenti nella modificazione, trasformazione o ampliamento di opere esistenti, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti e comunque prima dell'inizio dei lavori.

3. Per i lavori iniziati al momento della pubblicazione nel BUR della presente legge, la valutazione di impatto ambientale è obbligatoria solo per le opere di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, nel caso in cui non fosse già stata espletata. In tali casi si sospendono i lavori e si sottopone al VIA le opere stesse, in conformità con quanto disposto all'articolo 15 della presente legge.

4. La valutazione di impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale e

agli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, nella misura dello stretto necessario per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. Le opere funzionalmente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla valutazione di impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.

*Art. 4  
(Documentazione)*

1. Chiunque intende realizzare un'opera di cui all'allegato A, è tenuto a presentare alla Regione, presso l'Ufficio compatibilità ambientale del dipartimento ambiente, apposita domanda di VIA corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

- a) studio di impatto ambientale secondo i quadri di riferimento di cui agli articoli 5, 6 e 7;
- b) elaborati di progetto;
- c) sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici di agevole riproduzione.

2. L'esattezza degli allegati è attestata da apposita dichiarazione giurata dei redattori dello studio di impatto ambientale.

*Art. 5  
(Quadro di riferimento programmatico)*

1. Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambien-

tale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:

- a) la descrizione degli obiettivi previsti dagli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso nonché di eventuali disarmonie tra gli stessi;
- b) la descrizione di rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori;
- c) la descrizione del progetto in relazione agli atti di attuazione degli strumenti pianificatori.

*Art. 6  
(Quadro di riferimento progettuale)*

1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento del territorio, inteso come sito e come area vasta interessata.

2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata con particolare riferimento a:

- a) la natura dei beni e/o dei servizi offerti;
- b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione della ipotesi progettuale esaminata;
- c) la prevedibile evoluzione quantitativa e qualitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile via tecnica ed economica dell'intervento;

d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio.

3. Il quadro di riferimento progettuale descrive inoltre:

a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;

b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto ed in particolare:

1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;

2) le norme e le prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;

3) i vincoli paesistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni della proprietà;

4) i condizionamenti indotti dalla natura e dalla vocazione di luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;

c) le motivazioni tecniche delle scelte progettuali e la sommaria descrizione delle principali alternative prese in esame;

d) gli interventi di ottimizzazione dell'insediamento nel territorio e nell'ambiente;

e) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti nell'ambiente;

f) la interazione dell'opera con il modello geologico dell'area con particolare riferimento a:

1) caratteristiche stratificate e geomorfologiche;

2) caratteristiche idrogeologiche (falde, sorgenti);

3) caratteristiche geotecniche (stabilità versanti, caratteristiche fondali);

g) l'illustrazione per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica, dei risultati dell'analisi economica di costi e benefici con l'indicazione dell'entità e delle modalità di reperimento delle risorse necessarie alla esecuzione e al funzionamento dell'opera.

#### *Art. 7*

##### *(Quadro di riferimento ambientale)*

1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.

2. Il quadro di riferimento ambientale:

a) definisce l'ambito territoriale ed i sistemi ambientali interessati dal progetto sia direttamente che indirettamente entro cui è da presumere che possano manifestarsi perturbazioni significative sulla qualità degli stessi;

b) descrive i sistemi ambientali interessati;

c) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;

d) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio in rapporto alla situazione preesistente;

e) illustra i sistemi d'intervento nel-

l'ipotesi del manifestarsi di emergenze particolari.

3. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;

b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre, marine) considerate come componenti, come ambienti e come risorse;

c) suolo e sottosuolo: intesi come profilo geologico, geomorfologico e pedologico nel quadro dell'ambiente in esame ed anche come risorse non rinnovabili;

d) vegetazione, flora e fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;

e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile (quali un lago, un fiume, un bosco) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;

f) salute pubblica: come individui e comunità;

g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;

h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;

i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

4. La progettazione ambientale dovrà predisporre adeguate misure di com-

penazione nei confronti del patrimonio ambientale qualora questo sia alterato nel corso dell'attuazione del progetto.

#### *Art. 8 (Procedimenti)*

1. Per le opere soggette al VIA il giudizio definitivo d'impatto ambientale spetta alla Giunta regionale, dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico per l'ambiente.

2. Il giudizio è espresso entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento del VIA, salvo le proroghe di cui al comma 5 dell'articolo 9.

3. La Giunta regionale valuta positivamente l'impatto ambientale quando sussistono le seguenti condizioni:

a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, con particolare riguardo alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentino particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico;

b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti pianificatori ed agli eventuali piani di settore.

#### *Art. 9 (Istruttoria procedimento finale di efficacia temporale)*

1. L'istruttoria sullo studio di impatto ambientale è condotta dall'Ufficio compatibilità ambientale che entro quaranta giorni dall'inizio del procedimento

di VIA provvede alla trasmissione al CTRA degli atti.

2. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 il CTRA esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta.

3. Il parere di cui al comma 2 deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di eventuali varianti al progetto ovvero di misure da osservare durante l'esecuzione dei lavori e l'esercizio dell'opera proposta.

4. Entro trenta giorni dall'espressione del parere da parte del CTRA la Giunta regionale emette il provvedimento definitivo.

5. Nel caso di provvedimenti complessi per opere soggette al VIA, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere prolungati di trenta giorni dall'Assessore all'ambiente.

6. Il periodo di efficacia temporale del giudizio positivo di compatibilità ambientale per ogni opera o iniziativa soggetta al VIA è stabilito dalla Giunta regionale su proposta del CTRA e può essere prorogato con apposito provvedimento motivato.

7. La realizzazione dell'opera o dell'iniziativa soggetta al VIA è subordinata all'esito positivo del giudizio di impatto ambientale.

#### *Art. 10*

##### *(Pareri Amministrazioni locali)*

1. Il committente è tenuto a depositare, presso le Amministrazioni provinciali e comunali territorialmente interessate alla realizzazione delle opere

soggette al VIA, una copia dei documenti di cui all'articolo 4.

2. Entro il termine di trenta giorni le Amministrazioni provinciali e comunali devono esprimere il parere e trasmetterlo all'Amministrazione regionale. Trascorso tale termine il parere s'intende espresso positivamente.

#### *Art. 11*

##### *(Istanza del pubblico interessato)*

1. Gli Enti, le Associazioni, i Comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le Associazioni ambientaliste, i cittadini singoli o associati possono presentare all'Amministrazione regionale osservazioni, istanze, pareri entro trenta giorni dall'avvio del procedimento del VIA.

2. Una copia degli elaborati presentati per il VIA è depositata, per quarantacinque giorni, presso l'Ufficio di compatibilità ambientale della Regione, a disposizione del pubblico.

3. L'Assessore all'ambiente, secondo l'importanza dell'opera, promuove consultazioni e udienze con soggetti, Istituzioni e Associazioni interessati al fine di informare, acquisire elementi utili di conoscenza, indicare misure di mitigazione e controllo.

#### *Art. 12*

##### *(Consultazioni del pubblico interessato)*

1. Il pubblico di cui all'articolo 11 può essere consultato anche su iniziativa della Giunta regionale o della competente Commissione consiliare che pos-

sono indire entro sessanta giorni dall'avviso di procedimento un'audizione pubblica.

2. L'audizione ha luogo nel Comune o in uno dei Comuni interessati all'esecuzione dell'opera. Della audizione si dà notizia mediante avviso pubblico su un quotidiano a diffusione regionale e mediante manifesti pubblici da affiggere nel Comune e nei Comuni interessati all'opera.

3. Chiunque può partecipare all'audizione pubblica ed intervenire in ordine a questioni di carattere conoscitivo, tecnico, scientifico direttamente attinenti all'opera o intervento progettato ed i suoi effetti sull'ambiente.

4. Della pubblica audizione viene redatto processo verbale che entro cinque giorni viene inviato all'Ufficio di compatibilità ambientale. In questo caso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 è prolungato di trenta giorni.

#### *Art. 13*

##### *(Pubblicazione dello studio di impatto ambientale ed inizio della procedura)*

1. A cura e spese del soggetto promotore dell'opera soggetta a VIA viene data notizia dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale mediante inserzione, nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni territorialmente interessati e su un quotidiano di rilevanza regionale di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.

2. La procedura ha inizio quando il committente deposita i documenti di cui al comma 1 anche presso le Amministrazioni provinciali e comunali.

#### *Art. 14*

##### *(Comitato tecnico regionale per l'ambiente)*

1. E' istituito presso il Dipartimento ambiente della Regione il CTRA che esprime il parere di cui all'articolo 8.

2. Il CTRA è convocato e presieduto dall'Assessore all'ambiente o un suo delegato e composto dal:

- a) Dirigente coordinatore regionale ambiente;
- b) Dirigente regionale della compatibilità ambientale;
- c) Dirigente regionale geologico;
- d) Dirigente regionale lavori pubblici;
- e) Dirigente regionale opere pubbliche e difesa del suolo;
- f) Dirigente regionale programmazione;
- g) Dirigente regionale salvaguardia e protezione della natura;
- h) Dirigente regionale urbanistica
- i) Dirigente regionale coordinatore del Dipartimento agricoltura.

I dirigenti possono essere sostituiti con delega scritta da un Dirigente di prima qualifica in servizio presso l'ufficio stesso.

3. Il CTRA è integrato per ogni singolo parere con degli esperti delle diverse discipline designati dalle società scientifiche e nominati dalla Giunta regionale. Tali esperti esprimono voto consultivo.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente in servizio presso il Dipartimento ambiente nominato con delibera della Giunta regionale.

5. Le riunioni del Comitato sono svolte con la maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

*Art. 15*  
*(Sanzioni e vigilanza)*

1. L'Amministrazione regionale vigila sulla puntuale osservanza dei contenuti e delle prescrizioni adottate in base alla presente legge.

2. Quando durante la realizzazione e

l'esercizio di opere o iniziative soggette al VIA vengono accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla compatibilità ambientale, per le opere non sottoposte al VIA, il Presidente della Giunta regionale ordina l'adeguamento dell'opera e dispone, altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio.

3. Nei casi di cui al comma 2 la ripresa dei lavori o dell'esercizio è subordinato al giudizio favorevole del VIA; in caso di parere negativo del VIA il Presidente della Giunta ordina il ripristino dei luoghi o, in alternativa, dove il ripristino è impossibile, adeguate misure di compensazione.

## **Allegato A**

(art. 3)

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica).

3) Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi.

4) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

5) Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6) Impianti chimici integrati.

7) Autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 metri.

8) Porti commerciali marittimi, non-

ché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 tonnellate.

9) Impianti di smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi o pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra.

10) Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.

11) Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole di altezza superiore a 10 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi posti a servizio di grandi derivazioni d'acqua.

12) Le opere e gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

13) Impianti di produzione di biossido di titanio di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 100.

14) Interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240.

15) Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380.

16) Elettrodotti ad alta tensione di cui al d.p.r. 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 197 del 22 agosto 1992.

17) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

18) Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.

19) Costruzione di terminali per il

carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose.

20) Sfruttamento minerario della piattaforma continentale.

21) Realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al punto 19.

22) Realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al punto 19.

23) Lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per quantità pari o superiore a 5 milioni di metri cubi per

anno o nella quantità che sarà definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 18.

24) Sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici e carbone.

25) Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

26) Grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 18.

## **Allegato B**

(art. )

### **1. Agricoltura:**

a) progetti di ricomposizione rurale;

b) progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;

c) progetti di idraulica agricola;

d) primi rimboschimenti, qualora rischi di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo;

e) impianti che possono ospitare volatili da cortile;

f) impianti che possono ospitare suini;

g) piscicoltura di salmonidi;

h) recupero di terre dal mare.

### **2. Industria estrattiva:**

a) estrazione della torba;

b) trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo e in particolare:

1) trivellazioni geotermiche;

2) trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;

3) trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;

c) estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;

d) estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo;

e) estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;

f) estrazione di petrolio;

g) estrazione di gas naturale;

h) estrazione di minerali metallici;

i) estrazione di scisti bituminosi;

j) estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;

k) impianti di superficie dell'indu-

stria di estrazione di carbonfossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;

l) cokerie (distillazione a secco del carbone);

m) impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

### **3. Industria energetica:**

a) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell'allegato A);

b) impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;

c) stoccaggio in superficie di gas naturale;

d) stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;

e) stoccaggio in superficie di combustibili fossili;

f) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

g) impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;

h) impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;

i) impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato A);

j) impianti per la produzione di energia idroelettrica.

### **4. Lavorazione dei metalli:**

a) stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie, fucine, trafilerie e laminatori (salvo quelli di cui all'allegato A);

b) impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e

laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi;

c) imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni;

d) trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;

e) costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;

f) costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;

g) cantieri navali;

h) impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;

i) costruzione di materiale ferroviario;

j) imbutitura di fondo con esplosivi;

k) impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

### **5. Fabbricazione del vetro.**

### **6. Industria chimica:**

a) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici (se non compresi nell'allegato A);

b) produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;

c) impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

### **7. Industria dei prodotti alimentari:**

a) fabbricazione di grassi vegetali e animali;

b) fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;

c) fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;

d) industria della birra e del malto;

e) fabbricazione di dolci e sciroppi;

- f) impianti per la macellazione di animali;
- g) industrie per la produzione della fecola;
- h) stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce;
- i) zuccherifici.

**8. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno, della carta:**

- a) officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana;
- b) fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;
- c) fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;
- d) stabilimenti per la tintura di fibre;
- e) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;
- f) stabilimenti per la concia e l'allumatura.

**9. Industria della gomma:**

fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

**10. Progetti d'infrastruttura:**

- a) lavori per l'attrezzatura di zone industriali;
- b) lavori di sistemazione urbana;
- c) impianti meccanici di risalita e teleferiche;
- d) costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca e aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato A);
- e) opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua;
- f) dighe e altri impianti destinati a

trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;

- g) tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- h) installazione di oleodotti o gasdotti;
- i) installazione di acquedotti a lunga distanza;
- j) porti turistici.

**11. Altri progetti:**

- a) villaggi di vacanza, complessi alberghieri;
- b) piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette;
- c) impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici (se non compresi nell'allegato A);
- d) impianti di depurazione;
- e) depositi di fanghi;
- f) stoccaggio di rottami di ferro;
- g) banchi di prova per motori, turbine o reattori;
- h) fabbricazione di fibre minerali artificiali;
- i) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivi;
- j) stabilimenti di squartamento.

**12. Modifica dei progetti che figurano nell'allegato A e dei progetti dell'allegato A che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provocare nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di un anno.**



# PROPOSTA DI LEGGE N. 65

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 20 novembre 1995*

*Approvazione del rendiconto generale  
dell'amministrazione per l'anno 1994*

**divenuta: Legge regionale 26 febbraio 1996, n. 6**

**Approvazione del rendiconto generale  
dell'Amministrazione per l'anno 1994**

*BUR n. 7 del 7 marzo 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 24 novembre 1995*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 14 dicembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 1996, n. 27*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot n. 66/GAB.96 del 24 febbraio 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio ragioneria generale***



*Art. 1*  
*(Approvazione del rendiconto)*

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1994 è approvato secondo le risultanze degli articoli seguenti.

*Art. 2*  
*(Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 1994)*

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione, da contributi o assegnazioni dello Stato, nonché le entrate derivanti da rendite patrimoniali o da utili, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti e accensioni di prestiti e le entrate per contabilità speciali, accertate nell'esercizio 1994, per la competenza propria dell'esercizio stesso, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, sono stabilite:

in lire 5.368.671.300.665  
delle quali furono riscosse  
lire 4.956.886.630.659  
e rimasero da riscuotere  
lire 411.784.670.006

*Art. 3*  
*(Spese di competenza dell'esercizio finanziario 1994)*

1. Le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per l'estinzione di passività e le spese per contabilità speciali, impegate nell'esercizio 1994, per

la competenza propria dell'esercizio stesso, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, sono stabilite:

in lire 7.633.477.485.970  
delle quali furono pagate  
lire 5.567.346.525.530  
e rimasero da pagare  
lire 2.066.130.960.440

*Art. 4*  
*(Riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza)*

1. Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza accertate nell'esercizio 1994 è stabilito come segue:

**Entrate**

TITOLO I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

lire 1.450.942.002.591

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione

lire 1.525.418.947.806

TITOLO III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili netti di enti o aziende regionali

lire 17.178.577.744

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti  
lire 12.884.880

TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie,  
lire 2.362.805.853.280

TITOLO VI - Contabilità speciali,  
lire 12.313.034.364

### **TOTALE DELLE ENTRATE**

5.368.671.300.665

### **Spese**

TITOLO I - Spese correnti,  
lire 4.128.873.726.505

TITOLO II - Spese d'investimento,  
lire 1.319.863.037.582

TITOLO III - Estinzione di passività,  
lire 2.172.427.687.519

TITOLO VI - Contabilità speciali,  
lire 12.313.034.364

### **TOTALE DELLE SPESE**

7.633.477.485.970

### **Entrate**

TITOLI I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

lire 1.450.942.002.591

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione

lire 1.525.418.947.806

TITOLO III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili netti di enti o aziende regionali

lire 17.178.577.744

### *TOTALE DEI TITOLI I, II, III*

*LIRE 2.993.539.528.141*

### **Spese**

TITOLO I - Spese correnti,  
lire 4.128.873.726.505

### *DIFFERENZA LIRE*

— 1.135.334.198.364

### *Art. 5*

*(Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 1993 e precedenti)*

1. I residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 1993 e precedenti, che risultano stabiliti nel rendiconto dell'esercizio 1993 in complessive lire 2.049.788.336.542 sono stati riaccertati, come risulta dal conto

consuntivo del bilancio:  
in lire 1.981.788.319.230  
dei quali sono stati riscossi nell'esercizio 1994,  
lire 1.226.891.432.000

e rimangono da riscuotere al 31 dicembre 1994,  
lire 754.896.887.230

*Art. 6*  
*(Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 1993 e precedenti)*

I residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 1993 e precedenti, che risultano stabiliti nel rendiconto dell'esercizio 1993 in complessive lire 1.412.025.952.817, sono stati riaccertati, come risulta dal conto consuntivo del bilancio:

in lire 1.269.602.483.197  
dei quali sono stati pagati,  
lire 1.149.947.940.191  
e rimangono da pagare al 31 dicembre 1994  
lire 119.654.543.006

*Art. 7*  
*(Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994)*

1. I residui attivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nei seguenti importi:

a) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di competenza dell'esercizio 1994, come stabilito all'articolo 2 della presente legge,  
lire 411.784.670.006

b) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di competenza dell'esercizio 1993 e degli anni precedenti, come stabilito all'articolo 5 della presente legge,  
lire 754.896.887.230

Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza al 31 dicembre 1994,  
lire 1.166.681.557.236

*Art. 8*  
*(Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994)*

1. I residui passivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nei seguenti importi:

a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1994, come stabilito all'articolo 3 della presente legge,  
lire 2.066.130.960.440

b) somme rimaste da pagare sui residui provenienti dal bilancio di competenza dell'esercizio 1993 e degli anni precedenti, come stabilito all'articolo 6 della presente legge,  
lire 119.654.543.006

Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza al 31 dicembre 1994,  
lire 2.185.785.503.446

*Art. 9*  
*(Riassunto generale dei risultati del bilancio di cassa)*

1. Il riassunto generale delle somme riscosse e delle somme pagate è stabilito come segue:

*a) Riscossioni*

TITOLO I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281

lire 1.448.954.384.083

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione

lire 1.698.338.963.344

TITOLO III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili netti di enti o aziende regionali

lire 18.605.564.759

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti

lire 12.884.880

TITOLO V - Entrate derivanti da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie,

lire 3.003.783.324.544

TITOLO VI - Contabilità speciali,  
lire 6.573.161.443.010

TOTALE DELLE RISCOSSIONI  
LIRE 12.742.856.564.620

*b) Pagamenti*

RUBRICA I - Amministrazione generale,

lire 173.688.356.249

RUBRICA II - Territorio - Ambiente,  
lire 286.268.588.087

RUBRICA III - Produzione,  
lire 235.290.758.566

RUBRICA IV - Servizi sociali,  
lire 4.028.073.654.843

RUBRICA V - Oneri non ripartiti,  
lire 21.756.430.215

RUBRICA VI - Estinzione di passività,  
lire 1.945.952.463.142

RUBRICA VII - Contabilità speciali,  
lire 6.057.685.172.889

TOTALE DEI PAGAMENTI  
LIRE 12.748.715.423.991

*Art. 10*  
*(Stanziamenti di cassa da riportare)*

1. Lo stanziamento di cassa da riportare all'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 49 secondo comma della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, si stabilisce in lire 996.110.806.036, pari al residuo attivo del bilancio di cassa del capitolo 6100001, 6100002 e 6100003 delle entrate, e costituisce il fondo di cassa dell'amministrazione presso la tesore-

ria centrale dello Stato alla chiusura dell'esercizio 1994.

*Art. 11*

*(Determinazione delle disponibilità di cassa)*

1. Sono accertate in lire 1.015.726.691.714 le disponibilità di cassa alla chiusura dell'esercizio 1994, in base alle risultanze del bilancio di cassa:

a) fondo di cassa all'inizio dell'esercizio,

lire 25.474.745.049

b) riscossioni (articolo 9),

lire 12.742.856.564.620

c) pagamenti (articolo 9),

lire 12.748.715.423.991

Disponibilità di cassa presso il tesoriere,

lire 19.615.885.678

Disponibilità di cassa giacenti sui conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato,

lire 996.110.806.036

Disponibilità di cassa al termine dell'esercizio,

lire 1.015.726.691.714

*Art. 12*

*(Determinazione del saldo finanziario)*

1. E' accertato nell'importo di lire 3.377.254.496 il saldo finanziario negativo (disavanzo di amministrazione)

alla chiusura dell'esercizio 1994, in base alle risultanze del conto consuntivo del bilancio:

a) fondo di cassa all'inizio dell'esercizio,

lire 25.474.745.049 (+)

b) riscossioni,

lire 12.742.856.564.620 (+)

di cui:

1) in conto dei residui,

lire 1.226.891.432.000

2) in conto competenza,

lire 4.956.886.630.659

3) per prelevamenti dai conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato,

lire 6.559.078.501.961

*(totale riscossioni)*

lire 12.742.856.564.620

*(saldo)*

lire 12.768.331.309.669(+)

c) pagamenti,

lire 12.748.715.423.991(—)

di cui:

1) in conto dei residui,

lire 1.149.947.940.191

2) in conto competenza,

lire 5.567.346.525.530

3) per prelevamenti dai conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato,

lire 6.031.420.958.270

*(totale pagamenti)*

lire 12.748.715.423.991

d) fondo di cassa presso il tesoriere al

termine dell'esercizio,  
lire 19.615.885.678 (+)  
e) residui attivi per somme da riscuo-  
tere in conto della competenza,  
lire 1.166.681.557.236  
di cui:  
1) in conto dei residui dei bilanci  
1993 e precedenti,  
lire 754.896.887.230  
2) in conto del bilancio 1994,  
lire 411.784.670.006

*(totale residui attivi)*

lire 1.166.681.557.236

f) residui passivi per somme da pagare  
in conto della competenza,  
lire 2.185.785.503.446 (—)  
di cui:  
1) in conto dei residui dei bilanci  
1993 e precedenti,  
lire 119.654.543.006  
2) in conto del bilancio 1994,  
lire 2.066.130.960.440

*(totale residui passivi)*

lire 2.185.785.503.446  
g) stanziamenti di cassa da riportare  
all'esercizio successivo ai sensi del-  
l'articolo 49,  
secondo comma, della l.r. 30 aprile  
1980, n. 25, per somme giacenti sui  
conti cor-  
renti presso la tesoreria centrale  
dello Stato (articolo 10),  
lire 996.110.806.036 (+)

**Saldo finanziario negativo al termi-  
ne dell'esercizio 1994,**

**lire 3.377.254.496 (—)**

*Art. 13*

*(Disposizioni speciali)*

1. E' approvata l'eccedenza di impe-  
gno sul capitolo 3221107.
2. Sono approvate le eccedenze di  
pagamento sui capitoli 1210109,  
3221107, 3222204, 3720202, 2231203,  
3133203, 6300292, 2231203 e 3133203.

# PROPOSTA DI LEGGE N. 66

a iniziativa del consigliere Cleri  
*presentata in data 28 novembre 1995*

***Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1987, n. 38  
“Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia  
e malattie del ricambio”***

**divenuta: Legge regionale 29 aprile 1996, n. 14  
Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1987, n. 38  
“Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia  
e malattie del ricambio”  
BUR n. 32 del 29 aprile 1996**

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 29 novembre 1995*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 8 febbraio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1996, n. 37*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 203/GAB.96 del 24 aprile 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio sanità***



*Art. 1*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9 dicembre 1987, n. 38 “da un rappresentante dell'Associazione

per la tutela del diabetico” è sostituita dalla seguente:

“e) da due rappresentanti dell'Associazione per la tutela del diabetico di cui uno in rappresentanza dei bambini diabetici.”.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 67

a iniziativa dei consiglieri Ricci G., Giannotti, Pupo  
e Grandinetti  
*presentata in data 16 novembre 1995*

***Nuove norme sull'ente regionale di sviluppo agricolo  
delle marche (ESAM)***

**divenuta: Legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9**

**Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare  
delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di sviluppo  
Agricolo delle Marche (ESAM).**

**Istituzione della consulta economica e della programmazione  
nel settore agroalimentare (CEPA)**

*BUR n. 7 del 23 gennaio 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 5 dicembre 1995*
- *La I Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 143 del 20 giugno 1996 ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 24 ottobre 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 26 novembre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 1996, n. 80*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 765/GAB.96 del 13 gennaio 1997*
- ***Servizi regionali responsabili dell'attuazione: Servizio agricoltura ed alimentazione e Servizio rapporti con gli enti locali e con gli enti dipendenti, ciascuno per la parte di propria competenza***

**ITER**



*Art. 1*  
*(Disposizioni generali)*

1. L'Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche (ESAM), istituito con d.p.r. 14 febbraio 1966, n. 253, è Ente pubblico dipendente dalla Regione ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto regionale.

2. L'Ente è strumento tecnico operativo della Regione ed esercita le proprie competenze nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e delle decisioni dei competenti organi regionali.

3. L'Ente ha sede in Ancona.

*Art. 2*  
*(Compiti dell'Ente)*

1. L'Ente, al fine di favorire l'ammmodernamento delle strutture agricole e del settore agroalimentare:

a) sviluppa, anche in attuazione della l.r. 20/1985 e successive modificazioni i servizi di assistenza tecnica soprattutto quelli specialistici per i comparti produttivi agricoli con riguardo ai processi di produzione e di filiera;

b) effettua le attività di divulgazione e segue la sperimentazione agraria di interesse regionale;

c) opera come servizio fitosanitario regionale mediante una propria struttura organizzativa;

d) effettua le azioni necessarie per la valorizzazione dei prodotti agricoli anche attraverso analisi e controlli di qualità;

e) gestisce il centro di gestione azien-

dale, incaricato delle analisi e della diffusione di tecniche di gestione e programmazione aziendale, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'Istituto nazionale di economia agraria;

f) esercita le funzioni di organismo fondiario ed è riferimento per gli interventi della cassa per la formazione della proprietà coltivatrice nelle Marche.

2. L'Ente svolge le funzioni di cui al comma 1 nel territorio regionale in collaborazione con la struttura periferica dei servizi agricoli regionali.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche attraverso apposite forme convenzionali con Enti, Università ed Organismi specializzati, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

*Art. 3*  
*(Organi dell'Ente)*

1. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Comitato di gestione;

c) il Collegio revisore dei conti.

*Art. 4*  
*(Il Presidente)*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio regionale ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; dura in carica quanto il Comitato di gestione.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Comitato di gestione, verifica l'attuazione delle deliberazioni.

3. Il Vicepresidente esercita le suddette funzioni in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

*Art. 5  
(Comitato di gestione)*

1. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è formato, oltre che dal Presidente dell'Ente, da sei componenti esperti nel settore agricolo e agro-alimentare ed eletti dal Consiglio regionale.

2. Il Comitato di gestione scade con il Consiglio regionale.

*Art. 6  
(Competenze e funzionamento  
del Comitato di gestione)*

1. Spetta in particolare al Comitato di gestione deliberare:

a) la nomina, nella sua prima riunione e tra i suoi componenti, del Vicepresidente;

b) i piani e i programmi dell'Ente;

c) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

d) i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente;

e) i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'Ente;

f) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

g) l'accettazione e la cancellazione di ipoteche;

h) l'accettazione di donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione della Giunta regionale;

i) le spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;

l) l'assunzione, previa autorizzazione della Giunta regionale, di quote di partecipazione in società di interesse agricolo;

m) gli acquisti, le alienazioni, gli appalti e, in genere, tutti i contratti;

n) lo stare e il resistere in giudizio e le transazioni;

o) le domande di concessione per l'esecuzione o la gestione di opere pubbliche;

p) l'eventuale istituzione di commissioni consultive;

q) le convenzioni con Enti o Istituzioni pubbliche operanti in agricoltura per l'affidamento di determinate attività, nonché le convenzioni con altri Enti per l'assunzione di attività interessanti lo sviluppo agricolo.

2. Il Comitato di gestione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti o del Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

3. Si riunisce altresì su richiesta del Presidente della Giunta regionale.

*Art. 7  
(Consulta dell'Ente)*

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, una Consulta quale organo di supporto al Comitato di gestione nelle scelte ed indirizzi dell'azione dell'Ente. Fanno parte della Consulta, oltre al Presidente dell'Ente:

a) tre membri eletti dal Consiglio regionale;

b) quattro membri designati dalle organizzazioni regionali cooperative;

c) sette membri designati dalle organizzazioni professionali sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) due membri provenienti dalla sperimentazione agraria universitaria e ministeriale.

2. La Consulta dell'Ente scade con il Comitato di gestione. Si riunisce almeno ogni trimestre, su convocazione del Presidente, per esprimere il parere sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sulle politiche dell'Ente.

#### *Art. 8*

##### *(Il Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti separatamente con voto limitato ad uno, dal Consiglio regionale, scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili ex d. lgs. 88/1992.

2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso tra i membri effettivi.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quanto il Comitato di gestione.

4. Il Collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio, il rendiconto generale e le relazioni che lo accompagnano; controlla la gestione amministrativa finanziaria dell'Ente; semestralmente formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette al Presidente dell'Ente, al Comitato di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le eventuali

controdeduzioni del Comitato di gestione.

5. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di gestione.

#### *Art. 9*

##### *(Incompatibilità e decadenza)*

1. Non possono far parte del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti: i Consiglieri regionali, i Sindaci e gli Assessori comunali, i Presidenti e gli Assessori provinciali, i Presidenti delle Comunità montane e i membri degli organi esecutivi di tali Enti, i componenti dei Consigli di amministrazione di altri Enti regionali.

2. Non possono altresì far parte del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti i dipendenti regionali e comunque in servizio presso l'Ente.

3. I componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti non possono far parte di aziende e imprese che, anche al di fuori della Regione, forniscano beni o prestino servizi all'Ente stesso.

4. I componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente che non partecipino, nel corso dell'anno, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del rispettivo organo, decadono dall'ufficio.

5. La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, previa comunicazione dell'organo di cui fa parte, con facoltà di controdeduzioni nei dieci giorni successivi.

6. La decadenza dei componenti elettivi è pronunciata dal Consiglio regionale, su proposta motivata del Presidente della Giunta, previa delibera della Giunta medesima. La dichiarazione di decadenza dei componenti del Comitato di gestione, di cui all'articolo 7 lettera b), è pronunciata, previa delibera della Giunta regionale, dal Presidente della Giunta e comunicata agli organismi di designazione.

7. La sostituzione dei componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti avviene con la stessa procedura prevista per la nomina.

*Art. 10*  
*(Controllo sugli atti)*

1. Il controllo sugli atti dell'ESAM è esercitato in conformità alla legislazione regionale vigente in materia.

*Art. 11*  
*(Vigilanza)*

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto e ne coordina le attività affidate.

2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente;

b) provvedere, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento degli atti resi obbligatori da disposizioni di legge

o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ne ritardino l'adempimento.

3. Può inoltre sciogliere il Comitato di gestione dell'Ente, su conforme delibera della Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi o regolamenti, per persistenti inadempienze per atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per altre attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente. Con la procedura di cui sopra può nominare un Commissario straordinario per un periodo non superiore ai sei mesi. Su conforme deliberazione del Consiglio regionale, può revocare il Presidente dell'Ente per violazione di leggi e regolamenti, per persistenti inadempimenti per atti dovuti e per accertate gravi irregolarità.

*Art. 12*  
*(Patrimonio)*

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) attività e passività finanziarie;
- b) beni mobili e immobili, crediti, titoli di credito, beni di natura;
- c) beni destinati al servizio dell'Ente e altre attività non disponibili;
- d) passività consolidate e passività diverse;
- e) fondo di dotazione di cui all'articolo 13 del d.p.r. 14 febbraio 1966, n. 253.

2. I beni costituenti il patrimonio dell'Ente sono descritti in appositi inventa-

ri indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore.

*Art. 13*  
*(Struttura operativa)*

1. La struttura operativa dell'Ente è articolata in:

- a) direzione generale;
- b) servizi;
- c) uffici;
- d) unità operative organiche.

2. Ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione; ad essi spetta l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

*Art. 14*  
*(Direttore generale)*

1. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale sentito il Comitato di gestione dell'Ente e dura in carica quanto il Comitato medesimo.

2. Il Direttore generale è scelto fra il personale del ruolo unico regionale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale ed in possesso dei comprovati requisiti tecnico professionali.

3. L'incarico di Direttore generale può essere revocato con provvedimento motivato con le stesse modalità previste per la nomina.

4. Al Direttore spetta, per la durata dell'incarico, una indennità pari a quella prevista dall'articolo 2, lettera a), della legge 26 aprile 1990, n. 29.

5. Il Direttore è responsabile della direzione generale, esercita le funzioni di segretario del Comitato di gestione e firma, congiuntamente al Presidente, i relativi verbali. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma del Presidente e del Direttore generale.

6. Il Direttore generale è responsabile del personale e del buon funzionamento della struttura operativa, sovrintende all'attività dei servizi anche mediante riunioni periodiche dei responsabili, predispone i piani ed i programmi di attività, cura gli adempimenti per l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'Ente ed esercita le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'Ente stesso.

7. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore generale, le sue funzioni sono svolte dal Dirigente della seconda qualifica funzionale con maggiore anzianità di qualifica tra quelli assegnati all'Ente e in caso di parità di anzianità di qualifica, dal Dirigente più anziano di età.

*Art. 15*  
*(Servizi)*

1. I servizi sono:

- a) Servizio sviluppo agricolo.

Il servizio ha competenza in materia di assistenza tecnica, comprese la dife-

sa fitosanitaria e agrometeorologia, di divulgazione agricola, sperimentazione agraria;

b) Servizio agroalimentare.

Il servizio svolge per gli operatori agricoli tutte le attività utili per una efficiente organizzazione aziendale, per l'introduzione e gestione di servizi interaziendali, per l'uso delle moderne tecnologie e per la valorizzazione della produzione agricola.

#### *Art. 16*

##### *(Contingente del personale)*

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della l.r. 8 giugno 1983, n. 13 è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito del ruolo unico del personale regionale, il contingente assegnato all'Ente è fissato in numero di ottanta unità, di cui:

a) tre alla seconda qualifica funzionale dirigenziale compreso il direttore;

b) cinque alla prima qualifica funzionale dirigenziale;

c) quindici all'ottava qualifica funzionale;

d) venticinque alla settima qualifica funzionale;

e) sedici alla sesta qualifica funzionale;

f) otto alla quinta qualifica funzionale;

g) sei alla quarta qualifica funzionale;

h) due alla terza qualifica funzionale.".

#### *Art. 17*

##### *(Finanziamenti)*

1. Alle spese per il funzionamento e le attività dell'Ente si provvede:

a) con le rendite patrimoniali;

b) con i contributi stanziati nel bilancio della Regione per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi annuali di attività;

c) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività e di opere previste dalle leggi regionali, statali e comunitarie;

d) con i proventi riscossi per servizi e attività;

e) con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da Enti pubblici e da privati.

#### *Art. 18*

##### *(Abrogazione)*

1. E' abrogata la l.r. 22 agosto 1988, n. 35.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 68

a iniziativa dei consiglieri Giannotti, G. Ricci e Ciccanti  
*presentata in data 23 novembre 1995*

### ***Intervento straordinario per le spese di parte corrente delle strutture ospedaliere minori dell'entroterra***

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 5 dicembre 1995*
- *La V Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alle proposte di legge  
n. 86 dell'11 gennaio 1996 ad iniziativa della Giunta regionale  
n. 79 del 28 dicembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Donini,  
Ricci A., Cesaroni, Rocchi e D'Angelo*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data  
10 aprile 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in  
data 17 aprile 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile  
1996, n. 42*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo del 4 giugno  
1996*
- *Riassegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare  
permanente in data 11 giugno 1996*
- *Non riapprovata dal Consiglio regionale. E' stata presentata  
una nuova proposta di legge (n. 189/96) approvata dal Consiglio  
regionale nella seduta del 12 febbraio 1997, n. 90 (l.r. marzo 1997,  
n. 21)*



### *Art. 1*

1. Al fine di evitare, in attesa dell'approvazione del nuovo piano sanitario regionale, la riduzione dei servizi dei presidi sanitari di cui alla allegata tabella, è disposto per l'anno 1995 un intervento straordinario per la spesa di parte corrente di lire 10.700 milioni, da ripartirsi con le modalità ed i criteri che saranno determinati dalla Giunta regionale non oltre il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

### *Art. 2*

1. Alla copertura delle spese previste dalla presente legge, pari a complessive lire 10.700 milioni si provvede mediante riduzione per pari importo dello

stanziamento del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento di lire 10.700 milioni di cui alla partita 10 dell'elenco 1 denominata "Intervento straordinario per le spese di parte corrente delle strutture ospedaliere minori dell'entroterra".

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per detto anno, con la denominazione "Intervento straordinario per le spese di parte corrente delle strutture ospedaliere minori dell'entroterra", e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 10.700 milioni.

1. Presidio Ospedaliero di Novafeltria
  2. Presidio Ospedaliero di Sassocorvaro
  3. Presidio Ospedaliero di Cagli
  4. Presidio Ospedaliero di Fossombrone
  5. Presidio Ospedaliero di Pergola
  6. Presidio Ospedaliero di Cingoli
  7. Presidio Ospedaliero di Sassoferrato
  8. Presidio Ospedaliero di Chiaravalle
  9. Presidio Ospedaliero di Corridonia
  10. Presidio Ospedaliero di Tolentino
  11. Presidio Ospedaliero di Treia
  12. Presidio Ospedaliero di S. Elpidio a Mare
  13. Presidio Ospedaliero di Montegranaro
  14. Presidio Ospedaliero di Amandola
  15. Presidio Ospedaliero di Montegiorgio
  16. Presidio Ospedaliero di Porto S. Giorgio
-

# PROPOSTA DI LEGGE N. 69

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 29 novembre 1995*

*Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996  
e del bilancio pluriennale 1996/1998*

divenuta: Legge regionale 9 marzo 1996, n. 8  
Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 1996  
e del Bilancio Pluriennale 1996/1998  
*BUR n. 19 del 14 marzo 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 5 dicembre 1996*
- *Unificata alla proposta di legge n. 83 del 12 gennaio 1996 ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 16 gennaio 1996*
- *Parere espresso dalla III Commissione consiliare permanente in data 15 gennaio 1996*
- *Parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente in data 25 gennaio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1 febbraio 1996, n. 31*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio bilancio***



## *TITOLO I*

*Autorizzazioni di spesa per l'anno 1996 per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e a carattere pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci*

### *Art. 1*

*(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)*

1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 22 e del primo comma dell'articolo 23 della l.r. 30 aprile 1980 n. 25, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, è stabilita, per l'anno 1996, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nella medesima tabella A.

### *Art. 2*

*(Progetti speciali di carattere sanitario)*

1. Lo stanziamento del capitolo 4222105 dello stato di previsione della

spesa è comprensivo anche delle somme occorrenti per fronteggiare le seguenti finalità previste dalla legislazione regionale:

a) spese per la concessione di contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica di cui all'articolo 11 della l.r. 27 giugno 1984, n. 15, modificata dalla l.r. 22 aprile 1987, n. 20, per lire 1.700 milioni;

b) spese per interventi a favore della partoriente e del bambino speditizzato di cui alla l.r. 2 giugno 1992, n. 23, per lire 1.500 milioni di cui:

1) lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 8;

2) lire 1.000 milioni per le finalità previste dall'articolo 9;

c) spese per la lotta alle neoplasie di cui alla l.r. 25 gennaio 1993, n. 6, per lire 4.500 milioni;

d) spese per funzionamento del Servizio di unità spinale di cui alla l.r. 28 marzo 1995, n. 27, per lire 1.200 milioni;

e) conferimento all'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, di cui alla l.r. 12 dicembre 1978, n. 25, per lire 300 milioni.

### *Art. 3*

*(Asili nido)*

1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, la misura del contributo, previsto dall'articolo 13 della stessa legge, nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, previsti dalla lettera b) dell'articolo 8, è stabilita, per l'anno 1996, nella misura massi-

ma lire 2.600.000 per ogni posto bambino autorizzato, e per un numero di posti autorizzabili non superiore a 2.840.

*Art. 4*  
(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:

a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", lire 20.800 milioni;

b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziate con risorse proprie", lire 7.150 milioni;

c) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento finanziate con ricorso al mutuo", lire 13.000 milioni.

2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi numeri 1, 2 e 3 allegati alla presente legge.

3. Le somme relative ai fondi globali, indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101, 5100201 e 5100202 dello stato di previsione della spesa.

*Art. 5*  
(Fondo di riserva  
per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della l.r. 30 aprile 1980 n. 25, sono dichiarate obbligatorie le spese considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco n. 5 allegato alla presente legge.

2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 della medesima l.r. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 1996, in lire 5.000.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.

*Art. 6*  
(Fondo di riserva per le spese  
impreviste)

1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1996, in lire 100 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.

*Art. 7*  
(Fondo di riserva di cassa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al sesto comma dell'articolo 57 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1996, in

lire 500.000 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.

#### *Art. 8*

*(Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione)*

1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità Europea, stimate, per l'anno 1996, negli importi indicati nel prospetto B allegato alla presente legge ed iscritte a carico dei previsti capitoli dello stato di previsione delle entrate, sono impiegate per la finalità di cui alla denominazione dei correlativi capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto B.

#### *Art. 9*

*(Applicazione dell'articolo 23 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23)*

1. Ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23, l'entità della spesa per il pagamento dei vitalizi è stabilita, per l'anno 1996, in lire 4.000 milioni.

2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.

#### *Art. 10*

*(Rimodulazione di autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni 1994 e precedenti)*

1. Le spese già autorizzate con le leggi

regionali indicate nella tabella B, allegata alla presente legge, sono ride-terminate per l'anno 1996 nella entità stabilita con la medesima tabella B.

#### *Art. 11*

*(Finanziamento dei programmi di investimento degli Enti locali e degli altri soggetti)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui dal comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 è rinnovata per l'anno 1996.

2. I termini previsti dal comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 31 ottobre 1995, n. 61 sono differiti al 30 giugno 1996 per gli adempimenti previsti dalla lettera a) ed al 30 settembre 1996 per quelli di cui alla lettera b) nei casi di comprovata sussistenza di cause di forza maggiore.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 28 marzo 1995 n. 26, resta confermata per l'importo di lire 3.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e termine nell'anno 2016.

#### *Art. 12*

*(Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti locali)*

1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento programmati dagli Enti locali, loro Consorzi, Aziende ed altri Enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di lire 3.000 milioni con

decorrenza dall'anno 1997 e termine nell'anno 2016 recante, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980 n. 25, una spesa complessiva di lire 48.750 milioni.

2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, non potrà essere superiore:

a) al 5 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale se realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) all'8 per cento dell'importo delle spese ammesse a finanziamento regionale se realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ovvero da Comunità montane, Consorzi, Comuni associati oppure finalizzati alla realizzazione di opere attinenti il settore igienico-sanitario.

3. Il concorso regionale sarà corrisposto annualmente ai soggetti beneficiari, o loro concessionari, in misura costante con decorrenza dall'anno in cui ha inizio l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei correlativi mutui.

4. Il limite di impegno di cui al comma 1 è utilizzabile per lire 1.500 milioni per le finalità previste dalla lettera a) del comma 2 e per lire 1.500 milioni per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

5. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio plu-riennale, a carico del capitolo 6200279 dello stato di previsione della spesa.

### *Art. 13*

#### *(Autorizzazione alla assunzione di obbligaziona a carico di esercizi futuri)*

1. E' consentita l'assunzione di obbligazioni a carico dell'esercizio 1997, entro i limiti del totale degli stanziamenti autorizzati dalla l.r. 12 aprile 1995, n. 34, sempreché gli impegni siano ricompresi entro gli importi stabiliti per il medesimo esercizio ed i pagamenti correlati non vengano a scadenza entro il 31 dicembre 1996.

2. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 2.000 milioni a carico del capitolo 2111102 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 8 della l.r. 3 maggio 1985, n. 29, sempreché le obbligazioni stesse vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 1.000 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 1.000 milioni nell'anno 1997.

3. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 4.000 milioni a carico del capitolo 2111204 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 della l.r. 3 maggio 1985, n. 29, sempreché le obbligazioni stesse vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 1.000 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 3.000 milioni nell'anno 1997.

4. E' autorizzata, per l'anno 1996,

l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 5.000 milioni a carico del capitolo 2112204 dello stato di previsione della spesa per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, sempreché le obbligazioni vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 3.000 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 2.000 milioni nell'anno 1997.

5. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 7.500 milioni a carico del capitolo 2223203 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della l.r. 3 maggio 1989, n. 9, sempreché le obbligazioni vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 2.500 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 5.000 milioni nell'anno 1997.

6. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 1.000 milioni a carico del capitolo 4311104 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 27 aprile 1990, n. 49, sempreché le obbligazioni vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 500 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 500 milioni nell'anno 1997.

7. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 10.000 milioni a carico del capitolo 2113201 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dal

d.lgs. 12 aprile 1948, n. 1010, sempreché le obbligazioni vengano a scadenza per un importo non superiore a lire 4.000 milioni nell'anno 1996 e per ulteriori lire 6.000 milioni nell'anno 1997.

8. E' autorizzata, per l'anno 1996, l'assunzione di obbligazioni per complessive lire 4.400 milioni a carico del capitolo 2132201 dello stato di previsione della spesa preordinato alla realizzazione degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12 aprile 1995, n. 44 sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima del 31 dicembre 1996.

#### *Art. 14*

#### *(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decimo comma dell'articolo 67 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

a) per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1993 e precedenti nell'importo di lire 500.265.900.886;

b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 1994 nell'importo di lire 95.028.586.285;

c) per la copertura del disavanzo dell'anno 1995 nell'importo lire 50.523.050.000.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato rispettivamente ai capitoli 5002226, 5002006, 5002005.

*TITOLO II*  
*Approvazione dello stato*  
*di previsione delle*  
*entrate e dello stato di previsione*  
*della spesa*

*Art. 15*  
*(Entrate di natura tributaria)*

1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 1.719.868.671.250 e di lire 1.684.169.000.000 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione delle entrate.

*Art. 16*  
*(Entrate per trasferimenti di fondi*  
*dal bilancio dello Stato,*  
*dalla Unione Europea)*

1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazione di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale nonché le entrate per contributi della Unione Europea sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 1.236.274.753.387 e lire 1.950.439.626.101 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate.

*Art. 17*  
*(Entrate per rendite patrimoniali*  
*e diverse)*

1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestioni di Enti o Aziende regionali e le entrate diverse sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 8.225.500.000 e di lire 44.481.144.486, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.

*Art. 18*  
*(Entrate per alienazione di beni*  
*patrimoniali, trasferimenti di capitali*  
*e rimborso di crediti)*

1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire zero e di lire zero rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.

*Art. 19*  
*(Entrate per contrazione*  
*di mutui e prestiti ed altre*  
*operazioni creditizie)*

1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione

credizia sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 709.367.537.171 e di lire 718.485.834.344 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.

#### *Art. 20*

##### *(Entrate per contabilità speciali)*

1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 8.611.850.000.000 e di lire 8.611.850.000.000, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.

#### *Art. 21*

##### *(Stato di previsione delle entrate)*

1. E' approvato in lire 12.285.586.461.808, in termini di competenza e in lire 13.009.425.604.931 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno 1996 annesso alla presente legge (tabella n. 1).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella

cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1996, in relazione allo stato di previsione delle entrate di cui al comma 1.

3. E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

#### *Art. 22*

##### *(Spese di amministrazione generale)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese di amministrazione generale considerate nella rubrica 1 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 209.431.800.000, di cui lire 200.126.800.000 per spese di parte corrente e lire 9.305.000.000, per spese in conto capitale, ed è destinato ai vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

#### *Art. 23*

##### *(Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente considerate nella rubrica 2 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 193.211.852.511 di cui lire 124.540.000.000 per spese di parte corrente e lire 68.671.852.511 per spese in

conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

*Art. 24*

*(Spese per interventi a sostegno della produzione)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per interventi a sostegno della produzione considerate nella rubrica 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 271.906.977.000 di cui lire 137.481.300.000 per spese di parte corrente e lire 134.425.677.000 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

*Art. 25*

*(Spese per servizi sociali e sanitari)*

1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per i servizi sociali e sanitari considerate nella rubrica 4 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 2.267.801.271.250 di cui lire 2.261.332.671.250 per spese di parte corrente e lire 6.468.600.000 per spe-

se in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

*Art. 26*

*(Spese non ripartite)*

1. Le spese di competenza non ripartite, considerate nella rubrica 5 dello stato di previsione della spesa di per l'anno 1996, attengono:

a) quanto a lire 5.200.000.000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

b) quanto a lire 100.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;

c) quanto a lire 45.950.000.000 ai fondi globali per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi;

d) quanto a lire 200.000.000 per altre spese.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1996 risulta determinato in complessive lire 51.450.000.000 di cui lire 26.600.000.000 per spese di parte corrente e lire 24.850.000.000 per spese in conto capitale.

*Art. 27*

*(Estinzione di passività)*

1. Le spese per la estinzione di passività, considerate nella rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1996, attengono:

a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per interventi compresi nei seguenti settori:

1) Amministrazione generale: lire zero;

2) Territorio e ambiente: lire 71.804.390.822;

3) Produzione: lire 28.162.395.541;

b) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi: lire 210.000.000.000;

c) all'ammortamento di mutui passivi: lire 70.101.000.000;

d) al rimborso delle anticipazioni ordinarie di cassa e delle altre operazioni di prefinanziamento a breve: lire zero;

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per estinzione di passività risulta determinato per l'anno 1996 in lire 380.067.786.363.

#### *Art. 28*

##### *(Contabilità speciali)*

1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1996, nei complessivi importi di lire 8.611.850.000.000 e lire 8.611.850.000.00 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica 7 dello stato di previsione della spesa.

#### *Art. 29*

##### *(Stato di previsione della spesa)*

1. E' approvato in lire 11.985.719.687.124 in termini di

competenza ed in lire 13.607.056.688.532 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1996 annesso alla presente legge (tabella n. 2).

2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e a quelle contenute nella presente legge.

#### *Art. 30*

##### *(Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)*

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1996 annesso alla presente legge (tabella n. 3).

#### *Art. 31*

##### *(Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)*

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1996 annesso alla presente legge (tabella n. 4).

#### *Art. 32*

##### *(Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1996)*

1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si

autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1996, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n. 1 e n. 2, è autorizzata ai sensi del primo comma dell'articolo 67 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 63.550.000.000 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 35.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto al capitolo 5002227 dello stato di previsione delle entrate.

### *TITOLO III*

#### *Disposizioni diverse*

##### *Art. 33*

##### *(Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 80 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria nonché la rinuncia dell'importo delle singole pene pecuniarie per violazione alle leggi regionali, è stabilito, per l'anno 1996, in lire 20.000.

2. E' consentito altresì l'abbandono da parte della Regione del diritto di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1995, quando lo stesso sia di importo non superiore a lire 20.000; parimenti non si fa luogo alla riscossione degli interessi e delle

sanzioni pecuniarie ad essi connessi.

3. Il Dirigente del Servizio bilancio, mediante proprio decreto, è autorizzato agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

##### *Art. 34*

##### *(Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della Giunta regionale)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 88 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la Giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1996, in lire 2.000 milioni.

2. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 88 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal Consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali.

##### *Art. 35*

##### *(Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)*

1. Ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 14 e 32, fino all'importo massimo di lire 709.367.537.171, alle seguenti condizioni:

- a) durata non superiore a 15 anni;
- b) ammortamento a rate semestrali posticipate;
- c) tasso di interesse non superiore al 12,750 per cento annuo, oneri fiscali esclusi.

2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi del settimo comma dell'articolo 67 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.

4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.

#### *Art. 36*

##### *(Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1996, nel modo che segue:

- a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
- b) per le nuove opere nonché per il

completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

#### *Art. 37*

##### *(Anticipazioni al Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)*

1. Il termine fissato dall'articolo 79 della l.r. 3 maggio 1985, n. 26, per il rimborso da parte del Consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, già Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. E' parimenti prorogato al 31 dicembre 1996 il termine per il rimborso, da parte dello stesso Consorzio, dell'anticipazione concessa per effetto dell'articolo 10 della l.r. 21 dicembre 1984, n. 41, per far fronte alle spese di funzionamento.

#### *Art. 38*

##### *(Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1996, mediante atti deliberativi da trasmettere

re al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1, sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Unione Europea nonché per la iscrizione delle relative spese.

#### *Art. 39*

*(Conservazione stanziamenti)*

1. Le somme disponibili sugli stanziamenti dei capitoli istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, in applicazione delle sottoindicate leggi regionali, non impegnate a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'esercizio 1996:

- a) l.r. 2 giugno 1992, n. 22;
- b) l.r. 12 aprile 1995, n. 46;
- c) l.r. 12 aprile 1995, n. 47.

#### *Art. 40*

*(Disposizione per la realizzazione di interventi nel settore dell'artigianato)*

1. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 in attuazione della l.r. 14

novembre 1994, n. 45, non impegnate a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1996 anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi con deliberazioni della Giunta regionale da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.

#### *Art. 41*

*(Proroga dei termini per l'utilizzo degli stanziamenti relativi ad interventi nel settore agricolo)*

1. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 in attuazione della l.r. 13 aprile 1995, n. 51, non impegnate a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 relative ai capitoli indicati nella allegata tabella D, non impegnate a norma dell'articolo 84 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 entro il termine dell'esercizio medesimo, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'esercizio 1996 fino alla concorrenza degli importi indicati nella medesima tabella D nei limiti degli stanziamenti definiti con la legge di

approvazione dell'assestamento di bilancio per l'anno 1995.

*Art. 42*  
*(Completamento opere realizzate con il FIO)*

1. E' autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 3.257.767.319, stanziata a carico del capitolo 2123218 dello stato di previsione della spesa, per interventi da realizzarsi con fondi FIO 1985 resisi disponibili per effetto del contributo concesso e versato dalla CEE a valere sui fondi FERS per il collettore fognario di San Benedetto del Tronto, delibera CIPE del 6 febbraio 1986, articolo 12 legge 22 dicembre 1984, n. 884.

*Art. 43*  
*(Semplificazioni procedurali)*

1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.

2. Con provvedimento del Dirigente del Servizio bilancio la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti è stabilita con adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 89 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.

*Art. 44*  
*(Recupero disponibilità finanziaria)*

1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati

con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori a lire 3.000.000.

*Art. 45*  
*(Capitoli aggiunti)*

1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui al settimo comma dell'articolo 100 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, il Dirigente del Servizio bilancio è autorizzato a disporre, mediante decreti da trasmettersi al Consiglio entro trenta giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni, l'istituzione dei capitoli aggiuntivi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1996 esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1996, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.

2. Il Dirigente del Servizio bilancio è altresì autorizzato a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso provvedimento sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui

iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti nonché gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.

*Art. 46*

*(Integrazione alle disposizioni procedurali)*

1. Con decreto del Dirigente del Servizio bilancio, da comunicarsi al Consiglio entro quindici giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, può provvedersi alla modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli ricompresi nelle partite di giro di cui al titolo VI dello stato di previsione dell'entrata ed alla rubrica VII dello stato di previsione della spesa.

*Art. 47*

*(Iniziativa culturali l.r. 27 aprile 1990, n. 51)*

1. In conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 27

aprile 1990, n. 51, è approvato l'elenco dei progetti per iniziative culturali da realizzarsi entro il 1996 (tabella C).

2. Al pagamento delle spese relative al comma 1 del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo 4112101.

*Art. 48*

*(Realizzazione di strumenti di programmazione)*

1. E' autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 2.500 milioni a carico del capitolo 1230109 dello stato di previsione della spesa per la realizzazione degli strumenti di programmazione.

*Art. 50*

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

# PROPOSTA DI LEGGE N. 70

a iniziativa dei consiglieri Ricci A., Procaccini  
e Carassai  
presentata in data 4 dicembre 1995

## ***Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 9 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione"***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 6 dicembre 1995*
- *La I Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 17 del 7 agosto 1995 ad iniziativa del consigliere Rocchi*
  - *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 4 ottobre 1995*
  - *La I Commissione con nota del 12 ottobre 1995, chiede di riesaminare ulteriormente la proposta di legge*
  - *Seconda relazione della I Commissione consiliare permanente in data 29 gennaio 1996*
  - *Nella seduta consiliare n. 53 del 25 giugno 1996, l'Assemblea ha deciso di rinviare l'atto in Commissione*



*Art. 1*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16 marzo 1994, n. 9 è

sostituita dalla seguente:

"c) coloro che aderiscono ad associazioni segrete."



# PROPOSTA DI LEGGE N. 71

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 4 dicembre 1995*

***Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari della Regione***

divenuta: Legge regionale 22 luglio 1997, n. 44  
**Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti Autonomi per le case popolari della Regione**  
*BUR n. 49 del 31 luglio 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 6 dicembre 1995*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 28 giugno 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 1996, n. 56*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n. 435/GAB. 96 del 5 agosto 1996*
- *Riassegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 8 agosto 1996*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 18 giugno 1997*
- *Riapprovata con modificazioni dal Consiglio regionale nella seduta del 1 luglio 1997, n. 117*

- *vistata con nota del Commissario del governo prot n. 494/97.GAB del 21 luglio 1997*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio edilizia pubblica***

*TITOLO I*  
*Principi generali*

*Art. 1*

*(Ambito di applicazione della legge)*

1. La presente legge disciplina:

a) l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 93 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito dei criteri generali fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) la formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo pubblico, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) l'irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica.

*Art. 2*

*(Nozione di alloggi di ERP)*

1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case parcheggio e i ricoveri provvisori rea-

lizzati da enti pubblici, non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standards abitativi adeguati.

*Art. 3*

*(Esclusioni)*

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;

c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà di enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.

2. Il Consiglio regionale, con proprio atto, su proposta della Giunta regionale, che a tal fine acquisisce il parere dell'ente proprietario o dell'Ente gestore all'uopo delegato, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici le cui caratteristiche o la cui destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

*Art. 4*

*(Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare)*

1. Ai fini della presente legge si con-

sidera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a), della legge 27 luglio 1978, n. 392, non inferiore a:

a) mq 45, per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;

b) mq 60, per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;

c) mq 75, per un nucleo familiare composto da 5 persone;

d) mq 95, per un nucleo familiare composto da 6 o più persone.

#### *Art. 5*

*(Nozione di alloggio improprio ed ant igienico)*

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione nonché priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del d.m. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le cantine, e gli alloggi per i quali ricorrano tutte le condizioni di cui al successivo punto b);

b) alloggio ant igienico, l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

1) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m. 2.70, ridotta a m. 2.40 per i vani accessori;

2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui

all'articolo 7, ultimo comma, del d.m. 5 luglio 1975;

3) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi indicati dall'articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

#### *Art. 6*

*(Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio)*

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) vano convenzionale: il locale avente una superficie di mq 14, determinata calcolando la superficie utile dell'alloggio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, al netto dei muri perimetrali e dei muri interni;

b) vano utile: l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq 9;

c) vano accessorio: il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq 14, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.

#### *Art. 7*

*(Nozione di nucleo familiare)*

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legitti-

mi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente.

2. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché convivano stabilmente con il richiedente, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti per l'assegnazione o gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità, duri da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso o a quella di variazione anagrafica, nel caso di ampliamento del nucleo familiare, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia sufficientemente documentata nelle forme di legge.

4. Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti degli Enti gestori, al pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie, nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.

#### *Art. 8*

*(Nozione di particolari categorie sociali)*

1. Ai fini della presente legge è considerato:

a) anziano: il concorrente o assegnatario che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando;

b) handicappato: il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi accertata attraverso gli organismi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ovvero il cittadino minore affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificate ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/1992 con una capacità complessiva individuale residua inferiore al 50 per cento;

c) famiglia di recente formazione: quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni alla data di pubblicazione del bando;

d) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni del matrimonio o lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio;

e) lavoratore dipendente: il cittadino lavoratore comunque qualificato e assoggettato ai contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### *Art. 9*

*(Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento)*

1. Ai fini del calcolo del reddito convenzionale, si considera la somma dei

redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi, o in mancanza, in altro modo certificato, di tutti i componenti medesimi con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata.

2. Sono computati, oltre all'imponibile fiscale, gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le pensioni di guerra, le rendite vitalizie INAIL e le indennità di accompagnamento e le altre provvidenze di tipo assistenziale che non sono configurabili come reddito ai sensi della legislazione vigente in materia, corrisposte agli handicappati o disabili. Sono fatte salve in ogni caso le agevolazioni ai fini IRPEF previste dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.

3. Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiori a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni: la presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata, senza limiti numerici.

4. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli enti competenti all'assegnazione o alla gestione degli alloggi qualora, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovi-

no di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, trasmettono agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.

5. In pendenza degli accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.

6. Ulteriori modalità procedurali di accertamento dei redditi possono essere stabilite dalla Giunta regionale.

## *TITOLO II*

### *Assegnazione degli alloggi*

#### *CAPO I*

#### *Requisiti per l'assegnazione*

##### *Art. 10*

##### *(Requisiti)*

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o comunque se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica ovvero attivi-

tà lavorativa esclusiva principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi località adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, ai sensi dell'articolo 4;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia più inutilizzabile o sia perito senza dar luogo ad indennizzo od a risarcimenti del danno;

e) reddito annuo convenzionale del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'articolo 9, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale, entro il limite massimo fissato dal CIPE. In mancanza di successive deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Giunta regionale aggiorna ogni biennio il limite di reddito per l'accesso sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

f) la mancata cessione, in tutto o in

parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, dell'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, lettere c) e d) i requisiti sono accertati nei confronti dei soli coniugi o nubendi e relativa prole.

#### *Art. 11*

##### *(Requisiti aggiuntivi)*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o a soddisfare peculiari esigenze locali, con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale e alla eventuale anzianità di residenza dei beneficiari.

#### *Art. 12*

##### *(Permanenza di requisiti)*

1. I requisiti di cui all'articolo 10 debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) dell'articolo 10, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione

e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 10 deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data, nonché successivamente in costanza del rapporto, entro il limite vigente per la decadenza di cui all'articolo 49;

2. Gli organi preposti alla formazione della graduatoria, all'assegnazione e alla gestione degli alloggi possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali.

## *CAPO II*

### *Procedimento di assegnazione degli alloggi*

#### *Art. 13*

##### *(Bando di concorso)*

1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso indetto di norma per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali, secondo quanto previsto dalle direttive emanate dal Consiglio regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.

2. Il bando di concorso è emanato dal Sindaco del Comune interessato ovvero, in casi di bandi sovracomunali, dal Sindaco del Comune individuato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 e viene pubblicato per almeno sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio dei

Comuni interessati al bando stesso.

3. I Comuni devono altresì assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee.

#### *Art. 14*

##### *(Contenuti del bando di concorso)*

1. Il bando di concorso deve indicare:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione;
- b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dall'articolo 10, nonché gli altri eventuali requisiti richiesti per specifici interventi;
- c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
- d) il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione delle domande, prorogato di trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero residenti nell'area europea e di sessanta giorni per quelli residenti nei paesi extra europei;
- e) i documenti da allegare alla domanda.

2. La Giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modello tipo della domanda di assegnazione.

#### *Art. 15*

##### *(Domanda di assegnazione)*

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune, deve essere presentata allo stesso nei termini indicati dal bando e deve contenere ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi.

2. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.

3. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

4. Il concorrente deve dichiarare, documentandola nelle forme di legge, la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il nucleo familiare, dei requisiti prescritti dagli articoli 10, 11 e 12.

*Art. 16*  
*(Istruttoria delle domande)*

1. Il Comune presso cui sono state presentate le domande di assegnazione procede alla loro istruttoria, verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.

2. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti ed occorrenti per comprovare le situazioni denunciate nelle domande, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per la loro presentazione, prorogato a trenta giorni per i lavoratori emigrati all'estero.

3. Le domande, con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando per la loro presentazione, alla Commissione di cui all'articolo 17 per la formazione della graduatoria; qualora la segreteria della Commissione accerti l'incompletezza della documentazione allegata alle domande, le rinvia al Comune competente per le opportune integrazioni.

4. Detto termine è aumentato a centoventi giorni per bandi di concorso relativi a Comuni o ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, dello IACP territorialmente competente o del Comune ove ha sede la segreteria della Commissione.

6. In caso di inadempienza, la Giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'istruttoria in via sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 7 maggio 1982, n. 15.

7. La Giunta regionale impartisce altresì disposizioni ai Comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

8. Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera i) dell'articolo 10, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti del suo nucleo familiare, in base ad elementi e circostanze di fatto, può segnalare alla Commissione di cui all'articolo 17, anche avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarli.

*Art. 17*  
*(Commissione preposta*  
*alla formazione della graduatoria)*

1. La graduatoria di assegnazione è formata da una apposita Commissione

nominata con decreto del Dirigente del servizio regionale all'uopo preposto, previa deliberazione della Giunta stessa ed è composta:

a) da un magistrato ordinario, amministrativo, contabile od onorario, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del tribunale ordinario o amministrativo competente per territorio. Qualora la designazione non avvenga entro sessanta giorni dalla richiesta è nominato presidente della Commissione un dipendente pubblico, con la qualifica di dirigente, anche a riposo, preferibilmente residente nell'ambito territoriale di competenza della Commissione;

b) dal segretario del Comune o suo delegato interessato alla graduatoria; in caso di bandi sovracomunali dal segretario del Comune individuato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13;

c) da due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale designati d'intesa tra le medesime;

d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale, nominati d'intesa tra le medesime;

e) dal direttore dello IACP competente per territorio o da un suo delegato.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

3. La Commissione elegge nel suo seno il vice presidente, dura in carica

quattro anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di una volta.

4. Le indennità e i compensi spettanti ai componenti della Commissione sono disciplinate dalla l.r. 4 luglio 1994, n. 23 e successive modificazioni.

5. Gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle Comunità montane e con quelli delle attuali Unità sanitarie locali, con esclusione dei Comuni ricompresi nelle Comunità montane medesime; le Commissioni hanno sede nei Comuni sede delle Comunità montane e, nei restanti ambiti, nelle sedi delle Unità sanitarie locali.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina delle nuove Commissioni. Sino alla scadenza di tale termine continuano ad operare le Commissioni di cui all'articolo 17 della l.r. 3 marzo 1990, n. 9.

#### *Art. 18*

##### *(Segreteria della Commissione)*

1. I Comuni provvedono all'organizzazione della Commissione di cui all'articolo 17, attraverso l'impiego di proprio personale.

2. I Comuni possono altresì avvalersi, per i compiti di cui al presente articolo, delle strutture operative degli IACP, delle Comunità montane o del Comune ove ha sede la segreteria della Commissione, dietro rimborso degli oneri del servizio.

3. Qualora l'ambito territoriale di competenza della Commissione comprenda il territorio di più comuni, l'organiz-

zazione delle strutture operative della segreteria è assicurata dall'amministrazione del Comune presso cui ha sede la Commissione stessa.

4. Il segretario verbalizzante è scelto dalla Commissione all'interno del personale della segreteria tra i dipendenti appartenenti all'8ª qualifica funzionale.

*Art. 19*  
*(Punteggi)*

1. La Commissione di cui l'articolo 17 forma la graduatoria provvisoria delle domande entro novanta giorni dalla loro trasmissione da parte del Comune, attribuendo i seguenti punteggi:

a) condizioni soggettive:

1) reddito convenzionale del nucleo familiare calcolato ai sensi dell'articolo 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato:

1.1) non superiore all'importo di due pensioni sociali INPS:

1.1.1) per nuclei familiari composti da 2 o più unità: punti 3;

1.1.2) per nuclei familiari composti da 1 unità: punti 2;

1.2) non superiore all'importo di due pensioni minime INPS: punti 1;

2) richiedente con la qualifica di anziano: punti 2;

3) famiglia di recente o prossima formazione: punti 2;

4) presenza di un handicappato nel nucleo familiare, certificata dalle competenti autorità: punti 2;

5) presenza di due o più handicappati nel nucleo familiare, certificata dalle competenti autorità: punti 3;

6) nuclei familiari di emigrati con cittadinanza italiana che intendano rientrare entro la data dell'eventuale assegnazione o che siano rientrati in Italia da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

7) nuclei familiari composti da 3 o 4 persone: punti 2; da 5 o più persone: punti 3;

b) condizioni oggettive:

1) abitazione in un alloggio:

improprio, da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4, procurato a titolo precario da organi preposti alla assistenza pubblica: punti 3, antigienico, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2;

2) coabitazione in uno stesso alloggio, da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 1;

3) abitazione in alloggio inadeguato ai sensi dell'articolo 4 da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento "esecutivo di rilascio" non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero: punti 4. Il punteggio non è attribuito in caso di sfratto intimato da parenti in linea retta dei componenti del nucleo familiare.

2. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla lettera b), punto 1).

*Art. 20*  
*(Priorità)*

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui al punto 4) della lettera b) dell'articolo 19;

b) alloggio improprio;

c) alloggio procurato a titolo precario;

d) alloggio antigienico.

2. Se, nonostante l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, permane la parità di condizioni, viene data precedenza ai soggetti in possesso di reddito convenzionale più basso.

*Art. 21*  
*(Pubblicazione della graduatoria provvisoria)*

1. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati.

2. Ai lavoratori emigrati all'estero, richiedenti l'assegnazione, è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo di lettera raccomandata.

*Art. 22*  
*(Opposizione)*

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione, la quale decide in base ai documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

2. Non viene tenuto conto in ogni caso della documentazione che poteva essere presentata all'atto della domanda.

*Art. 23*  
*(Graduatoria definitiva)*

1. Nello stesso termine previsto per l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa collocazione in graduatoria dei concorrenti a pari punteggio, secondo l'articolo 20, comma 2.

2. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo. Essa è pubblicata mediante affissione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati e contemporaneamente ne è inviata copia alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

3. Essa conserva validità fino a quando non venga riformulata nei modi previsti dalla presente legge ed è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova

costruzione, di risulta o di recupero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26.

4. Sino all'approvazione della graduatoria definitiva è ammessa, su richiesta dell'interessato, l'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 4), anche se maturato successivamente alla data di scadenza del bando.

#### *Art. 24*

##### *(Rinnovo della graduatoria)*

1. La graduatoria delle domande di assegnazione viene riformulata ogni biennio con le modalità previste dai precedenti articoli.

#### *Art. 25*

##### *(Graduatorie speciali)*

1. Gli appartenenti alle categorie sociali di cui all'articolo 8, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, possono essere collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio.

2. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione della Giunta regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento; tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 26.

3. La riserva di alloggi di cui al comma 2 a favore delle categorie sociali è subordinata al mantenimento da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti indicati all'articolo 8. L'Ente gestore provvede al mantenimento della particolare destinazione degli alloggi utilizzando l'istituto della mobilità di cui al titolo IV capo II della presente legge, con la prescrizione di cui all'articolo 44.

#### *Art. 26*

##### *(Riserve di alloggi)*

1. La Giunta regionale, anche su proposta degli Enti competenti per l'assegnazione o la gestione, può riservare una quota non superiore al 25 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. I casi di emergenza abitativa per i quali è possibile costituire riserve di alloggi e le relative aliquote nei limiti della percentuale massima del 25 per cento, nonché le procedure per l'accertamento dei fenomeni stessi, sono predeterminati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale.

3. Le relative graduatorie sono compilate in conformità alle norme di cui al presente titolo; la Giunta regionale può tuttavia disporre la riduzione dei termini previsti.

4. Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non ecceden-

te quattro anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 10.

5. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

6. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dal presente articolo, salvo nel caso di dichiarazione nazionale di pubblica calamità.

#### *Art. 27*

##### *(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)*

1. Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.

2. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive o soggettive dei concorrenti fra il momento di approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione nella graduatoria stessa, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione di cui all'articolo 19, lettera b), punti 1), 2) e 3).

3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal Comune con lettera raccomandata all'interessato; questi entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni.

4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Com-

missione che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del Comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.

5. In caso di mutamento della posizione, così come indicato nel comma 4, la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria degli interessati con i criteri di cui all'articolo 20.

#### *Art. 28*

##### *(Assegnazione degli alloggi)*

1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Sindaco del Comune ove essi sono ubicati, in base all'ordine della graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio, della composizione e consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

2. A tal fine gli Enti gestori comunicano ai Comuni competenti per territorio l'elenco degli alloggi da assegnare entro dieci giorni dalla loro abitabilità o disponibilità.

3. L'assegnazione degli alloggi avviene senza superare il rapporto di cui appresso:

- a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 4,50 vani convenzionali;
- b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 5,00 vani convenzionali;
- c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 6,00 vani convenzionali;
- d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 7,00 vani convenzionali;
- e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: 7,50 vani convenzionali.

4. Qualora, in seguito all'applicazio-

ne del rapporto di cui al comma 3, uno o più alloggi non possano essere assegnati ad alcuno di coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva, la Giunta regionale, su proposta motivata del Comune competente e sentito l'Ente gestore, può autorizzare il superamento del predetto rapporto nell'assegnazione degli alloggi residui. Qualora il superamento dei rapporti di cui al comma 3 sia pari o superiore ad un vano convenzionale l'assegnazione avviene a titolo di sistemazione provvisoria per un periodo non superiore a due anni.

5. Quando nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente un invalido con una difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili, il Comune, sentito l'Ente gestore, procede all'assegnazione di un alloggio di dimensioni superiori a quello derivante dai rapporti di cui al comma 3.

#### *Art. 29 (Scelta degli alloggi)*

1. Il Sindaco emette il provvedimento di assegnazione fissando il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio dandone comunicazione agli aventi diritto ed all'Ente gestore con lettera raccomandata.

2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e delle promiscuità di sesso tra figli.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta e l'alloggio viene individuato dal Sindaco, al termine delle operazioni, tra quelli residui.

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarli da parte del Sindaco del Comune competente.

5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara seduta stante la decadenza dall'assegnazione con le modalità di cui all'articolo 48 previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

6. Viceversa, in caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo rinnovo.

7. Sono fatte salve le norme di favore a beneficio delle categorie protette.

8. L'elenco degli assegnatari e dei relativi alloggi viene trasmesso all'Ente gestore entro cinque giorni dalla data della scelta.

#### *Art. 30 (Consegna degli alloggi)*

1. L'Ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal

Sindaco, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.

#### *Art. 31*

##### *(Conservazione dell'assegnazione)*

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati destinati ad interventi di demolizione, di recupero o di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 31, lettere b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, conservano il diritto all'assegnazione.

2. A tal fine gli Enti gestori dispongono il trasferimento degli assegnatari in altri alloggi disponibili, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 28. Il mancato trasferimento nel termine assegnato dall'Ente gestore comporta la risoluzione del contratto.

3. I requisiti richiesti sono quelli prescritti per la permanenza, che vengono accertati dagli stessi Enti gestori; la Commissione di cui all'articolo 17 provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, comunque nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.

4. All'inquilino di un immobile soggetto agli interventi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti richiesti per

la permanenza può essere riassegnata una unità immobiliare dello stesso edificio, con preferenza per quella precedentemente occupata, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 28 a condizione che lo stesso rilasci i locali per il tempo necessario per l'esecuzione dell'intervento e si trasferisca temporaneamente in altro immobile messo a disposizione nello stesso comune; in alternativa l'inquilino può chiedere il pagamento di una indennità a titolo di risarcimento forfettario dei danni pari al doppio dell'importo dei canoni locativi dovuti dal momento di effettivo rilascio dell'immobile alla prima scadenza del contratto.

5. Non è richiesto il possesso dei requisiti per la permanenza nel caso di locali per uso non abitativo.

6. L'ente esecutore può contribuire in tutto o in parte alle spese di trasloco e di allaccio alle reti di erogazione dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e del telefono.

### *TITOLO III*

#### *Canone di locazione*

#### *Art. 32*

##### *(Finalità del canone e spese accessorie)*

1. Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è diretto a garantire la copertura dei costi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 13 della legge 5

agosto 1978, n. 457, nella misura stabilita dal CIPE.

2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente agli Enti gestori le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dagli enti stessi in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero dei vani convenzionali, con riferimento a quanto stabilito al titolo IV.

#### *Art. 33*

##### *(Determinazione canone oggettivo di locazione)*

1. Il canone degli alloggi di cui all'articolo 2 è determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad eccezione della lettera f) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 13 della legge medesima, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

2. Il canone di locazione determinato ai sensi del comma 1 si applica anche nei Comuni di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 392/1978. Ad essi viene attribuito il coefficiente demografico di 0,80 ed il coefficiente di ubicazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 392/1978.

3. Qualora si sia proceduto ad integrale ristrutturazione dell'edificio, ai fini della determinazione del canone dei singoli alloggi che lo costituiscono, l'an-

no di costruzione è quello di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

4. Il costo base degli immobili in carenza di specifico provvedimento statale è aggiornato annualmente dall'Ente gestore con riferimento all'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale relativo al mese di novembre.

5. Entro sei mesi dalla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale ridetermina i canoni di locazione degli alloggi.

6. In assenza del provvedimento regionale, gli Enti gestori adottano i parametri previsti nei citati provvedimenti CIPE con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

7. Da tale ultima data cessano di produrre effetto le disposizioni contenute nel titolo III della presente legge.

#### *Art. 34*

##### *(Applicazione del canone di locazione)*

1. Agli assegnatari con reddito imponibile del nucleo familiare non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione o percepito per trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali, assegno del coniuge separato o divorziato, è applicato un canone sociale pari al 75 per cento del canone oggettivo determi-

nato ai sensi dell'articolo 33 e comunque non superiore all'8 per cento del reddito stesso articolato secondo i componenti del nucleo familiare calcolato a scalare un punto percentuale per ogni componente del nucleo familiare sino ad un minimo del 6 per cento. Il canone minimo è di lire 30.000 mensili.

2. Il canone di locazione dei restanti alloggi, determinato ai sensi dell'articolo 33 è applicato nelle seguenti misure, in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo 9:

a) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo convenzionale non superiore all'importo di due pensioni minime INPS, a condizione che nel reddito del nucleo familiare non siano compresi redditi da lavoro autonomo di qualsiasi entità. Il canone così determinato non può superare comunque il 20 per cento del reddito annuo convenzionale;

b) 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non compreso nei casi precedenti e non superiore al limite per l'assegnazione, incrementato del 50 per cento. Il canone così determinato non può superare comunque il 20 per cento del reddito annuo convenzionale, a condizione che nel medesimo non siano compresi redditi da lavoro autonomo di qualsiasi entità;

c) 125 per cento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale non compreso nei casi precedenti e non superiore al limite per la decadenza di cui all'articolo 49. Il canone così determinato non può superare comunque il 20

per cento del reddito annuo convenzionale del nucleo familiare a condizione che nel medesimo non siano compresi redditi da lavoro autonomo di qualsiasi entità.

3. Per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza ed il rilascio volontario dell'immobile, è applicato un corrispettivo di concessione d'uso pari alle seguenti aliquote del canone oggettivo di cui all'articolo 33:

a) 150 per cento in caso di reddito annuo convenzionale non compreso nei casi precedenti e non superiore all'importo corrispondente a due volte il limite per l'assegnazione;

b) in caso di reddito convenzionale superiore al limite di cui alla lettera a):

1) 180 per cento per gli alloggi costruiti o ristrutturati a partire dall'anno 1976;

2) 200 per cento per i restanti alloggi.

#### *Art. 35*

#### *(Aggiornamento del canone)*

1. Gli assegnatari vengono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 34 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'Ente gestore.

2. A tal fine quest'ultimo, ogni anno, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la denuncia annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche, richiede agli assegnatari tale documentazione da allegare ad apposito modello unico regionale, dal quale si evinca la composizione del nucleo familiare così come definito ai sensi della presente

legge nonché tutte le altre notizie utili al fine della migliore applicazione della normativa di cui al presente titolo e alla verifica della permanenza dei requisiti.

3. L'assegnatario è tenuto a restituire entro trenta giorni dalla richiesta, compilato, datato e sottoscritto il predetto modello avendo cura di allegare allo stesso la documentazione anagrafica e fiscale afferente tutti i componenti il suo nucleo familiare e tutte quelle certificazioni richieste dalla particolare situazione in cui vengono a trovarsi i vari componenti del nucleo familiare stesso (studenti disoccupati, militari, ecc.).

4. Il canone di locazione è aggiornato dall'Ente gestore a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del novembre precedente.

5. L'aggiornamento annuale non è subordinato alla preventiva richiesta di cui all'articolo 24 della legge 392/1978.

*Art. 36*  
*(Riduzione del canone)*

1. L'assegnatario può richiedere la revisione del canone locativo qualora il proprio reddito, o quello degli altri componenti il nucleo familiare, sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, per disoccupazione, per morte, ovvero per altre comprovate ed obiettive ragioni, il tutto da documentarsi idoneamente.

2. Alla richiesta, da presentarsi utiliz-

zando il modello unico regionale di cui all'articolo 35, comma 2, è allegata la documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo relativa alla situazione reddituale dell'anno in corso.

3. L'Ente gestore, sulla base della dichiarazione dell'assegnatario e dei suoi aventi causa, dispone, a decorrere dal mese successivo a quello in cui tale richiesta viene prodotta, la riduzione del canone.

*Art. 37*  
*(Determinazione*  
*d'ufficio del reddito)*

1. Qualora la documentazione anagrafica e fiscale prodotta dall'assegnatario sia palesemente inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità di cui all'articolo 9.

2. Con le medesime modalità è determinato il reddito dell'assegnatario che non abbia prodotto la documentazione richiesta dall'Ente gestore.

3. In attesa della determinazione del reddito l'assegnatario viene inserito nella fascia di reddito superiore rispetto a quello dichiarato ovvero, in mancanza, l'assegnatario viene inserito, d'ufficio, nella fascia di reddito prevista per coloro che si trovano oltre il regime di decadenza e il relativo canone è determinato ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lettera b).

4. La presentazione tardiva della documentazione non comporta alcun conguaglio del canone, salvo nel caso in cui l'assegnatario abbia diritto all'applica-

zione del canone sociale di cui all'articolo 34, comma 1 e limitatamente ad un massimo di tre anni.

*Art. 38*

*(Quote costituenti il canone)*

1. La Giunta regionale nel determinare le quote del canone relative sia alle spese di amministrazione che di manutenzione verifica che le entrate per i canoni di locazione consentano di realizzare idonee eccedenze rispetto alle spese di amministrazione e di manutenzione da destinarsi alle finalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 513 e agli scopi di cui all'articolo 32 della presente legge.

2. Il Consiglio regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale e sentite le Organizzazioni sindacali dell'utenza e dei lavoratori, ridetermina i parametri di cui all'articolo 34, qualora le finalità garantite ai sensi del comma 1 non siano raggiungibili.

*TITOLO IV*

*Gestione degli alloggi*

*CAPO I*

*Rapporto di gestione*

*Art. 39*

*(Contratto di locazione)*

1. I rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge sono regolamentati da un contrat-

to tipo approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Tale contratto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e un suo estratto viene tempestivamente trasmesso dagli Enti gestori agli assegnatari.

3. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente sostituiti dal contratto di locazione tipo previsto al comma 1.

4. Il contratto tipo prevede l'applicazione di penali in tutti i casi di inadempimento parziale che non danno luogo alla risoluzione del contratto medesimo.

*Art. 40*

*(Occupazione dell'alloggio)*

1. L'alloggio consegnato ai sensi dell'articolo 30 deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

2. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente gestore intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci, a meno che non sussistano gravi e comprovati motivi, rappresentati a cura dell'interessato prima che sia trascorso il termine di cui al comma 1.

3. Qualora l'occupazione non venga effettuata, l'Ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

*Art. 41*  
*(Subentro nella domanda*  
*e nell'assegnazione)*

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 7 nel seguente ordine: coniuge, figli, affiliati, convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado.

2. In caso di cessazione della stabile convivenza tra l'aspirante assegnatario o l'assegnatario e i restanti componenti del nucleo familiare, questi ultimi subentrano rispettivamente nella domanda e nel rapporto locativo.

3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. I soggetti che non facevano parte del nucleo familiare, al momento dell'assegnazione, possono subentrare nel rapporto locativo a condizione che sia stato riconosciuto l'ampliamento del nucleo familiare medesimo, previa domanda motivata dell'assegnatario prodotta all'Ente gestore. Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta l'Ente gestore, valutate le motivazioni proposte alla base della domanda, autorizza l'ampliamento del nucleo familiare dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento del medesimo del-

la verifica delle condizioni di cui al comma 4.

4. L'ampliamento stabile del nucleo familiare, non può essere concesso qualora l'inclusione dei nuovi componenti comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, secondo la definizione di nucleo familiare indicata all'articolo 7, anche nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall'autorizzazione dell'Ente gestore.

6. E' altresì ammessa, previa comunicazione all'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a centottanta giorni; tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale. Nel caso di ospitalità superiore ai centottanta giorni non comunicata, o comunicata in ritardo, è dovuta una indennità di occupazione determinata dall'Ente gestore, con decorrenza dalla data di accertamento dell'occupazione stessa, nel-

la misura del 25 per cento dell'equo canone per ogni persona ospitata.

7. In caso di separazione, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. L'ente provvede altresì alla voltura del contratto di locazione nei confronti del coniuge o convivente more uxorio, affidatari della prole, in caso di cessazione della stabile convivenza.

## *CAPO II* *Mobilità*

### *Art. 42* *(Mobilità volontaria)*

1. L'Ente gestore, su richiesta degli interessati e previa verifica del possesso dei requisiti per la permanenza, può autorizzare il cambio degli alloggi, sempreché le istanze siano motivate:

a) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare rispetto al rapporto di cui all'articolo 28;

b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;

c) da gravi e comprovate esigenze familiari, di salute o personali.

2. E' escluso il cambio con altro alloggio in riferimento al quale il rapporto tra vani convenzionali e nucleo familiare sia superiore a quello stabilito nell'articolo 28.

3. La mobilità prevista dal presente articolo può essere autorizzata con riferimento all'intero territorio nazionale.

### *Art. 43* *(Programma di mobilità)*

1. L'Ente gestore sentiti i Comuni competenti predispone secondo periodicità e modalità definite dalla Giunta regionale, programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi e l'utilizzazione sia di quelli di risulta sia di un'aliquota di quelli di nuova costruzione o recuperati.

2. I programmi di cui al comma 1 sono volti all'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e sovraffollamento degli alloggi pubblici nonché di disagi abitativi di carattere sociale.

3. Sono esclusi dai programmi i nuclei familiari di cui facciano parte ultrasessantacinquenni, invalidi totali o portatori di handicap il cui alloggio assegnato sia adeguato alle esigenze derivanti dall'handicap, nonché quelli residenti in alloggi inseriti nei piani di vendita di cui alla legge 560/1993.

### *Art. 44* *(Attuazione dei programmi di mobilità)*

1. Per l'assegnatario che rientri nei programmi di mobilità dell'utenza il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.

2. Fino al rilascio dell'immobile si applica il canone relativo alla fascia superiore rispetto a quella già applicata.

3. L'Ente gestore interviene nel paga-

mento delle spese di trasloco nella misura determinata annualmente dallo stesso.

### *CAPO III* *Autogestione*

#### *Art. 45* *(Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi)*

1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo in conformità con il regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'Ente gestore può deliberare di soprassedere alla attivazione dell'autogestione ovvero di sospendere la prosecuzione per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori realizzano l'autogestione dei servizi entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Gli Enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo agli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati.

6. E' facoltà degli Enti gestori estendere l'autogestione alla manutenzione ordinaria, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota del canone destinata dall'Ente gestore alla manutenzione non superiore al 30 per cento dell'importo medio previsto per l'alloggio.

7. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

8. La competenza ad eseguire azioni giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta all'Ente gestore, al quale gli organi responsabili dell'autogestione debbono fornire la documentazione contabile e amministrativa idonea all'esperimento delle azioni stesse.

#### *Art. 46* *(Rapporti tra Ente gestore e amministratori condominiali)*

1. E' fatto divieto agli Enti gestori di proseguire o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili ceduti in proprietà integralmente o per una quota superiore ai 2/3 dell'intero stabile. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere agli Enti gestori le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad

eccezione di quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è stabilita annualmente dalla Regione su proposta degli Enti gestori stessi.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

## *TITOLO V* *Autotutela*

### *Art. 47*

#### *(Annullamento dell'assegnazione)*

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente

alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

3. I termini indicati al comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della Commissione di assegnazione.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Ai titoli esecutivi si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 11 del d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035.

7. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.

8. Sono di competenza del Comune tutti gli atti occorrenti per il recupero della disponibilità dell'alloggio.

9. Dalla data di comunicazione dell'annullamento sino alla riconsegna dell'alloggio è dovuta all'Ente gestore una indennità risarcitoria per occupazione senza titolo pari al canone determinato a norma dell'articolo 34, comma 3, lettera b).

*Art. 48  
(Decadenza dell'assegnazione)*

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla lettera e);

e) amplii il proprio nucleo familiare senza autorizzazione dell'Ente gestore ovvero ospiti terze persone per più di centottanta giorni.

2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di assegnazione, che non è richiesto.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile per gli assegnatari che siano nelle condizioni di cui alla lettera e) del comma 1.

5. Sono di competenza del Comune tutti gli atti occorrenti per il recupero della disponibilità dell'alloggio.

6. Dalla data di comunicazione della decadenza sino alla riconsegna dell'alloggio è dovuta all'Ente gestore una indennità risarcitoria per occupazione senza titolo pari al canone determinato a norma dell'articolo 34, comma 3, lettera b).

*Art. 49  
(Perdita della qualifica  
di assegnatario in caso di  
superamento del reddito)*

1. L'assegnatario perde tale qualifica, qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi del 75 per cento il limite di reddito per l'accesso stabilito e computato ai sensi dell'articolo 9.

2. L'Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone previsto dall'articolo 34, comma 3. Per il periodo precedente la comunicazione di cui al presente comma, il canone di locazione dell'assegnatario il cui nucleo familiare superi il limite di reddito per la decadenza, è pari a quello dovuto ai sensi dell'articolo 34, comma 3.

3. Ai soli fini del presente articolo non concorre alla formazione del reddito

del nucleo familiare il 50 per cento del reddito dei figli, conviventi con l'assegnatario, fino al compimento del loro 26esimo an-no di età.

*Art. 50*  
*(Risoluzione del contratto)*

1. Gli Enti gestori procedono alla risoluzione del contratto di locazione in caso di morosità superiore a due mesi con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.

3. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi.

5. Sui canoni non corrisposti grava un tasso di interesse, a carico dell'assegnatario moroso, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'atto della comunicazione di addebito e salva la facoltà dell'Ente gestore di applicare l'indennità di mora pari al 6 per cento.

6. Il provvedimento di risoluzione del contratto, emanato dal locale rappresentante dell'Ente gestore, deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni.

Detto provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

7. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del r.d. 1165/1938.

*Art. 51*  
*(Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)*

1. Alle cessioni illegali degli alloggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 386, ultimo comma, del r.d. 1165/1938.

2. L'Ente gestore competente per territorio dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

3. A tale fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

4. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

5. Dalla data di occupazione e sino alla riconsegna dell'alloggio è dovuta all'Ente gestore una indennità risarcitoria per occupazione senza titolo pari al canone determinato a norma dell'articolo 34, comma 3, lettera b).

6. Nei confronti di coloro che alla data

di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché l'occupazione non sia avvenuta in maniera violenta o clandestina, è disposta l'assegnazione dell'alloggio medesimo da parte del Sindaco del comune competente per territorio.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare da almeno un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

c) al pagamento da parte dell'occupante di tutti i canoni, quote e debiti a qualsiasi titolo dovuti all'Ente gestore.

#### *Art. 52*

*(Esclusione dall'assegnazione)*

1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, e dell'articolo 53, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene disposta con provvedimento del Sindaco del comune territorialmente competente.

2. Una volta accertate le condizioni previste dalle norme citate nel comma 1, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, as-

segna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

3. I termini indicati nel comma 2 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'esclusione dalla assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della Commissione di assegnazione.

5. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47.

6. La esclusione dall'assegnazione può aver luogo soltanto nelle fasi successive all'applicazione della graduatoria definitiva.

#### *TITOLO VI*

*Anagrafe dell'utenza  
e del patrimonio abitativo*

#### *Art. 53*

*(Ambito di attività)*

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera f), della legge 457/1978, la Giunta regionale provvede a formare e gestire:

a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà degli enti pubblici, realizzati o recuperati con il concorso od il contributo dello Stato o degli enti pubblici, nonché di quelli comunque appartenenti ad enti pubblici. Rientrano nella previsione normativa di cui al presente

titolo anche gli alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie o in base a programmi di edilizia agevolata o convenzionata, i prestiti individuali e le altre erogazioni finanziarie, purché assistiti da contributi, sotto qualsiasi forma agevolativa erogati, dello Stato o di enti pubblici. Rientrano altresì nella previsione normativa di cui al presente titolo gli alloggi realizzati, risanati o comunque acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla lettera a);

c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita o in proprietà;

d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche, ottenute per costruire, risanare, acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.

*Art. 54*  
*(Finalità)*

1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettere a) e b), la Giunta regionale, avvalendosi degli enti proprietari o gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;

b) la verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;

c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale;

e) la costituzione dell'autogestione dei servizi ai sensi del titolo IV, capo III, della presente legge.

*Art. 55*  
*(Anagrafe dei beneficiari*  
*di alloggi in proprietà)*

1. Le anagrafi di cui all'articolo 53, comma 1, lettere c) e d), sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonché a fornire allo Stato, alla Regione, ai Comuni ed agli Enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 copia degli elaborati ivi indicati e relativi aggiornamenti sono inviati ai Comuni e agli Enti gestori.

*Art. 56*  
*(Enti operatori)*

1. La rilevazione dei dati necessari per la formazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui all'articolo 53, comma 1, lettere a), b) e c), viene effettuata dagli Enti gestori, nei

tempi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale, sovrintende e coordina l'attività di rilevazione dei dati, provvede alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione ed aggiornamento.

*Art. 57*

*(Elenchi dei beneficiari  
dei mutui agevolati)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), la Giunta regionale provvede alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonché al loro aggiornamento. A tal fine la Giunta regionale provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche concesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge le informazioni e la documentazione necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 54.

*Art. 58*

*(Mancata presentazione  
della documentazione)*

1. Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui all'articolo 53 non producano la documentazione richiesta dalla Regione, o dall'Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di competenza, e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applli-

cano le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché le altre disposizioni previste dalla presente legge.

*Art. 59*

*(Soggetti obbligati)*

1. Gli enti proprietari e gestori di alloggi interessati dal censimento di cui all'articolo 53 nonché gli altri enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'articolo 23 della legge 513/1977, a fornire alla Regione o all'Ente da essa delegato le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione delle anagrafi.

2. Agli stessi obblighi sono soggetti i soci di cooperative edilizie assegnatari in proprietà degli alloggi sociali.

*Art. 60*

*(Copertura degli oneri e delle spese  
di costituzione dell'anagrafe)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente titolo si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi della normativa di finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

*TITOLO VII*

*Sanzioni pecuniarie amministrative*

*Art. 61*

*(Cessione abusiva)*

1. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubbli-

ca il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

*Art. 62*

*(Occupazione senza titolo)*

1. Chiunque occupi senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

*Art. 63*

*(Variazione d'uso)*

1. Chiunque muti la destinazione d'uso dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

*Art. 64*

*(Attività illecite)*

1. Chiunque adibisca l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ad attività illecite è punito, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

*Art. 65*

*(Mancata occupazione  
o restituzione dell'alloggio)*

1. Chiunque non abbia provveduto

alla restituzione di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica, tenuto in godimento in qualsiasi località, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine fissato dall'Ente gestore, è punito, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

*Art. 66*

*(Danni all'alloggio,  
pertinenze e parti condominiali)*

1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che arrechi danni all'alloggio assegnatogli, ovvero alle pertinenze esclusive o condominiali, ovvero alle parti comuni del fabbricato in cui è ricompreso l'alloggio è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

*Art. 67*

*(Modificazioni all'alloggio  
e alle sue pertinenze)*

1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che apporti modifiche all'alloggio o alle pertinenze del fabbricato senza preventiva autorizzazione del Comune o dell'Ente gestore, ovvero alteri in qualsiasi modo o mezzo la destinazione originaria delle parti comuni dell'immobile di cui è parte l'alloggio assegnatogli, è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione e

nella presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

*Art. 68*  
*(Violazioni particolari a norme contrattuali)*

1. L'assegnatario o altro componente del nucleo familiare che violi norme specifiche del regolamento degli inquilini, che turbi la pacifica convivenza nel condominio e che in genere si renda inadempiente agli obblighi prescritti dal contratto di locazione e dai regolamenti adottati dall'Ente gestore per l'uso e la manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa contrattuale e dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 30.000 a lire 300.000.

*Art. 69*  
*(Ostacolo al funzionamento dell'autogestione)*

1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica che in qualsiasi modo o mezzo ostacoli il funzionamento dell'autogestione nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica prevista dal titolo IV, capo III, della presente legge, in particolare, omettendo il rimborso agli organi dell'autogestione stessa ovvero agli Enti gestori, dei costi diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei servizi, è punito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa contenuta nel contratto di locazione, con la

sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

*Art. 70*  
*(Mancata presentazione della documentazione per l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio e ostacolo alla costituzione e gestione dell'anagrafe stessa)*

1. L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica o il beneficiario di agevolazioni finanziarie pubbliche, che non presenti nel termine assegnato dagli organismi preposti alla costituzione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio la documentazione richiesta, ovvero ostacoli l'accesso nelle abitazioni agli incaricati della rilevazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000.

*Art. 71*  
*(Irrogazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi)*

1. Le sanzioni previste dalla presente legge sono irrogate dal legale rappresentante dello IACP competente per territorio con la procedura stabilita dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16.

2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo il 30 per cento per la copertura forfettaria delle spese afferenti il servizio di accertamento e riscossione, alla costituzione di un fondo sociale a favore degli assegnatari soggetti al canone sociale di cui all'ar-

articolo 34, comma 1, sotto forma di contributo per il pagamento del canone e degli oneri accessori.

### *TITOLO VIII*

#### *Disposizioni finali e transitorie*

##### *Art. 72*

#### *(Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito)*

1. Gli Enti gestori notificano agli interessati il primo preavviso di cui all'articolo 49 sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi richiesta dall'Ente stesso.

2. Rimangono prive di efficacia le comunicazioni effettuate in attuazione dell'articolo 49 della l.r. 9/1990.

##### *Art. 73*

#### *(Sussidi ed assegni fruiti da handicappati)*

1. Sono esclusi dal calcolo per la determinazione del reddito convenzionale utile ai fini dell'assegnazione e della determinazione del canone sociale i sussidi e gli assegni fruiti da portatori di handicap assegnatari o loro conviventi.

##### *Art. 74*

#### *(Unificazione della gestione del patrimonio di ERP)*

1. I Comuni e gli altri Enti locali si avvalgono, per la gestione e la manutenzione del patrimonio pubblico di loro proprietà, degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella regione

secondo le rispettive competenze territoriali.

2. La Giunta regionale anche al fine di promuovere l'unificazione gestionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva il testo della convenzione-tipo tra gli Enti locali e gli IACP.

##### *Art. 75*

#### *(Validità delle procedure in corso)*

1. Restano salvi gli atti, i bandi di concorso, le graduatorie, i provvedimenti adottati ed i procedimenti ancorché non conclusi assunti ai sensi della l.r. 3 marzo 1990, n. 9.

##### *Art. 76*

#### *(Canone degli alloggi di edilizia agevolata realizzati da Enti pubblici)*

1. Il regime di gestione degli alloggi di edilizia agevolata già realizzati dagli Enti pubblici è regolato dalle norme contenute dalla presente legge.

##### *Art. 77*

#### *(Decorrenza del nuovo canone di locazione)*

1. Gli Enti gestori applicano il canone locativo di cui all'articolo 34 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

##### *Art. 78*

#### *(Organi degli Istituti autonomi per le case popolari)*

1. In attesa della legge di riforma delle strutture operanti nel settore dell'edili-

zia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 93 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, i membri del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari sono nominati ai sensi degli articoli 23 e 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Consiglio di amministrazione è composto dai soggetti di cui all'articolo 6, terzo comma, punti 1), 2) e 3), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Quanto previsto nel comma 1 si attua entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

*Art. 79*  
*(Partecipazione dell'utenza*  
*e relazioni sindacali)*

1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro Organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze periodiche. L'informazione avrà particolarmente ad oggetto i dati concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di appositi protocolli d'intesa tra gli Enti interessati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari. I protocolli di intesa disciplineranno i rapporti tra gli Enti gestori e le rappresentanze anche sindacali degli utenti. Nell'ambito di tali rapporti, i rappresentanti dell'utenza potranno avanzare proposte ai Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari nelle materie che riguardano direttamente gli utenti.

2. I Comuni e gli Enti gestori concedono, previa apposita convenzione, l'uso di appositi spazi agli utenti e alle loro Organizzazioni sindacali, nelle forme e nelle strutture partecipative che le Organizzazioni si daranno per lo svolgimento delle loro attività.

3. La Regione convoca periodicamente, anche su richiesta di una delle parti, le Confederazioni sindacali e degli utenti, rappresentative sul piano regionale, per svolgere esami congiunti e formulare proposte sulla programmazione e sugli obiettivi generali in materia di edilizia e casa.

4. In ogni territorio provinciale, sede di Istituto autonomo per le case popolari, è istituita una sede di confronto tra la Provincia, gli Enti proprietari, gli Istituti autonomi per le case popolari e le Confederazioni sindacali e degli utenti, per l'esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio di rispettiva competenza. Le modalità ed i tempi dei confronti periodici saranno disciplinati da protocolli di intesa che le singole Amministrazioni provinciali sottoscriveranno con gli Istituti e le Confederazioni sindacali e dell'utenza. I previsti confronti si svolgeranno con particolare riferimento alle programmazioni di settore, ai piani di investimento, alla gestione del patrimonio pubblico ed alle verifiche sui risultati conseguiti.

*Art. 80*  
*(Disciplina delle procedure*  
*amministrative)*

1. Le procedure amministrative di assegnazione, nonché tutte le altre di-

sposizioni contenute nella presente legge, sono assoggettate alle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

ed alle conseguenti norme regionali di attuazione.

*Art. 81*

*(Abrogazione di norme)*

1. E' abrogata la l.r. 3 marzo 1990, n. 9.

**PROPOSTA DI LEGGE N. 72**  
a iniziativa dei consiglieri Rocchi e Spacca  
*presentata in data 29 novembre 1995*

***Interventi a favore della città di Loreto***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 11 dicembre 1995*
- *Non approvata dalla Commissione nella seduta del 15 febbraio 1996*



*Art. 1*  
*(Finalità)*

1. La Regione riconosce di preminente interesse regionale gli interventi diretti alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale e alla riqualificazione dei servizi e delle infrastrutture della città di Loreto.

*Art. 2*  
*(Opere di interesse storico-culturale)*

1. La Regione concede alla città di Loreto un contributo in conto capitale per:

- a) la ristrutturazione del teatro comunale;
- b) la sistemazione della cinta muraria della città.

2. Il contributo è erogato dalla Giunta regionale al Comune di Loreto, per il 50 per cento, alla presentazione dei progetti da realizzare; per il restante 50 per cento al completamento delle opere, sulla base di una relazione relativa agli interventi effettuati con il contributo regionale.

*Art. 3*  
*(Manifestazioni di interesse artistico-culturale)*

1. La Regione concede alla città di Loreto un contributo annuale per il funzionamento delle seguenti manifestazioni:

- a) Concerto lirico di mezzo agosto;
- b) Rassegna internazionale delle capelle musicali.

2. All'erogazione del contributo provvede la Giunta regionale, sulla base delle spese sostenute da parte del Comune di Loreto.

*Art. 4*  
*(Centro congressuale)*

1. Nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 5, comma 5, della l.r. 28 ottobre 1991, n. 33 concernente: "Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale", per l'anno 1996 è data priorità alle domande presentate dal Comune di Loreto.

*Art. 5*  
*(Servizi sanitari)*

1. La Regione assicura la riqualificazione dei servizi sanitari localizzati nella città di Loreto.

2. Provvede, in particolare, al potenziamento delle strutture ospedaliere.

(Nota: l'efficacia della disposizione può essere limitata dal Piano sanitario regionale se tale atto è adottato con legge).

*Art. 6*  
*(Accordi di programma)*

1. Qualora gli interventi previsti dalla presente legge richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni, enti o altri soggetti pubblici, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un apposito accordo di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina tempi, modalità ed ogni altro connesso adempimento.

*Art. 7*  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per la concessione del contributo di cui all'articolo 2 è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 1.000 milioni.

2. Per la concessione del contributo di cui all'articolo 3 è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 500 milioni. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 del bilancio 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 18 dell'elenco 2.

4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 2 si provvede per l'anno 1995, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando quota parte

dell'accantonamento di cui alla partita 11 dell'elenco 1. Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 281/1970 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) cap. .... "Contributi al Comune di Loreto per spese di investimento per opere di interesse storico-culturale" lire 1.000 milioni;

b) cap. .... "Contributi al Comune di Loreto per manifestazioni di interesse artistico-culturale" lire 500 milioni.

Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100201 del bilancio 1995 sono ridotti rispettivamente di lire 500 milioni e lire 1.000 milioni.

# PROPOSTA DI LEGGE N. 73

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 13 dicembre 1995*

***Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio  
per l'anno 1996***

**divenuta: Legge regionale 15 gennaio 1996, n. 1  
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio  
per l'anno 1996**

*BUR n. 5 del 18 gennaio 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 14 dicembre 1995*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 14 dicembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1995, n. 23*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 800/GAB.95 del 15 gennaio 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio bilancio***



*Art. 1*

1. Ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, fino al 29 febbraio 1996, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1996, sulla base degli stanziamenti previsti nel progetto presentato al Consiglio regionale e delle relative eventuali note di variazione,

e con le modalità stabilite nella proposta di legge di approvazione del bilancio medesimo.

*Art. 2*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 74

a iniziativa dei consiglieri Cesaroni e Spacca  
*presentata in data 12 dicembre 1995*

***Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni  
sanitarie private che erogano prestazioni di medicina  
e/o chirurgia ad indirizzo estetico***

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 19 dicembre 1995*



## TITOLO I

### *Definizione e caratteristiche funzionali degli ambulatori di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico*

#### *Art. 1 (Finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni di carattere privato che erogano prestazioni ambulatoriali di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico.

#### *Art. 2 (Definizione di ambulatorio di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico)*

1. Agli effetti della presente legge l'ambulatorio di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico viene definito come ambulatorio di medicina e/o chirurgia estetica o più semplicemente ambulatorio. Per ambulatorio di medicina e/o chirurgia estetica si intende il complesso dei beni mobili ed immobili e di personale, organizzati da un soggetto privato al fine di erogare, a livello ambulatoriale, prestazioni di natura sanitaria dirette alla prevenzione e alla correzione degli inestetismi costituzionali o acquisiti quali esiti di malattia.

2. Nella definizione di cui al comma 1 sono ricompresi gli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica delle case di cura private aperte ai non ricoverati,

nonché quelle collocate all'interno di altre strutture sanitarie.

3. Non è soggetto ad autorizzazione lo studio in cui il medico personalmente esercita la propria professione, avvalendosi unicamente della collaborazione del personale ausiliario, il quale non deve svolgere alcuna attività nei confronti del paziente.

#### *Art. 3 (Tipologia e classificazione degli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica)*

1. Le prestazioni eseguite negli ambulatori di cui alla precedente legge rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico e sono di pertinenza delle seguenti branche specialistiche:

- a) endocrinologia;
- b) scienze dell'alimentazione e dietologica;
- c) fisiokinesiterapia;
- d) dermatologia;
- e) angiologia;
- f) chirurgia plastica;
- g) chirurgia maxillo facciale.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 7, può individuare altre branche specialistiche che abbiano pertinenza con le attività di medicina estetica.

3. Gli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica, a seconda dell'attività svolta, si distinguono in:

- a) ambulatori ad indirizzo medico;
- b) ambulatori ad indirizzo chirurgico;
- c) ambulatori ad indirizzo medico chirurgico.

4. A loro volta gli ambulatori di cui al comma 3 si considerano:

a) monodirezionali, qualora i trattamenti siano finalizzati alla correzione di un determinato tipo di inestetismi;

b) pluridirezionali, qualora i trattamenti praticati siano finalizzati alla correzione di più tipi di inestetismi.

5. Gli ambulatori che svolgono attività chirurgica, sulla base di quanto previsto dall'allegato, si distinguono in due livelli.

6. Negli ambulatori di primo livello non possono essere eseguiti atti chirurgici che prevedono durante la loro esecuzione perdita di coscienza o di motilità di segmenti scheletrici. Pertanto devono essere somministrate dosi di anestetico locale tali da consentire all'utente di deambulare al termine dell'atto chirurgico. E' fatto espresso divieto all'uso dell'anestesia generale o alla sedazione per via endovenosa.

7. Negli ambulatori di secondo livello sono consentiti, limitatamente alle ore antimeridiane, interventi chirurgici in sedazione o in anestesia generale oppure che comportino la perdita di motilità di segmenti degli arti, di durata prevista non superiore a sessanta minuti primi, tali da consentire ai pazienti operati il recupero della propria autonomia e di lasciare l'ambulatorio nell'arco della stessa giornata e non oltre le ore 19.

8. Gli ambulatori di medicina o chirurgia ad indirizzo estetico devono, a seconda della tipologia e classificazione, essere in possesso dei requisiti minimi previsti dall'allegato alla presente legge.

## TITOLO II

### *Autorizzazione, controllo e vigilanza*

#### *Art. 4*

#### *(Oggetto dell'autorizzazione)*

1. La Giunta regionale, secondo i criteri e con le modalità di cui ai successivi articoli, esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per:

a) l'apertura di ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica;

b) la variazione del titolare persona fisica o giuridica;

c) la variazione del medico responsabile;

d) l'ampliamento dei locali;

e) la riduzione dei locali;

f) il trasferimento in altra sede;

g) la variazione della tipologia e classificazione di cui all'articolo 3;

h) la denominazione di cui all'articolo 5;

i) la pubblicità di cui all'articolo 6;

l) l'acquisizione di strumentazioni ed apparecchiature di tipo diverso da quello già autorizzato;

m) la temporanea chiusura o inattività dell'ambulatorio, con esclusione dei periodi previsti per consentire al personale il godimento del diritto al congedo ordinario.

2. Tutte le domande di autorizzazione di cui al comma 1 e la relativa documentazione devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate al legale rappresentante della USL per il successivo inoltro al servizio d'igiene, prevenzione ed attività

sanitarie ovvero al servizio sanità pubblica e tutela dell'ambiente della USL competente per territorio.

3. Le domande devono essere sottoscritte dal titolare dell'ambulatorio e dal medico responsabile e contenere tutti gli elementi e documentazioni necessari alla valutazione della richiesta stessa.

4. L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un ambulatorio è subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui all'allegato, e può essere rilasciata previa acquisizione della certificazione di cui all'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In caso di attività non ascrivibili in modo certo alle tipologie di cui all'articolo 3 ovvero di metodiche nuove, introdotte anche in conseguenza dell'uso di moderne tecnologie, l'autorizzazione deve essere subordinata, previo parere della Commissione regionale di cui al successivo articolo 7, al possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 4.

6. L'ambulatorio non può essere collocato all'interno né avere accessi in comune con esercizi commerciali, di parrucchiera o barbiere e di estetica, né può provvedere alla distribuzione, anche gratuita, di prodotti di erboristeria o cosmesi.

7. L'atto autorizzativo in ogni caso riporta:

a) gli estremi anagrafici del titolare dell'ambulatorio e, qualora non si tratti di persona fisica, la denominazione, la sede e le generalità del legale rappre-

sentante o la ragione sociale e i dati anagrafici dei rappresentanti legali;

b) la denominazione dell'ambulatorio;

c) la sede dell'ambulatorio;

d) la tipologia e classificazione dello stesso;

e) le generalità del medico responsabile e i titoli da questi posseduti;

f) le strumentazioni e le apparecchiature in dotazione.

8. Qualsiasi variazione degli elementi costitutivi che hanno formato oggetto di una precedente autorizzazione è soggetta ad ulteriore atto autorizzativo della Giunta regionale.

9. Nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata notizia alla Giunta regionale, gli eredi possono continuare provvisoriamente l'esercizio dell'ambulatorio in attesa della nuova autorizzazione. A tal fine l'esercente deve apposta domanda entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza dell'autorizzazione a tutti gli effetti.

10. Salvo quanto previsto dalla lettera m) del comma 1, l'autorizzazione decade automaticamente in caso di chiusura o inattività del laboratorio per un periodo superiore a sei mesi o per mancato assolvimento della tassa annua regionale.

## *Art. 5*

### *(Denominazione)*

1. La denominazione dell'ambulatorio deve essere tale da mostrare la connotazione sanitaria dell'attività. Non

deve ingenerare confusione con le strutture pubbliche e deve essere contenuta nei limiti della serietà tecnico-scientifica e della dignità professionale.

2. Denominazioni diverse da "ambulatorio di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico dr./d.ri", seguite dalla relativa tipologia, sono ammesse solo a condizione che abbiano ottenuto la preventiva approvazione da parte della Federazione regionale Marche degli Ordini dei medici e degli odontoiatri.

3. Non possono essere utilizzate formulazioni che determinino nel pubblico aspettative sui risultati.

4. La denominazione dell'ambulatorio non può essere affiancata da altre denominazioni, ancorché riferite alla società titolare dell'autorizzazione, se le stesse rechino formulazioni non consentite ai sensi dei commi precedenti.

5. Non possono essere utilizzate carte intestate, targhe, timbri e qualsiasi altro materiale che riporti denominazioni diverse da quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g).

6. E' fatto divieto per gli esercenti attività diverse da quelle sanitarie di utilizzare denominazioni che inducano il pubblico a presupporre lo svolgimento di attività sanitarie regolamentate dalla presente legge.

7. Non possono essere utilizzate per lo studio professionale del medico, non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, denominazioni che facciano presupporre la presenza di una struttura sanitaria regolamentata dalla presente legge. La violazione della presente disposizione viene segnala-

ta al competente Ordine dei medici per i provvedimenti di competenza.

#### *Art. 6 (Pubblicità)*

1. La pubblicità concernente gli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica deve essere contenuta entro i limiti della dignità professionale e della serietà tecnico-scientifica.

2. A tal fine sono consentite solo le seguenti forme pubblicitarie:

a) targhe apposte a fianco della porta d'ingresso dell'edificio in cui si svolge l'attività;

b) pubblicazione in annuari, elenchi telefonici, pagine gialle e guide cittadine;

c) pubblicazione in giornali quotidiani e periodici;

d) pubblicazione in giornali, periodici e depliant illustrativi destinati esclusivamente ai medici.

3. Per le forme pubblicitarie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 gli annunci debbono essere limitati ai seguenti elementi:

a) denominazione e tipologia dell'ambulatorio;

b) sede e recapito telefonico;

c) orario di apertura al pubblico;

d) nominativi e titoli di specializzazione o professionali del medico responsabile e dei medici operanti nell'ambulatorio.

4. Per la forma pubblicitaria di cui al comma 2, lettera d), è consentito indicare, anche tramite disegni ed illustrazioni, la strumentazione impiegata e le specifiche prestazioni erogate.

5. La targa o la pubblicazione negli

elenchi telefonici di cui al comma 2, lettere a) e b), qualora rechino solo l'indicazione della denominazione della struttura, non costituiscono forma di pubblicità e quindi non necessitano di autorizzazione.

6. Costituisce forma di pubblicità non consentita qualsiasi articolo giornalistico o intervista radiotelevisiva che abbia le caratteristiche di informazione commerciale.

7. E' fatto divieto per gli esercenti attività diverse da quelle sanitarie effettuare forme di pubblicità che inducano il pubblico a presupporre lo svolgimento nella struttura di una attività regolamentata dalla presente legge.

8. E' fatto altresì divieto al medico che esercita l'attività nel proprio studio professionale non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, effettuare forme di pubblicità che inducano il pubblico a presupporre la presenza di una struttura sanitaria regolamentata dalla presente legge. La violazione della presente disposizione viene segnalata al competente Ordine dei medici per i provvedimenti di competenza.

9. L'ambulatorio che intende effettuare la pubblicità deve allegare alla domanda il testo dei comunicati e gli eventuali disegni o fotografie o depliant che intenda divulgare e quanto altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario e la sua serietà.

10. La Giunta regionale adotta il provvedimento di autorizzazione previo parere favorevole della Federazione regionale degli Ordini dei medici.

11. L'autorizzazione di cui al comma 10 riguarda ciascun messaggio pubblicitario.

#### *Art. 7*

#### *(Commissione consultiva regionale)*

1. E' costituita presso la Giunta regionale una Commissione consultiva cui sono affidati i seguenti compiti:

a) esprimere il parere in tutti i casi sia necessario accertare, ai sensi dell'articolo 3, che le metodiche e le tecniche seguite nell'ambulatorio rientrino nella medicina tradizionale ufficiale ovvero siano state avallate da sperimentazioni effettuate in ambiente universitario o ospedaliero i cui risultati siano riscontrabili in bibliografia medica qualificata;

b) esprimere il parere in tutti i casi in cui l'attività dell'ambulatorio non sia ascrivibile in modo certo alle tipologie previste dall'articolo 3 ovvero preveda l'uso di metodiche nuove, introdotte anche a seguito di moderne tecnologie;

c) esprimere tutti i pareri richiesti dalla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge.

2. La Commissione è composta da:

a) un dipendente del ruolo unico regionale con qualifica dirigenziale, che ne assume la presidenza;

b) tre esperti in materia disciplinata dalla presente legge, dipendenti universitari o delle USL marchigiane, designati dalla Giunta stessa;

c) quattro esperti nelle materie di cui alla presente legge, designati dalla Federazione regionale Marche degli Ordini dei medici e degli odontoiatri;

d) un dipendente appartenente al ruolo unico della Regione con funzioni di segretario.

3. La Giunta regionale procede alla nomina della Commissione consultiva con propria deliberazione. Nelle stesse forme, la Giunta regionale può chiamare a far parte della stessa, in via temporanea e per lo studio e lo svolgimento di particolari compiti attribuiti alla Commissione ai sensi del comma 1, esperti esterni scelti di norma tra gli iscritti agli albi professionali dei medici dei chirurghi e degli odontoiatri.

4. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, di cui al comma 2, e delibera a maggioranza dei presenti.

#### *Art. 8*

##### *(Disciplina relativa al rimborso spese ed indennità)*

1. Ai componenti la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 7, è corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza alle relative sedute, che possono essere tenute anche fuori dall'abituale sede, una indennità di funzione il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai predetti componenti che risiedono in comune diverso da quello ove ha luogo la seduta della Commissione è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e risultanti da apposita dichiarazione secondo le norme vigenti per i dipendenti regionali inquadrati in qualifica funzionale dirigenziale.

3. Per i dipendenti delle USL e della Regione che intervengano alle riunioni, l'indennità di missione e il rimborso spese sono corrisposte secondo i rispettivi vigenti ordinamenti.

4. Alla liquidazione delle indennità provvede la Giunta regionale.

#### *Art. 9*

##### *(Vigilanza e controllo)*

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sugli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica avvalendosi del servizio igiene prevenzione ed attività sanitarie ovvero del servizio sanità pubblica e tutela dell'ambiente della USL territorialmente competenti.

2. Le USL, oltre ai controlli richiesti dalla Giunta regionale, effettuano periodiche ispezioni agli ambulatori di medicina estetica.

3. Dell'ispezione è redatto apposito verbale che è consegnato al titolare ed al responsabile dell'ambulatorio. Il Presidente della USL provvede inoltre a trasmettere una copia del verbale alla Giunta regionale.

#### *Art. 10*

##### *(Titolare dell'ambulatorio di medicina estetica)*

1. Il titolare dell'ambulatorio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Giunta regionale:

- a) il nominativo del medico che sostituisce il responsabile in caso di assenza o impedimento;
- b) le sostituzioni e/o le integrazioni

del personale medico e non, operante nell'ambulatorio;

c) le sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie;

d) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare dell'ambulatorio.

2. Il titolare è tenuto altresì a:

a) assicurare la presenza del medico responsabile in possesso dei titoli previsti dall'articolo 11 e del restante personale medico e non per l'orario previsto;

b) trasmettere annualmente un elenco del personale in attività al 1° gennaio di ogni anno, nonché comunicare le successive variazioni;

c) garantire tramite il medico responsabile gli adempimenti di cui all'articolo 11, commi 4, 5 e 6 ed agli articoli 12, 13, 14 e 15;

d) provvedere al pagamento della tassa annua di concessione regionale.

### *TITOLO III*

#### *Organizzazione interna*

##### *Art. 11*

###### *(Medico responsabile)*

1. All'ambulatorio è preposto un medico responsabile cui sono attribuiti i compiti previsti nei successivi commi 4, 5 e 6.

2. La funzione di responsabile di ambulatorio ad indirizzo medico è assunta da un medico che operi nell'ambulatorio in possesso della specializzazione o libera docenza in una delle branche

specialistiche indicate dall'articolo 3, comma 1, nelle lettere dalla a) alla e).

3. La funzione di medico responsabile di ambulatorio ad indirizzo chirurgico o medico chirurgico è assunta da un medico che operi nell'ambulatorio, in possesso della specializzazione o libera docenza in una delle branche indicate dall'articolo 3, comma 1, nelle lettere dalla d) alla g). In assenza di specializzazione o libera docenza nelle discipline suddette, la funzione di medico responsabile può essere assunta da un medico che dimostri, previa attestazione della Federazione regionale Marche degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) aver frequentato corsi teorico-pratici di durata almeno quadriennale;

b) essere membro ordinario di associazioni scientifiche a carattere nazionale o internazionale;

c) aver svolto attività di medicina e/o chirurgia estetica in modo prevalente o esclusivo, ovvero aver svolto per almeno quattro anni attività specialistiche, in una delle branche indicate dall'articolo 3, presso istituzioni pubbliche.

4. Il medico responsabile ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila sull'attività del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario adde-  
detto all'attività;

b) ha la responsabilità dei pazienti;

c) definisce i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dai medici collaboratori;

d) pratica direttamente gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non

affidare ai suoi collaboratori;

e) formula la diagnosi definitiva;

f) è responsabile della regolare compilazione della scheda clinica e del registro di sala operatoria e della loro conservazione fino alla consegna all'archivio centrale dell'ambulatorio.

5. Il medico responsabile cura altresì l'organizzazione tecnico sanitaria dell'ambulatorio sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'autorità sanitaria competente. In particolare:

a) cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento dell'ambulatorio proponendone le eventuali variazioni;

b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;

c) vigila affinché tutte le prestazioni, ivi comprese quelle che implicino l'uso di apparecchiature di cui all'allegato, vengano erogate da personale in possesso degli specifici titoli abilitanti, ai sensi dell'articolo 95 e seguenti del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

d) controlla che l'attività sia svolta con regolarità ed efficienza;

e) cura la tenuta dell'archivio centrale delle schede cliniche e dei registri di sala operatoria;

f) propone alla titolarità l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere su eventuali trasformazioni edilizie dell'ambulatorio;

g) rilascia agli aventi diritto le eventuali certificazioni sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite nell'ambulatorio;

h) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie;

i) in apposito registro annota le disinfezioni degli ambienti destinati all'attesa ed alle cure dei pazienti, con particolare menzione sulla periodicità e le tipologie di tali interventi;

l) negli ambulatori chirurgici vigila che la successione degli atti chirurgici rispetti normali criteri della scala di sterilità degli stessi.

6. Qualora l'ambulatorio sia collocato all'interno di un'altra struttura sanitaria le funzioni di cui al comma 5 sono attribuite al direttore sanitario della stessa, fermo restando l'obbligo di proporre alla direzione sanitaria le misure ritenute idonee.

#### *Art. 12*

##### *(Metodologia degli interventi)*

1. Gli ambulatori debbono seguire metodiche e tecniche ed utilizzare strumentazioni ed apparecchiature che rientrino nella medicina tradizionale ufficiale o che siano state avallate da sperimentazioni effettuate in ambiente universitario o ospedaliero ed i cui risultati siano riscontrabili in bibliografia medica qualificata.

2. L'attività di dietologia è di esclusiva competenza del medico il quale può avvalersi, unicamente per l'impostazione delle diete, di altro personale in possesso degli specifici titoli professionali.

3. In tal caso il medico è tenuto ad indicare al personale suddetto i principi nutritivi e le calorie delle diete in rapporto alla diagnosi formulata. La prescrizione delle singole diete deve essere chiaramente espressa e deve contenere i tempi di applicazione.

4. Sono vietate le prescrizioni dietologiche predeterminate o effettuate avvalendosi unicamente di tecniche computerizzate, le quali hanno scopo esclusivo di archivio clinico.

5. I medici, qualora prescrivano preparati galenici magistrali o di erboristeria, devono indicare chiaramente nelle ricette la composizione qualitativa.

*Art. 13*  
*(Scheda clinica e registro*  
*di sala operatoria)*

1. Per ogni paziente deve essere approntata una scheda clinica in cui siano riportati la diagnosi, gli esami e le condizioni cliniche, le prestazioni effettuate e le prestazioni terapeutiche (farmaci, diete, ecc.).

2. Per gli ambulatori chirurgici deve essere altresì approntato un registro di sala operatoria in cui devono essere riportati per ciascun paziente, la diagnosi, la descrizione dell'intervento eseguito, il tipo, le dosi e la metodica di somministrazione, il decorso clinico e intraoperatorio, comprese le eventuali complicanze. Il registro deve essere sottoscritto dal medico responsabile dell'ambulatorio e ciascun intervento deve essere firmato da chirurgo che lo ha effettuato, e, per gli ambulatori di se-

condo livello, dall'anestesista che è intervenuto durante l'atto.

3. La scheda clinica ed il registro devono essere conservati nell'archivio centrale a cura del medico responsabile dell'ambulatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

*Art. 14*  
*(Regolamento interno*  
*sul servizio igienico e sanitario)*

1. Ogni ambulatorio dispone di un regolamento interno concernente:

a) la dotazione complessiva del personale, nonché le attribuzioni, i compiti e le responsabilità del medesimo, l'orario di lavoro e le modalità secondo le quali è organizzata l'attività. Deve essere altresì previsto l'uso da parte di tutto il personale di targhette con i dati anagrafici e con i titoli professionali;

b) le finalità dell'ambulatorio, le prestazioni eseguibili e le tariffe praticate;

c) le norme igieniche.

2. Negli ambulatori ad indirizzo chirurgico di secondo livello il regolamento deve essere integrato dalle istruzioni da fornire al paziente che deve essere sottoposto ad una anestesia generale o ad una sedazione endovenosa.

3. Il regolamento interno, ivi comprese le istruzioni di cui al comma 1, deve essere esposto al pubblico in maniera evidente e con mezzi idonei.

*Art. 15*  
*(Salvaguardia dei diritti degli utenti)*

1. L'utente ha diritto:

a) di conoscere preventivamente l'im-

porto delle tariffe delle prestazioni sanitarie;

b) di ricevere un trattamento che, per metodi di accoglienza e livello di prestazioni, sia rispettoso della libertà e della dignità della persona, adeguatamente alle esigenze sanitarie del caso e dia garanzia di tutela della riservatezza;

c) di ottenere chiare e complete informazioni sugli accertamenti diagnostici, sulla prognosi e sulle terapie e nel rispetto della deontologia medica e delle norme vigenti in materia;

d) di individuare il personale medico e non medico mediante cartellini di identificazione chiaramente leggibili, col nome, cognome e qualifica, dei quali il predetto personale deve essere munito;

e) di rivolgere al medico responsabile eventuali doglianze o reclami e di ottenere puntuale risposta;

f) di conoscere il regolamento vigente dell'ambulatorio.

#### *TITOLO IV*

##### *Norme finali e transitorie*

##### *Art. 16*

##### *(Provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione e di chiusura dei locali)*

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone la chiusura dell'ambulatorio aperto senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a). L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.

2. Il Presidente della Giunta regionale

provvede alla chiusura dei locali nei casi e per i tempi di seguito indicati, qualora, nonostante la diffida al trasgressore a compiere atti dovuti o ad eliminare irregolarità, questi non abbia provveduto entro il limite stabilito:

a) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 6, per un periodo di tempo da uno a due mesi;

b) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 7, per un periodo di tempo da due a quattro mesi.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla sospensione dell'autorizzazione e dispone conseguentemente la chiusura dell'ambulatorio nei casi e per i periodi di tempo sotto indicati:

a) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per un periodo di tempo da due a sei mesi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9;

b) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per un periodo di tempo da tre a sei mesi;

c) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), per un periodo di tempo da tre a sei mesi;

d) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), qualora in un ambulatorio ad indirizzo medico vengano svolte attività chirurgiche, ovvero, qualora in un ambulatorio ad indirizzo chirurgico di primo livello vengano svolte attività proprie di ambulatorio di secondo livello, per un periodo di tempo da tre a sei mesi;

e) per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, per un periodo di tempo da uno a tre mesi;

f) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, per un periodo di tempo da due a quattro mesi;

g) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), qualora non sia stata assicurata nell'ambulatorio la presenza di un medico responsabile, per un periodo di tempo da tre a sei mesi;

h) qualora il titolare abbia violato, in un periodo di tre anni, più di due volte le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 e comma 2, lettera b), per un periodo massimo di trenta giorni.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla sospensione dell'autorizzazione e dispone conseguentemente la chiusura dell'ambulatorio nei casi e nei tempi di seguito indicati, qualora, nonostante la diffida al trasgressore a compiere atti dovuti o ad eliminare irregolarità, questi non abbia provveduto entro il limite stabilito:

a) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, per un periodo di tempo da uno a sei mesi;

b) per ciascuna delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), h), i), l), per un periodo di tempo da uno a tre mesi;

c) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), nei casi in cui non si applichi la sanzione prevista dal comma 3, lettera d), del presente articolo per un periodo di tempo da uno a tre mesi;

d) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 6, per un periodo di tempo da tre a sei mesi;

e) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, per un periodo di tempo da uno a tre mesi;

f) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 5, per un periodo di tempo da uno a tre mesi;

g) per ciascuna delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), per un periodo di tempo da uno a sei mesi;

h) per tutte le violazioni alle disposizioni della presente legge, per un periodo massimo di trenta giorni;

i) per violazione di altre condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, per un periodo di tempo da uno a sei mesi.

5. Il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'ambulatorio nei seguenti casi:

a) qualora nel corso di cinque anni, siano stati comminati due provvedimenti di sospensione e sia stata accertata un'ulteriore infrazione per la quale è previsto il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione;

b) qualora si siano verificati, all'interno dell'ambulatorio, fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute dei cittadini.

#### *Art. 17*

*(Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 16)*

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è di competenza degli addetti ai servizi delle USL di cui all'articolo 9.

2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Fatto salvo l'obbligo dell'autorità giudiziaria in caso di violazione del terzo comma dell'articolo 193 e del quarto comma dell'articolo 201 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", nonché di ogni altra violazione di disposizioni penali, il funzionario o l'agente che ha accertato l'infrazione presenta rapporto, con le prove delle avvenute contestazioni o notificazioni al Presidente della Giunta regionale.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione l'interessato può far pervenire al Presidente della Giunta regionale scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Tale disposizione non si applica nei casi di cui all'articolo 16, commi 2, 4 e 5.

5. Il Presidente della Giunta regionale, acquisito il rapporto, esaminati eventuali scritti difensivi e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata, dispone i provvedimenti previsti per le violazioni di cui all'articolo 16 e notifica il provvedimento all'interessato.

6. Quando non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale a chi ha accertato la violazione ed è data comunicazione all'interessato.

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 5, i provvedimenti emessi per violazione di norme della presente legge devono essere annotati in calce all'originale dell'atto di auto-

rizzazione ed alle copie in possesso del titolare.

#### *Art. 18*

##### *(Tasse sulle concessioni regionali)*

1. Ai provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, si applica la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

#### *Art. 19*

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura delle spese previste dagli articoli 7 e 8 della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte annualmente a carico del capitolo 1340128 del bilancio di previsione 1996 e successivi.

#### *Art. 20*

##### *(Norme transitorie)*

1. Gli ambulatori, comunque autorizzati ai sensi degli articoli 193 e 194 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, per continuare a svolgere le attività disciplinate dalla presente legge, devono adeguarsi entro sei mesi alla presente normativa e presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione nei modi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

2. L'adeguamento di cui al comma 1, per quanto concerne i locali, deve essere conseguito entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli ambulatori chirurgici di secondo livello, che devono possedere i requisiti previsti all'atto della presentazione della domanda di rinnovo.

3. I medici responsabili che svolgono le mansioni di cui all'articolo 11 negli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo purché risulti, da attestazione della Federazione regionale degli Ordini dei medici, che abbiano svolto da almeno quattro anni attività specialistica in una delle branche indicate nell'articolo 3 presso istituzioni pubbliche, ovvero abbiano svolto lo stesso numero di anni di attività di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico in modo prevalente o esclusivo presso strutture private autorizzate.

4. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, accertata la sussistenza dei requisiti, rinnova

l'autorizzazione e stabilisce, ove necessario, gli adeguamenti che devono essere apportati ai locali entro il termine di cui al comma 2. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione.

5. La mancata presentazione della domanda entro i termini indicati comporta:

a) l'automatica decadenza dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'ambulatorio qualora le prestazioni di medicina e/o chirurgia estetica costituiscano la prevalente attività svolta;

b) la parziale automatica decadenza dell'autorizzazione e la conseguente cessazione delle prestazioni di medicina e/o chirurgia estetica, qualora nell'ambulatorio coesistano altre attività.

## **Allegato**

### *1) Requisiti minimi comuni a tutti gli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica*

La destinazione dell'immobile in cui è ubicato l'ambulatorio di medicina e/o chirurgia estetica e lo sviluppo degli ambienti devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti di igiene locali.

I locali, gli archivi, le apparecchiature e tutto quanto necessario per il corretto svolgimento dell'attività devono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione antincendio, antfortunistica e di igiene del lavoro. Essi sono altresì tenuti al rispetto della legge 10 febbraio 1989, n. 45 e devono essere dotati di sistemi di raccolta, di allontanamento e distruzione dei rifiuti.

I pavimenti dei locali destinati a ricevere il pubblico ed alla esecuzione delle attività sanitarie devono essere facilmente lavabili e non devono essere ricoperti da tappeti o passatoie.

L'edificio destinato all'attività deve essere conforme, per quanto concerne le barriere architettoniche, alla legge 9 gennaio 1989, n. 13. Tutti gli edifici dovranno disporre di:

a) un locale di attesa di almeno 16 mq o comunque tale da garantire due mq a persona presente;

b) un locale per le attività amministrative, per l'archivio delle schede cliniche dei pazienti e, per gli ambulatori ad

indirizzo chirurgico, per il registro operatorio;

c) distinti servizi igienici per gli utenti e per il personale.

Tutto lo strumentario degli ambulatori chirurgici deve essere monouso o in acciaio inossidabile o in leghe o in metalli non ossidabili e deve essere idoneo al tipo di chirurgia esercitata.

### *2) Requisiti relativi agli ambulatori ad indirizzo medico*

#### **A. Locali minimi e caratteristiche**

Oltre ai locali indicati precedentemente:

a) un locale per la direzione sanitaria;

b) un locale per visite mediche che può essere comune con quello destinato alla direzione sanitaria;

c) uno spazio per attività diagnostiche e strumentali;

d) uno spazio per attività fisioterapiche e di elettrostimolazioni;

e) un locale distinto e separato per attività cosmetiche, se tale attività viene svolta all'interno dell'ambulatorio.

#### **B. Dotazione strumentale minima**

1) Strumenti per diagnostica:

a) glicometro;

b) imoedenziometro;

c) barsodometro o equivalente, microscopio con accessori;

d) doppler acustico;

e) sebometro;

f) corneometro;

- g) pHmetro;
- h) luce di Wood.
- 2) Strumenti per terapia:
  - a) fototerapia con UVA;
  - b) mesoterapia;
  - c) ionoforesi;
  - d) elettroterapia con diatermocoagulazione;
  - e) pressoterapia;
  - f) ultrasuonoterapia a 3Mhz;
  - g) elettrostimolazione muscolare.

### C. Personale

Oltre al responsabile dell'ambulatorio non è prevista la presenza obbligatoria di altri medici. Qualora, comunque l'ambulatorio disponga di più medici, questi sono tenuti ad esercitare la propria attività esclusivamente nell'ambito delle loro specifiche competenze, secondo quanto stabilito dal responsabile dell'ambulatorio.

E' obbligatoria la presenza per un orario rapportato all'attività svolta di: un massofisioterapista ovvero un terapista della riabilitazione ovvero un infermiere professionale.

### 3) *Requisiti relativi agli ambulatori ad indirizzo chirurgico di primo livello*

#### A. Locali minimi e caratteristiche

a) Un locale adibito a studio medico per visite o medicazioni. Tale locale deve immettersi nel locale previsto alla lettera b);

b) un locale in cui vi siano separati spazi, uno per la sterilizzazione e per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico, ed uno adibito agli atti operatori di almeno 18 mq;

c) uno spazio da adibire a spogliatoio per il personale sanitario dove dismettere gli abiti e le scarpe ed indossare opportuni indumenti da lavoro;

d) uno spazio da adibire a spogliatoio per l'utente che debba subire un atto chirurgico, dove dismetta gli abiti e le scarpe e indossi gli appositi indumenti e calzari;

e) un locale per il deposito dei materiali di pulizia;

f) uno spazio per la conservazione dei materiali di medicazione e farmaci;

g) uno spazio di sosta per i pazienti che hanno subito l'intervento. Questo spazio può essere collocato nella sala di attesa, che in tal caso, non deve essere in diretto rapporto con la porta d'ingresso dell'ambulatorio.

I locali previsti alla lettera b) devono avere le seguenti caratteristiche: altezza minima m 3, condizionamento con parziale ricircolazione dell'aria, con uso di filtri con efficienza del 90 per cento con un ricambio di aria non inferiore a 10 gradi ogni ora dei quali 5 di aria esterna, temperatura compresa tra i 21 gradi e i 24 gradi centigradi, umidità compresa tra il 50 per cento e il 60 per cento. Le pareti devono essere rivestite con materiale ignifugo, resistente al lavaggio e alla disinfezione, materiale che deve essere liscio e non scanalato, con raccordo arrotondato al pavimento.

Quest'ultimo deve essere antistatico,

resistente agli agenti chimici e fisici, levigato, antisdrucchiolo.

Nei locali sub b) l'impianto elettrico non deve essere in canaletta esterna e gli infissi devono essere privi di cornici e scorniciature ed essere lavabili.

I locali previsti nelle lettere b) ed f) possono essere comuni, purché i materiali di medicazione ed i farmaci possano essere disposti in modo da essere facilmente asportabili e non siano sottoposti a temperatura eccedente i 20 gradi centigradi anche quando sono in funzione gli apparecchi di sterilizzazione.

#### B. Dotazione strumentale minima

Nello spazio riservato alla sterilizzazione e preparazione del personale deve essere presente:

a) un lavello in acciaio inox fornito di acqua calda e fredda, per la pulizia degli strumenti chirurgici;

b) un armadio in vetro e metallo verniciato a fuoco per la rimessa dei ferri chirurgici;

c) un lavello in ceramica per il lavaggio dei sanitari;

d) un'autoclave a vapore per la sterilizzazione di strumentario, teleria, ecc.;

e) un armadio per la rimessa del materiale di medicazione non sterile;

f) un armadio in metallo verniciato a fuoco per la conservazione del materiale già sottoposto a sterilizzazione mantenuto in adatte confezioni o cestelli metallici;

g) un armadio in vetro e metallo verniciato a fuoco per la rimessa dei farma-

ci e di materiale sterile monouso in confezione industriale (materiale da sutura, strumenti chirurgici monouso, ecc.).

Nello spazio riservato agli interventi operatori deve essere presente:

h) un letto operatorio;

i) una lampada scialitica;

l) un elettrobisturi;

m) un aspiratore chirurgico con relativi sondini per aspirazione;

n) un tavolino servitore;

o) un supporto per contenitore di rifiuti chirurgici;

p) un congruo numero di vasche metalliche o di vetro per la conservazione in bagno dei taglienti (forbici, ecc.).

Al solo scopo di fronteggiare eventuali emergenze devono altresì essere presenti:

q) un pallone tipo "Ambu" e un pallone tipo "Va e vieni" per la respirazione assistita;

r) una bombola di ossigeno e relativo erogatore e flussometro ed una bombola di riserva;

s) un set di laringoscopi e tubi da intubazione endotracheale di misure adeguate in rapporto all'utenza e relativa raccorderia;

t) un elettrocardiografo per il monitoraggio continuo dei pazienti dotato di elettrostimolatore e defibrillatore;

u) i farmaci necessari in caso di emergenza.

#### C. Personale

Oltre al responsabile dell'ambulatorio non è prevista la presenza obbligatoria di altri medici chirurgici. Qualora, comunque l'ambulatorio disponga di più

medici, questi sono tenuti ad esercitare la propria attività esclusivamente nell'ambito delle loro specifiche competenze, secondo quanto stabilito dal responsabile dell'ambulatorio.

E' obbligatoria la presenza per un orario rapportato all'attività svolta di:

a) un infermiere professionale addetto alla sterilizzazione ed all'assistenza dell'atto chirurgico;

b) un ausiliario sanitari addetto alla cura degli ambienti, come supporto esterno all'atto chirurgico.

#### *4) Requisiti relativi agli ambulatori ad indirizzo chirurgico di secondo livello*

##### A. Locali minimi e caratteristiche

Oltre ai locali indicati alla lettera A. del punto 3):

a) un locale adibito a studio medico per visite e mediazioni che immetta nel locale adibito alla preparazione del personale all'atto chirurgico;

b) un locale adibito alla preparazione del personale all'atto chirurgico, che immetta nel locale adibito agli atti operatori;

c) un locale di sterilizzazione, di almeno 10 mq, con finestra sui locali adibiti agli atti operatori, ma con ingresso diverso da quello destinato alla preparazione del personale sanitario;

d) un locale adibito a sala operatoria di almeno 25 mq, al quale si acceda solo dal locale destinato alla preparazione del personale sanitario e da quello adibito alla preparazione dell'operando;

e) un locale destinato alla preparazione dell'operando per indossare gli indumenti idonei all'atto chirurgico in connessione al locale di sosta del paziente;

f) un locale di sosta dei pazienti, di almeno 20 mq e comunque tale da garantire un minimo di 10 mq per persona. Tale locale è destinato alla sosta e al riposo del paziente dopo l'intervento chirurgico, qualora sia stato effettuato con sedazione endovenosa o in anestesia generale.

Nei locali sub lettere b), c) e d) devono essere assicurate le seguenti proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione ed illuminazione:

a) condizionamento integrale senza circolazione dell'aria, con uso di filtri con efficienza almeno del 90 per cento, che assicurino un numero di ricambi d'aria non inferiore a 12 all'ora e con gradiente pressorio positivo;

b) temperatura compresa tra 21 gradi e 24 gradi centigradi;

c) umidità compresa tra il 50 per cento e il 60 per cento.

##### B. Dotazione strumentale minima

Oltre alla strumentazione indicata alla lettera B. del punto 3) devono essere presenti:

a) impianto centralizzato dei protossido di azoto, ossigeno, aria compressa, vuoto per aspirazione;

b) impianto per la emissione diretta all'esterno dei gas utilizzati per l'anestesia;

c) apparecchio di anestesia, che consenta anche la ventilazione automatica

e che sia dotato di diossimetro, spirometro o capnometro;

d) possibilità di fornitura di energia elettrica agli apparecchi ed ai sistemi di illuminazione degli ambienti operatori e di degenza, indipendentemente dalla rete esterna (gruppo elettrogeno).

### C. Personale

Oltre al responsabile dell'ambulatorio è prevista la presenza obbligatoria di:

a) un medico assistente del chirurgo, presente per tutto il tempo dell'attività operatoria;

b) un medico specialista in anestesia e rianimazione, presente per tutta la durata dell'intervento, anche se condotto in sedazione endovenosa e fino al pieno recupero della coscienza dell'operato e della sua permanenza in ambulatorio. E' suo compito la valutazione e la preparazione all'intervento, la sedazione endovenosa e l'immediato controllo post-operatorio e tutta la permanenza in ambulatorio. Egli deve annotare sulla scheda clinica del paziente le dosi dei farmaci utilizzati, l'ora di inizio e completamento dell'intervento, il decorso clinico intraoperatorio e le eventuali complicanze nonché l'ora in cui il paziente può lasciare l'ambulatorio,

apponendo la propria firma in calce a tali indicazioni. All'atto della dimissione il paziente dovrà ricevere idonee istruzioni e l'eventuale recapito dell'anestesista nelle successive 24 ore, oltre una breve relazione con l'indicazione delle possibili complicanze e la terapia. Durante tutta la permanenza del paziente nell'ambulatorio deve essere assicurata la presenza di un medico;

c) un infermiere professionale addetto alla sterilizzazione ed all'assistenza all'atto chirurgico;

d) un ausiliario sanitario addetto alla cura degli ambienti e come supporto esterno all'atto chirurgico.

### 5) *Requisiti relativi agli ambulatori ad indirizzo medico e chirurgico*

Gli ambulatori ad indirizzo medico chirurgico devono disporre per le attività mediche dei locali, delle attrezzature e personale indicati al punto 2) e per le attività chirurgiche, a seconda dei livelli di attività, dei locali, attrezzature e personale indicati ai punti 3) e 4).

I locali di attesa, quelli destinati alle attività amministrative ed i servizi igienici possono essere comuni purché riportati al carico lavorativo ed al flusso dell'utenza.

# PROPOSTA DI LEGGE N. 75

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 15 dicembre 1995*

***Durata in carica dei Commissari Straordinari  
degli enti dipendenti dalla Regione***

**divenuta: Legge regionale 7 febbraio 1996, n. 5**

**Durata in carica dei Commissari Straordinari  
degli Enti dipendenti dalla Regione**  
*BUR n. 14 del 15 febbraio 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 19 dicembre 1995*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 21 dicembre 1995*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 gennaio 1996, n. 25*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 18/GAB.96 del 7 febbraio 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio rapporti con gli enti locali e gli enti dipendenti dalla Regione***



*Art. 1*

1. I commissari straordinari degli enti dipendenti dalla Regione, nominati ai sensi della legislazione vigente, durano in carica un anno. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta per non più di sei mesi.

*Art. 2*

1. I poteri dei commissari straordinari scaduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'articolo 1.

2. La stessa disciplina si applica ai commissari che scadono entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 76

a iniziativa dei consiglieri Giannotti, Rocchi, Agostini,  
Spacca, Melappioni e Cesaroni  
*presentata in data 13 dicembre 1995*

***Celebrazioni del 25° anniversario dello statuto  
della Regione Marche***

**divenuta: Legge regionale 9 gennaio 1997, n. 1  
Celebrazione del XXV anniversario dello statuto  
della Regione Marche**

*BUR n. 5 del 16 gennaio 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 29 dicembre 1995*
- *La I Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 115 del 28 marzo 1996 ad iniziativa dei consiglieri Amati, Cleri, Ciccioni, Procaccini e Grandinetti*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 24 ottobre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre 1996, n. 78*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 746/GAB.96 del 3 gennaio 1997*
- *Servizi regionali responsabili dell'attuazione: **Servizio sistema informativo del Consiglio regionale per la parte di competenza dell'ufficio del Presidente del Consiglio regionale e il Servizio gabinetto del Presidente della Giunta regionale la parte di competenza della Giunta regionale***



### *Art. 1*

1. La Regione, in occasione del 25° anniversario della adozione dello Statuto, promuove e attua un programma di iniziative indirizzato a valorizzare i principi di autonomia e pluralismo in esso affermati.

### *Art. 2*

1. Per la predisposizione e realizzazione del programma di cui all'articolo 1 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio si avvale del contributo della prima Commissione consiliare "Affari istituzionali".

### *Art. 3*

1. Il programma di cui all'articolo 1 prevede iniziative da realizzare d'intesa ed in collaborazione con altre istituzioni della Regione mediante:

a) pubblicazione studi, ricerche, tesi di laurea, raccolta di materiale sulla elaborazione dello Statuto regionale;

b) promozione di manifestazioni celebrative, convegni, incontri e altre iniziative consone alle finalità dell'articolo 1 della presente legge.

### *Art. 4*

1. Le spese previste dalla presente

legge sono deliberate dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

### *Art. 5*

1. Per l'attuazione del programma iniziative previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 100 milioni.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 15 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 avente la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: capitolo ..... "Spese per le celebrazioni in occasione del 25° anniversario dello Statuto" lire 100 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1996 sono ridotti di lire 100 milioni.



## PROPOSTA DI LEGGE N. 77

a iniziativa dei consiglieri Secchiaroli, Rocchi,  
Melappioni, Amati, Carassai, Meschini, Ricci G.,  
Ciccioli, Giannotti e Spacca  
*presentata in data 13 dicembre 1995*

***Modifiche e riapertura dei termini della legge regionale 17  
gennaio 1991, n. 1 concernente “Inquadramento nel ruolo  
unico regionale del personale comandato in servizio  
presso la Regione Marche”***

**divenuta: Legge regionale 23 luglio 1996, n. 27  
Nuove disposizioni concernenti l’inquadramento  
nel ruolo unico regionale del personale comandato  
in servizio presso la Regione Marche  
BUR n. 55 del 1 agosto 1996**

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 29 dicembre 1995*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 9 maggio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 1996, n. 53*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 415/GAB.96 del 20 luglio 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell’attuazione: **Servizio personale regionale e degli enti dipendenti***



*Art. 1*

*(Modalità di inquadramento)*

1. L'articolo 1 della l.r. 17 gennaio 1991, n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. Il personale di ruolo dipendente da altri enti, comandato presso i servizi della Regione a tempo pieno, con esclusione del personale comandato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della l.r. 26 aprile 1990, n. 30 ed ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato, a domanda, nel ruolo unico regionale purché in effettivo servizio in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il termine di presentazione delle domande di inquadramento fissato all'articolo 1, comma 3, della l.r. 17 gennaio 1991, n. 1 è prorogato fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.”.

*Art. 2*

*(Cessazione del comando)*

1. I dipendenti comandati in servizio presso gli uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, che non intendono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 1, possono mantenere la propria posizione di comando sino alla scadenza naturale senza possibilità di proroga o rinnovo.

*Art. 3*

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziante, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, a carico del capitolo 1210101 e che verranno stanziati nei bilanci degli anni successivi a carico dei capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 78

a iniziativa dei consiglieri Spacca, Cesaroni, Rocchi  
e Meschini

*presentata in data 22 dicembre 1995*

***Norme in materia di organizzazione del servizio infermieristico  
nelle strutture sanitarie pubbliche***

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 29 dicembre 1995*



### *Art. 1*

#### *(Istituzione servizio infermieristico)*

1. La Regione, con la presente legge, disciplina i principi, i criteri di organizzazione ed il funzionamento del servizio infermieristico cui dovranno attenersi le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere ed ogni altra struttura sanitaria pubblica, nel definire, l'articolazione organizzativa e le attribuzioni del personale, nell'ambito della propria autonomia.

### *Art. 2*

#### *(Finalità)*

1. In ciascuna Azienda sanitaria locale, Azienda ospedaliera e struttura sanitaria pubblica è istituito un autonomo servizio infermieristico per assicurare un'adeguata risposta ai bisogni di assistenza infermieristica dei singoli e della collettività, mediante l'ottimizzazione, il coordinamento ed il controllo di qualità delle prestazioni infermieristiche.

2. Il servizio infermieristico garantisce l'erogazione dell'assistenza infermieristica in tutti gli ambiti di intervento socio-sanitario, attraverso la gestione unitaria delle risorse umane e materiali disponibili, nonché la promozione dell'aggiornamento e della formazione permanente del personale in servizio e le attività di ricerca inerenti l'assistenza infermieristica. Esso ha altresì la responsabilità degli interventi domestici-alberghieri in quanto funzionali all'assistenza infermieristica. Sono pertanto di competenza del servizio infermieristico:

a) la programmazione e la gestione delle risorse infermieristiche ed ausiliarie allocate nei servizi, presidi e strutture;

b) l'organizzazione delle attività del personale infermieristico ed ausiliario, operante nei luoghi di erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in collaborazione con i responsabili delle unità operative delle strutture;

c) la promozione, la verifica e la valutazione dell'assistenza infermieristica da realizzare all'interno dei gruppi di lavoro di presidio;

d) l'elaborazione degli indici di fabbisogno del personale, per singoli profili, sulla base della legislazione vigente ed in conformità agli obiettivi ed indirizzi di politica sanitaria delle Aziende sanitarie ed ospedaliere;

e) la collaborazione con tutti gli altri servizi dell'Azienda per la definizione e revisione degli standards qualitativi-quantitativi delle prestazioni di carattere infermieristico;

f) la promozione, il coordinamento dell'aggiornamento e della formazione permanente del personale in servizio;

g) la promozione, il coordinamento e l'attuazione di piani di ricerca nell'area dell'assistenza infermieristica, utilizzando allo scopo anche protocolli e piani di sperimentazione e di verifica-valutazione dei progetti in collaborazione con i responsabili dell'unità operativa;

h) la collaborazione con le scuole di formazione del personale infermieristico per l'attività di insegnamento clinico e per la guida dei tirocini pratici.

### *Art. 3*

#### *(Responsabili del servizio)*

1. Alla responsabilità del servizio infermieristico, in attesa dell'istituzione del diploma di laurea in scienze infermieristiche, è preposto un infermiere in possesso del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica, di infermiere insegnante dirigente o di infermiere docente dirigente, nominato con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria o dell'Azienda ospedaliera.

2. Il Dirigente del servizio infermieristico ha l'autonoma responsabilità del raggiungimento degli obiettivi del servizio e risponde della gestione delle risorse assegnate al servizio.

3. Il Dirigente del servizio infermieristico coadiuva il Direttore generale nella gestione dell'Azienda sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, fornendogli pareri obbligatori nella materia di competenza. Egli collabora con gli altri Direttori dell'Azienda al fine del raggiungimento degli obiettivi comuni.

### *Art. 4*

#### *(Aree funzionali del servizio)*

1. Il servizio infermieristico è articolato, di norma, nelle seguenti aree funzionali:

- a) assistenza ospedaliera;
- b) assistenza extraospedaliera;

c) formazione permanente e ricerca.

Ad ognuna di tali aree è preposto un infermiere dirigente che risponde al Responsabile del servizio infermieristico.

2. Dal Dirigente del servizio infermieristico dipende il personale di cui alle tabelle H ed I del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, nonché quello addetto agli interventi domestico-alberghiero.

### *Art. 5*

#### *(Programma del servizio)*

1. Il Dirigente del servizio infermieristico all'atto della nomina provvede a formulare un piano attuativo che, tenuto conto delle risorse disponibili, degli indirizzi della pianificazione regionale e dei piani aziendali, consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati.

2. La proposta di piano è sottoposta al Direttore generale per l'approvazione.

### *Art. 6*

#### *(Termine per l'istituzione del servizio)*

1. Le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere e le altre strutture sanitarie pubbliche adeguano i propri ordinamenti interni alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge.

2. In caso di inerzia provvede la Giunta regionale in via sostitutiva, previa diffida con la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni.

# PROPOSTA DI LEGGE N. 79

a iniziativa dei consiglieri Donini, Ricci A., Cesaroni,  
Rocchi e D'Angelo  
*presentata in data 28 dicembre 1995*

## ***Intervento straordinario sulle strutture sanitarie minori***

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 11 gennaio 1996*
- *La V Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alle proposte di legge n. 86 dell'11 gennaio 1996 ad iniziativa della Giunta regionale, n. 68 del 23 novembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Giannotti, G. Ricci e Ciccanti*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 10 aprile 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 17 aprile 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1996, n. 42*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo del 4 giugno 1996*
- *Riassegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 11 giugno 1996*
- *Non riapprovata dal Consiglio regionale. E' stata presentata una nuova proposta di legge (n. 189/96) approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 1997, n. 90 (l.r. 3 marzo 1997, n. 21)*



### *Art. 1*

1. Per l'anno 1995 è disposto un intervento straordinario per la spesa di lire 10.700 milioni finalizzato ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da attuare nei presidi sanitari e con le modalità determinate dalla Giunta regionale non oltre il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### *Art. 2*

1. La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri di riparto delle somme previste dall'articolo 1, secondo le seguenti indicazioni:

a) intervenendo sulle strutture che non rientrano nel piano triennale degli investimenti, previsto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) escludendo qualsiasi tipo di intervento diretto o indiretto che possa determinare l'aumento di posti letto;

c) dando la priorità ad interventi finalizzati alla messa a norma degli impianti

ti delle strutture e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

### *Art. 3*

1. Alla spesa di lire 10.700 milioni prevista dall'articolo 1, comma 1, si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1995, utilizzando l'accantonamento di pari somma di cui alla partita 11 dell'elenco 1 denominata: "Intervento straordinario per le spese di parte corrente delle strutture ospedaliere minori dell'entroterra".

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 del presente articolo sono iscritte per l'anno 1996 a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per detto anno con la denominazione: "Intervento straordinario per le spese di parte corrente delle strutture sanitarie minori", e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 10.700 milioni.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 80

a iniziativa del consigliere Rocchi  
*presentata in data 28 dicembre 1995*

***Organizzazione e funzionamento della Commissione di esame  
per il rilascio del certificato di idoneità all'esecuzione  
delle operazioni relative all'impiego di gas tossici***

**divenuta: Legge regionale 23 luglio 1996, n. 30**

**Organizzazione e funzionamento della Commissione di esame  
per il rilascio del certificato di idoneità all'esecuzione  
delle operazioni relative all'impiego di gas tossici  
*BUR n. 55 del 1 agosto 1996***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 11 gennaio 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 9 maggio 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 30 maggio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996, n. 54*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 417/GAB.96 del 20 luglio 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio sanità***



### *Art. 1*

1. La Commissione d'esame per il rilascio del certificato di idoneità alle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui all'articolo 32 del r.d. 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, è costituita presso l'Azienda USL n. 7.

2. La Commissione d'esame è composta dal:

a) vice prefetto vicario della Prefettura di Ancona o suo delegato;

b) vice questore vicario della Questura di Ancona o suo delegato;

c) comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Ancona o suo delegato;

d) responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica della USL n. 7;

e) responsabile dell'area chimica del servizio multinazionale di sanità pubblica della USL n. 7.

3. Le funzioni di presidente sono svolte dal vice prefetto vicario della Prefettura di Ancona o dal suo delegato.

4. I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dirigente amministrativo dell'Azienda USL n. 7 nominato dal direttore generale della USL medesima.

### *Art. 2*

1. La Commissione di cui all'articolo 1 tiene gli esami per il rilascio del certificato di idoneità all'impiego di gas tossici in Ancona.

2. Le sessioni di esame sono due.

### *Art. 3*

1. Coloro che intendono conseguire il certificato di idoneità alle operazioni relative all'impiego di gas tossici debbono indirizzare la domanda al servizio di igiene e sanità pubblica della USL n. 7.

2. Il servizio di cui al comma 1 provvede all'esame e valutazione delle domande, le inoltra alla Commissione di cui all'articolo 1, procede al rilascio della patente di abilitazione e ai successivi rinnovi.

3. La Commissione di esame di cui all'articolo 1 rilascia il certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici.

### *Art. 4*

1. A ciascun membro della Commissione spetta per ogni giornata di esame un compenso di lire 200.000.

2. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per il 1996 la spesa di lire 2.000.000; per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 2 si provvede mediante utilizzazione della disponibilità iscritta a carico del capitolo 1360128 del bilancio per l'anno 1996, e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 81

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 8 gennaio 1996*

*Assestamento del bilancio per l'anno 1995*

**divenuta: Legge regionale 26 febbraio 1996, n. 7**

**Assestamento del Bilancio per l'anno 1995**

*BUR n. 8 del 7 marzo 1995*

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 11 gennaio 1996*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 16 gennaio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 1996, n. 27*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio bilancio, demanio e patrimonio***



*Art. 1*  
*(Modificazione dei residui attivi*  
*e passivi presunti alla chiusura*  
*dell'esercizio 1994)*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1994, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1995 per l'importo presunto di lire 1.540.076.355.599, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 1.166.681.557.236.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1994, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 per l'importo presunto di lire 1.977.830.537.175, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 2.185.785.503.446.

*Art. 2*  
*(Modificazione della presunta*  
*giacenza di cassa*  
*al termine dell'esercizio 1994)*

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 1994, già iscritta, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, nel bilancio per l'anno 1995 per l'importo presunto di lire

1.015.988.285.800 è confermato, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 1994, nell'importo di lire 1.015.726.691.714, di cui lire 19.615.885.678 presso il tesoriere della Regione e lire 996.110.806.036 presso la Tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.

*Art. 3*  
*(Modificazione del saldo finanziario*  
*presunto al termine*  
*dell'esercizio 1994)*

1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1994, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1995 per l'importo presunto di lire 578.234.104.224, è azzerato.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 è iscritto il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio 1994 in base alle risultanze del conto consuntivo del bilancio dell'anno medesimo per l'importo di lire 3.377.254.496.

*Art. 4*  
*(Variazioni degli stanziamenti*  
*di competenza e di cassa)*

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegata alla presente legge.

### *Art. 5*

#### *(Modificazioni ai fondi globali)*

1. Per effetto delle variazioni introdotte dall'articolo 4 l'entità dei fondi globali, al netto degli utilizzi disposti con leggi regionali approvate entro il 20 dicembre 1995, si attesta, nei seguenti importi:

a) capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa lire 10.000 milioni;

b) capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa lire zero;

c) capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa lire zero.

2. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, resta confermato l'intervento previsto dalla partita 11 dell'elenco n. 1 per l'importo di lire 10.000 milioni.

### *Art. 6*

#### *(Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1995 e precedenti)*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, secondo comma, lettera b), della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1995, già stabilita nell'importo di lire 47.123.050.000 per effetto dell'articolo 33 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 si stabilisce nel nuovo importo di lire 50.523.050.000.

2. L'importo complessivo dei mutui da contrarsi per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1993 e precedenti, già stabilito in lire 502.106.617.011 per effetto dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 si stabilisce nel nuovo importo di lire 500.265.900.886.

3. E' confermata la contrazione di un mutuo passivo, già prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, per l'importo di lire 17.854.401.571 per la copertura della quota parte del disavanzo sanitario a carico della Regione per l'anno 1990 il cui stanziamento di competenza e di cassa è ricompreso a carico del capitolo 5002006 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1995.

4. L'importo complessivo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1994, già stabilito nell'importo di lire 114.137.577.026 per effetto dell'articolo 15, comma 1, lettera c) della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 si stabilisce nel nuovo importo di lire 112.882.987.856.

5. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 38 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 così come modificato dall'articolo unico della l.r. 28 agosto 1995, n. 57.

### *Art. 7*

#### *(Rideterminazione stanziamenti riportati)*

1. La tabella E), di cui all'articolo 48 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, è sostituita dall'allegata tabella E/1).

*Art. 8*  
*(Quadri generali riassuntivi)*

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 1995 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 1995 nelle

risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.

*Art. 9*  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## Importo delle reiscrizioni contenute negli stanziamenti dei capitoli del bilancio per l'anno 1995

CAPITOLO	IMPORTO
2131103	900.000.000
2132107	30.000.000
2141202	579.846.000
2142202	141.829.040
2142204	3.465.586.422
2142205	1.336.338.936
2142207	136.218.772
2142222	420.000.000
2142223	338.202.271
2143209	287.274.897
2144102	54.040.420
2144104	95.556.836
2144108	50.000.000
3112105	447.964.000
3114108	790.829.950
3114114	200.000.000
3114117	100.000.000
3114130	160.000.000
3114136	1.245.621.150
3114201	190.754.053
3114221	100.000.000
3114222	400.000.000
3117106	47.600.000
3122223	9.373.115
3122224	130.000.000
3122239	352.966.500
3122288	384.373.115
3122289	20.950.475
3122295	256.251.095
3123205	1.000.000.000
3123210	5.000.000.000
3124104	1.307.263.942
3124106	605.106.219
3125203	1.293.324.000
3125210	21.358.241.917
3125211	241.638.393
3125212	57.618.528
3125213	23.240.143.781
3125214	17.018.381.039
3125278	2.853.073.785
3126203	139.184.754
3131202	221.567.790
3131205	150.000.000
3131209	112.910.000
3131210	1.804.725.393
3132101	385.000.221
3132112	200.000.000
3233204	194.298.880
6200224	14.698.947
6200234	1.156.897.950

**CAPITOLO****IMPORTO**

6200267	8.743.398
6300203	1.833.227.070
6300229	768.683.780
6300230	1.876.535.242
6300232	357.814.656
6300241	1.510.922.470
6300246	430.000.000
6300249	1.300.000.000
6300252	200.338.141
6300257	2.357.516
6300262	427.417.511
6300263	552.895.050
6300268	43.461.450
6300269	39.741.077
6300277	23.828.579
6300288	2.400.922.145
6300289	2.185.072.654
6300290	29.995.207

**TOTALE****105.017.608.532**



## PROPOSTA DI LEGGE N. 82

a iniziativa dei consiglieri Spacca, Meschini e Cesaroni  
*presentata in data 8 gennaio 1996*

***Linee programmatiche e di indirizzo per un piano stralcio  
nei settori della sanità in cui è indifferibile  
l'intervento della Regione***

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 11 gennaio 1996*



*Art. 1*  
*(Finalità)*

1. La presente legge detta norme in materia di riorganizzazione e qualificazione della rete dei servizi sanitari, con particolare riferimento alla rete ospedaliera, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 che fa obbligo alle Regioni di adottare atti programmatici di carattere generale, anche a stralcio del piano sanitario regionale, per il conseguimento nel breve periodo di massimi risultati assistenziali compatibili con le risorse economiche-finanziarie assegnate.

2. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente legge.

*Art. 2*  
*(Obiettivi generali)*

1. Gli obiettivi della presente legge, con particolare riferimento ai settori in cui è indifferibile l'intervento regionale, sono:

a) la realizzazione di una moderna, razionale e qualificata rete ospedaliera della regione Marche, prevalentemente organizzata sulle funzioni di media ed elevata assistenza, di cui al d.m. sanità 13 settembre 1988, attraverso la distribuzione sul territorio dei presidi nel quadro del riequilibrio delle dotazioni sanitarie e la riorganizzazione delle attività interne dei presidi stessi superando, gradualmente, la fram-

mentazione degli stabilimenti e dei servizi oggi esistenti;

b) la programmazione e la realizzazione, anche con l'utilizzo delle risorse disponibili con l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, delle residenze sanitarie assistenziali nell'ambito del progetto-obiettivo anziani approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con risoluzione in data 30 gennaio 1992, per concorrere a creare un sistema organico di servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti in grado di rispondere agli specifici bisogni degli utenti e delle loro famiglie e contrastare il ricorso improprio alle spedalizzazioni;

c) la programmazione e la realizzazione sul territorio delle Marche, nel rispetto del d.p.r. 27 marzo 1992, di un sistema uniforme di emergenza sanitaria inteso come l'insieme di servizi e prestazioni di urgenza ed emergenza articolato a livello territoriale ed ospedaliero, coordinato dalle centrali operative.

*Art. 3*  
*(Linee programmatiche e di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera)*

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 2, la Giunta regionale provvede alla razionalizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera nel rispetto delle seguenti linee programmatiche e di in-

dirizzo e degli allegati che fanno parte integrante della presente legge:

a) valutazione degli attuali livelli di specializzazione e di attività ospedaliera complessiva regionale con riferimento all'articolo 4, comma 3, della legge 30 novembre 1991, n. 412 e all'articolo 4, comma 10, del d.lgs. 30 dicembre 1992 con conseguente individuazione sul territorio della rete dei presidi nel quadro del riequilibrio delle dotazioni sanitarie e della riorganizzazione delle attività interne dei presidi stessi, da realizzarsi con gradualità, e con riferimento iniziale ai seguenti parametri:

1) 5,5 posti letto per 1.000 abitanti di cui l'1 per cento per riabilitazione e lungodegenze;

2) tasso di specializzazione del 160 per 1.000;

3) tasso di utilizzazione non inferiore al 75 per cento in media annua;

4) degenza media per acuti di nove giorni;

5) tasso operatorio del 70 per cento;

6) interventi annui per sala operatoria pari almeno a 1.000;

7) un numero di parti pari almeno a 300 annui.

Tali parametri, in conseguenza all'evoluzione dei servizi e delle forme di assistenza, dovranno essere adeguati ogni triennio sulla base delle indicazioni che perverranno anche dall'Osservatorio epidemiologico;

b) la rete ospedaliera pubblica e privata è organizzata con la seguente dotazione di posti letto complessivi, articolati per ambiti territoriali, provinciali e per valenze regionali:

Ambito provinc.	Popolaz.	Acuti		Riabil.		Tot.
		n. p/l	%	n. p/l	%	
Pesaro	335.979	1.362	4.05	336	1	1.698
Ancona	437.263	1.772	4.05	437	1	2.209
Macerata	295.481	1.198	4.05	295	1	1.493
Ascoli P. Valenza reg.	360.482	1.461	4.05	361	1	1.822
		638	0.45			638
Totale	1.429.205	6.431	4.50	1.429	1	7.860

c) ai fini funzionali gli ospedali presenti nella stessa USL saranno gestiti unitariamente, pur conservando carattere policentrico;

d) eliminazione delle duplicazioni incongrue di divisioni e servizi ospedalieri quando l'unificazione consenta di soddisfare adeguatamente la domanda del relativo bacino d'utenza.

Il processo di eliminazione delle duplicazioni deve essere perseguito tramite l'applicazione del criterio di unificazione, quantomeno direzionale, dei servizi di diagnosi e cura con particolare riferimento ai servizi di laboratori di analisi, di anestesia e rianimazione;

e) nelle zone particolarmente disagiate, obiettivamente verificabili sulla base di indicatori di accettabilità, si può derogare al principio della lettera d);

f) ridefinizione del funzionamento dei servizi di diagnosi e cura a carattere multizonale in forma regolamentata fra le ASL;

g) attivazione di aree omogenee, della organizzazione dipartimentale, dei posti di assistenza a ciclo diurno, della specializzazione domiciliare, delle camere a pagamento, della individuazione di spazi per l'attività libero professionale dei medici nell'ambito delle aree

omogenee e nell'entità dei posti letto assegnati alle aree stesse;

h) revisione dell'assetto territoriale e funzionale dei servizi tecnico-economici ospedalieri su base multinazionale regolamentata fra le ASL;

i) il processo di razionalizzazione/riorganizzazione del sistema ospedaliero deve coinvolgere tutti i presidi presenti sul territorio delle Marche, compresi quelli a valenza regionale, la facoltà di medicina e dell'INRCA per i quali si deve agire nel senso di una riduzione della presenza delle specialità di base a favore delle alte specialità, dello sviluppo dell'attività di ricerca, di didattica e di riferimento scientifico e terapeutico nel territorio regionale e delle strutture iperspecializzate. La qualificazione e specializzazione di tali presidi può essere opportunamente realizzata anche trasformando parte dei servizi autonomi in servizi aggregati;

l) riconoscere una articolata funzione riabilitativa a livello divisionale o di sezione aggregata in relazione alle esigenze quantitative di posti letto definiti in base alla domanda dell'utenza;

m) regolamentare l'acquisto e l'accettazione di donazioni per la diagnostica ad alto contenuto tecnologico, subordinandone l'autorizzazione ad una obiettiva valutazione della utilità, della disponibilità di personale specializzato idoneo, dei costi e degli equilibri territoriali;

n) controllare gli standards dei servizi e quelli relativi al personale dipendente o a contratto con strutture private, nel rispetto delle normative relative ai rap-

porti di lavoro ed agli obblighi assicurativi e contributivi;

o) formazione del personale, anche in rapporto con le previsioni dell'Unione europea e delle nuove qualifiche più necessarie;

p) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con deroghe per i territori montani, il processo di riqualificazione e di riorganizzazione della rete ospedaliera deve comprendere anche una nuova organizzazione dell'assistenza territoriale da definirsi con atto separato;

q) attuazione del progetto-obiettivo per il settore della salute mentale approvato dal Consiglio regionale in data 8 marzo 1995, seduta n. 245 in attuazione del d.p.r. 7 aprile 1994, periodo 1994/1996.

#### *Art. 4*

*(Linee programmatiche e di indirizzo per l'organizzazione, funzionamento e realizzazione delle Residenze sanitarie assistenziali)*

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 2, lettera b), ed in correlazione con i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera a norma dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, approva il programma di realizzazione delle Residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private indicandone la localizzazione, il dimensionamento, la disciplina, l'organizzazione ed il funzionamento, nel-

l'ambito dei principi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, dagli atti di indirizzo e coordinamento approvati rispettivamente in data 8 agosto 1985 in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-sanitarie e in data 22 dicembre 1989 in materia di coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in ordine alla realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti e non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali e tenendo conto delle disposizioni contenute nel d.m. sanità 29 agosto 1989, n. 321.

2. La programmazione regionale assegnerà a ciascun ambito territoriale la quantità di posti letto, da realizzarsi con adeguata gradualità, in RSA di mantenimento e in RSA di cura e recupero attraverso una attenta proiezione territoriale del problema, in termini di analisi della domanda, di analisi dell'esistente, di individuazione del bisogno diversificato in una corretta integrazione fra i servizi di rete in considerazione sia del sociale che del sanitario, e l'utilizzo del patrimonio strutturale esistente da riconvertire in termini qualitativamente idonei quali ospedali dismessi o da trasformare ed attraverso un riequilibrio quantitativo-qualitativo delle attuali case di riposo.

3. La tipologia delle strutture deve essere dal punto architettonico e spaziale coerente con le esigenze esistenziali ed assistenziali degli ospiti e quindi concepita in modo da ottimizzare le destinazioni funzionali ed i costi di gestione:

a) gli standards dimensionali in moduli di 20 posti letto non meno di 2 e non

superiori a 3-4 moduli, devono tener conto delle seguenti circostanze:

1) capacità ricettiva flessibile tra posti letto di mantenimento e di cura-recupero;

2) capacità funzionale flessibile degli spazi per strutture a ridotta ricettività;

3) ridotta incidenza dei servizi collettivi, generali e tecnologici per strutture a maggiore capacità ricettiva;

4) possibilità di fare parziale riferimento per quanto riguarda i servizi collettivi, generali e tecnologici, a realtà operative esterne alla struttura stessa;

5) definizione delle modalità di proiezione del servizio sul territorio, in rapporto con le famiglie e l'affidamento ad esse di compiti di assistenza e recupero sostenendole con aiuti adeguati e coordinati con i Comuni e le ASL (assistenza domiciliare ed ospedalizzazione domiciliare);

b) il modello organizzativo deve:

1) rendere massimo ed ottimale l'intervento riabilitativo e sanitario;

2) rendere efficace l'intervento socio-ambientale;

3) rendere possibile il reinserimento dell'individuo;

4) utilizzare appositi standards numerici di personale e modelli organizzativi che la caratterizzano come nursing home.

4. La Giunta regionale dovrà:

a) predisporre apposito schema-tipo di convenzione con le RSA private e per RSA miste pubblico-privato dove la Regione svolge il ruolo di franchisor (fissare gli obiettivi, definire gli standards, controllare la qualità, assi-

curare la formazione) mentre i soggetti privati (franchise) sono responsabili della gestione operativa;

b) esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, poiché i bisogni fondamentali delle popolazioni non possono essere subordinati agli ostacoli che rallentano talora le funzioni delle autonomie locali;

c) prevedere comitati di partecipazione, composti da rappresentanti degli ospiti delle loro famiglie, delle associazioni di volontariato e dei sindacati pensionati.

#### *Art. 5*

*(Linee programmatiche e di indirizzo per l'organizzazione, funzionamento e realizzazione dell'emergenza sanitaria)*

1. La Giunta regionale, nel rispetto della deliberazione del CIPE 3 agosto 1990, dell'articolo 22 del d.p.r. 25 gennaio 1991, n. 41 ed ai sensi del d.p.r. 27 marzo 1991, istituisce il sistema di emergenza al fine di assicurare l'assistenza sanitaria per ogni situazione che si presenti in modo improvviso, con caratteristiche tali da porre in pericolo la vita e che può giovare di un trattamento immediato.

2. Il sistema di emergenza sanitario va assicurato in maniera coordinata ed uniforme su tutto il territorio della regione Marche ed articolato secondo le seguenti modalità:

- a) allarme sanitario;
- b) intervento sul territorio;
- c) accettazione ed emergenza.

3. Il sistema di allarme è garantito

mediante l'unificazione della chiamata del numero telefonico "118" e mediante la creazione di una unica rete di comunicazione come previsto dall'atto programmatico del Consiglio regionale n. 242/1990 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1992, n. 5183.

4. Le centrali operative provinciali, assicurata la risposta alla chiamata, valutata la domanda di soccorso, organizzano l'idoneo soccorso con i propri mezzi o avvalendosi delle associazioni di volontariato convenzionate e l'eventuale trasporto nell'ospedale più idoneo.

5. Il sistema di accettazione ed emergenza è assicurato da una rete principale di dipartimenti di emergenza ed accettazione che rappresentano i modelli organizzativi delle funzioni ospedaliere finalizzate al trattamento delle emergenze-urgenze sanitarie, costituiti su schemi organizzativi di interdisciplinarietà fra le attività medico-chirurgiche di base e le attività specialistiche coinvolte per frequenza e continuità nelle problematiche del soccorso sanitario. Nei centri periferici devono essere programmati un numero adeguato di Servizi di emergenza sanitaria territoriale (SEST) come strutture filtro del DEA per il trattamento delle piccole urgenze o per il primo trattamento ed il suo trasporto protetto verso presidi ospedalieri.

6. Il personale facente parte del DEA deve essere tenuto a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale.

7. Al fine di assicurare al cittadino il corretto uso del sistema di emergenza sanitario, la Regione deve promuovere idonee iniziative volte ad istruire l'intera popolazione e dotare tutte le famiglie di informazioni operative di agevole comprensione.

*Art. 6*  
*(Modalità d'attuazione)*

1. La Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentite le Conferenze dei Sindaci delle ASL delle singole Province ed i direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, presenta alla Commissione consiliare competente per i pareri, i provvedimenti di attuazione della presente legge.

2. La Commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta della Giunta regionale. Trascorso tale termine, si prescinde dal parere.

3. La Giunta regionale nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, delibera i provvedimenti attuativi.

4. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei provvedimenti di cui al comma 3, ne deliberano l'esecuzione con atti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

5. In caso di inosservanza da parte delle Aziende sanitarie ed ospedaliere delle prescrizioni e dei termini previsti dalla presente legge, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.

*Art. 7*  
*(Norme finanziarie)*

1. La Giunta regionale uniforma la ripartizione finanziaria del fondo sanitario regionale di parte corrente ed in conto capitale ai vincoli, criteri e standards contenuti nei provvedimenti attuativi della presente legge.

DOTAZIONE PROVINCIALE DI POSTI LETTO PER 1.000 ABITANTI  
DISTRIBUZIONE PER SINGOLE AREA FUNZIONALE OMOGENEA

Unità Operativa	STANDARD		Posti letto		Posti letto			
	min.	max.	min.	max.	PS	AN	MC	AP
AREA EMERGENZA	0.26							
Oss. Pr. Socc.	0.09	0.11	129	157	30	39	27	33
Rianimaz.intens.	0.05	0.06	71	86	17	22	14	18
Rianimaz.subint.	0.06	0.07	86	100	20	26	18	22
U.T.I. coron.	0.05	0.06	71	86	17	22	14	18
Unità spinale	0.01	0.015	14	21	valenza region.			
AREA MEDICA	2.00							
Medicina Generale	1.00	1.04	1429	1486	335	437	295	360
Cardiologia	0.14	0.16	200	229	47	61	45	50
pneumologia	0.06	0.07	86	100	20	26	18	22
oncologia	0.02	0.02	29	29	valenza region.			
Neurologia	0.12	0.14	171	200	40	52	36	43
Gastroenterologia	0.013	0.016	19	23	valenza region.			
Ematologia	0.03	0.04	43	57	30	13	-	-
Endocrinologia	0.02	0.02	29	29	valenza region.			
Nefrologia	0.04	0.04	57	57	13	18	12	14
Emodialisi	0.12	0.14	171	200	40	52	36	43
Geriatrics	0.08	0.08	114	114	27	35	23	29
Malattie infet.	0.10	0.11	143	157	34	44	29	36
Dermatologia	0.03	0.03	43	43	10	13	9	11
AREA CHIRURGICA	1.75							
Chirurgia Gen.	0.78	0.80	1115	1143	262	341	230	281
Ortopedia	0.40	0.42	572	600	134	175	118	144
Urologia	0.12	0.14	171	200	40	52	36	49
Otorino	0.08	0.09	114	129	27	35	23	29
Oculistica	0.09	0.11	129	157	30	39	27	33
Odontostomat.	0.01	0.01	14	14	valenza region.			
Cardiochirurgia	0.03	0.03	43	43	valenza region.			
Neurochirurgia	0.03	0.03	43	43	valenza region.			
Chirurgia Plast.	0.01	0.01	14	14	valenza region.			
Chirurgia vascol.	0.01	0.01	14	14	valenza region.			
Chirurgia torac.	0.01	0.01	14	14	valenza region.			
Maxillo-facciale	0.01	0.01	14	14	valenza region.			
AREA MATERNO-INF.	0.55							
Ostetricia-Ginec.	0.38	0.40	543	572	127	166	112	136
Pediatria	0.14	0.16	200	229	47	61	45	50
Neonatal.int.-sub.	0.02	0.03	29	43	7	9	6	7
Chirurgia pediat.	0.02	0.02	29	29	valenza region.			
Pediatria spec.	0.03	0.04	43	57	valenza region.			
AREA RIAB. LUNG.	1.00	1.00	1429	1429				
Lungodegenza								
Recupero e ried.fun.								
Riabilitazione								

FABBISOGNO RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI  
(articolo 4)

Parametri essenziali			DETERMINAZIONE FABBISOGNO							RSA	RSA
USL	LOCALITA' PRINCIPALE	Nr. COMUNI	POPOLAZIO 09 91 (tot.)	POPOLAZ. -> 65 ANNI	DA ASS.	ASSIST.	- CASE DI RIPOSO -			P. L. 1,2%	P. L. 2%
					A.D.I. = 3,5%	DA COMUNI	PUBB.	PRIV.	OSPITI		
1	PESARO	16	133.883	21.182	741	149	5	3	397	254	424
2	URBINO	29	79.067	14.630	512	294	13	0	322	170	293
3	FANO	22	123.029	21.440	750	242	6	5	335	257	428
4	SENIGALLIA	13	85.418	15.522	543	141	10	3	625	169	310
5	JESI	18	87.817	15.793	551	172	11	1	456	169	315
6	FABRIANO	5	43.659	9.235	323	66	3	2	206	111	185
7	ANCONA	13	220.369	36.749	1266	713	10	2	583	441	735
8	CIVITANOVA	9	104.573	16.660	503	155	7	2	283	200	333
9	MACERATA	22	137.307	25.266	804	285	17	3	475	303	505
10	CAMERINO	26	53.601	11.837	414	24	10	2	310	142	237
11	FERMO	32	150.187	25.005	875	211	8	3	350	300	500
12	S. BENEDETTO	14	82.645	14.114	494	85	6	2	194	100	282
13	ASCOLI P.	27	117.050	19.445	681	77	5	2	329	233	389
TOTALE		246	1.429.205	246.838	8.637	2.614	112	30	4.865	2.981	4.937
Prov.	Pesaro	67	335979	57253	2003	685	24	8	1054	681	1146
	Ancona	49	437263	77259	2703	1092	34	8	1870	927	1545
	Macerata	57	295481	53762	1881	464	34	7	1068	645	1075
	Ascoli P.	73	360482	58564	2050	373	20	7	873	102	1171

*MODELLO ORGANIZZATIVO DEL  
SISTEMA EMERGENZA  
(articolo 5)*

*1. Sistema di emergenza sanitario*

Il sistema di emergenza sanitaria va inteso come l'insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione fra loro combinate ed organizzate al fine di assicurare l'assistenza sanitaria per ogni situazione che si presenti in modo improvviso e con caratteristiche tali da provocare conseguenze critiche e che necessit  di trattamento immediato.

Il sistema di emergenza sanitaria   assicurato in maniera coordinata ed uniforme sull'intero territorio dalla Regione ed   articolato come segue:

a) SAIT: - allarme sanitario di cui fanno parte le centrali operative provinciali ed i nodi operativi di area;

- intervento sul territorio di cui fanno parte gli automezzi ed i relativi equipaggi;

b) SAE: - accettazione ed emergenza di cui fanno parte i dipartimenti di emergenza, i pronti soccorso ed i poli periferici di emergenza.

Il sistema SAIT, a cui   affidata la ricezione di tutte le richieste e di tutti gli interventi extra-ospedalieri in un determinato ambito territoriale, ed il sistema SAE responsabile della fase intra-ospedaliera, debbono essere distinti dal punto di vista strutturale, operativo e

gestionale, ma interagire strettamente ai fini dell'intervento sul territorio, rispetto al quale si collocano in modo complementare.

I sistemi SAIT e SAE, per quanto riguarda le macroemergenze, devono possedere il necessario collegamento funzionale con la Protezione civile di cui alla l.r. 27 aprile 1990, n. 49, da adeguare alle norme del presente atto entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso. Tutte le varie parti del sistema di emergenza dislocate sul territorio regionale costituiscono la rete dell'emergenza sanitaria.

*2. Sistema allarme ed intervento sul territorio (SAIT)*

Il SAIT organizza l'intervento sul territorio, assicurando la risposta alla chiamata del paziente, il suo soccorso e l'eventuale trasporto verso centri ospedalieri.

Il sistema di allarme sanitario, organizzato secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1992, n. 5183   costituito dalle reti delle centrali e dai nuclei operativi di area dislocati sull'intero territorio regionale.

La rete   organizzata su due livelli:

a) Centrale operativa provinciale (COP) alla quale sono attribuiti i compiti di:

1) ricevere le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico "118";

2) selezionare le chiamate;

3) attivare gli interventi sul territorio

provinciale e mantenere i collegamenti radiotelefonici necessari con gli equipaggi di soccorso;

4) allertare il nodo operativo dell'area di riferimento in relazione alla località di intervento;

5) allertare e mantenere i collegamenti con i servizi non sanitari dedicati al soccorso (Vigili del fuoco, Forze di polizia, Protezione civile, ecc.).

Oltre a gestire gli interventi sul territorio, la Centrale operativa esercita la programmazione operativa concernente: il numero, la tipologia, la dislocazione sul territorio e l'arco temporale di servizio, dei mezzi di soccorso simultaneamente presenti ed attivi sul territorio di competenza al fine di ottimizzare i tempi degli interventi (unità mobile di rianimazione, autoambulanze di soccorso e di trasporto, automezzi di guardia medica, elicottero).

Il responsabile della Centrale operativa deve essere un medico almeno di 1° livello, in possesso di documentata esperienza ed operante nell'area funzionale dell'emergenza-intensiva.

L'organico della Centrale operativa deve essere completato da infermieri professionali ed operatori radio per coprire l'arto delle 24 ore e da un assistente amministrativo;

b) al nodo operativo di area sono attribuiti i compiti di:

1) mantenere i collegamenti radiotelefonici necessari durante gli interventi di soccorso effettuati dagli equipaggi di soccorso di propria competenza;

2) attivare le unità operative ospedaliere necessarie per la migliore

risposta possibile all'emergenza;

3) attivare la guardia medica territoriale nei casi di non emergenza;

4) gestire funzioni eventualmente compatibili con la struttura e la potenzialità del nodo (telesoccorso, telemedicina).

### *3. Sistema di accettazione ed emergenza (SAE)*

Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria organizza le attività ospedaliere finalizzate al trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie. Fermo restando che il pronto intervento di base viene erogato da tutte le strutture del territorio (SEST e guardia medica), il sistema di accettazione ed emergenza è assicurato da:

a) dipartimento di emergenza (I e II livello);

b) pronto soccorso attivo.

Il dipartimento di emergenza deve assicurare:

a) competenze mediche obbligatoriamente presenti 24 ore al giorno:

1) mediche;

2) chirurgiche;

3) ortopediche;

4) rianimatorie;

b) componenti organizzative:

1) servizio accettazione;

2) servizio di pronto soccorso (medico, chirurgico, ortopedico) con gestione per competenza;

3) servizio di osservazione e trattamenti indifferibili con durata 48-72 ore (unità di degenza con numero di posti letto adeguato, alcuni dei quali

monitorizzati: standard 0.09/011 per 1.000 abitanti con gestione medica);

4) area di alto rischio (unità di rianimazione gestito dal servizio di anestesia e rianimazione);

5) servizio di diagnostica d'immagini;

6) competenze specialistiche obbligatorie di supporto, assicurate dalle singole unità operative presenti;

c) componenti obbligatorie di base presenti 24 ore al giorno:

1) laboratorio di analisi chimico-cliniche;

2) diagnostica per immagine;

3) servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Il responsabile del dipartimento di emergenza a livello provinciale, oltre a gestire le funzioni di coordinamento del proprio dipartimento, mantiene i collegamenti con i responsabili degli altri dipartimenti subprovinciali.

Il responsabile del dipartimento di emergenza di Ancona ha questo ruolo nei confronti degli altri DEA.

Il pronto soccorso deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) presenza di guardia attiva di medicina e chirurgia;

b) presenza di guardia attiva o reperibilità in anestesia e rianimazione;

c) servizio di radiologia e banca sangue in attività.

I servizi di emergenza sanitaria sul territorio (SEST), strutture filtro del DEA e del pronto soccorso, localizzati e dimensionati sulla base di un'attenta analisi delle esigenze del territorio, devono garantire il trattamento delle piccole urgenze, il primo trattamento e

l'eventuale trasporto protetto verso i presidi ospedalieri.

#### *4. Formazione del personale*

Tutto il personale, compreso quello convenzionato, facente parte del sistema dell'emergenza sanitaria è tenuto alla frequenza di periodici corsi di aggiornamento professionale ad integrazione dei processi di formazione attivati per l'accesso al servizio. La formazione e l'aggiornamento del personale sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) l'acquisizione delle nozioni basilari di soccorso, di medicina d'urgenza e dei modelli operativi del sistema;

b) l'approfondimento di appropriati modelli di comportamento sotto l'aspetto umano ed assistenziale, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 14 del d.lgs. 597/1993.

#### *5. Istruzione ed educazione della popolazione*

Al fine di assicurare al cittadino il corretto utilizzo del sistema di emergenza sanitaria, devono essere promosse ed organizzate idonee iniziative volte ad istruire la popolazione a chiamare il "118" per ogni emergenza sanitaria, fornire corrette informazioni sull'esatta ubicazione del luogo e sulla natura dell'emergenza.

Inoltre devono essere promosse ed organizzate iniziative sanitarie rivolte alla popolazione, ivi comprese iniziative mirate d'intervento diretto sul malato rivolte a gruppi di popolazione mag-

giormente esposti all'eventualità di dover prestare soccorso per motivi professionali o per vicinanza a soggetti a rischio.

#### *6. Convenzioni*

L'attività di emergenza si avvale del contributo di collaborazione delle associazioni del volontariato ove queste risultino presenti ed in grado di fornire le prestazioni richieste.

Il contributo del volontariato è, in particolare, costituito dall'assicurare la disponibilità:

a) delle autoambulanze attrezzate e del relativo personale medico e non medico;

b) di volontari da adibire come operatori nelle centrali radio-telefoniche;

c) di locali ed attrezzature per le unità di emergenza e di guardie mediche presenti sul territorio, ove ciò si rende necessario.

Il volontariato effettua, altresì, i servizi di trasporto sanitario ordinario e può costituire punto di riferimento primario per le attività di telesoccorso e telecontrollo.

# PROPOSTA DI LEGGE N. 83

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 12 gennaio 1996*

*Nota di variazione al bilancio di previsione per l'anno 1996*

divenuta: Legge regionale 9 marzo 1996, n. 8  
Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 1996  
e del Bilancio Pluriennale 1996/1998  
*BUR n. 19 del 14 marzo 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 15 gennaio 1996*
- *Unificata alla proposta di legge n. 69 del 29 novembre 1995 ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 16 gennaio 1996*
- *Parere espresso dalla III Commissione consiliare permanente in data 15 gennaio 1996*
- *Parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente in data 25 gennaio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1 febbraio 1996, n. 31*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio bilancio***



*Art. 1*  
*(Modificazione degli stati*  
*di previsione del bilancio)*

1. Gli stati di previsione dell'entrata (tabella 1) e della spesa (tabella 2) della proposta di bilancio di previsione per l'anno 1996 sono modificati, negli stanziamenti di competenza e di cassa, in relazione al contenuto delle tabelle 1 e 2 allegate alla presente nota di variazione.

*Art. 2*  
*(Fondi globali)*

1. L'articolo 4 della proposta di legge di approvazione del bilancio 1996 è modificato in relazione alle seguenti determinazioni:

a) gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa della proposta di bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 300 milioni a seguito della cancellazione della partita 10 dell'elenco 2 per pari importo;

b) gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa della proposta di bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 1.200 milioni a seguito della diminuzione, per pari importo, della partita 1 dell'elenco 2;

c) gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa della proposta di bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 6.200 milioni per effetto della cancellazione della partita 3, per lire

5.000 milioni, e della partita 8, per lire 1.200 milioni, dell'elenco 3.

*Art. 3*  
*(Finanziamento dei programmi di*  
*investimento degli Enti locali e*  
*degli altri soggetti)*

1. L'articolo 11 della proposta di legge di approvazione del bilancio 1996 è integrato con i seguenti commi:

"4. Fermo restando il limite massimo di autorizzazione di spesa di cui al comma 3, trovano applicazione le disposizioni previste dal comma 2 del successivo articolo 12.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 è rinnovata fino al 30 settembre 1996."

*Art. 4*  
*(Autorizzazione all'assunzione*  
*di obbligazioni a carico*  
*di esercizi futuri)*

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della proposta di legge di approvazione del bilancio 1996 le parole: "lire 4.000 milioni" e "lire 1.000 milioni" sono sostituite rispettivamente con le parole "lire 5.000 milioni" e "lire 2.000 milioni".

*Art. 5*  
*(Rinnovo delle autorizzazioni alla*  
*contrazione dei mutui già autorizzati*  
*negli anni precedenti)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della proposta di legge di approvazione del

bilancio 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "lire 500.265.900.886" previste dalla lettera a) sono sostituite con le parole "lire 300.265.900.886";

b) è aggiunta la lettera d) con la seguente dizione: "per la copertura della quota di disavanzo sanitario a carico della Regione per l'anno 1990 nell'importo di lire 17.854.401.571.".

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della proposta di legge di approvazione del bilancio 1996 sono aggiunte le parole "e 5002225".

#### *Art. 6*

*(Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)*

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della proposta di legge di approvazione del bilancio 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "lire 709.367.537.171" sono sostituite con le parole "lire 527.221.938.742";

b) la lettera c) è sostituita con la seguente dizione: "tasso variabile massimo semestrale non superiore a quello determinato dai competenti organi dello Stato per le operazioni di mutuo da concedersi agli Enti locali territoriali ai sensi della legge 9 agosto 1986, n. 488 e seguenti, oneri fiscali esclusi".

#### *Art. 7*

*(Conservazione stanziamenti)*

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della proposta di legge di approvazione del

bilancio 1996 sono aggiunte le lettere d) ed e) con la seguente specificazione:

"d) l.r. 30 settembre 1995, n. 60;

e) l.r. 20 novembre 1995, n. 63.".

#### *Art. 8*

*(Rinnovo autorizzazioni di spesa)*

1. Alla proposta di legge di approvazione del bilancio è aggiunto l'articolo 40bis nel seguente testo:

"Art. 40bis

1. Le autorizzazioni di spesa di cui alle l.r. 27 dicembre 1993, n. 35 e 3 gennaio 1994, n. 1 sono confermate per l'anno 1996 negli importi complessivi stabiliti con le medesime leggi.

2. Gli importi stanziati ed erogati alla Società finanziaria Marche SpA a fronte delle leggi di cui al comma 1, ancorché non impiegati, possono essere utilizzati nell'anno 1996.

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 17 luglio 1991, n. 18 è rinnovata, con decorrenza dall'anno 1996, con un limite di impegno decennale dell'importo di lire 800 milioni, avente termine nell'anno 2005 e recante una spesa complessiva di lire 8.000 milioni.".

#### *Art. 9*

*(Attuazione di progetti speciali comunitari)*

1. Alla proposta di legge di approvazione del bilancio 1996 è aggiunto l'articolo 42bis nel seguente testo: "Art. 42 bis

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione

da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, le variazioni agli stati di previsione del bilancio 1996, ivi incluse le istituzioni dei capitoli occorrenti per l'attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria nonché dei programmi comunitari volti allo sviluppo economico, al sostegno delle imprese, alla cooperazione internazionale che saranno approvati dalla Commissione UE utilizzando, ove occorra, le somme iscritte a carico del capitolo 5100101, elenco 1, partita 12, fino alla concorrenza di lire 2.700 milioni per l'anno 1996."

#### *Art. 10*

##### *(Capitoli di nuova istituzione)*

1. Sono istituiti, negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1996, i capitoli di seguito indicati con le controindicate denominazioni:

Stato di previsione della entrata

a) capitolo 1001008

"Assegnazione di quota del fondo perequativo pari alla differenza tra il gettito derivante dall'accisa sul consumo della benzina e l'ammontare dei trasferimenti di cui alla tabella C annessa alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 2";

b) capitolo 1001018

"Tributo speciale per il conferimento in discarica dei fanghi di risulta (articolo 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549)";

c) capitolo 2003087

"Assegnazione di fondi dallo Stato di contributi straordinari per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto per il periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1993 (legge 30 maggio 1995, n. 204)";

d) capitolo 5002225

"Ricavo di un mutuo passivo, con ammortamento a carico della Regione per fronteggiare le maggiori occorrenze di parte corrente del servizio sanitario nazionale per l'anno 1990 (articolo 2, comma 2, d.l. 18 gennaio 1993, n. 9)";

e) capitolo 1360202

"Spese per la attuazione degli adempimenti di cui al d.l. 626/1994 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro" (spesa obbligatoria);

f) capitolo 2113202

"Assegnazione straordinaria al Comune di Monte Cavallo per il consolidamento della Rupe disposto dalla Commissione Grandi Rischi (legge 12 aprile 1948, n. 1010)";

g) capitolo 2132221

"Impiego dei proventi derivanti dalla tassazione per lo smaltimento dei fanghi di risulta (articolo 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549)";

h) capitolo 2222121

"Concessione di contributi straordinari per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto per il periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1993 (legge 30 maggio 1995, n. 204)";

i) capitolo 2227201

"Spese ed oneri per la definizione degli arbitrati e dei contenziosi relativi alla esecuzione di opere pubbliche";

l) capitolo 2241102

"Finanziamento straordinario per le spese di primo impianto e funzionamento della Comunità montana zona D/2";

m) capitolo 3122104

"Spese per la valorizzazione dei prodotti vitivi-nicoli ed agroalimentari a denominazione d'origine e tipici delle Marche";

n) capitolo 3122105

"Contributi per l'attuazione di progetti marketing e per la partecipazione a mostre e rassegne volte a pubblicizzare i vini marchigiani";

o) capitolo 3122106

"Contributi per incentivare la diffusione e la conoscenza del vino di qualità marchigiana";

p) capitolo 3122204

"Contributi ai Consorzi regionali costituiti ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394 sulle spese di impianto e di funzionamento per l'esportazione di prodotti agroalimentari";

q) capitolo 3122205

"Contributi per la realizzazione di enoteche a carattere regionale";

r) capitolo 3132201

"Spese per interventi straordinari a favore del settore cooperativo agricolo in conseguenza di eventi calamitosi (l.r. 23 gennaio 1975, n. 5, articolo 5, primo trattino)";

s) capitolo 4221103

"Spese per il potenziamento delle attività riabilitative nelle strutture psichiatriche residenziali e semi-residenziali";

t) capitolo 5400101

"Restituzione allo Stato delle somme assegnate per la realizzazione dei

Centri di prima accoglienza e di servizi per immigrati".

#### *Art. 11*

*(Concessione di anticipazioni della Regione alle Aziende sanitarie ed ospedaliere sui deficit pregressi)*

1. Alla proposta di legge di approvazione del bilancio 1996 è aggiunto l'articolo 48 bis nel seguente testo: "Art. 48bis

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie ed ospedaliere USL anticipazioni a valere sulle disponibilità di cassa provenienti dall'accensione di mutui assunti a copertura dei propri bilanci per gli anni antecedenti il 1994, e fino alla concorrenza di lire 200.000 milioni, sempreché l'operazione non rechi pregiudizio alla fluidità dei pagamenti correlati.

2. La Giunta regionale, nell'ipotesi di attivazione delle operazioni previste dal comma 1, è autorizzata ad istituire nel bilancio 1996 i capitoli occorrenti a riflettere la concessione ed il recupero degli importi anticipati nonché ad apportare le ulteriori modificazioni occorrenti.

3. Gli atti adottati sono trasmessi al Consiglio regionale entro dieci giorni e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini."

#### *Art. 12*

*(Coordinamento tecnico)*

1. L'adeguamento delle tabelle, quadri, riepiloghi, elenchi, analisi, elabora-

ti e prospetti annessi alla proposta di legge di approvazione del bilancio 1996 è rinviato alla fase di coordinamento tecnico.

2. Gli importi stabiliti negli articoli

dal 15 al 31 inclusi della proposta di legge di approvazione del bilancio per l'anno 1996 sono adeguati in correlazione alle modifiche apportate dalla presente proposta.

<b>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</b>
---

CAPITOLO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
1001001	3.000.000.000	
1001006		107.000.000.000
1001008 (n.i.)	104.000.000.000	
1001018 (n.i.)	0	0
2003077	10.970.000.000	
2003080	5.326.000.000	
2003083	9.577.000.000	
2003084	8.000.000.000	
2003085	16.560.000.000	
2003087 (n.i.)	7.590.990.000	
2003089	1.331.400.000	
2003090	10.352.000.000	
2003091	800.000.000	
2004027	2.795.279.000	
5002225 (n.i.)	17.854.401.571	
5002226		200.000.000.000
AVANZO		10.129.676.355
<b>TOTALE</b>	<b>198.157.070.571</b>	<b>317.129.676.355</b>

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
---------------------------------

CAPITOLO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
1360202 (n.i.)	300.000.000	
2111204	1.000.000.000	
2112102	100.000.000	
2113202 (n.i.)	300.000.000	
2132110		2.000.000.000
2132221 (n.i.)	-	
2213206	9.577.000.000	
2213207	8.000.000.000	
2213209	16.560.000.000	
2213210	5.326.000.000	
2213215	1.331.400.000	
2213216	10.352.000.000	
2213217	10.970.000.000	
2213221	800.000.000	
2222121 (n.i.)	7.590.990.000	
2227201 (n.i.)	4.200.000.000	
2241102 (n.i.)	284.000.000	
2241201	399.799.000	
2227229	300.000.000	
3114109	2.795.279.000	
3122104 (n.i.)	50.000.000	
3122105 (n.i.)	1.000.000.000	
3122106 (n.i.)	100.000.000	
3122204 (n.i.)	50.000.000	
3122205 (n.i.)	500.000.000	
3132201 (n.i.)	1.200.000.000	
3211103	300.000.000	
3212104	160.000.000	
3212105	100.000.000	
3212107	20.000.000	
3212108	200.000.000	
3213103		200.000.000
3213203	500.000.000	
4112102	50.000.000	
4112105	5.366.000.000	
4112106	30.000.000	

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>
--

CAPITOLO	VARIAZIONE IN AUMENTO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
4221103 (n.i)	1.000.000.000	
5100101		300.000.000
5100201		1.200.000.000
5100202		6.200.000.000
5400101 (n.i)	14.926.216	
6300293	400.000.000	
<b>DISAVANZO</b>		<b>200.000.000.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>90.927.394.216</b>	<b>209.900.000.000</b>

**PROPOSTA DI LEGGE N. 84**  
**a iniziativa della Giunta regionale**  
*presentata in data 29 gennaio 1996*

***Seconda nota di variazione al bilancio di previsione  
per l'anno 1996***

- *Ritirata, subito dopo la classificazione e prima dell'assegnazione, con deliberazione della Giunta regionale n. 250 del 29 gennaio 1996*



# PROPOSTA DI LEGGE N. 85

ad iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 11 gennaio 1996*

***Contributi straordinari a favore degli enti autonomi  
della calzatura di Civitanova Marche e Fiera di Ancona  
a ripiano dei disavanzi pregressi***

**divenuta: Legge regionale 4 giugno 1996, n. 21**  
**Contributi straordinari a favore degli enti autonomi  
della calzatura di Civitanova Marche e Fiera di Ancona  
a ripiano dei disavanzi pregressi**  
*BUR n. 39 del 13 giugno 1996*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 30 gennaio 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 21 marzo 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 2 aprile 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 1996, n. 44*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 307/GAB.96 del 3 giugno 1996*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio commercio, fiere, mercati e consumatori prezzi***



*Art. 1*  
*(Finalità)*

1. La Regione Marche concede all'Ente autonomo per la calzatura marchigiana con sede in Civitanova Marche ed all'Ente autonomo fiera di Ancona un contributo straordinario a ripiano dei disavanzi pregressi.

2. I contributi sono erogati su richiesta dei legali rappresentanti degli Enti, accompagnata dalla documentazione attestante l'esposizione debitoria e nei limiti della stessa, in proporzione al debito pregresso ammissibile certificato dal Collegio dei revisori degli Enti destinatari previsti dal comma 1 del presente articolo.

*Art. 2*  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per la finalità prevista dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa complessiva di lire 980 milioni.

2. Nella copertura dell'onere si provvede:

a) per lire 480 milioni mediante utilizzo per i rispettivi importi di lire 160 milioni, lire 100 milioni, lire 20 milioni e lire 200 milioni, delle somme iscritte a carico dei capitoli 3212104, 3212105, 3212107 e 3212108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996;

b) per lire 500 milioni mediante utilizzo dell'apposito stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 all'uopo utilizzando la partita 7 dell'elenco n. 1.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli ricompresi al precedente comma 2 sono contestualmente ridotti per gli importi pari all'utilizzo.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte, per l'anno 1996, a carico del capitolo 3212109 dello stato di previsione della spesa che si istituisce con la seguente denominazione "Contributi straordinari agli Enti autonomi della calzatura di Civitanova Marche e fiera di Ancona a ripiano dei disavanzi pregressi" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 980 milioni.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 86

ad iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 11 gennaio 1996*

## *Interventi straordinari per investimenti sulle strutture ospedaliere*

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 30 gennaio 1996*
- *Proposte di legge abbinata:*
  - n. 68 del 23 novembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Giannotti, G. Ricci e Ciccanti;*
  - n. 79 del 28 dicembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Donini, Ricci A, Cesaroni, Rocchi e D'Angelo*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 10 aprile 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 17 aprile 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1996, n. 42*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo del 4 giugno 1996*
- *Riassegnata alla V Commissione consiliare permanente in data 11 giugno 1996*
- *Non riapprovata dal Consiglio regionale. E' stata presentata una nuova proposta di legge (n. 189/96) approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 1997, n. 90 (l.r. 3 marzo 1997, n. 21)*



### *Art. 1*

1. La Regione concede contributi per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere ubicate nel territorio regionale, non ricomprese nel programma pluriennale di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano anche l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della l.r. 27 aprile 1990, n. 52.

### *Art. 2*

1. I criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 sono predefiniti dal Consiglio regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla liquidazione dei contributi alle Aziende USL provvede il Dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità con la procedura prevista dall'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17.

### *Art. 3*

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa complessiva di lire 10.000 milioni.

2. Alla copertura dell'onere si provvede, ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 all'uopo utilizzando la partita 11 dell'elenco 1.

3. Lo stanziamento di competenza del capitolo 5100101 è ridotto per l'importo pari all'utilizzo.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte, per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Concessione di contributi per interventi straordinari per investimenti sulle strutture ospedaliere" e con la dotazione di competenza di lire 10.000 milioni.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 87

ad iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 22 gennaio 1996*

***Adesione della Regione Marche al Centro delle Regioni  
euromediterranee per l'ambiente (CREA)***

**divenuta: Legge regionale 27 giugno 1996, n. 24  
Adesione della Regione Marche al Centro delle Regioni  
euromediterranee per l'ambiente (CREA)  
BUR n. 45 del 4 luglio 1996**

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 30 gennaio 1996*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 22 febbraio 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 7 marzo 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 maggio 1996, n. 46 e promulgata decorso il termine di cui all'art. 127, I comma della Costituzione ed all'art. 47, II comma, dello Statuto regionale*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio tutela e risanamento ambientale***



### *Art. 1*

1. La Regione Marche aderisce al Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA).

2. L'adesione della Regione avviene secondo le modalità fissate nello statuto del Centro, adottato il 7 giugno 1995.

### *Art. 2*

1. La Regione eroga al CREA la quota annuale di adesione che, per il 1996, è stata fissata in lire 40 milioni.

### *Art. 3*

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40 milioni a titolo di quota di adesione al CREA.

2. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio, partita 1 dell'elenco 1;

b) per gli anni 1997/1998 mediante utilizzo della proiezione iscritta, ai fini del bilancio pluriennale, nella medesima partita dell'elenco 1;

c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

3. Le somme occorrenti sono iscritte:

a) per l'anno 1996 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno, con la denominazione "Quota di adesione della Regione Marche al CREA (Centro delle regioni euro-mediterranee per l'ambiente) con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 40 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 40 milioni.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 88

ad iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 22 gennaio 1996*

***Modifica della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 concernente “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”***

**divenuta: Legge regionale 24 febbraio 1997, n. 18  
Modifica della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34  
concernente “Norme in materia urbanistica,  
paesaggistica e di assetto del territorio”  
BUR n. 17 del 4 marzo 1997**

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 30 gennaio 1996*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 15 gennaio 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 gennaio 1997, n. 88*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 48/GAB.97 del 19 febbraio 1997*
- *Servizio regionale responsabile dell’attuazione: **Servizio urbanistica e cartografie***



### *Art. 1*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34, è sostituito dal seguente:

"a) l'approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, dei regolamenti edilizi e relative varianti, degli strumenti urbanistici attuativi, in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5 della presente legge;"

### *Art. 2*

1. All'articolo 4, comma 1 della l.r. 34/1992, dopo le parole: "della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni" sono inserite le seguenti parole: "gli strumenti urbanistici atipici previsti e disciplinati da norme speciali o particolari dello Stato o della Regione".

### *Art. 3*

Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/1992, è sostituito dal seguente:

"1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 sono delegate alle Province, per il rispettivo territorio fino alla data di entrata in vigore nei singoli Comuni dei piani regolatori generali, estesi all'intero territorio comunale, adeguati al PPAR. Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli Comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le

competenze delegate ai Comuni ai sensi del successivo articolo 6."

### *Art. 4*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 34/1992, è inserito il seguente:

"2 bis. Per le opere abusive realizzate sulle aree e sui beni sottoposti ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio del parere favorevole di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'articolo 12 della legge 13 marzo 1988, n. 68, equivale al rilascio, in sanatoria, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 1497/1939."

### *Art. 5*

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 34/1992, è sostituito dai seguenti:

"3. I Comuni che procedono autonomamente alla formazione della predetta cartografia, ricevono dalla Regione un apposito contributo, il cui ammontare è stabilito in base a criteri definiti con apposita deliberazione di Giunta regionale.

4. I Comuni che ricevono contributi dalla Regione ai sensi del comma 3, sono tenuti ad adottare i piani previsti dal comma 2, entro due anni dal ricevimento dei contributi stessi."

### *Art. 6*

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 34/1992, è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale provvede alla realizzazione della cartografia in scala 1:10.000 per le finalità previste dal comma 3 e la consegna gratuitamente agli Enti locali della Regione. La Giunta regionale provvede altresì, per le medesime finalità, alla realizzazione della cartografia in scala 1:2000 per gli Enti locali che non ricevono i contributi previsti dall'articolo 14, comma 3." così come modificato dalla presente legge.

#### *Art. 7*

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 34/1992, è sostituito dal seguente:

"4. I piani regolatori generali devono prevedere che negli strumenti urbanistici attuativi concernenti zone residenziali di nuova formazione siano previsti specifici spazi per il verde pubblico nella misura di almeno 3 mq. per abitanti da insediare."

#### *Art. 8*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 34/1992, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Gli atti di approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti nonché degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 27, comma 3, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale pubblicazione tiene luogo di ogni altra forma di pubblicazione di qualsiasi genere prevista da leggi anteriori al 1° gennaio 1978."

#### *Art. 9*

1. Al comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 34/1992, tra la parola: "urbanistici" e la parola: "comunali" è aggiunta la parola: "generalisti".

#### *Art. 10*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1996/1998, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni di cui:

a) lire 2.000 milioni per le finalità previste dall'articolo 5;

b) lire 2.000 milioni per le finalità previste dall'articolo 6.

2. Per l'anno 1996 l'autorizzazione di spesa è pari a complessive lire 2.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per le finalità stabilite dalla lettera a) del precedente comma e lire 1.000 milioni per le finalità individuate dalla lettera b) del precedente comma.

3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede:

a) per l'anno 1996 mediante utilizzo degli stanziamenti di competenza e di cassa, pari a lire 1.000 milioni già stabiliti a carico del capitolo 2114205 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 e per lire 1.000 milioni mediante riduzione di quota parte degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno, partita 1 dell'elenco n. 3;

b) per gli anni successivi mediante utilizzazione della proiezione iscritta ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998

nella medesima partita 1 dell'elenco n. 3.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 2 del presente articolo sono iscritte per l'anno 1996:

a) quanto a lire 1.000 milioni a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione: "Contributi ai Comuni per la realizzazione della cartografia scala 1:2000" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di pari importo;

b) quanto a lire 1.000 milioni con gli stanziamenti preordinati a carico del capitolo 2114205 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996.

5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci ed iscritta a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

#### *Art. 11*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni compensative all'entità degli stanziamenti previsti dall'articolo 10 con deliberazioni da comunicarsi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale entro gli stessi termini.

#### *Art. 12*

1. I piani attuativi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, presentati alla Regione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati dalla Regione.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 89

a iniziativa dei consiglieri Ricci A., Secchiaroli, Carassai  
e Bartolomei

*presentata in data 2 febbraio 1996*

***Integrazione della l.r. 13 aprile 1995, n. 50 avente ad oggetto:***

***“Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo  
della cooperazione sociale”***

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 7 febbraio 1996*



### *Art. 1*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 50/1995 è aggiunta la seguente:

"b bis) all'inserimento lavorativo e sociale dei detenuti, dei detenuti in semilibertà e degli ex detenuti."

### *Art. 2*

1. Almeno il 20 per cento dei fondi regionali annualmente disponibili per gli interventi della l.r. 50/1995 è riservato alle finalità previste dal precedente articolo 1. La Giunta regionale prov-

vede a modificare i criteri per l'erogazione dei contributi di cui alla l.r. 50/1995 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I termini di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 12 della l.r. 50/1995 sono prorogati al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

### *Art. 3*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 90

ad iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 8 febbraio 1996*

***Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto  
Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche***

**divenuta: Legge regionale 3 marzo 1997, n. 20  
Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto  
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche  
BUR n. 19 del 13 marzo 1997**

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 13 febbraio 1996*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 31 ottobre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 novembre 1996, n. 76*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo prot. n. 727/GAB.96 del 23 dicembre 1996*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 22 gennaio 1997*
- *Riapprovata con modificazioni dal Consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 1997, n. 90*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot n. 89/GAB.97 del 3 marzo 1997*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio veterinario***



### *Art. 1*

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, ente sanitario, dotato di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale come strumento tecnico scientifico dello Stato e delle Regioni dell'Umbria e delle Marche.

2. L'Istituto svolge le funzioni ed i compiti previsti dalle leggi 23 giugno 1970, n. 503, 11 marzo 1974, n. 101, 23 dicembre 1975, n. 745, dal d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e dal d.m. sanità 16 feb-braio 1994, n. 190.

3. Svolge ogni altra attività prevista da disposizione di legge ed assicura l'attuazione dei piani, dei programmi e degli interventi stabiliti dalla Regione dell'Umbria e dalla Regione Marche nei rispettivi territori.

4. Le attività dell'Istituto sono coordinate, di concerto, dalle Regioni dell'Umbria e delle Marche a mezzo di indirizzi emessi con deliberazioni della Giunta della Regione dell'Umbria e sono organizzate e rese in conformità ai piani e ai programmi delle due Regioni.

### *Art. 2*

1. L'Istituto ha autonomia finanziaria. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle entrate di cui all'articolo 6 del d.lgs. 270/1993.

2. I contributi della Regione dell'Umbria e della Regione Marche sono previsti nei rispettivi bilanci in appositi capitoli.

### *Art. 3*

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'Istituto.

### *Art. 4*

1. E' abrogata la legge della Regione Marche 12 dicembre 1978, n. 25.

### *Art. 5*

1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto sono disciplinati dalle norme dell'allegato accordo che forma parte

## **Allegato**

*Accordo tra la Regione dell'Umbria e la Regione Marche per l'organizzazione e per la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale*

### *Art. 1*

1. Sono organi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Direttore generale;
- c) il Collegio dei revisori.

### *Art. 2*

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministro della sanità, due dalla Regione dell'Umbria e due dalla Regione Marche, scelti fra esperti anche di organizzazione e programmazione in materia di sanità.

2. Dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rinominati per non più di una volta.

3. Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione, i Consiglieri regionali, i dipendenti delle due Regioni, i dipendenti dell'Istituto, coloro che si trovano in situazione di incompatibilità.

4. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più Consiglieri, il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla sostituzione

su designazione della Regione interessata o del Ministro della sanità.

### *Art. 3*

1. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, dirige i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

### *Art. 4*

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

2. In particolare delibera:

a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

b) lo Statuto dell'Istituto e i relativi regolamenti di attuazione;

c) il documento di piano che definisce le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi delle attività dell'Istituto;

d) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio economico preventivo, il bilancio consuntivo d'esercizio;

e) la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita d'esercizio e il riequilibrio della situazione economica;

f) la dotazione organica del personale e le sue variazioni.

### *Art. 5*

1. Il Direttore generale è nominato di concerto dalle due Regioni, con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

3. Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario veterinario su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano di età.

4. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre tre mesi si procede alla sostituzione.

### *Art. 6*

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dirige e gestisce le attività dell'Istituto.

2. E' responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell'Istituto e della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione.

3. In particolare:

- a) elabora le strategie aziendali;
- b) persegue il raggiungimento e il costante miglioramento delle condizioni gestionali;

c) assicura l'efficiente impiego delle risorse ed il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Istituto attraverso l'utilizzo dei budgets;

d) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Istituto;

e) verifica, anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di controllo interno, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate dall'Istituto, nonché il buon andamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche;

f) adotta le proposte di delibere da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

g) esercita ogni altra attività non attribuita alla competenza del Consiglio di amministrazione.

4. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Istituto con voto consultivo.

### *Art. 7*

1. Il Direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario veterinario che sono preposti rispettivamente alla direzione dei servizi amministrativi e alla direzione dei servizi tecnico-scientifici dell'Istituto.

2. In particolare e per quanto di rispettiva competenza, i due Direttori:

- a) formulano proposte al Direttore generale in ordine alla programmazione e alle attività dell'Istituto, prestano consulenza su ogni questione che venga loro sottoposta dal Direttore genera-

le ed esprimono pareri obbligatori sugli atti del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione;

b) svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore generale.

3. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario sono nominati dal Direttore generale con provvedimenti motivati.

4. Essi sono laureati rispettivamente in discipline giuridiche o economiche e in medicina veterinaria, non devono aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età e devono aver svolto per almeno cinque anni qualificata attività rispettivamente di direzione tecnico amministrativa e di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private.

5. Il rapporto di lavoro dei due Direttori è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato.

6. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere riconfermati.

7. Per gravi motivi, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.

#### *Art. 8*

1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri di cui uno designato dalla Regione dell'Umbria, uno dalla Regione Marche, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal-

l'articolo 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ed uno designato dal Ministro del tesoro.

2. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria.

3. Nella prima seduta il Collegio dei revisori elegge il Presidente del Collegio.

4. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.

5. Il Collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto.

6. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### *Art. 9*

1. Il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla prima convocazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dell'Istituto e al loro insediamento.

2. Il Direttore generale assume le funzioni all'atto del conferimento dell'incarico.

#### *Art. 10*

1. La Giunta della Regione dell'Umbria di concerto con la Giunta della Regione Marche stabilisce le indennità da corri-

spondere al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione nonché i compensi da corrispondere al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori, al Direttore generale e ai Direttori amministrativo e sanitario veterinario.

2. Al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori è corrisposta l'indennità di missione, se ed in quanto dovuta, nella misura stabilita dalla legge della Regione dell'Umbria per i propri dipendenti, qualifica dirigenziale.

#### *Art. 11*

1. Lo Statuto, nell'ambito delle disposizioni del d.lgs. 270/1993 e della presente legge, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli organi dei servizi dell'Istituto nel territorio della Regione dell'Umbria e della Regione Marche.

2. In particolare lo Statuto disciplina le procedure di formazione degli strumenti di programmazione.

#### *Art. 12*

1. L'Istituto ha la sede centrale in Perugia ed è organizzato in modo da assicurare uniformemente le prestazioni tecnico scientifiche nel territorio delle due regioni e in modo da garantire, ai servizi veterinari regionali e alle Aziende sanitarie delle regioni dell'Umbria e delle Marche, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e

sanità pubblica veterinaria, secondo le previsioni dei piani, dei programmi e delle direttive regionali.

2. I laboratori dell'Istituto, che producono medicinali e altre sostanze occorrenti per l'esercizio di polizia veterinaria, e per l'attuazione di piani di profilassi, nonché i centri per la fecondazione artificiale, se istituiti, devono avere impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

#### *Art. 13*

1. La gestione economica finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della l.r. dell'Umbria ....., n. ....., in quanto applicabili e compatibili con la presente legge.

#### *Art. 14*

1. La vigilanza sugli organi dell'Istituto è esercitata di concerto dalle Regioni dell'Umbria e delle Marche e i relativi provvedimenti sono assunti a mezzo di delibere della Giunta della Regione dell'Umbria.

2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori, sono sciolti per persistente inattività, per violazioni di leggi o per gravi inadempienze.

3. Il Direttore generale decade dall'incarico e il contratto di lavoro è risolto nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e

di imparzialità dell'amministrazione.

4. Con la stessa delibera che dispone lo scioglimento e la decadenza degli organi, viene nominato il Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo degli organi e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

#### *Art. 15*

1. Sono soggette al controllo preventivo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

2. Tali deliberazioni acquistano efficacia dopo l'approvazione della Giunta della Regione dell'Umbria.

3. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data del loro ricevimento, la Giunta della Regione dell'Umbria non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

4. Le delibere di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmesse contemporaneamente, oltre che alla Giunta della Regione dell'Umbria, alla Giunta della Regione Marche che, entro quindici giorni dalla ricezione, può prospettare osservazioni o rilievi che saranno esaminati e valutati dalla Giunta della Regione dell'Umbria nella

fase di formazione della decisione di controllo.

#### *Art. 16*

1. Le funzioni di competenza della Regione dell'Umbria e della Regione Marche, previste dalla presente legge, sono esercitate dalle rispettive Giunte regionali che al fine di raggiungere il concerto sulle decisioni da assumere utilizzano lo strumento della conferenza di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La conferenza è indetta dal Presidente o dall'Assessore alla sanità di una delle due Regioni e vi partecipano almeno i Presidenti delle due Giunte regionali o gli Assessori delegati ed i Dirigenti delle due Regioni responsabili del procedimento.

3. Conformemente alle determinazioni assunte in sede di conferenza la Giunta della Regione dell'Umbria adotta apposita deliberazione.

#### *Art. 17*

1. Il presente accordo diventa operante con l'entrata in vigore di entrambe le leggi regionali di approvazione dello stesso.

# PROPOSTA DI LEGGE N. 91

a iniziativa dei consiglieri Ciccanti, Grandinetti  
e Pistarelli

*presentata in data 12 febbraio 1996*

***Modifiche alla tabella degli ambiti territoriali  
delle unità sanitarie locali allegata alla legge regionale  
28 giugno 1994, n. 22***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 14 febbraio 1996*
- *Non approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 1996 n. 54*



*Art. 1*

1. Gli ambiti territoriali numero 5 e 9 della tabella "Ambiti territoriali" allegata alla l.r. 28 giugno 1994, n. 22 e modificata con l.r. 7 aprile 1995, n. 31, sono modificati:

"N. 5: Apiro, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d'Alba, Poggio S. Marcello, Poggio S. Vicino, Rosora,

San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo.

N. 9: Appignano, Belforte sul Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Monte S. Martino, Penna San Giovanni, Petriolo, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia."



# PROPOSTA DI LEGGE N. 92

a iniziativa dei consiglieri Amati, D'Ambrosio, Cleri,  
Procaccini e Donini  
*presentata in data 1 febbraio 1996*

***Interventi per la promozione di una cultura dei diritti  
umani della pace***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 21 febbraio 1996*



*Art. 1  
(Finalità)*

1. La Regione al fine di promuovere la diffusione della tutela dei diritti umani, della cultura di pace e della solidarietà tra i popoli, promuove iniziative culturali, di informazione, di ricerca, di educazione e ne favorisce la realizzazione da parte di enti locali, università, organismi associativi, istituzioni culturali.

*Art. 2  
(Iniziative culturali  
e di informazione)*

1. La Regione promuove convegni di informazione e studio sui temi della pace e della promozione dei diritti umani.

2. Sono istituiti presso il Consiglio regionale, in collaborazione con il Centro per l'educazione ai diritti umani di Amnesty International (CEDU), con l'Istituto di storia e filosofia del diritto dell'Università di Urbino e l'Ufficio ONU di Roma:

a) un centro di documentazione e informazione sui diritti umani a disposizione dei cittadini, delle scuole e delle altre istituzioni;

b) un archivio per la pace per la raccolta della documentazione relativa alle istituzioni e ai movimenti per la pace operanti in Italia e in particolare nelle Marche.

3. Il centro di documentazione dei diritti umani e l'archivio per la pace sono collegati con analoghe iniziative promosse da altre Regioni.

*Art. 3  
(Iniziative nel campo della ricerca  
e della istruzione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione:

a) promuove ricerche in tema di pace e di diritti fondamentali degli uomini e dei popoli e assicura la diffusione nella scuola dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti;

b) promuove corsi di aggiornamento pedagogico e didattico per docenti delle scuole marchigiane;

c) istituisce una borsa di studio per tesi di laurea presso ognuna delle Università della Regione sui temi dei diritti umani, dello sviluppo e della cooperazione;

d) eroga contributi per corsi delle scuole di pace operanti nella regione.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera d), sono erogati alle scuole di pace che organizzano corsi annuali, articolati in cicli di almeno dieci lezioni ciascuno. I docenti dei corsi debbono essere in possesso di laurea.

*Art. 4  
(Comitato permanente per la pace)*

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge è istituito il "Comitato permanente per la pace".

2. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed è composto:

a) dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato che lo presiede;

b) da sette membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, di cui tre

in rappresentanza della minoranza;

c) dai Provveditori agli Studi delle Marche o loro delegati;

d) dai Rettori delle Università marchigiane o loro delegati.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro venti giorni dall'elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera b), provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato.

4. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale.

5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Dirigente del servizio competente in materia di beni e attività culturali.

6. Per lo studio di temi specifici, il Comitato può avvalersi della consulenza di persone qualificate non appartenenti al Comitato.

#### *Art. 5*

##### *(Programma annuale di interventi)*

1. Gli enti e gli organismi indicati all'articolo 1, possono presentare al Presidente del Comitato permanente per la pace, entro il 30 settembre di ogni anno, proposte relative agli interventi di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il Comitato permanente per la pace determina gli obiettivi programmatici da conseguire nell'ambito della promozione dei diritti umani e della cultura della pace, le priorità e le iniziative da finanziare.

3. Il Comitato, entro il 30 ottobre, predispose il programma annuale di iniziative sulla base degli obiettivi di cui al comma 2 e tenendo conto delle

proposte formulate dagli enti e organismi ai sensi del comma 1.

4. Il programma annuale delle iniziative è approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

5. Le spese sono impegnate e liquidate dal Dirigente beni e attività culturali in attuazione della deliberazione di cui al comma 4.

#### *Art. 6*

##### *(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata per l'anno 1996, la spesa di lire 100 milioni.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1996, mediante utilizzazione di quota parte delle disponibilità ascrisse, ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 adottato ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 28 marzo 1995, n. 26, a carico del capitolo 4112105;

b) per gli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il paga-

mento delle spese autorizzate ai sensi del comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la denominazione:

"Interventi per la promozione di una cultura dei diritti umani e della pace" con stanziamento di competenza e di cassa di lire 100 milioni; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 93

ad iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 14 febbraio 1996*

***Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative***

**divenuta: Legge regionale 1 agosto 1997, n. 47**  
**Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio- ricreative**  
*BUR n. 52 dell'8 agosto 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 26 febbraio 1996*
- *Proposta di legge abbinata:*  
*n. 94 del 15 febbraio 1996 ad iniziativa dei consiglieri Giannotti, Ricci G. e Ciccanti*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 22 maggio 1997*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 5 giugno 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 1997, n. 119*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 508/GAB.97 del 31 luglio 1997*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio sport, caccia, pesca e tempo libero***



*Art. 1*  
*(Finalità e programmazione*  
*degli interventi)*

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 dello Statuto, promuove lo sviluppo, il coordinamento e la qualificazione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e di contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione favorisce:

a) la diffusione e la promozione dello sport per tutti quali pratica riguardante tutti i tipi di sport ad eccezione dello sport ad alto livello, aperto alle generalità dei cittadini, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno;

b) la realizzazione di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo;

c) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il CONI, le federazioni sportive, gli organi scolastici ed ogni altro organismo e istituzione che svolga attività sportiva e motorio-ricreativa;

d) la tutela sanitaria dell'attività sportiva;

e) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;

f) la raccolta, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'analisi di tutti i dati e le notizie riferiti allo sport;

g) la formazione degli operatori spor-

tivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta dei servizi e dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, anche a tutela degli utenti.

*Art. 2*  
*(Consulta regionale per lo sport)*

1. E' istituita la Consulta regionale per lo sport con compiti di consultazione e proposta alla Giunta regionale in materia sportiva.

2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, che la presiede;

b) due rappresentanti delle Province, designati dalla sezione regionale dell'UPI;

c) due rappresentanti dei Comuni, di cui uno di Comuni montani, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

d) due rappresentanti del CONI, di cui uno esperto in impiantistica sportiva;

e) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva designati congiuntamente dai competenti organismi regionali;

f) il sovrintendente regionale scolastico o suo delegato;

g) un rappresentante dell'ISEF di Urbino;

h) un rappresentante della Federazione regionale medici sportivi.

3. La Consulta resta in carica cinque anni e scade comunque allo scadere della legislatura.

4. La Consulta può articolarsi in grup-

pi di lavoro permanenti o temporanei per specifici argomenti. I gruppi di lavoro possono essere integrati da esperti del settore.

5. E' costituito all'interno della Consulta un osservatorio regionale sullo sport con il compito di svolgere studi e ricerche riferite alle varie discipline sportive. Per il funzionamento dell'osservatorio la Consulta nomina un gruppo di lavoro permanente.

6. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento della Consulta e dei gruppi di lavoro. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito.

7. Le funzioni di segreteria della Consulta e dei gruppi di lavoro sono svolte dal servizio regionale sport, caccia, pesca e tempo libero.

### *Art. 3*

#### *(Contributi per l'impiantistica sportiva)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la Regione concorre al finanziamento per la ristrutturazione e la realizzazione di impianti e di attrezzature sportive e motorio-ricreative, compreso l'acquisto delle relative aree, da parte degli enti locali, società sportive e loro strutture associative ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, dando priorità:

a) all'adeguamento degli impianti alle norme vigenti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al pieno utilizzo, recupero, ristrutturazione e completamento degli impianti esistenti, ivi com-

presa la dotazione di attrezzature;

b) alla realizzazione di strutture sportive leggere e palestre verdi;

c) all'acquisto di aree o immobili da destinare all'attività sportiva;

d) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di enti locali associati nelle forme indicate dal capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142;

e) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di enti locali;

f) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte di società a partecipazione pubblica.

2. Il concorso finanziario della Regione può avvenire in conto capitale o in conto interessi, anche mediante contributi pluriennali; la Regione può stipulare convenzioni con istituti di credito.

3. Le Province, entro il 30 settembre di ogni anno e contestualmente ai programmi di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46, trasmettono alla Regione i programmi pluriennali nel settore dello sport assieme alle richieste di finanziamento degli interventi di competenza propria o degli altri enti locali, in conformità agli obiettivi fissati dal PRS. Le richieste di finanziamento dei soggetti, diversi dagli enti locali, di cui al comma 1, sono trasmesse dai Comuni alle Province unitamente a quelle di propria competenza.

4. Le richieste di finanziamento debbono indicare la tipologia di ciascun intervento, la localizzazione, i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili della progettazione, della esecuzione e della gestione, il piano finanziario ed il contributo regionale richiesto, l'impat-

to economico-sociale ed ambientale.

5. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, stabilisce le tipologie degli impianti sportivi da finanziare, i criteri e le modalità di finanziamento degli impianti, nel rispetto delle priorità di cui al comma 1. Alla concessione dei finanziamenti provvede il dirigente del servizio competente in materia di sport, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44, sulla base dell'istruttoria tecnico-economica del nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30.

6. Per gli interventi di cui al comma 1, possono essere rilasciate concessioni edilizie in deroga ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 68 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

#### *Art. 4*

##### *(Vincolo di destinazione)*

1. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature di cui all'articolo 3 ammessi a contributo è costituito vincolo di destinazione:

a) per la durata del mutuo se realizzati o acquisiti con il finanziamento regionale in conto interessi;

b) per la durata di quindici anni se realizzati o acquisiti con il finanziamento regionale in conto capitale.

2. Il vincolo di destinazione di cui alla lettera a) del comma 1 è annotato nel contratto di mutuo, quello di cui alla lettera b) è annotato in apposito atto soggetto a registrazione.

3. Le spese derivanti dalle formalità

necessarie per il vincolo di destinazione sono a carico dei soggetti beneficiari dei contributi.

4. La cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata dalla Giunta regionale qualora sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione della iniziativa e comporta l'obbligo della restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati dalla data di concessione al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della restituzione.

5. La Giunta regionale, anche avvalendosi del CONI, può effettuare ispezioni e controlli sugli impianti e le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge al fine di riscontrare la rispondenza delle opere realizzate e di verificare il mantenimento della destinazione d'uso.

#### *Art. 5*

##### *(Fidejussione regionale)*

1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 3 possono essere garantiti da fidejussione deliberata dalla Giunta regionale.

2. La concessione della fidejussione di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere gli obblighi derivanti dal finanziamento;

b) le società sportive ed i privati richiedenti devono essere muniti di personalità giuridica, dimostrare la situa-

zione economico-patrimoniale e precisare l'esistenza di mezzi per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal finanziamento.

3. L'attendibilità dei programmi di finanziamento presentati dai richiedenti deve essere certificata da una società di revisione ovvero dall'istituto di credito che eroga il finanziamento.

#### *Art. 6*

#### *(Contributi per attività sportive e motorio-ricreative)*

1. Per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f) e g), la Regione concede contributi a favore di:

a) società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono attività promozionali attraverso i centri di avviamento allo sport;

b) scuole elementari e medie di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici, secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai giochi della gioventù ed ai campionati studenteschi e che consentano ai Comuni ed alle Province l'utilizzo, mediante apposita convenzione, degli edifici e delle attrezzature scolastiche per le finalità di cui all'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

c) enti di promozione sportiva operanti in almeno tre province del territorio regionale e che svolgono attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile, terza età e disabili;

d) comitati regionali delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI per il miglioramento delle loro strutture operative sulla base di convenzioni che prevedano anche l'uso di dette strutture per attività non agonistiche;

e) sodalizi che svolgono attività sportiva agonistica dilettantistica per sostenere la spesa derivante dal pagamento dei ticket sanitari dei propri atleti nella fascia di età compresa tra i 10 e i 18 anni;

f) enti locali, società sportive ed enti di promozione sportiva per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale ed internazionale;

g) enti pubblici, enti di promozione sportiva e società sportive non aventi fine di lucro per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici ed operatori.

2. La Giunta regionale fissa i criteri, le modalità ed i termini per la concessione dei contributi.

3. I contributi per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 non possono superare il cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

4. Le domande di contributo sono presentate entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. Le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, devono contenere la dichiarazione di eventuali contributi ottenuti o richiesti ad altri soggetti pubblici o privati.

6. Le domande presentate dai soggetti

di cui al comma 1, lettere a) e d) devono altresì essere corredate dal parere del CONI, quelle presentate dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), dal parere del competente provveditorato agli studi.

7. La Giunta regionale può deliberare di realizzare direttamente od in collaborazione con partner pubblici nazionali ed esteri iniziative di promozione sportiva, ivi compresi studi, ricerche, convegni, seminari, corsi di formazione, manifestazioni e scambi internazionali nelle varie discipline sportive.

8. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 la Regione può avvalersi dei gruppi di lavoro costituiti all'interno della Consulta regionale per lo sport.

#### *Art. 7*

##### *(Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e di relativa autorizzazione)*

1. La Regione, con regolamento deliberato dal Consiglio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, avvalendosi della consulenza tecnica del CONI e degli altri organi competenti, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza che devono avere gli impianti e le attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle norme approvate dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Sono esclusi:

a) le palestre e gli impianti sportivi scolastici;

b) gli spazi di verde attrezzato identificabili quali opere di urbanizzazione secondaria;

c) gli ambienti inseriti in impianti sportivi e utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività sportiva ivi svolta.

2. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizie ed igienico-sanitari al regolamento regionale di cui al comma 1. Fino a tale adeguamento i Comuni, ai fini delle funzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, applicano direttamente le norme del regolamento regionale stesso.

3. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati, nei termini e nei tempi disciplinati con il regolamento di cui al comma 1, ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) conformità dell'impianto e delle attrezzature al regolamento di cui al comma 1;

b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;

c) utilizzazione e presenza costante di istruttori provvisti di diploma ISEF;

d) utilizzazione di un responsabile sanitario.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 deve, tra l'altro, indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo ammissibile di praticanti compresenti nell'impianto.

5. L'autorizzazione è sospesa e revocata nei casi stabiliti dal regolamento regio-

nale di cui al comma 1 e quando vengano meno i requisiti di cui al comma 3.

6. Chiunque gestisca un impianto di cui al comma 1 senza autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 oltre che alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria è da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

7. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza dei Comuni che introitano i relativi proventi.

#### *Art. 8*

##### *(Attività informativa)*

1. La Giunta regionale, anche in collaborazione con il CONI, provvede alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi agli impianti, alle associazioni sportive e al numero dei praticanti attività sportive mediante richiesta periodica ai soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge.

2. I soggetti pubblici e privati che non ottemperano all'obbligo di invio dei dati loro richiesti sono esclusi dai contributi.

#### *Art. 9*

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 6 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1.350.000.000.

2. Per la realizzazione della finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la concessione di contributi in c/interessi per l'importo complessivo massimo di lire 800.000.000.

sione di contributi in c/interessi per l'importo complessivo massimo di lire 800.000.000.

3. Alla copertura degli oneri derivanti alla presente legge si provvede:

a) per gli interventi previsti dal comma 1 mediante utilizzo delle risorse risultanti dall'abrogazione della l.r. 31 maggio 1980, n. 46, stanziata nel bilancio di previsione per l'anno 1996 a carico dei capitoli 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa;

b) per le finalità di cui al comma 2 mediante impiego dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 6300293 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 6 sono iscritte:

a) per l'anno 1996:

1) per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore delle società sportive dilettantistiche e riconosciute dal CONI che svolgono attività promozionali attraverso i criteri di avviamento allo sport";

2) per le attività sportive previste dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore delle scuole elementari e medie di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici,

secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai giochi della gioventù ed ai campionati studenteschi";

3) per le attività indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione di seguito indicata: "Contributi a favore degli enti di promozione sportiva operanti in almeno tre province del territorio regionale che svolgono attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile, terza età e disabili";

4) per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI per il miglioramento delle strutture operative";

5) per le attività sportive previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione: "Contributi a favore dei sodalizi che svolgono attività sportiva agonistica dilettantistica per sostenere la spesa derivante dal pagamento dei ticket sanitari dei propri atleti nella fascia di età compresa tra i 10 e i 18 anni";

6) per le manifestazioni indicate dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previ-

sione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione: "Contributi a favore di enti locali, società sportive e enti di promozione per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale ed internazionale";

7) per le finalità indicate alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore di enti pubblici, privati, di promozione e società sportive non aventi fine di lucro per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici ed operatori";

8) per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 6 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Somme per la realizzazione da parte della Regione, direttamente od in collaborazione con partner pubblici nazionali ed esteri, di iniziative di promozione sportiva compresi studi, ricerche, convegni, seminari, corsi di formazione e scambi internazionali";

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti in relazione alla entità degli stanziamenti che saranno stabiliti con la legge di approvazione dei singoli bilanci.

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata, con deliberazione da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni

dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio.

*Art. 10*

*(Norme transitorie)*

1. In fase di prima applicazione, i termini di cui agli articoli 3 e 6 sono fissati nel sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento di cui agli articoli 3 e 6.

*Art. 11*

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le l.r. 31 maggio 1980, n. 46; 22 aprile 1988, n. 13 e 17 luglio 1991, n. 18.

# PROPOSTA DI LEGGE N. 94

a iniziativa dei consiglieri Giannotti, Ricci G. e Ciccanti  
*presentata in data 15 febbraio 1996*

*Sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative*

**divenuta: Legge regionale 1 agosto 1997, n. 47**  
**Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio- ricreative**  
*BUR n. 52 dell'8 agosto 1997*

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 26 febbraio 1996*
- *La I Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento della proposta di legge n. 93 del 14 febbraio 1996 ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 22 maggio 1997*
- *Relazione della I Commissione consiliare permanente in data 5 giugno 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 1997, n. 119*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 508/GAB.97 del 31 luglio 1997*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio sport, caccia, pesca e tempo libero***



*Art. 1*  
*(Finalità e programmazione*  
*degli interventi)*

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 dello Statuto, promuove lo sviluppo, il coordinamento e la qualificazione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e di contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali.

2. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione favorisce:

a) la realizzazione di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo;

b) la promozione dell'associazionismo sportivo;

c) i rapporti di collaborazione con le Società sportive, gli Enti di promozione sportiva, il CONI, le Federazioni sportive, gli Organismi scolastici ed ogni altro organismo e istituzione che svolge attività sportiva e motorio-ricreativa;

d) la tutela sanitaria dell'attività sportiva;

e) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;

f) la formazione degli operatori sportivi, per una migliore qualificazione dell'offerta dei servizi e dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, anche a tutela degli utenti.

*Art. 2*  
*(Consulta regionale*  
*per lo sport)*

1. E' istituita la Consulta regionale per lo sport con compiti di consultazione e proposta alla Giunta regionale in materia sportiva.

2. La Consulta è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, che la presiede;

b) tre Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;

c) due rappresentanti delle Province, designati dalla sezione regionale dell'UPI;

d) due rappresentanti dei Comuni, di cui uno di Comuni montani, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;

e) due rappresentanti del CONI, di cui uno esperto in impiantistica sportiva;

f) due rappresentanti degli Enti di promozione sportiva designati congiuntamente dai competenti organismi regionali;

g) il sovrintendente regionale scolastico o suo delegato;

h) un rappresentante dell'ISEF di Urbino;

i) un rappresentante della federazione regionale medici sportivi.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal servizio regionale sport, caccia, pesca e tempo libero.

4. La Consulta è nominata dalla Giunta regionale, resta in carica cinque anni

e scade comunque allo scadere della legislatura.

5. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento della Consulta, i cui componenti operano con mandato gratuito.

*Art. 3*  
*(Contributi*  
*per l'impiantistica sportiva)*

1. La Giunta regionale concede contributi in conto interessi e in conto capitale per la ristrutturazione e la realizzazione di impianti e di attrezzature sportive e motorio-ricreative, compreso l'acquisto delle relative aree, effettuate da Enti locali, Società sportive e loro strutture associative ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, dando priorità:

a) all'adeguamento degli impianti alle normative vigenti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al pieno utilizzo, recupero, ristrutturazione e completamento degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;

b) all'acquisto di aree o immobili da destinare all'attività sportiva;

c) alla realizzazione di nuovi impianti sportivi da parte dei consorzi tra Enti locali, da Enti locali o da privati.

2. I contributi in conto interessi non possono superare la misura del 70 per cento del tasso di interesse applicato a quelli in conto capitale non possono superare la misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque fino ad un massimo di 40 milioni.

3. La Regione può stipulare convenzioni con Istituti di credito per la concessione dei mutui a tasso agevolato.

4. Le domande di contributo sono presentate entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. Entro tre mesi dal termine di cui al comma 4, la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione tecnica del CONI ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, lettera b), del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, e sentita la Consulta di cui all'articolo 2, predispone una ipotesi di piano di riparto dei contributi e lo invia alle Province.

6. Entro due mesi dal ricevimento, le Province trasmettono alla Giunta regionale le proprie osservazioni ed eventuali integrazioni, sulla base delle quali la Giunta medesima, nei sessanta giorni successivi, approva il piano definitivo fissando altresì i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, possono essere rilasciate concessioni edilizie in deroga ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 68 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

*Art. 4*  
*(Vincolo di destinazione)*

1. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature di cui all'articolo 3 è costituito vincolo di destinazione:

a) per la durata del mutuo se realizzati o acquisiti con il finanziamento regionale in conto interessi;

b) per la durata di quindici anni se realizzati o acquisiti con il finanzia-

mento regionale in conto capitale.

2. Il vincolo di destinazione di cui alla lettera a) del comma 1 è stabilito nel contratto di mutuo, quello di cui alla lettera b) è stabilito in apposito atto soggetto a registrazione.

3. Le spese derivanti dalle formalità necessarie per il vincolo di destinazione sono a carico dei soggetti beneficiari dei contributi.

4. La cancellazione anticipata del vincolo è autorizzata dalla Giunta regionale qualora sia dimostrata l'impossibilità o la non economicità della destinazione della iniziativa e comporta l'obbligo della restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati dalla data di concessione al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della restituzione.

5. La Giunta regionale, anche avvalendosi del CONI, può effettuare ispezioni e controlli sugli impianti e le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge al fine di riscontrare la rispondenza delle opere realizzate e di verificare il mantenimento della destinazione d'uso.

#### *Art. 5*

##### *(Fidejussione regionale)*

1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 3 possono essere garantiti da fidejussione regionale;

2. La concessione della fidejussione di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) i soggetti pubblici richiedenti devo-

no dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere gli obblighi derivanti dal finanziamento;

b) le società sportive ed i privati richiedenti devono essere muniti di personalità giuridica, dimostrare la situazione economico-patrimoniale e precisare l'esistenza di mezzi per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal finanziamento.

3. L'attendibilità dei programmi di finanziamento presentati dai richiedenti deve essere certificata da una società di revisione ovvero dall'istituto di credito che eroga il finanziamento.

#### *Art. 6*

##### *(Contributi per attività sportive e motorio-ricreative)*

1. Per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio-ricreative, la Giunta regionale concede contributi a favore di:

a) Società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono attività promozionali attraverso i centri di avviamento allo sport;

b) Scuole elementari e medie di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici, secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai giochi della gioventù ed ai campionati studenteschi;

c) Enti di promozione sportiva operanti in almeno tre province del territorio regionale e che svolgono attività sportiva amatoriale e motorio-ricreati-

va nei settori giovanile, terza età e disabili;

d) Comitati regionali delle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI per il miglioramento delle loro strutture operative sulla base di convenzioni che prevedano anche l'uso di dette strutture per attività non agonistiche;

e) sodalizi che svolgono attività sportiva agonistica dilettantistiche per sostenere la spesa derivante dal pagamento dei ticket sanitari dei propri atleti nella fascia di età compresa tra i 10 e i 18 anni;

f) Enti locali, Società sportive ed Enti di promozione per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale ed internazionale;

g) Enti pubblici, privati di promozione e Società sportive non aventi fine di lucro per la organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici ed operatori.

2. I contributi per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 non possono superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità e i termini per la concessione dei contributi.

4. Le domande di contributo sono presentate entro il 28 febbraio di ogni anno.

5. Le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, devono contenere la dichiarazione di eventuali contributi ottenuti o richiesti ad altri soggetti pubblici o privati.

6. Le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 lettere a) e d) devono altresì essere corredate dal parere del CONI, quelle presentate dai soggetti di cui al comma 1 lettera b) dal parere del competente provveditorato agli studi.

#### *Art. 7*

##### *(Attività informativa)*

1. La Giunta regionale, anche in collaborazione con il CONI, provvede alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi agli impianti, alle associazioni sportive e al numero dei praticanti attività sportive mediante richiesta periodica ai soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge.

2. I soggetti che non ottemperano all'obbligo di invio dei dati loro richiesti sono esclusi dai contributi.

#### *Art. 8*

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1.300.000.000.

2. Per la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive è autorizzata la concessione di contributi in c/capitale, relativamente al triennio 1996/1998, per un importo complessivo di lire 3.000.000.000 la cui quantificazione, in ragione d'anno, è demandata alla legge di approvazione del bilancio di previsione.

3. Per la realizzazione della finalità di cui al comma 2, è autorizzata altresì la

concessione di contributi in c/interessi di lire 500 milioni annui per la durata di dieci anni con inizio 1996 e termine 2005 fino all'importo complessivo massimo dell'intervento di lire 5.000.000.000.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) per gli interventi previsti dal comma 1 mediante utilizzo delle risorse risultanti dalla abrogazione della l.r. 31 maggio 1980, n. 46;

b) per la concessione di contributi in c/capitale di cui al comma 2 mediante impiego di quota parte delle disponibilità del capitolo 5100101 partita 9 elenco 1;

c) per le finalità di cui al comma 3 mediante impiego di quota parte delle disponibilità del capitolo 5100202 partita 3 elenco 3.

Per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle disponibilità recante dalla legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 6 della presente legge sono iscritte per l'anno 1996:

a) per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore delle Società sportive dilettantistiche e riconosciute dal CONI che svolgono attività promozionali attraverso i criteri di avviamento allo sport";

b) per le attività previste all'articolo 6,

comma 1, lettera b), a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata a istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore delle Scuole elementari e medie di primo e secondo grado che svolgono attività sportiva in orari extra scolastici, secondo i programmi del Ministero della pubblica istruzione riferiti in particolare ai giochi della gioventù ed ai campionati studenteschi";

c) per le attività indicate all'articolo 6, comma 1, lettera c), a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione di seguito indicata: "Contributi a favore degli Enti di promozione sportiva operanti in almeno tre province del territorio regionale che svolgono attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile, terza età e disabili";

d) per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore dei Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI per il miglioramento delle loro strutture operative";

e) per le attività sportive previste all'articolo 6, comma 1, lettera e), a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione: "Contributi a favore dei sodalizi che svolgono attività sportiva

agonistica dilettantistica per sostenere la spesa derivante dal pagamento dei ticket sanitari dai propri atleti nella fascia di età compresa tra i 10 e i 18 anni";

f) per le manifestazioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettera f), a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione: "Contributi a favore di Enti locali, Società sportive e Enti di promozione per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive a livello regionale, nazionale ed internazionale";

g) per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Contributi a favore di Enti pubblici, privati, di promozione e Società sportive non aventi fine di lucro per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici ed operatori";

h) per le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione:

"Somme per la realizzazione da parte della Regione, direttamente o in collaborazione con partner pubblici nazionali ed esteri, di iniziative di promozione sportiva compresi studi, ricerche, convegni, seminari, corsi di formazione e scambi internazionali".

6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 2 sono iscritte:

a) per l'anno 1996 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Contributi in c/capitale per la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive";

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli.

7. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 3 sono iscritte:

a) per l'anno 1996 a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione: "Contributi in c/interessi per la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive";

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli.

# PROPOSTA DI LEGGE N. 95

ad iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 19 febbraio 1996*

***Partecipazione della Regione Marche  
al costituendo consorzio Interform***

**divenuta: Legge regionale 26 giugno 1996, n. 23  
Partecipazione della Regione Marche  
al costituendo consorzio Interform  
BUR n. 45 del 4 luglio 1996**

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 26 febbraio 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 2 maggio 1996*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 8 maggio 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 maggio 1996, n. 46*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 388/GAB.96 del 21 giugno 1996*
- ***Servizio regionale responsabile dell'attuazione: Servizio formazione professionale e problemi del lavoro***



### *Art. 1*

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione di un Consorzio con i Comuni di Monteroberto e di Jesi, l'Università degli studi di Ancona - Facoltà di agraria, la Fondazione "Serafino Salvati" con sede in Monteroberto, l'Istituto professionale di Stato di Monteroberto e gli enti pubblici interessati, avente lo scopo di:

a) realizzare iniziative di formazione specialistica di qualunque livello in agricoltura;

b) realizzare attività di formazione permanente dei lavoratori, occupati e disoccupati, con particolare attenzione alle categorie a rischio;

c) progettare e realizzare attività di ricerca nel settore agricolo finalizzate sia ad elevare sul piano metodico e contenutistico la qualità della formazione sia ad individuare le professionalità che meglio possono rispondere allo sviluppo dell'agricoltura marchigiana.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, nel rispetto dei programmi formativi nazionali e dei programmi di sviluppo regionale, anche attraverso iniziative sperimentali nell'ambito dei programmi comunitari con progetti collocabili negli obiettivi dei fondi strutturali.

### *Art. 2*

1. La Regione assume, all'atto di co-

stituzione del Consorzio di cui all'articolo 1, una quota pari a lire 1.000.000 e partecipa al fondo consortile con un contributo annuale la cui quantificazione è demandata alla legge di approvazione del bilancio di previsione.

### *Art. 3*

1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato rappresenta la Regione nell'assemblea dei consorziati e nel consiglio di amministrazione.

### *Art. 4*

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1996, le seguenti spese:

a) per il versamento della quota sociale di cui all'articolo 3, comma 1: lire 1.000.000;

b) per la partecipazione al fondo consortile di cui all'articolo 3, comma 2: lire 100.000.000.

2. L'ammontare del contributo da versare al fondo consortile negli anni successivi al 1996 sarà stabilito con la legge di bilancio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1996:

a) per le finalità di cui alla lettera a) mediante riduzione per pari importo dello stanziamento del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa del medesimo anno;

b) per le finalità di cui alla lettera b) mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del

medesimo esercizio partita 4 dell'elenco n. 1.

4. Alla copertura degli oneri per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo della proiezione pluriennale della medesima partita 4 dell'elenco n. 1 e per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi regionali.

5. Le somme occorrenti per le spese di cui al comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1996:

1) per le finalità previste dalla lettera a) a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione: "Quota di partecipazione della Regione Marche al Consorzio

'Interform' con sede in Monteroberto" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 1.000.000;

2) per le finalità indicate nella lettera b) a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la denominazione: "Contributo al fondo consortile Interform" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100.000.000;

b) per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5200101 e 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti rispettivamente di lire 1.000.000 e lire 100.000.000.

# PROPOSTA DI LEGGE N. 96

ad iniziativa dei consiglieri Cecchini,  
Modesti e Brachetta  
*presentata in data 26 febbraio 1996*

***Disposizioni di semplificazione per la partecipazione  
delle imprese alle procedure di gara pubblica***

**divenuta: Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 14  
Norme per la semplificazione delle procedure  
per la partecipazione delle imprese alle gare pubbliche  
BUR n. 8 del 24 gennaio 1997**

- *Assegnata, in sede referente, alla IV Commissione consiliare permanente in data 28 febbraio 1996*
- *La IV Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 166 del 14 ottobre 1996 ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 12 novembre 1996*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre 1996, n. 82\**
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 790/GAB.96 del 18 gennaio 1997*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio prov-veditorato, economato, e contratti***



*TITOLO I*  
*Disposizioni generali*

*Art. 1*  
*(Oggetto)*

1. La presente legge detta disposizioni per favorire la partecipazione delle imprese alle procedure di gara pubblica indette dalla Regione per l'acquisizione dei beni e servizi e per l'aggiudicazione di lavori pubblici, in conformità con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e perseguendo obiettivi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

*Art. 2*  
*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, oltre all'Amministrazione regionale, agli Enti dipendenti dalla Regione, alle Società a partecipazione regionale e alle Aziende sanitarie.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono inoltre la normativa di riferimento per gli enti locali, che adeguano in tale direzione i rispettivi ordinamenti interni ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di procedure per tutte le gare pubbliche che si svolgono nell'ambito del territorio regionale.

3. L'adeguamento di cui al comma 2, trascorsi sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, costituisce condi-

zione per la concessione da parte della Regione di contributi finanziari relativamente all'oggetto delle gare.

*Art. 3*  
*(Sostituzione delle certificazioni amministrative)*

1. La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme", è ammessa, nei casi di cui agli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità:

- a) dell'impresa;
- b) personali dei singoli amministratori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; nei casi di cui alla lettera b) dal singolo interessato.

3. Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.

*Art. 4*  
*(Integrazioni e accertamenti d'ufficio)*

1. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti e integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo

2 nonché procedere, in qualsiasi momento delle procedure di cui alla presente legge, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese tramite le dichiarazioni medesime.

2. Qualora dagli accertamenti in questione emergono dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa.

## *TITOLO II*

### *Fase di pre-qualificazione*

#### *Art. 5*

*(Schede per la rilevazione della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica)*

1. Ai fini della speditezza e della trasparenza dell'attività amministrativa relativa alla valutazione della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica richieste per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione tramite apposite schede di rilevazione da compilare a cura dell'impresa, sottoscritte dal rappresentante legale della medesima con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. L'utilizzo delle schede da parte dell'impresa è obbligatorio e sostituisce la documentazione relativa ai dati ivi pre-

visti ai fini della valutazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara.

3. La struttura organizzativa regionale competente in materia di contratti predispose, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, schemi tipo di schede per la rilevazione della capacità economica, finanziaria e tecnica delle imprese. Nell'ambito di tali schemi, ciascun bando di gara individua ed approva la scheda pertinente.

4. Fermo quanto disposto ai precedenti commi, le schede possono essere utilizzate per l'attivazione di ulteriori forme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure di cui alla presente legge, anche in collegamento con l'attività dell'Osservatorio regionale degli appalti e nell'ambito del sistema delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 2.

5. L'utilizzazione di cui al comma 4 è disposta in conformità a direttive generali emanate dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### *Art. 6*

*(Documentazione a corredo delle schede)*

1. Ai fini della valutazione della capacità economica e finanziaria, unitamente alle schede di cui all'articolo 5, il bando può prevedere, in conformità alla vigente legislazione, la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie.

*Art. 7*  
*(Dichiarazioni sostitutive*  
*di certificazioni amministrative)*

1. Gli eventuali ulteriori dati rilevanti ai fini dell'ammissione a partecipare alle gare pubbliche, ove attestabili tramite apposite certificazioni amministrative, sono dimostrati a mezzo di dichiarazioni sostitutive rilasciate dal soggetto competente ai sensi dell'articolo 3, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sostituiscono, in via definitiva, limitatamente alla fase procedurale di pre-qualificazione, le corrispondenti certificazioni per le seguenti fattispecie:

- a) insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione previste ai sensi della legislazione vigente;
- b) iscrizione in albi tenuti da pubbliche amministrazioni, ivi compreso l'Albo nazionale dei costruttori;
- c) titoli di studio e professionali;
- d) precedenti prestazioni eseguite dall'impresa a favore di altre pubbliche amministrazioni.

*Art. 8*  
*(Trasmissione dei documenti)*

1. La documentazione prevista per la partecipazione alla gara può essere trasmessa all'Amministrazione tramite facsimile, supporto magnetico e per rete telematica, ove previsto dal bando di gara e secondo le modalità ivi indicate.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con apposita deliberazione,

definisce, anche sotto il profilo tecnico, i requisiti delle comunicazioni medesime, in modo da garantirne la autenticità e la riservatezza.

*Art. 9*  
*(Criteri di valutazione)*

1. Le imprese richiedenti sono ammesse a partecipare alla gara sulla base di criteri di valutazione predeterminati nel bando di gara, di norma consistenti in un punteggio minimo e massimo, attribuito a ciascuno degli elementi rilevati dalla scheda di cui all'articolo 5 e certificati ai sensi degli articoli 6 e 7.

*TITOLO III*  
*Fase di aggiudicazione*

*Art. 10*  
*(Certificazioni*  
*a corredo delle offerte)*

1. Tutti i requisiti, comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l'aggiudicazione della gara, dal bando di gara e dalla lettera di invito sono temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dall'interessato nelle forme di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La sostituzione opera in via definitiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.

2. Le certificazioni temporaneamente sostituite ai sensi del comma 1 sono prodotte dal solo aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione nel termine fissato dall'Amministrazione.

3. I certificati concernenti i precedenti

penali e i carichi pendenti dell'aggiudicatario nonché quelli relativi ai procedimenti di applicazione delle misure

di prevenzione di cui alla normativa statale contro la mafia sono richiesti a cura dell'Amministrazione.

## PROPOSTA DI LEGGE N. 97

a iniziativa dei consiglieri Pacetti, Melappioni e Modesti  
*presentata in data 28 febbraio 1996*

***Modifica della l.r. 10 agosto 1988, n. 34  
finanziamento delle attività di gruppi consiliari***

- *Assegnata, in sede referente, alla I Commissione consiliare permanente in data 4 marzo 1996*
- *Ritirata con nota prot. n. 3988 del 5 novembre 1996*



*Art. 1*

1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 10 agosto 1988, n. 34, dopo le

parole: "dallo Stato" aggiungere: "ivi compreso il personale docente, amministrativo e ausiliario delle scuole".



# PROPOSTA DI LEGGE N. 98

ad iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 29 febbraio 1996*

## ***Nuove norme in materia di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale***

- *Assegnata, in sede referente, alla II Commissione consiliare permanente in data 4 marzo 1996*
- *Relazione della II Commissione consiliare permanente in data 22 luglio 1996*
- *Nella seduta consiliare n. 60 del 26 luglio 1996 l'atto è stato rinviato in Commissione*



*Art. 1*  
*(Servizi ed uffici*  
*della Giunta regionale)*

1. L'articolo 2 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Tipologia)

1. I servizi della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 1, si distinguono in servizi funzionali e servizi di settore.

2. I servizi funzionali svolgono attività di supporto al funzionamento dell'intero apparato della Regione in particolare nello svolgimento dei compiti di iniziativa, di programmazione, di indirizzo e coordinamento e di controllo sull'attività regionale e nell'acquisizione e gestione delle risorse di impiego generale e intersettoriale per le strutture amministrative della Regione.

3. I servizi di settore svolgono attività di supporto al funzionamento dell'apparato regionale per il settore di competenza in particolare nello svolgimento dei compiti di iniziativa, di programmazione, di indirizzo e coordinamento e di controllo dell'attività regionale nel settore, in collaborazione con i servizi funzionali competenti.

4. All'istituzione, modificazione, accorpamento e soppressione dei servizi da essa dipendenti e alla definizione delle relative attribuzioni provvede la Giunta regionale, sentito il comitato di direzione di cui all'articolo 3. Il numero complessivo dei servizi e degli incarichi di funzione di cui all'articolo 15, non può superare in ogni caso le quaranta unità.

5. I servizi si possono articolare in uffici, istituiti, modificati e soppressi dalla Giunta regionale, sentito il coordinatore di area e il dirigente del servizio interessato. Il numero complessivo degli uffici e degli incarichi di funzione di cui all'articolo 15, non può superare in ogni caso le ottantacinque unità."

*Art. 2*  
*(Attribuzioni dei coordinatori*  
*di area)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 30/1990 è sostituito dai seguenti:

"1. Spetta a ciascun coordinatore di area in relazione all'ambito di competenza e nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale:

a) partecipare alla formazione degli indirizzi programmatici, curare l'elaborazione dei programmi e piani regionali e delle iniziative legislative e normative, predisporre gli elementi per la formazione del bilancio preventivo e delle relative proposte di variazione, nonché curare la valutazione dei progetti di investimento;

b) assicurare l'attuazione degli indirizzi, dei piani e programmi approvati e regolare l'impiego delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate dalla Giunta regionale all'area e ai servizi in essa ricompresi, in particolare adottando progetti da attribuire in gestione ai dirigenti dei servizi dell'area;

c) formulare proposte alla Giunta regionale in ordine all'assetto dei servizi

e degli uffici dell'area, assicurare il coordinamento organizzativo e funzionale fra servizi dell'area stessa impartendo le direttive necessarie e risolvendo gli eventuali conflitti di competenza fra servizi dell'area, curare il coordinamento dei rapporti dell'area con le altre aree di coordinamento funzionale o intersettoriale;

d) coordinare l'effettuazione del controllo di gestione, verificando i costi sostenuti e i risultati conseguiti, collaborare allo sviluppo e all'aggiornamento del sistema informativo regionale, predisporre gli elementi per la formazione del rendiconto generale;

e) adottare gli atti di spesa nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ferme restando le competenze di spesa già attribuite dalle leggi vigenti ai dirigenti dei servizi, e determinare gli ulteriori poteri di spesa che i dirigenti possono esercitare nell'ambito delle predette assegnazioni;

f) ripartire il personale assegnato all'area fra i vari servizi e adottare gli altri atti di gestione del medesimo personale che non siano riservati dalle norme vigenti ai dirigenti dei servizi e degli uffici o al dirigente del servizio competente in materia di personale;

g) verificare e controllare le attività dei dirigenti dei servizi adottando in via sostitutiva, in caso di inerzia degli stessi, le misure organizzative volte a rimuovere le disfunzioni riscontrate e promuovendo l'adozione da parte del Presidente della Giunta degli atti di cui all'articolo 7 della l.r. 6 marzo 1995, n. 22.

1 bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il coordinatore di area convoca, con periodicità almeno semestrale, riunioni con i dirigenti dei servizi dell'area."

### *Art. 3*

#### *(Comitato di direzione)*

1. L'articolo 21 della l.r. 30/1990 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 21 - Comitato di direzione

1. Per assicurare l'unitarietà della gestione e l'integrazione funzionale tra le strutture della Giunta regionale è istituito il Comitato di direzione composto dai coordinatori di area.

2. La Giunta regionale individua il componente del Comitato a cui sono affidate le funzioni di presidente.

3. Spetta al Comitato:

a) coadiuvare la Giunta nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte all'elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi interessanti più aree di coordinamento;

b) esaminare i problemi di fattibilità connessi alla programmazione generale e intersettoriale e ai provvedimenti legislativi che riguardino più aree e formulare proposte operative, anche a carattere alternativo, con una valutazione dei relativi costi e benefici;

c) esaminare i problemi di funzionamento dell'organizzazione complessiva dell'ente e formulare proposte al riguardo;

d) adottare modalità di integrazione e

di coordinamento operativo tra le diverse strutture per il raggiungimento di obiettivi intersettoriali e definire procedure e metodologie comuni a più aree o alla generalità delle strutture regionali;

e) esaminare ogni altra questione ad esso sottoposta dalla Giunta regionale ed esercitare le altre attribuzioni previste dalle leggi vigenti.

4. Ciascun coordinatore di area può chiedere al presidente l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti d'interesse generale o intersettoriale e, in caso d'urgenza, la convocazione di una apposita riunione.

5. Nella prima riunione il Comitato definisce le modalità del proprio funzionamento e individua l'unità organizzativa di cui avvalersi per i compiti di segreteria.

6. La risoluzione dei conflitti di competenza fra unità organizzative appartenenti ad aree di coordinamento diverse spetta alla Giunta regionale, sentito il Comitato di direzione."

#### *Art. 4*

#### *(Dotazione organica e assegnazione del personale)*

1. L'articolo 8 della l.r. 30/1990 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - Dotazione organica e assegnazione del personale

1. La dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale regionale, come determinata ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 6 marzo 1995, n. 22, è la seguente:

2 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 73
3 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 75
4 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 160
5 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 230
6 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 714
7 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 385
8 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 333
Dirigente	n. 158

Totale dotazione organica n. 2.128

2. Nell'ambito della dotazione di cui al comma 1 il contingente del personale è così distribuito:

#### **Contingente del personale della Giunta regionale**

2 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 32
3 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 47
4 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 133
5 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 184
6 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 446
7 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 293
8 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 295
Dirigente	n. 138

Totale n. 1.568

#### **Contingente del personale assegnato al Consiglio regionale**

2 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 7
3 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 3
4 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 16
5 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 27
6 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 30
7 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 19
8 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 20
Dirigente	n. 13

Totale n. 135

### **Contingente del personale assegnato all'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche**

3 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 3
4 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 2
5 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 8
6 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 28
7 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 33
8 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 18
Dirigente	n. 7

Totale n. 99

### **Dotazione organica ruolo speciale ad esaurimento della formazione professionale ex l.r. 18/1990**

2 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 34
3 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 22
4 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 9
5 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 11
6 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 210
7 <sup>a</sup> qualifica funzionale	n. 40

Totale n. 326

3. La Regione procede, almeno ogni triennio, alla revisione della dotazione organica complessiva e per qualifiche del personale dei servizi da essa direttamente dipendenti, tenendo conto:

a) dell'evoluzione dei compiti esercitati direttamente dalla Regione e delle attribuzioni o deleghe di funzioni o servizi regionali conferite ad altri enti;

b) della rilevazione dei carichi di lavoro e della comparazione dei risultati fra strutture analoghe;

c) dell'esigenza di accorpare le strutture per funzioni omogenee e di evitare la duplicazione o la sovrapposizione delle stesse.

4. La Giunta regionale può disporre con propria deliberazione, sentito il Comitato di direzione, modifiche alla dotazione organica che non comportino maggiori oneri finanziari. Qualora la determinazione della dotazione organica comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge.

5. Con delibera della Giunta regionale, sentito il Comitato di direzione, sono altresì determinate le tipologie dei profili professionali di ogni qualifica funzionale e quelle delle mansioni specifiche nell'ambito dei profili professionali e sono inoltre determinati i titoli di studio e di abilitazione professionale per l'accesso ai diversi profili professionali. All'assegnazione del personale ai singoli profili professionali provvede il dirigente del servizio competente in materia di organizzazione.

6. Con delibera della Giunta regionale, previo esame con le rappresentanze sindacali, sono inoltre disciplinati i criteri e le procedure per la mobilità sia volontaria che d'ufficio del personale all'interno delle strutture della Regione, nonché quelli per la mobilità del personale fra le strutture regionali e quelle degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, anche in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni. Fino alle determinazioni di cui al presente comma, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilità. Le disposizioni di cui al comma 19 dell'articolo 6 della l.r. 4 novembre 1988, n. 42 si applicano anche alla mobilità del per-

sonale tra la Regione ed altre pubbliche amministrazioni.

7. La Giunta regionale, sentito il Comitato di direzione, dispone l'assegnazione ad ogni area di coordinamento delle risorse organizzative e strumentali necessarie al conseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi relativi. In particolare, la Giunta nell'ambito del contingente del personale ad essa assegnato, determina la dotazione di personale di ciascuna area, assicurando l'ottimale distribuzione delle risorse umane mediante la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

8. All'assegnazione del personale alle aree di coordinamento e alla mobilità del personale tra queste provvede il dirigente del servizio competente in materia di personale nel rispetto delle determinazioni assunte a norma dei precedenti commi. Alla mobilità del personale nell'ambito dei servizi appartenenti ad una medesima area di coordinamento provvede il competente coordinatore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f)."

#### *Art. 5*

##### *(Attribuzioni o deleghe di funzioni)*

1. L'articolo 39 della l.r. 30/1990 è sostituito dal seguente:

##### "Art. 39 - Deleghe di funzioni

1. Le leggi regionali che attribuiscono o delegano funzioni agli enti territoriali prevedono contestualmente la soppressione o riduzione dei servizi e uffici regionali, la rideterminazione dei servizi

preposti alle funzioni stesse, il trasferimento del relativo personale e la soppressione dei posti ricoperti dallo stesso."

#### *Art. 6* *(Vigilanza)*

1. L'articolo 3 della l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 è sostituito dal seguente:

##### "Art. 3 - Vigilanza

1. Nell'esercizio delle competenze ad essi conferite i dirigenti si attengono agli indirizzi della Giunta regionale e del Presidente della stessa e, nel caso di dirigenti di servizio o ufficio, alle direttive del coordinatore di area.

2. I dirigenti adottano gli atti di propria competenza nei termini stabiliti a norma dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 30/1990 e li comunicano immediatamente al Presidente della Giunta regionale e nel caso di dirigenti di servizio o di ufficio, anche al coordinatore di area competente.

3. Scaduti inutilmente i termini predetti senza che ne sia data la prevista comunicazione, il coordinatore di area competente ovvero nel caso di atti di competenza di questi, il Presidente della Giunta regionale può adottare in via sostitutiva l'atto o gli atti non posti in essere dal dirigente.

4. In caso d'inosservanza degli indirizzi e direttive di cui al comma 1, o d'inerzia del dirigente nell'esercizio delle competenze ad esso spettanti il Presidente della Giunta regionale, su proposta del coordinatore di area, dispone la valutazione del dirigente per i fini di cui all'articolo 7 della l.r. 22/1995, fermo restando l'accertamento

delle responsabilità altrimenti previste.

5. Gli atti adottati dai dirigenti nell'esercizio delle competenze ad essi attribuite sono definitivi.

6. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta se non per particolari motivi di necessità e urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

7. La Giunta regionale può, in ogni tempo, per gravi ragioni d'interesse pubblico, annullare gli atti illegittimi dei dirigenti."

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 della l.r. 22/1995 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La valutazione dell'attività dei dirigenti è disposta dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, entro sei mesi dalla scadenza dell'incarico avvalendosi di un apposito nucleo di valutazione.

2. Il nucleo di valutazione è istituito con decreto del Presidente della Giunta ed è composto da sei esperti in tecniche di valutazione, di cui quattro esterni all'Amministrazione e due scelti tra dirigenti in attività di servizio. Tre componenti del nucleo sono designati dalla Giunta regionale e tre dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Ai componenti del nucleo di valutazione, estranei all'Amministrazione regionale, competono per ogni giornata seduta un compenso di lire 500 mila ed il rimborso spese nella misura prevista dall'articolo 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 così come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23."

#### *Art. 7*

#### *(Procedure contrattuali e difesa in giudizio)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 5 novembre 1992, n. 49, così come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 8 marzo 1995, n. 25 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Sui contratti cui si applicano le norme comunitarie deve essere preventivamente richiesto il parere del servizio competente in materia di affari legali, sono abrogate le norme regionali che prevedono pareri o intese di altri servizi regionali sui contratti o convenzioni della Giunta regionale."

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 49/1992, così come sostituito dalla l.r. 25/1995 è così sostituito:

"2. Nella Regione la commissione giudicatrice è composta da:

- a) il responsabile del servizio competente o un suo delegato che la presiede;
- b) tre esperti del settore scelti dalla Giunta regionale con atto motivato che contenga l'indicazione dei criteri seguiti nella scelta."

#### *Art. 8*

#### *(Accesso alle qualifiche dirigenziali)*

1. Il comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 4 novembre 1988, n. 42 è sostituito dal seguente:

"6. E facoltà della Giunta regionale provvedere alla copertura dei posti vacanti della qualifica dirigenziale con contratto a tempo determinato di durata

non superiore a cinque anni nel limite del venti per cento della dotazione organica della medesima qualifica dirigenziale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno."

*Art. 9*  
*(Incarichi di direzione*  
*dei servizi e degli uffici)*

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 6 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:

"2. Gli incarichi di direzione dei servizi e degli uffici e gli incarichi di funzione di cui al comma 1, possono essere conferiti altresì a personale comandato presso la Regione in possesso di qualifiche dirigenziali presso gli enti di provenienza e a personale assunto ai sensi del sesto comma dell'articolo 38 della l.r. 42/1988."

*Art. 10*  
*(Abrogazioni e norme transitorie)*

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 3, 4, 5 e 7 della l.r. 30/1990;

b) il comma 3 dell'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 15, aggiunto dall'articolo 6 della l.r. 22/1995, della l.r. 30/1990;

c) il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 22/1995.

2. Fino a quando la Giunta regionale non ha provveduto a rideterminare quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, della l.r. 30/1990, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge restano fermi i servizi e le relative attribuzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 2 e dell'articolo 5 della l.r. 30/1990, nonché gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge.



# PROPOSTA DI LEGGE N. 99

a iniziativa dei consiglieri Ricci G., Giannotti, Gasperi,  
Marucci, Nuciari, Villa, Pupo, Agostini, Ciccanti,  
Grandinetti, Cicciole e Pistarelli  
*presentata in data 21 febbraio 1996*

## *Nuova disciplina dell'agriturismo*

- *Assegnata, in sede referente, alla III Commissione consiliare permanente in data 5 marzo 1996*
- *La III Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alla proposta di legge n. 194 del 31 dicembre 1996, ad iniziativa della Giunta regionale*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 10 aprile 1997*
- *Parere della II Commissione consiliare permanente in data 11 aprile 1997*
- *Nella seduta consiliare del 6 maggio 1997, n. 107, l'atto è stato rinviato in Commissione per un'ulteriore esame*
- *Seconda relazione della III Commissione consiliare permanente in data 27 maggio 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 1997, n. 119*
- *Rinviata con nota del Commissario del governo dell'8 agosto 1997*
- *Relazione della III Commissione consiliare permanente in data 13 settembre 1997*
- *Riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 1997, n. 138*
- *Impugnata avanti la Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso in data 17 novembre 1997*



*TITOLO I*  
*Disciplina dell'agriturismo*

*Art. 1*  
*(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, detta norme in materia di agriturismo.

2. L'agricoltura in armonia con gli indirizzi di politica agricola comune e della sua integrazione con gli altri settori produttivi viene sostenuta anche mediante la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e rurale; ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita; al miglior utilizzo del patrimonio naturale ed edilizio; a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici; a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale; a sviluppare il turismo sociale e giovanile; a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

*Art. 2*  
*(Definizione di attività agrituristiche)*

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dai soggetti di cui all'articolo 4, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole

comuni che devono comunque rimanere principali, attraverso l'utilizzazione delle strutture e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi titolo condotta.

2. Tra le attività agrituristiche rientrano secondo criteri e modalità di cui all'articolo 5:

a) dare ospitalità in locali aziendali a ciò adibiti e/o in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta dei campeggiatori;

b) somministrare, per il consumo sul posto, pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico caratteristiche e tipiche della regione;

c) vendere agli ospiti e al pubblico generi alimentari e artigianali tipici prodotti direttamente dall'azienda o derivati da lavorazioni esterne di materie prime comunque prodotte in azienda; le produzioni interessate da quest'ultime lavorazioni debbono mantenere le caratteristiche originarie di ogni produzione tipica;

d) organizzare attività ricreative, sportive, divulgative e culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristiche integrati.

3. Per l'esercizio dell'attività agriturbistica occorrono l'iscrizione nell'elenco regionale e l'autorizzazione comunale di cui agli articoli 9 e 10.

*Art. 3*  
*(Rapporto di connessione e complementarietà)*

1. Gli effetti prodotti dall'attività agriturbistica debbono risultare in rap-

porto di connessione e complementarietà con l'attività agricola.

2. Sono presenti la connessione e la complementarità con l'attività agricola quando la superficie dell'azienda, le produzioni ottenute, le strutture presenti e le persone che forniscono il lavoro manuale ed intellettuale per la conduzione aziendale consentono lo svolgimento stagionale dell'attività agrituristica.

3. Per la determinazione del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola si deve tenere conto delle condizioni di particolare disagio operativo in relazione al territorio e alle tecniche colturali nonché dell'organizzazione dell'impresa agricola nella sua globalità.

4. Sussiste il rapporto di complementarità e connessione tra l'attività agricola e l'attività agrituristica quando l'ammontare del volume d'affari dell'attività agricola aumentato delle integrazioni al reddito previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, è prevalente rispetto al volume d'affari dell'attività agrituristica detratto dei passaggi interni e detratto pure degli acquisti effettuati presso altre aziende agricole limitrofe.

5. Il rapporto di connessione e complementarità si intende presunto nel caso di aziende la cui attività di agriturismo sia limitata nel dare ospitalità a 6 persone in alloggi e relativa somministrazione dei pasti.

6. Nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva comunitaria 268 del 1975 e successive integrazioni e modificazioni, nelle aree

parco ed in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal PPAR di cui alla l.r. 26/1987, nelle quali l'obiettivo prevalente è quello di assicurare la permanenza vitale e produttiva dell'insediamento umano per garantire la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, e l'attività agricola risulta sempre più marginale e complementare rispetto alla tutela ambientale, il rapporto di connessione e complementarità dell'attività agricola con quella agrituristica fa riferimento ai parametri previsti per la determinazione del reddito agricolo prodotti dal regolamento CEE 2328/91 e successive modificazioni. In queste aree viene riconosciuto che il 25 per cento del reddito prodotto dall'attività agrituristica sia considerato agricolo a compensazione dell'esubero di manodopera per l'economica gestione dell'attività agricola e del rapporto negativo lavoro/reddito che in tali ambienti si verifica nonché dell'impegno dedicato alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell'ambiente.

#### *Art. 4*

#### *(Operatori agrituristici)*

1. Possono svolgere l'attività agrituristica gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano l'attività agricola ed i loro familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile.

2. Le forme associate degli imprenditori agricoli di cui al comma 2 sono ammesse solo nelle forme che consentono l'individuazione fisica degli imprenditori partecipanti all'associazione.

3. L'imprenditore agricolo può avvalersi, anche per l'esercizio dell'attività agrituristica, della collaborazione di personale dipendente assunto per l'attività aziendale con contratto di lavoro agricolo.

#### *Art. 5*

##### *(Criteri e modalità di esercizio delle attività agrituristiche)*

1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica pur rapportata all'attività agricola e alla disponibilità di strutture dell'azienda non deve essere superiore:

a) per ospitalità in alloggi: a 9 camere ammobiliate per un massimo di 18 posti letto elevabili a 18 camere e a 40 posti letto per le forme associate;

b) per l'agricampeggio il limite massimo è pari a 15 piazzole. In questo caso l'azienda agricola deve anche avere una superficie minima di almeno 2 ettari;

c) per la somministrazione di pasti e bevande sul posto: a 50 posti per gli imprenditori singoli elevabili ad 80 posti per le forme associate.

2. I locali debbono essere dimensionati alle ammissibilità dei posti.

3. Il limite massimo giornaliero di pasti somministrabili è fissato pari a 100 per l'imprenditore singolo e a 160 per gli imprenditori che esercitano l'attività agrituristica in forma associata.

4. Nel caso della somministrazione di pasti e bevande questi debbono provenire: per almeno il 30 per cento direttamente dalla produzione aziendale e non più del 25 per cento, che dovrebbe rappresentare prodotti integrativi e com-

plementari per la preparazione di pasti e bevande, dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari. La restante parte dovrà provenire da aziende agricole singole o associate e da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della regione. Nelle aree di cui all'articolo 3, comma 6, è assimilabile alla produzione aziendale la produzione di aziende agricole limitrofe.

5. Per la vendita in azienda e per la somministrazione sul posto sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati in modo tradizionale nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazione esterna. Le produzioni interessate da quest'ultime lavorazioni debbono mantenere le caratteristiche originarie di ogni produzione tipica.

6. La stagionalità dell'attività agrituristica è da intendersi con un limite minimo di sessanta giorni e massimo di duecentosettanta giorni annui frazionabili nell'arco dell'anno, del mese o della settimana a discrezione dell'imprenditore agricolo che dovrà comunicarlo preventivamente ogni anno all'amministrazione comunale. Eventuali variazioni del calendario di apertura debbono essere comunicate almeno dieci giorni prima della loro adozione.

#### *Art. 6*

##### *(Immobili destinati all'agriturismo)*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati

nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso indipendentemente dalle forme di accatastamento.

2. Gli edifici utilizzati per attività agrituristica mantengono la loro destinazione d'uso agricolo.

3. Per attività agrituristiche possono essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non disponga di fabbricati e strutture nel fondo coltivato anche se siti al di fuori del fondo ma sempre nello stesso comune o in comune contiguo.

#### *Art. 7*

##### *(Denominazione riservata)*

1. Possono avvalersi del titolo di "operatore agrituristico" solo gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro regionale in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.

2. Possono utilizzare la denominazione "agriturismo", "agrituristico", "agricampeggio" solo i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

#### *Art. 8*

##### *(Norme igienico-sanitarie)*

1. Le attività agrituristiche non sono parificabili agli esercizi pubblici commerciali di ristorazione, di albergo, di affittacamere o di vendita di alimentari.

2. Gli alloggi agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regola-

mento edilizio comunale per i locali di abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all'altezza dei locali abitabili ed ai rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento finalizzate a mantenere le caratteristiche tipiche dell'edificio rurale tradizionale da adibire all'uso agrituristico.

3. Gli alloggi agrituristiche devono essere dotati dei servizi igienico-sanitari di w.c. con cacciata di acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni otto persone o frazione di otto superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.

4. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, i servizi igienico-sanitari e le forniture di acqua e di energia elettrica debbono essere congruamente garantite dai servizi esistenti od ottenibili all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola. La superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 60 mq distinta o meno in piazzola e comunque comprensiva del posto auto. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua o di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. La superficie complessiva degli spazi aperti deve essere dotata di almeno un erogatore di acqua potabile, di idonea illuminazione e di un congruo numero di prese di corrente elettrica.

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono sog-

getti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzati per tali attività ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta, in applicazione dell'articolo 28, ultimo comma, del d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327.

7. Per l'autorizzazione di cui al comma 5 i locali adibiti a cucina debbono avere: pareti sino a 2 metri lavabili e disinfettabili (possono essere utilizzate a questo scopo: piastrelle, pitture idrofughe, rivestimenti con sostanze o laminati plastici); pavimento lavabile e disinfettabile quindi fondamentalmente ben connesso; soffitto che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere; finestrature protette da retine antimosche; lavello fornito di erogatore d'acqua a comandi non manuali; distributore di sapone e asciugamani a perdere; contenitore per rifiuti con comando a pedale; cappa sovrastante il punto cottura tale da poter convogliare all'esterno i fumi e i vapori; tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiusi. Il servizio igienico riservato al personale di cucina può anche essere non adiacente alla cucina medesima.

8. Per le aziende che esercitano la sola somministrazione di spuntini e bevande sarà necessario ricavare, per la sola

preparazione degli stessi, eventualmente nella stessa cucina familiare, un settore, uno spazio, un angolo con piano di lavoro lavabile e disinfettabile delimitato da adeguate superfici ugualmente lavabili e disinfettabili. Il servizio igienico potrà essere quello familiare.

9. Nel caso dell'uso diretto da parte dell'ospite della cucina per gli alloggi agrituristici si può rendere disponibile anche la cucina dell'abitazione dell'imprenditore agricolo.

10. Nell'ipotesi dei 6 ospiti è utilizzabile la cucina dell'abitazione dell'imprenditore agricolo. Il servizio igienico potrà essere quello familiare.

11. Il personale addetto alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria. Qualora l'azienda agricola organizza attività didattiche, culturali e ricreative nei confronti di ospiti giornalieri, dovrà essere previsto almeno un servizio igienico ogni 15 ospiti o frazione di quindici. Per la sicurezza degli impianti valgono le norme di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche, riservate ai soli ospiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, sono da considerare ad uso privato qualora presentino i seguenti requisiti e ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano a servizio di una ricettività non superiore a 30 persone;

b) la superficie massima dell'acqua non superi i 140 mq;

c) la profondità massima dell'acqua non superi i 140 cm.

Per le piscine già esistenti all'entrata in vigore della presente legge è ammessa una difformità fino ad una superficie della vasca non superiore ai 180 mq. E' fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque.

13. La macellazione ad uso familiare non è consentita tranne che per i suini ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di vigilanza sanitaria delle carni n. 3298/1928. La macellazione in azienda è consentita per i volatili, i conigli e la selvaggina allevata ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 8 giugno 1962, n. 503, dell'articolo 13 del D.P.R. 10 agosto 1972, n. 967, come integrato dall'articolo 2 del d.p.r. 12 novembre 1976, n. 1000. Nel caso in cui l'attività di macellazione sia inferiore a 100 capi settimanali, di specie di bassa corte è sufficiente che essa sia svolta in un locale polifunzionale, nel quale le operazioni di stordimento, dissanguamento, spellatura e spennatura, di eviscerazione ed eventuale confezionamento vengono effettuate in settori distinti e lo smaltimento dei rifiuti verrà effettuato secondo le norme vigenti.

14. Nelle aziende agrituristiche possono essere preparati prodotti detti di seconda trasformazione a base di carne (insaccati freschi o stagionati), di ortaggi e frutta (marmellate, conserve, succhi). In considerazione della esiguità ed occasionalità delle lavorazioni di cui sopra effettuate nelle aziende agrituristiche può essere consentito l'utilizzo del locale cucina e delle attrezzature in essa presenti, purché in giornate e orari precedentemente concordati con il set-

tore veterinario dell'USL competente per i necessari controlli sanitari.

I prodotti di salumeria, le marmellate, le conserve e le altre produzioni di seconda trasformazione, lavorati secondo le tecniche tradizionali tipiche del luogo, destinati alla vendita e/o alla somministrazione sul luogo, devono essere etichettati ai sensi del d.l. 198/1992.

L'etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:

- a) nome della ditta (facoltativo);
- b) denominazione di vendita (obbligatorio);
- c) elenco ingredienti (obbligatorio);
- d) indirizzo del produttore (facoltativo);
- e) data di produzione (obbligatoria anche per i prodotti destinati alla somministrazione diretta, ordinanza ministero sanità 14 febbraio 1968).

15. Per quanto concerne la possibilità di sottoporre a congelazione le carni macellate in azienda da destinare alla vendita o alla somministrazione, è necessario che questa venga espressamente indicata sul provvedimento autorizzativo dell'autorità sanitaria. Le carni destinate a essere congelate devono essere opportunamente confezionate in un involucro e riportare le indicazioni obbligatorie previste dalle norme in vigore, tra le quali la data di congelazione e quelle concernenti lo stato fisico del prodotto (es. categoria commerciale se il prodotto è congelato o fresco).

Il parere favorevole da parte del servizio veterinario dell'attività di congela-

zione, è subordinato all'accertamento della presenza di frigoriferi per la congelazione e per il deposito.

Per la vendita dei prodotti alimentari dell'azienda, sfusi e/o a peso, vige l'obbligo dell'osservanza delle norme ex legge 283/1962 e d.p.r. 327/1980 per i locali ove viene effettuata la vendita, che debbono essere dotati di frigorifero, piano di lavoro lavabile e disinfettabile, lavandino con acqua corrente.

16. La Giunta regionale si riserva di emanare direttive per esplicitare le caratteristiche delle strutture e delle attività per l'esercizio dell'attività agrituristica sulla base di quanto previsto dalla presente legge.

#### *Art. 9*

##### *(Elenco regionale degli operatori agrituristici)*

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco dei soggetti che praticano l'agriturismo.

2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10.

3. All'elenco possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge.

4. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune ove ha sede la struttura nella quale verrà realizzata l'attività agrituristica e va corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo o partecipe familiare, dalla descrizione dettagliata delle attività che il richie-

dente intende svolgere, da una relazione tecnica che illustri i requisiti dell'azienda che rendono possibile lo svolgimento dell'attività stessa, nonché dall'autorizzazione del proprietario del fondo e dell'immobile in caso che l'attività agrituristica venga realizzata da affittuario o da imprenditore agricolo che conduca l'azienda ad altro titolo.

5. L'iscrizione nell'elenco è decisa, sulla base dei requisiti predetti, da un'apposita Commissione regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

a) dal Dirigente del servizio valorizzazione terreni agricoli e forestali che la presiede;

b) da un Dirigente regionale del servizio turismo e industria alberghiera;

c) da un Dirigente regionale del servizio agricoltura e foreste;

d) da quattro rappresentanti designati dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nella regione.

6. L'istruttoria della domanda e l'accertamento dei requisiti occorrenti per l'iscrizione sono eseguiti dal comune nel cui territorio ha sede la struttura aziendale nella quale viene esercitata l'attività agrituristica.

7. L'iscrizione nell'elenco è negata a norma dell'articolo 6, quarto comma, della legge 730/1985.

8. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo si applica l'articolo 6, quinto comma, della citata legge 730/1985.

9. La Commissione dispone la cancellazione dal registro regionale degli

operatori agrituristici qualora entro i cinque anni successivi all'iscrizione l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività.

10. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante è tenuto a ripresentare la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.

#### *Art. 10*

#### *(Disciplina amministrativa e autorizzazione comunale)*

1. I soggetti di cui all'articolo 4 e iscritti al registro regionale di cui all'articolo 9 che intendono esercitare attività agrituristiche devono presentare, al Comune dove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del t.u. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

b) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che la esercitano rilasciato dal competente servizio dell'unità sanitaria locale;

c) parere favorevole del competente

servizio di igiene e sanità pubblica dell'unità sanitaria locale relativamente all'idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per l'attività agrituristica;

d) certificato di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 9, comma 1;

e) autorizzazione del proprietario se la richiesta viene avanzata dall'affittuario dell'azienda agricola.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione il Sindaco, esaminate le domande, emette il relativo provvedimento.

4. Scaduti i sessanta giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si deve intendere accolta.

5. Entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o della scadenza del termine di cui al comma 3, senza pronuncia, il Sindaco rilascia una specifica autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione stessa fatte salve, comunque, le norme vigenti in materia di concessioni e licenze.

6. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo ed è vidimata ogni anno da parte del comune.

7. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato, altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, penultimo e ultimo comma, della legge 730/1985.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Regione un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati, con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative.

*Art. 11*  
*(Obblighi amministrativi)*

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche deve:

a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 10;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa e le tariffe determinate ai sensi dell'articolo 12;

d) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza mediante la consegna di appositi modelli che saranno concordati con le medesime autorità;

e) predisporre un foglio illustrativo dal quale gli ospiti possano prendere conoscenza dei prodotti tipici alimentari e delle bevande offerti dall'azienda agricola.

*Art. 12*  
*(Pubblicità dei servizi e prezzi)*

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agriturbistica comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno alla Comunità montana competente per territorio ed ai Comuni per il restante territorio i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. E' ammessa una comunicazione di modifica in corso d'anno. La comunicazione dei prezzi va anche fatta

annualmente all'amministrazione provinciale competente.

2. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti compreso l'elenco delle camere con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiugnibili e dei prezzi massimi applicabili.

3. In ogni camera deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.

*Art. 13*  
*(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10 è sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e trenta giorni, qualora venga accertato che l'operatore agriturbistico abbia violato gli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agriturbistico:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività di almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 e all'articolo 10;

c) abbia subito, nel corso dell'anno solare, più di due sospensioni ai sensi del comma 1 del presente articolo;

d) non abbia rispettato i vincoli previ-

sti dal piano regionale per la destinazione d'uso degli immobili interessati da incentivi finanziari pubblici.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal Sindaco alla Regione al fine dell'aggiornamento degli elenchi, nonché della revoca degli eventuali contributi concessi e del recupero delle somme eventualmente erogate.

4. La cancellazione dall'elenco è disposta dalla commissione di cui all'articolo 9, nei casi di revoca dell'autorizzazione da parte del Sindaco, oppure qualora si accerti che l'operatore abbia perduto i requisiti per l'iscrizione.

#### *Art. 14*

##### *(Piano regionale agrituristico)*

1. La Giunta regionale sulla base dell'indagine di cui all'articolo 15, in armonia con gli indirizzi di programmazione regionale di pianificazione territoriale, sentite le Province, i Comuni, gli organismi di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, nonché le associazioni agrituristiche a carattere nazionale operanti nella Regione e le organizzazioni professionali agricole, predispone il piano regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

2. Il piano definisce territorialmente gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale; individua le zone e i comuni di maggiore interesse agrituristico e stabilisce i principi per la realizzazione dei "Piani integrati di intervento straordinari" da parte degli enti locali.

3. I piani integrati di intervento straor-

dinario, interessanti due o più comuni, contengono:

a) perimetrazione delle zone di intervento;

b) elenco delle iniziative agrituristiche in atto;

c) indicazione del patrimonio edilizio rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;

d) descrizione delle caratteristiche naturali agricole, produttive ed ambientali delle zone interessate con particolare riguardo al patrimonio artistico e storico;

e) indicazione e previsione delle potenzialità agrituristiche.

#### *Art. 15*

##### *(Indagine territoriale)*

1. Al fine di acquisire la totale conoscenza delle potenzialità di sviluppo agrituristico nel territorio regionale e delle sue vocazioni naturali e di permettere un impegno programmatico delle risorse, la Regione attua indagini periodiche su tutto il territorio regionale.

#### *Art. 16*

##### *(Formazione professionale)*

1. La Regione e gli enti locali, a norma della l.r. 26 marzo 1990, n. 16, assumono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori agrituristici; i corsi relativi possono essere svolti dagli istituti riconosciuti per la formazione professionale agricola e le associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nella regione.

*Art. 17*  
*(Promozione dell'offerta agrituristica)*

1. La Regione incentiva e coordina anche tramite le APT iniziative promozionali per la formazione dell'offerta agrituristica in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel territorio regionale.

2. Sono ammesse a finanziamento regionale:

a) iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro;

b) pubblicazioni in cui vengono indicate, normativamente, le iniziative agrituristiche in atto, le relative caratteristiche con priorità per quelle realizzate dalle associazioni agrituristiche nazionali operanti nel territorio regionale;

c) pubblicazioni, con illustrazioni, degli itinerari agrituristici;

d) iniziative per la migliore organizzazione delle informazioni destinate alle potenziali utenze, in strutture attrezzate, dotate di sistemi tradizionali o innovatori di acquisizioni e fornitura dei dati promosse dalle associazioni agrituristiche operanti nel territorio maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La Giunta regionale riconosce un centro servizi costituito in forma unitaria dalle associazioni agrituristiche più rappresentative a livello nazionale operanti in regione al quale può concedere

contributi per la costituzione, per l'avviamento, per la gestione, per l'espletamento dell'attività e può finanziare specifici progetti promozionali dell'offerta agrituristica e del turismo rurale della regione.

*Art. 18*  
*(Barriere architettoniche)*

1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al punto 5.3 del d.m. lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale sia superiore alle sei camere e/o 25 posti per la somministrazione di pasti e bevande.

*Art. 19*  
*(Interventi per il recupero del patrimonio edilizio)*

1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini di attività agrituristiche devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.

2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

3. L'attività agrituristica può essere esercitata anche nei nuclei e borghi rurali compresi entro la fascia specifica

individuata dal piano regionale agrituristico (zone di interesse agrituristico a prevalente localizzazione in nuclei e borghi rurali) purché tali nuclei e borghi rurali non siano compresi negli strumenti urbanistici comunali nelle zone aventi destinazione “residenziali”, “produttive”, “per il turismo” o comunque in zone di completamento o di espansione.

#### *Art. 20*

*(Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all’agriturismo)*

1. La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro familiari ed alle imprese familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile che esercitano direttamente l’attività agrituristica e siano iscritti nell’elenco di cui all’articolo 9 della presente legge.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono concessi per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati a servizio dell’azienda agricola e non più indispensabili all’esercizio dell’attività agricola, adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori;

b) installazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli;

c) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli

spazi di cui alla lettera a);

d) arredamento dei locali di cui alle lettere a) e b);

e) realizzazione di strutture sportive e ricreative connesse e dimensionate all’attività agricola e agrituristica.

3. I contributi in conto capitale per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 2, sono concessi sulla spesa ritenuta ammissibile nelle percentuali previste dalle norme comunitarie di finanziamento degli investimenti nel settore agricolo con preferenza per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale che risiedono in azienda e/o che, attraverso un piano di sviluppo aziendale, favoriscano il pieno utilizzo o l’inserimento di manodopera giovanile.

#### *Art. 21*

*(Concessione e liquidazione dei contributi)*

1. I contributi sono concessi o revocati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Il contributo è anticipato fino al 50 per cento dell’importo assegnato a richiesta del beneficiario, su presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa stipulata da una delle società in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 ed elencate nei decreti ministeriali attuativi.

#### *Art. 22*

*(Vincoli di destinazione degli edifici)*

1. Le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione

ne a decorrere dalla data di concessione del contributo, per la durata di anni dieci.

2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto formale da registrare a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati ai sensi degli articoli 2643 e 2673 del codice civile.

3. L'elenco delle strutture sottoposte al vincolo di cui al presente articolo è tenuto dalla Giunta regionale.

*Art. 23*  
*(Vigilanza e controllo)*

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono esercitati dagli organi di polizia municipale e dai servizi d'igiene delle unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

*Art. 24*  
*(Sanzioni amministrative)*

1. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000.

2. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa o occasionale le attività agrituristiche proprie dell'imprenditore agricolo sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire

15.000.000. Il Sindaco con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 10. La suddetta autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.

3. Il titolare di impresa agriturbistica che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.

4. Nei seguenti casi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 300.000:

a) attribuzione al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;

b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;

c) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;

d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

5. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

6. All'accertamento delle violazioni e

all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo procedono i comuni territorialmente competenti ai sensi della l.r. 5 luglio 1983, n. 16; le somme dovute a titolo di sanzioni sono direttamente introitate dagli stessi comuni.

7. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie".

8. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le norme statali e regionali vigenti.

*Art. 25*  
*(Sanatoria)*

1. Le aziende già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi della precedente legislazione e non conformi ai parametri stabiliti dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della presente legge rientrano nel diritto all'autorizzazione all'esercizio dell'attività purché rispettino quanto stabilito dai commi 6 ed 8 dello stesso articolo 5 e mantengano il rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 3 della presente legge.

*TITOLO II*  
*Norme per l'esercizio*  
*del turismo rurale*

*Art. 26*  
*(Definizione del turismo rurale)*

1. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un com-

plesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

2. In particolare, l'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti, che mantengano le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona.

3. La ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona che utilizza come materie prime prevalenti i prodotti acquisiti direttamente da aziende e cooperative agricole della regione.

4. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi alla cultura rurale della zona.

*Art. 27*  
*(Esercizi di turismo rurale)*

1. Sono esercizi di turismo rurale:
- a) le country-houses così come definite dalla l.r. 12 agosto 1994, n. 31;
  - b) i centri rurali di ristoro e degustazione. Si tratta di aziende che trasformano immobili e strutture non più necessarie alla conduzione dell'attività agricola per offrire ristorazione e degustazione di piatti tipici della zona utilizzando materie prime ottenute dall'azienda o provenienti dalle produzioni regionali di riferimento;
  - c) centri sportivi, centri di organizza-

zione del tempo libero e centri culturali. Si tratta di aziende che trasformano immobili e/o attrezzano gli spazi aperti disponibili per gestire attività culturali, didattiche, di divulgazione delle tradizioni rurali e per il tempo libero all'aperto.

*Art. 28*

*(Classificazione del turismo rurale)*

1. Il turismo rurale è a tutti gli effetti attività di ricezione extra-alberghiera.

*Art. 29*

*(Operatori di turismo rurale)*

1. Sono operatori di turismo rurale gli esercenti di cui all'articolo 27, in possesso dei requisiti richiesti dalla l.r. 31/1994.

*Art. 30*

*(Requisiti funzionali, adempimenti amministrativi, vigilanza e controllo)*

1. L'esercizio del turismo rurale comporta il rispetto di tutte le norme definite dalla l.r. 31/1994.

*Art. 31*

*(Norma transitoria)*

1. Entro i tre anni successivi dall'entrata in vigore della presente legge, gli imprenditori agricoli in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi della precedente legislazione che non intendano ade-

guarsi alle condizioni previste dalla presente legge per l'agriturismo, possono richiedere la trasformazione dell'autorizzazione agrituristica in autorizzazione all'esercizio del turismo rurale, di cui al precedente articolo 26 e seguenti, al comune competente che deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

*Art. 32*

*(Abrogazione)*

1. E' abrogata la l.r. 6 giugno 1987, n. 25.

*Art. 33*

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge, sono autorizzate, per l'anno 1996, le seguenti spese:

- a) per le attività previste dall'articolo 15 lire 100 milioni;
- b) per le attività previste dall'articolo 17 lire 200 milioni;
- c) per gli interventi previsti dall'articolo 20 lire 900 milioni.

2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa per le attività di cui al comma 1, sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura degli oneri per l'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

a) all'onere di lire 1.200 milioni, relativo all'anno 1996:

- 1) quanto a lire 100 milioni, riferiti alla lettera a) del comma 1, mediante utilizzazione delle disponibilità dello

stanziamento del capitolo 1230101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno;

2) quanto a lire 500 milioni, riferiti alla lettera b) del comma 1, mediante impiego di quota parte dello stanziamento del capitolo 3231101 del medesimo stato di previsione della spesa;

3) quanto a lire 600 milioni, riferiti alla lettera c) del comma 1, mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo 5100201 del medesimo stato di previsione della spesa del detto anno mediante utilizzo delle disponibilità di cui alla partita 2 dell'elenco 2;

b) agli oneri relativi agli anni successivi: mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effet-

to del comma 1, sono iscritte:

a) per l'anno 1996, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata, con la presente legge, ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la denominazione sottoindicata ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

1) "Contributi in conto capitale a favore dei comuni, delle comunità montane, dei comprensori e delle associazioni dei comuni per la realizzazione di strutture ed infrastrutture civili e sociali destinate alle attività agrituristiche" lire 300 milioni;

2) "Contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati e loro familiari per il riadattamento di strutture abitative, di ristoro, sportive e ricreative e loro arredamento, destinate alle attività agrituristiche" lire 600 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

# PROPOSTA DI LEGGE N. 100

a iniziativa del consigliere Ciccanti  
*presentata in data 22 febbraio 1996*

***Istituzione di un servizio di radioterapia nelle USL  
di Ascoli Piceno e Pesaro***

**divenuta: Legge regionale 2 settembre 1997, n. 61  
Lotta alle neoplasie nella Regione Marche  
BUR n. 63 del 12 settembre 1997**

- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 18 settembre 1995*
- *La V Commissione consiliare permanente ha disposto l'abbinamento alle proposte di legge  
n. 203 del 20 febbraio 1997 ad iniziativa della Giunta regionale  
n. 27 dell'11 settembre 1995 ad iniziativa dei consiglieri Cecchini, Giannotti, Gasperi e Ciccioli  
n. 198 del 18 febbraio 1997 ad iniziativa dei consiglieri Pistarelli, Agostini, Gasperi, Marucci, Ciccioli*
- *Assegnata, in sede referente, alla V Commissione consiliare permanente in data 5 marzo 1996*
- *Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 22 luglio 1997*
- *Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 23 luglio 1997*
- *Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1997, n. 125*
- *vistata con nota del Commissario del governo prot. n. 580/GAB.97*
- *Servizio regionale responsabile dell'attuazione: **Servizio sanità***



*Art. 1  
(Finalità)*

1. La presente legge integra le linee guida di cui alla l.r. 25 gennaio 1993, n. 6, concernenti la "Lotta alle neoplasie" per quanto riguarda l'istituzione di nuovi servizi di radioterapia.

*Art. 2  
(Servizi di radioterapia)*

1. Oltre al servizio di radioterapia operante presso l'Azienda ospedaliera "Torrette" di Ancona, con quattro posti-letto radioprotetti (per radioterapia interstiziale o endocavitaria e radioterapia metabolica), sono costituiti altri due servizi di radioterapia: uno presso l'Azienda ospedaliera "Ospedale S. Salvatore di Pesaro" ed uno presso l'Azienda sanitaria, ospedale "Mazzoni", di Ascoli Piceno.

2. La localizzazione di detti servizi tiene conto di strutture dotate di presidi atti alla diagnostica, stadiazione e terapia ed altre metodiche, delle malattie neoplastiche, in modo tale da configurare un "dipartimento di scienze radiologiche".

3. I tre servizi devono essere strutturati in modo tale da soddisfare, in tempi soddisfacenti, le esigenze di malati oncologici della regione che devono essere sottoposti a trattamento radioterapico.

*Art. 3  
(Organizzazione del servizio)*

1. Ognuno dei due nuovi servizi di radioterapia è così strutturato:

a) attrezzature (per l'attivazione di cia-

scuno dei due nuovi centri di radioterapia, si prevede a regime):

1) costruzione di locali idonei, in base alla vigente normativa di radioprotezione, per la collocazione delle attrezzature radioterapiche menzionate nei punti 2 e 3 e dell'apparecchiatura di cui al punto 5);

2) un acceleratore lineare a duplice energia fotonica (bassa energia fotonica di quattro o cinque o sei MV e alta energia fotonica di 10 o 15 MV) e livelli multipli di energia per elettroni; è il primo apparecchio di radioterapia di cui deve essere previsto l'acquisto;

3) un acceleratore lineare monoenergia, con energia di fotoni di quattro o cinque o sei MV; in sostituzione di questo acceleratore lineare monoenergia potrebbe essere previsto un apparecchio di telecobaltoterapia;

4) un sistema dosimetrico per la dosimetria dei fasci di fotoni e di elettroni che utilizzi un fantoccio in plexiglas ad acqua ed idonei elettrometri;

5) un apparecchio radiologico per la simulazione dei trattamenti radianti;

6) un sistema computerizzato per il calcolo della distribuzione della dose e per la pianificazione dei singoli trattamenti radioterapici;

7) un laboratorio per la preparazione dei piani personalizzati opportunamente sagomati, utilizzando un apparecchio conformatore e leghe basso fondenti quale materiale di consumo;

8) un apparecchio per plesioroentgenterapia;

b) organico:

1) un responsabile;

2) due aiuti (uno per ogni unità di radioterapia e che si occupino anche

della pianificazione trattamenti radioterapici e della sezione ambulatorio);

3) un fisico e un perito fisico (addetti alla dosimetria giornaliera e periodica dell'acceleratore lineare e alla telecobaltoterapia);

4) quattro tecnici di radiologia (adibiti alla sezione pianificazione trattamenti radianti);

5) due infermieri professionali;

6) due ausiliari;

7) un amministrativo (per la gestione burocratica prenotazioni visite, comunicazione con pazienti, tenuta cartelle, archivio, ecc.);

i punti 4) 5) e 6) costituiscono organico per un solo turno di servizio.

2. La sezione ambulatorio ha il compito di visitare i nuovi pazienti; fornire consulenze specialistiche al presidio ospedaliero di riferimento e alle altre Aziende sanitarie afferenti alla struttura radioterapica; programmare ricoveri e trattamenti ambulatoriali; visite di controllo periodico (follow-up) dei pazienti già trattati.

#### *Art. 4*

##### *(Disponibilità finanziarie)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti

dall'attuazione della presente legge si provvede, oltre che con eventuali quote di cofinanziamento messe a disposizione da soggetti diversi, nel modo che segue:

a) per le spese di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 3 mediante utilizzo delle disponibilità previste dal piano decennale straordinario di investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) per la spesa di cui al punto b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante utilizzo di quota parte delle somme attribuite alla Regione a valere sul fondo sanitario nazionale, per il finanziamento delle spese di parte corrente.

#### *Art. 5*

##### *(Abrogazione)*

1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 25 gennaio 1993, n. 6.

2. E', inoltre, modificata nel senso di cui alla presente legge la deliberazione del 21 marzo 1990, n. 242 "Progetto oncologia", relativamente agli interventi da realizzare nel primo triennio per quanto concerne i servizi di radioterapia.



